



# Il Consiglio federale avvia la consultazione relativa alla legge sull'approvvigionamento di gas

**Berna, 30.10.2019 - Oggigiorno in Svizzera il mercato del gas non è praticamente disciplinato. Nel 2012 per regolamentare tra loro l'accesso alla rete del gas, il settore del gas e due associazioni hanno stipulato una convenzione aprendo così il mercato del gas ai grandi clienti industriali. Tuttavia non è ancora stato chiarito se questa convenzione è conciliabile con il diritto sui cartelli. Con la nuova legge sull'approvvigionamento di gas (LApGas), il Consiglio federale intende ora creare i presupposti per la necessaria certezza giuridica. Nella sua seduta del 30 ottobre 2019 ha così avviato la relativa procedura di consultazione che durerà fino al 14 febbraio 2020.**

Per far sì che la Svizzera possa raggiungere i suoi obiettivi climatici, il Consiglio federale intende ridurre la quota dei vettori energetici fossili e il consumo di gas naturale in maniera considerevole. La domanda rimanente dovrà essere coperta, per quanto possibile, con gas rinnovabile. Anche se il gas diventerà un vettore energetico meno rilevante per il riscaldamento degli edifici, a breve - medio termine continuerà a restare importante per l'industria; i grandi consumatori di questo settore hanno pertanto necessità di accedere alla rete in modo non discriminatorio. La LApGas posta in consultazione dal Consiglio federale crea le basi per un'apertura ordinata del mercato.

## I punti cardine del progetto

**Apertura parziale del mercato:** il mercato del gas è aperto ai clienti con un consumo annuo di almeno 100 megawattora (stesso limite previsto dalla legge sull'approvvigionamento elettrico). Questi clienti, che corrispondono a circa il 10 per cento di tutti i clienti della Svizzera o a grosso modo 40 000 centri di consumo che in totale consumano circa il 70 per cento del gas venduto, sono quindi liberi di scegliere il proprio fornitore di gas. In questo modo, rispetto alla convenzione attuale, più clienti hanno libero accesso al mercato. Per i clienti più piccoli è previsto un approvvigionamento regolato da parte del gestore di rete locale. In considerazione del fatto che nei prossimi anni la fornitura di calore si staccherà dai vettori energetici fossili, il Consiglio federale propone un'apertura parziale del mercato. La conseguenza è che si potrebbero avere anche disattivazioni di parti delle reti di gas. Una

simile trasformazione è possibile solo tramite una pianificazione pluriennale. L'apertura parziale del mercato lascia ai Comuni, per buona parte proprietari delle aziende di approvvigionamento di gas, il necessario margine di manovra per attuare questo cambiamento.

**Disgiunzione delle attività:** le imprese di approvvigionamento di gas integrate verticalmente devono operare una separazione contabile tra il settore in regime di monopolio (in particolare la gestione di rete) e le attività in libera concorrenza. La Svizzera continuerà quindi ad avere un'unica zona di bilancio. Un nuovo responsabile dell'area di mercato, che sarà indipendente, attribuirà le capacità di trasporto gestendo anche la zona di bilancio. Per quanto riguarda i rapporti di proprietà sulla rete, non vi sarà nessun cambiamento.

**Accesso alla rete e attribuzione di capacità:** per la prenotazione delle capacità e il trasporto di gas viene istituito un cosiddetto «entry-exit system (EES)». Tali sistemi sono standard nell'UE. L'EES facilita il commercio di gas in quanto richiede solo un contratto per ogni punto di immissione (entry) o prelievo (exit) per trasportare il gas sull'intera area di mercato.

**Integrazione dei flussi di transito nell'«entry-exit system (EES)» svizzero:** il 70 - 80 per cento del gas consumato in Svizzera proviene dall'estero attraverso gasdotti di transito. Oggi le capacità di transito sono commercializzate in buona parte indipendentemente dall'approvvigionamento di gas della Svizzera. Grazie alla LApGas, tutti i trasporti di gas attraverso la Svizzera avverranno tramite l'«entry-exit system» e il gasdotto di transito rientrerà nel campo di applicazione del sistema di regolamentazione e del diritto elvetici.

**Regolatore:** la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) funge già da autorità di vigilanza in materia di energia elettrica. Come avviene in altri Paesi europei, in futuro sarà responsabile anche dell'approvvigionamento di gas e per questo motivo sarà rinominata Commissione dell'energia (EnCom). La nuova EnCom sorveglierà le tariffe per l'utilizzazione della rete, le tariffe di misurazione e la trattazione delle controversie per l'accesso alla rete. Lavorerà inoltre con le omologhe autorità competenti dei Paesi confinanti.

**Misurazioni:** il Consiglio federale mette in consultazione due varianti; nella prima è prevista un'apertura totale del sistema delle misurazioni, nella seconda la competenza per le misurazioni spetta al gestore di rete.

La creazione di una legge sull'approvvigionamento di gas è necessaria perché in Svizzera l'ordinamento del mercato non è ancora disciplinato giuridicamente in modo specifico per il settore del gas. Le uniche disposizioni in materia si trovano nella legge del 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (art. 13 cpv. 1), secondo cui il gestore di rete è tenuto ad assumere mediante contratto il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche dell'esercizio e purché il terzo offra una remunerazione adeguata. Al fine di disciplinare in modo più concreto l'accesso alla rete, nel 2012 il settore del gas ha stipulato una convenzione di diritto privato con due associazioni di grandi clienti industriali. Questa convenzione assicura tuttavia l'accesso alla rete solo ai grandi clienti finali, che

prenotano capacità di trasporto di almeno 150 metri cubi normali all'ora (Nm<sup>3</sup>/h; pari a un consumo annuale tra 2 e 5 GWh), utilizzano per la produzione in primo luogo gas naturale e dispongono di un dispositivo di misurazione del profilo di carico con teletrasmissione di dati.

Già nel 2014 la Commissione della concorrenza (COMCO) aveva espresso dubbi sulla compatibilità tra le condizioni di accesso al mercato definite nella convenzione e il diritto sui cartelli. Nel 2017 ha poi avviato due accertamenti preliminari su eventuali abusi da parte dei gestori di rete e, alla fine di gennaio 2019, ha annunciato di aver aperto un'indagine in uno dei due casi.

---

### Indirizzo cui rivolgere domande

Marianne Zünd, Capo Media e politica UFE, tel. 058 462 56 75,  
marianne.zuend@bfe.admin.ch

---

## Documenti

 [Legge federale sull'approvvigionamento di gas \(PDF, 516 kB\)](#)

 [Rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto posto in consultazione \(PDF, 1 MB\)](#)

## Links

[Documenti per la consultazione](#)

### Pubblicato da

Segreteria generale DATEC

<https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html>

Il Consiglio federale

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>

Ufficio federale dell'energia

<http://www.bfe.admin.ch>

Ultima modifica 05.01.2016

<https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-76849.html>



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## **Legge sull'approvvigionamento di gas**

# **Rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto posto in consultazione**

Settembre 2019

---

## Compendio

*Il mercato svizzero del gas è regolamentato in modo rudimentale nella legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC). L'ulteriore sviluppo delle condizioni di accesso alla rete, disciplinate dall'industria e dal settore del gas in una convenzione di diritto privato (convenzione sull'accesso alla rete del gas), mostra ora tutti i suoi limiti; inoltre sono in corso indagini da parte della Commissione della concorrenza. Per creare la necessaria certezza giuridica è quindi indispensabile regolamentare l'accesso alla rete in una legge specifica, ossia la nuova legge sull'approvvigionamento di gas (LApGas).*

### **Situazione iniziale e necessità d'intervento**

*La LITC del 1963 prevede per il mercato del gas semplicemente un obbligo di trasporto, secondo cui i gestori delle reti sono tenuti ad assumere mediante contratto il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche dell'esercizio e purché il terzo offra una remunerazione adeguata. In caso di divergenze, sull'obbligo di concludere un contratto e sulle condizioni contrattuali decide l'Ufficio federale dell'energia (UFE). In alternativa il diritto di accesso alla rete può essere affermato dalla Commissione della concorrenza (COMCO) in forza della legge sui cartelli.*

*Con la creazione del mercato interno del gas nell'UE a partire dagli anni Novanta è aumentato l'interesse di grandi aziende industriali e commerciali in Svizzera ad acquistare gas sui mercati all'ingrosso europei e a trasportarlo in Svizzera fino al luogo di consumo. L'incertezza giuridica su numerosi dettagli rilevanti per l'adempimento dell'obbligo di trasporto ha portato, nel 2012, alla stipula di una convenzione sull'accesso alla rete del gas tra il settore del gas e due associazioni di grandi clienti industriali. Questa convenzione garantisce l'accesso alla rete per forniture di gas ai grandi clienti industriali, mentre non riconosce il diritto ai restanti consumatori finali di scegliere liberamente il fornitore. Nel 2017 la COMCO ha avviato accertamenti preliminari nel settore del gas naturale per verificare eventuali comportamenti abusivi da parte dei gestori di rete e a fine gennaio 2019 ha aperto un'inchiesta. Anche l'UFE ha ricevuto alcune richieste di definizione delle condizioni di trasporto. Sussiste pertanto una notevole incertezza giuridica che s'intende eliminare con il presente avamprogetto.*

### **Contenuto dell'avamprogetto**

*Dopo aver ponderato i pro e i contro di un'apertura totale del mercato, il Consiglio federale prevede l'apertura del mercato del gas per i consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 megawattora – lo stesso limite attualmente previsto anche per l'energia elettrica. La Commissione federale dell'energia (l'attuale Commissione federale dell'energia elettrica) sorveglia il monopolio naturale dei gestori di rete attraverso la normativa sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete, disciplinata nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. L'accesso alla rete è attuato mediante un modello nazionale di immissione e prelievo («entry-exit system»); per riservare la capacità di rete dal confine nazionale sino al centro di consumo, in futuro i fornitori dovranno stipulare solamente due contratti di utilizzazione della rete, senza*

---

*dover definire una via di trasporto concreta. Inoltre, nel quadro dell'«entry-exit system», esiste un'unica zona di bilancio in Svizzera. La nuova figura indipendente, ancora da creare, del responsabile dell'area di mercato attribuisce le capacità di trasporto e gestisce la zona di bilancio. La LApGas definisce inoltre i requisiti per un approvvigionamento di gas sempre affidabile, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò viene realizzato attraverso l'allineamento delle norme a quelle dell'UE, la semplificazione dell'accesso ai mercati all'ingrosso dei Paesi confinanti e la regolamentazione dei compiti e delle responsabilità dei vari operatori di mercato.*

### **Ripercussioni**

*Dalla nuova legge si attendono ripercussioni positive sull'economia nazionale. I fornitori locali che spesso gestiscono sia la rete del gas sia la rete elettrica, possono definire regole simili in entrambi i settori, anche perché la competenza per le reti elettriche e le reti del gas è della medesima autorità di regolazione.*

*Le ripercussioni sull'ambiente dovrebbero essere minime poiché le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dal consumo di gas sono influenzate in misura nettamente maggiore dalla legislazione sul clima che dalle conseguenze dell'apertura parziale del mercato.*

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>6</b>
1.1	Introduzione	6
1.2	Necessità d'intervento e obiettivi	7
1.2.1	Creare certezza giuridica	7
1.2.2	Garanzia di un approvvigionamento di gas economico	7
1.2.3	Mantenimento della sicurezza dell'approvvigionamento	10
1.3	Alternative analizzate e soluzioni scelte	11
1.3.1	Alternativa analizzata: apertura totale del mercato	11
1.3.2	Alternativa analizzata: modifica della legge sugli impianti in condotta	12
1.4.	Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale	13
1.4.1	Rapporto con il programma di legislatura	13
1.4.2	Nuova politica di crescita nonché politica energetica e climatica	14
1.5	Interventi parlamentari	15
<b>2</b>	<b>Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo</b>	<b>15</b>
2.1	I principali atti normativi dell'UE	15
2.2	Compatibilità dell'avamprogetto con il diritto europeo	16
<b>3</b>	<b>Linee generali dell'avamprogetto</b>	<b>17</b>
3.1	Nuova normativa proposta	17
3.2	Compatibilità tra i compiti e le finanze	29
3.3	Questioni attuative	30
<b>4</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b>	<b>31</b>
4.1	Legge sull'approvvigionamento di gas	31
4.2	Modifica di altri atti normativi	57
4.2.1	Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia	57
4.2.2	Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico	58
4.2.3	Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta	58
4.2.4	Legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria	60
<b>5</b>	<b>Ripercussioni</b>	<b>60</b>
5.1	Ripercussioni per la Confederazione	60
5.2	Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni	61
5.3	Ripercussioni sull'economia nazionale	61
5.4	Ripercussioni sull'ambiente	63

---

<b>6</b>	<b>Aspetti giuridici</b>	<b>64</b>
6.1	Costituzionalità	64
6.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	66
6.3	Forma dell'atto	66
6.4	Subordinazione al freno alle spese	66
6.5	Delega di competenze legislative	67
6.6	Protezione dei dati	67

---

# Rapporto esplicativo

## 1 Situazione iniziale

### 1.1 Introduzione

Attualmente il mercato del gas svizzero è regolamentato in modo insufficiente. La legge federale del 4 ottobre 1963<sup>1</sup> sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) prevede per il mercato del gas un semplice obbligo di trasporto: secondo l'articolo 13 capoverso 1 LITC i gestori delle reti sono tenuti ad assumere mediante contratto il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche dell'esercizio e purché il terzo offra una remunerazione adeguata. Per il resto, il comportamento dei diversi operatori del mercato è disciplinato dalle disposizioni generali in materia di concorrenza, in particolare dalla legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sui cartelli (LCart) e dalla legge federale del 20 dicembre 1985<sup>3</sup> sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr).

Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LITC in caso di divergenze, sull'obbligo di concludere un contratto e sulle condizioni contrattuali decide l'Ufficio federale dell'energia (UFE). In alternativa anche la Commissione della concorrenza (COMCO) può affermare il diritto al trasporto in forza della legge sui cartelli. In caso di controversie quindi vi è una competenza parallela della COMCO e dell'UFE.

La LITC, entrata in vigore nel 1964, disciplina la vigilanza, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta; in tale contesto l'articolo 13 non appare pertinente. Questo articolo infatti dovrebbe evitare lo sfruttamento della posizione monopolistica del titolare dell'impianto di trasporto in condotta e la costruzione di condotte parallele. Per decenni l'articolo non ha mai dato adito a discussioni, ma a partire dagli anni Novanta, con la creazione di un mercato del gas interno nell'Unione europea (UE), la situazione è cambiata. Attraverso tre pacchetti energia e le relative norme tecniche si sono affermati mercati all'ingrosso liquidi, su cui diversi attori commerciano gas anche a breve termine, in un settore che sino ad ora si basava su accordi di lunga data tra pochi attori. Questi sviluppi hanno avuto delle conseguenze anche per la Svizzera: sempre più numerose le grandi aziende industriali e commerciali volevano acquistare il gas necessario sui mercati all'ingrosso europei e trasportarlo direttamente in Svizzera, fino al luogo di consumo.

Al fine di concretizzare le condizioni di accesso alla rete, nel 2003 il settore del gas svizzero ha stipulato una convenzione per il coordinamento del trasporto («Transportkoordinations-Vereinbarung»). Nel 2008 tuttavia, un cliente industriale di gas ha chiesto all'UFE di definire ufficialmente le condizioni di accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LITC e parallelamente ha sporto denuncia alla COMCO. In conseguenza di questo fatto il 1° ottobre 2012 il settore del gas e due associazioni di grandi clienti industriali hanno stipulato una convenzione concernente l'accesso alla

1 RS 746.1

2 RS 251

3 RS 942.20

---

rete.<sup>4</sup> Pur specificando più nel dettaglio le condizioni rispetto alla convenzione precedente, nemmeno la convenzione del 2012 concedeva l'accesso alla rete a tutti i consumatori finali: dal 1° ottobre 2015 la capacità di trasporto riservata deve essere di almeno 150 metri cubi normali all'ora (Nm<sup>3</sup>/h) (il limite precedente era di 200 Nm<sup>3</sup>/h), il gas naturale deve essere utilizzato in primo luogo come gas di processo e l'utente della rete deve disporre di un misuratore del profilo di carico con teletrasmissione dei dati.

Dall'entrata in vigore della convenzione del 2012 sono in corso discussioni tra l'industria e il settore del gas in merito a una sua revisione; non molto tempo fa i colloqui si sono però arenati. I principali punti di discussione sono, tra gli altri, una zona di bilanciamento unica e la riduzione della soglia di apertura del mercato, quest'ultima attuata ad esempio abrogando la disposizione in base alla quale il gas debba essere utilizzato principalmente per scopi industriali. All'inizio del 2019 il dialogo è ripreso, ma non si è ancora giunti ad alcun risultato.

## **1.2 Necessità d'intervento e obiettivi**

### **1.2.1 Creare certezza giuridica**

Il settore del gas ha inviato la convenzione sull'accesso alla rete del gas del 2012 (di seguito «convenzione del 2012») alla COMCO per un accertamento preliminare. Nel suo rapporto conclusivo del 16 dicembre 2013<sup>5</sup> sulla convenzione del 2012, la COMCO ha rinunciato ad aprire un'inchiesta, ma si è riservata espressamente il diritto di effettuare una verifica ad hoc con eventuali conseguenze in termini di sanzioni. Nel 2017 la Segreteria della COMCO ha inoltre avviato inchieste preliminari nel settore del gas naturale per verificare se vi fossero indizi di un comportamento abusivo dei gestori di rete ai sensi dell'articolo 7 LCart. Il 31 gennaio 2019, la COMCO ha comunicato di aver aperto un'inchiesta nel quadro di una delle inchieste preliminari. Nonostante riguarderà solamente il caso singolo, una decisione della COMCO rappresenterà un segnale per l'intero settore. Continua perciò a sussistere una forte incertezza giuridica in merito alle condizioni di accesso alla rete, tra l'altro sul versante delle possibili sanzioni della COMCO. Inoltre anche l'UFE ha ricevuto varie domande in cui si chiedeva di stabilire le condizioni di trasporto. Una regolamentazione in una legge specifica, come quella prevista nella presente legge sull'approvvigionamento di gas (LApGas) mette fine a questa incertezza giuridica.

### **1.2.2 Garanzia di un approvvigionamento di gas economico**

Dal punto di vista macroeconomico, le reti di trasporto e di distribuzione presentano un quadro monopolistico stabile. Pertanto i gestori di rete sono generalmente in grado

<sup>4</sup> La convenzione del 2012 è scaricabile dal sito [ksdl-erdgas.ch](http://ksdl-erdgas.ch) > Downloads > Verbändevereinbarung.

<sup>5</sup> Diritto e politica della concorrenza 2014/1, pag. 110-146.

---

di sfruttare le rendite da monopolio e/o estendere il proprio potere di mercato sui mercati confinanti, con i relativi effetti negativi. Anche se per la produzione di calore sono disponibili tecnologie alternative e quindi nel medio-lungo termine in questo settore il gas sarà soggetto alla concorrenza, i proprietari di abitazioni, perlomeno nel breve termine, dipendono dal proprio fornitore locale. Nel settore del calore di processo industriale spesso il passaggio ad altri vettori energetici, qualora possibile, comporta inevitabilmente investimenti elevati. Il rapporto finale della COMCO del 16 dicembre 2013 giudica le possibilità di sostituzione dei clienti come segue: «Riassumendo si può affermare che la maggioranza dei consumatori finali non potrebbe passare entro un termine adeguato a un altro vettore per soddisfare la propria domanda di gas naturale.» In merito alla posizione di mercato del gestore di rete la COMCO giunge alla conclusione che: «A causa del carattere di monopolio naturale degli impianti di trasporto di gas naturale in condotta e della mancanza di alternative a livello di partner commerciali si presuppone che i gestori di rete svizzeri in qualità di offerenti di servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale possano operare nei propri comprensori in larga parte indipendentemente dagli altri operatori di mercato.» Risulta quindi necessaria e ragionevole una regolamentazione del settore delle reti.

Non tutti i settori dell'approvvigionamento di gas costituiscono dei monopoli naturali. Il settore di monopolio si limita all'esercizio della rete del gas, mentre negli altri settori – acquisto, commercio, distribuzione – vige il regime di libero mercato. Per consentire questa concorrenza l'accesso alla rete dev'essere disciplinato in modo che il gestore di rete, nonostante la propria posizione di monopolio naturale, non possa ostacolare la concorrenza negli altri settori. È decisivo un accesso alla rete trasparente e non discriminatorio, necessario per l'acquisto e il commercio nonché per la fornitura ai consumatori finali che possono scegliere liberamente il proprio fornitore.

In base ai risultati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)<sup>6</sup> per aprire il mercato del gas alla concorrenza occorrono in particolare le seguenti condizioni:

1. creare un quadro normativo che garantisca l'accesso ai settori non concorrenziali, in particolare alla rete;
2. dare la possibilità di scelta ai consumatori;
3. creare un meccanismo di attribuzione di capacità di rete scarse;
4. costituire un regolatore competente e indipendente.
5. separare le attività tra i settori non concorrenziali (soprattutto l'esercizio della rete) e i settori concorrenziali (in particolare produzione, commercio e distribuzione).

<sup>6</sup> OECD Policy Roundtable, Promoting Competition in the Natural Gas Industry, 2000.

---

Negli Stati membri dell'UE l'apertura dei mercati del gas è stata avviata nel 1998 con il primo pacchetto sul mercato interno<sup>7</sup>. Il processo di apertura del mercato è proseguito poi con il secondo<sup>8</sup> e il terzo<sup>9</sup> pacchetto sul mercato interno. Dal 1° luglio 2007 in tutti gli Stati membri dell'UE il mercato del gas è libero per tutti i clienti finali – ad eccezioni di poche aree, non adeguatamente collegate alla rete europea. Con l'apertura del mercato nei Paesi confinanti con la Svizzera si sono più o meno creati dei mercati all'ingrosso liquidi (i cosiddetti hub). Particolarmente importante per la Svizzera è l'hub tedesco *Net Connect Germany (NCG)*, in cui operano i commercianti di gas per il mercato svizzero. Presumibilmente il 1° ottobre 2021 in Germania le due aree di mercato attualmente ancora esistenti *NCG* e *Gaspool* verranno integrate in un'unica area di mercato. Dal 1° novembre 2018 in Francia le due rimanenti aree di mercato (zone di bilanciamento) si sono raggruppate con il mercato all'ingrosso PEG a formare *Trading Region France (TRF)*, dando vita così a un ulteriore mercato d'acquisto interessante per i fornitori svizzeri.

La creazione del mercato interno del gas nell'UE ha imposto un'ampia uniformazione delle regole concernenti il trasporto del gas tra gli Stati membri. A tal fine sono stati stipulati in particolare cinque cosiddetti codici di rete (si veda par. 2.1). In fase di elaborazione della nuova legge, l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) raccomanda alla Svizzera di allinearsi il più possibile alle norme UE e nominare una figura forte di regolatore indipendente.<sup>10</sup>

Pertanto per l'elaborazione della LApGas sono state considerate non solo la convenzione di diritto privato siglata nel 2012 tra i fornitori e i grandi consumatori e la legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, ma anche l'esigenza della massima compatibilità possibile con le norme UE riguardanti il mercato del gas. Tuttavia questi tre ambiti normativi risultano divergenti su alcune questioni, come ad esempio i limiti dell'apertura del mercato, le regole del bilanciamento o la separazione delle attività. Per ogni argomento si è dovuto decidere a quale di queste basi doveva orientarsi la LApGas, senza dare una preferenza generale a una base normativa piuttosto che a un'altra.

Con la convenzione del 2012 sono già state attuate due fasi di apertura del mercato: innanzitutto è stato liberalizzato il mercato per l'energia di processo con una capacità di trasporto riservata di almeno 200 Nm<sup>3</sup>/h, una soglia successivamente ridotta a 150 Nm<sup>3</sup>/h. In tal modo attualmente hanno accesso al mercato circa 330 consumatori finali, che consumano il 30 per cento dell'energia venduta sul mercato svizzero del gas. Tuttavia solamente una dozzina di questi consumatori ha diritto di scegliere un

7 Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, GU L 204, pag. 1.

8 Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, GU L 176, pag. 57.

9 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94; regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

10 IEA, *Energy Policies of IEA Countries: Switzerland, 2018 Review*.

---

fornitore diverso dal fornitore di gas locale. Con le attuali condizioni di accesso alla rete non sembra affermarsi un libero mercato funzionante. Con la proposta di apertura parziale del mercato per i consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh per centro di consumo, rispetto alla soglia stabilita nella convenzione del 2012 avrà accesso al mercato una quota nettamente superiore di clienti. Il fatto che non venga proposta un'apertura completa del mercato dipende dalle condizioni quadro del mercato svizzero del gas (caratterizzato da una sempre minore importanza del gas naturale nel settore del riscaldamento e da un mercato relativamente piccolo) (si veda cap. 3).

### **1.2.3                    Mantenimento della sicurezza dell'approvvigionamento**

L'approvvigionamento di gas è una cosiddetta infrastruttura critica.<sup>11</sup> La Svizzera importa praticamente tutto il gas che consuma. La quota di biogas prodotta entro i confini svizzeri rispetto al consumo è pari solamente all'1 per cento. Il gas naturale viene acquistato in diversi Paesi e attraverso vari canali. Il principale di questi è il gasdotto Transgas che dalla Germania e dalla Francia raggiunge l'Italia attraversando la Svizzera. Dal 2017/2018 questo gasdotto può essere gestito in entrambe le direzioni (grazie al cosiddetto «flusso invertito»). L'IEA ha confermato che la Svizzera è adeguatamente collegata alla rete europea del gas, un requisito fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.<sup>12</sup>

A seguito della crisi del gas tra Russia e Ucraina del 2009 l'UE ha potenziato la propria gestione del gas e creato il cosiddetto «gruppo di coordinamento del gas». Secondo il regolamento sull'approvvigionamento di gas naturale<sup>13</sup>, che funge da base per l'attività di questo organo, la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale è un compito comune del settore del gas, degli Stati membri dell'UE (e delle rispettive autorità preposte) e della Commissione europea. La recente revisione di questo regolamento nel 2017 ha introdotto nell'articolo 13 un meccanismo di solidarietà. Questo meccanismo impone a ogni Stato membro di fornire gas ad un altro Stato membro – se collegato con esso alla rete del gas direttamente o attraverso uno Stato terzo – nel caso in cui dichiarare un'emergenza nell'approvvigionamento e abbia già adottato tutti gli altri provvedimenti possibili per garantire l'approvvigionamento. Pur non essendo membro del gruppo di coordinamento né esercitando un ruolo di osservatore, la Svizzera viene regolarmente invitata alle sue riunioni. Analogamente ai requisiti posti dal regolamento sul gas naturale dell'UE, negli scorsi anni l'UFE ha elaborato e pubblicato una valutazione dei rischi nonché piani d'azione preventivi e piani d'emergenza.

<sup>11</sup> Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche 2018–2022 (FF 2018 455), pag. 463.

<sup>12</sup> IEA, Energy Policies of IEA Countries: Switzerland, 2018 Review.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.

---

La LApGas mira a ottimizzare la sicurezza dell'approvvigionamento adeguando le regole di mercato alle norme dell'UE, semplificando in tal modo lo scambio reciproco. La priorità è garantire come già oggi la sicurezza dell'approvvigionamento in via sussidiaria (si veda par. 3.1 sulla sicurezza dell'approvvigionamento).

### **1.3 Alternative analizzate e soluzioni scelte**

#### **1.3.1 Alternativa analizzata: apertura totale del mercato**

La questione del *grado di apertura del mercato* è stata esaminata in dettaglio e rappresenta la base fondamentale del presente avamprogetto in consultazione. Da un lato il mercato potrebbe essere aperto per tutti i consumatori finali, dall'altro è pure possibile che il mercato sia aperto solo per i consumatori più grandi. La chiusura completa del mercato e il ristabilimento del monopolio dei gestori della rete non sono stati trattati, poiché a tutt'oggi il mercato risulta già parzialmente aperto e per i consumatori finali più grandi le possibilità di scelta sono già scomparse.

##### *Vantaggi di un'apertura totale del mercato*

I vantaggi di un'apertura completa del mercato consistono nel fatto che qualora i mercati dell'energia elettrica e del gas venissero aperti contemporaneamente, si potrebbero offrire in modo congiunto prodotti coordinati per entrambi i settori o per altri. L'esperienza dei nostri Paesi confinanti mostra come nel mercato del gas la competitività funzioni se sono date le giuste condizioni quadro; il libero accesso alla rete è disciplinato in maniera vincolante nel diritto europeo. In caso di apertura totale del mercato, secondo le stime sommarie presentate in uno studio<sup>14</sup>, i consumatori finali potrebbero risparmiare dopo cinque anni dall'apertura totale circa 40 milioni di franchi all'anno e dopo dieci anni circa 70 milioni di franchi (nell'ipotesi di un consumo costante). Queste cifre tuttavia non riguardano solamente gli aumenti dell'efficienza a livello di economia nazionale, ma anche la redistribuzione da parte dei fornitori a favore dei consumatori. Grazie alla possibilità di scelta offerta a tutti i consumatori, sono possibili modelli commerciali tramite l'ottimizzazione dei vettori energetici in condotta. Sia i nuovi attori che quelli già operativi possono portare sul mercato offerte combinate per energia elettrica, gas, calore o mobilità elettrica. A lungo termine tutto ciò si può tradurre in prodotti innovativi, come ad esempio quelli per uno stoccaggio flessibile e un impiego in funzione del bisogno.

##### *Svantaggi di un'apertura totale del mercato*

L'apertura completa del mercato porta tuttavia anche notevoli svantaggi: nei prossimi anni la fornitura di calore si staccherà dai vettori energetici fossili, sempre più si dà la priorità a sistemi di riscaldamento da fonti rinnovabili. A seguito dei risanamenti energetici degli edifici calerà inoltre il fabbisogno di calore. Le città e i Comuni sono così

<sup>14</sup> Studie betreffend der möglichen Vorgehensweisen bei einer Öffnung des Schweizer Gasmarkts, giugno 2016, pag. 68 Infrac e Frontier Economics, disponibile solo in tedesco.

---

chiamati, nel quadro della pianificazione in materia energetica, a indicare come intendono attuare sul piano comunale e regionale gli obiettivi climatici e gli obiettivi energetici preminenti o locali. Ciò significa che in futuro vi saranno molte meno economie domestiche rispetto ad oggi tra i clienti finali del gas. Si potrebbero verificare anche disattivazioni di parti delle reti di gas – una simile trasformazione è possibile solo al termine di una pianificazione pluriennale. In considerazione del fatto che la maggior parte delle aziende fornitrici di gas appartengono ai Comuni, che i Comuni e i fornitori pianificano questa trasformazione che dovranno in seguito finanziare, il monopolio parziale porta alle città e ai Comuni un duplice vantaggio:

- possono stabilire che i fornitori garantiscano ai clienti vincolati una determinata quota di gas rinnovabile, influenzando così la composizione del gas;
- hanno un interlocutore fondamentale per il coordinamento dei lavori in relazione all’approvvigionamento di gas dei clienti più piccoli.

In caso di un’apertura parziale del mercato con accesso alla rete per commercio e industria media (e grande), secondo le stime sommarie dello studio menzionato i consumatori finali potrebbero risparmiare dopo cinque anni dall’apertura circa 19 milioni di franchi all’anno e dopo dieci anni circa 34 milioni di franchi all’anno (nell’ipotesi di un consumo costante). Anche queste cifre non si riferiscono tuttavia solamente agli aumenti dell’efficienza a livello di economia nazionale, ma anche alla redistribuzione da parte dei fornitori a favore dei consumatori.

Tenendo conto delle grandi sfide da affrontare nei prossimi anni e decenni al fine di raggiungere gli obiettivi climatici e energetici, il Consiglio federale è dell’opinione che si debba mantenere un margine di manovra per i fornitori e i Comuni e propone quindi un’apertura parziale del mercato (cfr. cap. 3.1).

### **1.3.2 Alternativa analizzata: modifica della legge sugli impianti in condotta**

Il Consiglio federale ritiene che la futura regolamentazione del mercato svizzero del gas debba essere il più possibile snella. Per questa ragione ha voluto dapprima verificare se, anziché elaborare una legge ad hoc, fosse sufficiente precisare i requisiti che disciplinano il diritto di accesso alla rete nell’articolo 13 LITC.

Per un’efficace apertura parziale del mercato non è tuttavia sufficiente che il legislatore stabilisca i criteri di accesso alla rete oppure conceda il diritto di accesso alla rete per la fornitura ai maggiori consumatori finali, senza regolamentarne lo svolgimento. Nel momento in cui un fornitore si avvale del diritto di accesso alla rete, emergono numerose e complesse questioni. Ad esempio si deve decidere in merito al corrispettivo per l’utilizzazione della rete dovuto; nel contempo si pone la questione della computabilità dei costi d’esercizio e dei costi del capitale. Emergono altresì questioni relative al modello di utilizzazione della rete (ad es. capacità prenotabili), al bilanciamento (in particolare tolleranze e penali) e alla separazione delle attività (delimitazione dei costi, trattamento delle informazioni sensibili del settore delle reti ecc.).

---

Oltre al diritto di accesso alla rete, un'integrazione della LITC (art. 13 segg.) potrebbe contenere prescrizioni concernenti la separazione dell'attività contabile e i costi di rete computabili, mentre altre questioni, ad es. il bilanciamento o il modello di utilizzazione della rete, esulerebbero dal quadro normativo.

In merito agli aspetti concernenti l'ordinamento del mercato, per i quali mancano disposizioni legali specifiche, in caso di controversie dovrebbero decidere le competenti autorità (la COMCO, il Sorvegliante dei prezzi, l'UFE nonché i tribunali civili e amministrativi). Viste e considerate le condizioni di mercato non trasparenti, a causa dell'assenza di obblighi legali di informazione, non risulterebbe facile prendere una decisione oggettiva, tanto più che queste autorità, a differenza di un regolatore specifico del settore, non dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Si andrebbe quindi incontro a numerosi e forse anche onerosi procedimenti giudiziari. Inoltre, poiché ogni decisione dipenderebbe dalla situazione concreta del singolo caso, se attuata «caso per caso» questa procedura creerebbe sì una maggiore certezza giuridica, ma solo molto lentamente. Così facendo, in linea di principio e fino a nuova disposizione le aziende di approvvigionamento di gas verticalmente integrate potrebbero contrastare la libera concorrenza auspicata nel settore dell'energia attraverso una discriminazione verso i fornitori terzi.

Se la regolamentazione di aspetti importanti dell'ordinamento del mercato venisse affidata a una «soluzione settoriale», da un lato la soluzione scelta potrebbe risultare problematica sotto il profilo della libera concorrenza e dall'altro tale approccio normativo potrebbe anche fallire, come accaduto ad esempio nell'ulteriore sviluppo della convenzione del 2012.

Concludendo si può affermare che il vantaggio di un onere legislativo ridotto, grazie a un intervento normativo estremamente snello attraverso la LITC, potrebbe essere annullato da una serie di effetti indesiderati (incertezza giuridica, elevato potenziale di discriminazione, onerosi procedimenti giudiziari) – un problema che si verifica già con l'articolo 13 LITC. Pertanto, secondo il Consiglio federale, la presente legge snella, ma nel contempo globale, abbraccia un adeguato livello normativo.

#### **1.4. Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale**

##### **1.4.1 Rapporto con il programma di legislatura**

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016<sup>15</sup> sul programma di legislatura 2015–2019. Inoltre lo svolgimento della procedura di consultazione concernente la LApGas è un obiettivo annuale del Consiglio federale per il 2019.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> FF 2016 909, 1027.

<sup>16</sup> Obiettivi annuali del Consiglio federale 2019, parte I, obiettivo 8.

---

## 1.4.2 Nuova politica di crescita nonché politica energetica e climatica

Il 22 giugno 2016<sup>17</sup> il Consiglio federale ha adottato la «Nuova politica di crescita» sotto forma di un pacchetto di riforme comprendente in totale 14 provvedimenti. Nel primo pilastro sono riportati l'apertura del mercato dell'energia elettrica e la regolamentazione del mercato del gas, data la grande rilevanza delle regolazioni di questi settori delle reti per la produttività del lavoro.

Con una quota del 14 per cento rispetto al consumo di energia finale, il gas naturale continua a svolgere un importante ruolo nell'approvvigionamento energetico svizzero. Nel 2018 il consumo di gas in Svizzera, incluso il consumo per il teleriscaldamento e la produzione di energia elettrica, le perdite di rete e il consumo proprio, è stato di 33,5 terawattora (TWh). Tuttavia, per raggiungere i propri obiettivi climatici, a lungo termine la Svizzera deve poter garantire l'approvvigionamento di energia senza i vettori energetici fossili. Il quadro per i provvedimenti a tale scopo verrà creato con la revisione totale della legge sul CO<sub>2</sub> dopo il 2020.<sup>18</sup> In ogni caso il gas rimane un importante vettore energetico a breve-medio termine. Tuttavia il consumo di gas naturale deve essere notevolmente ridotto e, per quanto possibile, la domanda di gas rimanente soddisfatta attraverso il gas rinnovabile oppure attraverso soluzioni accettate dalla società per la separazione, lo stoccaggio e l'utilizzo del CO<sub>2</sub>. Questo rappresenta una sfida per i fornitori di gas e i proprietari coinvolti, soprattutto le città e i Comuni. In considerazione delle prescrizioni politiche della Strategia energetica, della legislazione federale sul CO<sub>2</sub>, delle leggi cantonali sull'energia e dei piani energetici comunali, la dismissione delle condotte del gas dovrebbe assumere un'importanza sempre maggiore, anche se in futuro, grazie ai gas rinnovabili, sarà possibile continuare a utilizzare in parte quelle esistenti. La LApGas offre la base per l'emanazione di adeguate condizioni quadro normative per i gestori di rete, ad esempio in merito alla definizione di una remunerazione regolatoria o della durata d'esercizio regolatoria degli impianti. Per gli acquirenti di gas che potrebbero essere interessati da una dismissione non è prevista alcuna normativa specifica.

La LApGas non fa distinzione in base all'origine del gas trasportato in condotta; si può trattare quindi di gas naturale, biogas, idrogeno oppure gas sintetico (rinnovabile). Pertanto le questioni legate alla promozione di gas rinnovabile non rientrano nel campo d'applicazione della LApGas, bensì in quello di altre leggi (legge sull'energia o legge sul CO<sub>2</sub>).

Vi sono forti parallelismi con la legge del 23 marzo 2007<sup>19</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). Ad esempio la competenza per l'energia elettrica e per il gas è della stessa autorità di regolazione; inoltre i costi di rete sono valutati secondo lo stesso metodo e, così come per l'energia elettrica, anche per il gas vale il principio di sussidiarietà. Vengono così create condizioni quadro simili per le energie trasportate in

<sup>17</sup> Rapport du DEFR sur l'état de mise en oeuvre de la politique de croissance, 20 décembre 2017 (disponibile solo in francese e tedesco).

<sup>18</sup> Messaggio del 1° dicembre 2017 concernente la revisione totale della legge sul CO<sub>2</sub> dopo il 2020; FF 2018 197.

<sup>19</sup> RS 734.7.

---

condotta, il che costituisce un importante requisito per raggruppare i settori dell'energia elettrica, del riscaldamento, del gas e dei trasporti in un sistema globale flessibile, energeticamente efficiente e a basse emissioni di gas serra.

## **1.5 Interventi parlamentari**

Il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza Müller Damian 16.3354 «Come procede l'elaborazione della legge sull'approvvigionamento di gas?» comunicando che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) avrebbe elaborato un progetto da porre in consultazione. Con un ritardo nella tabella di marcia, nel febbraio 2018 ha inoltre risposto all'interpellanza Buttet Yannick 17.3981 «Legge sull'approvvigionamento di gas e conoscenze maturate dall'UFE» spiegando che i risultati degli studi commissionati dall'UFE e i propri lavori costituivano una base per l'avamprogetto di legge. Nella risposta alla domanda Jans Beat 18.5529 «Einer chaotischen Öffnung des Gasmarktes vorbeugen» ha infine precisato che la consultazione è prevista per la fine del 2019.

## **2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo**

### **2.1 I principali atti normativi dell'UE**

Come già citato, dalla metà del 2007 i mercati del gas nell'UE sono stati interamente liberalizzati per tutti i consumatori finali nel quadro del secondo pacchetto sul mercato interno dell'energia UE. Nel frattempo sono divenuti determinanti gli atti normativi del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia approvati nel 2009. Per il mercato del gas sono due le norme rilevanti: la direttiva 2009/73/CE<sup>20</sup> sul mercato interno del gas naturale e il regolamento 2009/715/CE<sup>21</sup> sull'accesso alla rete.

Sotto il profilo istituzionale va sottolineato il ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia<sup>22</sup> (ACER) e la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO-G). ENTSO-G e ACER svolgono un ruolo fondamentale nell'elaborazione dei cosiddetti codici di rete emanati dalla Commissione europea. I codici di rete emanati sinora disciplinano i seguenti aspetti: l'armonizzazione

<sup>20</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

---

delle strutture tariffarie per il trasporto del gas<sup>23</sup>, l'attribuzione delle capacità e la gestione delle congestioni<sup>24</sup>, il bilanciamento<sup>25</sup> nonché l'interoperabilità delle reti e lo scambio di dati<sup>26</sup>. I codici di rete comprendono regole tecniche, rilevanti in particolare per i gestori delle reti di trasporto.

A seguito dell'entrata in vigore del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia nel 2011 è stato emanato il regolamento 2011/1227/UE<sup>27</sup> concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (il cosiddetto regolamento REMIT). Questo regolamento stabilisce sia per il mercato dell'energia elettrica sia per quello del gas il divieto di insider trading e manipolazione del mercato e obbliga gli Stati membri a prevedere le relative sanzioni. Gli operatori di mercato sono tenuti a pubblicare le informazioni riservate e a trasmettere determinati dati alle autorità dell'UE e degli Stati membri.

Rilevante in questo ambito è il già citato regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (il cosiddetto regolamento SoS). Questo regolamento prevede meccanismi di solidarietà, in base ai quali in caso di crisi nell'approvvigionamento gli Stati membri dell'UE si prestano aiuto reciproco. Inoltre contiene piani per la tutela dei clienti particolarmente vulnerabili e l'obbligo per gli Stati membri di redigere piani d'azione preventivi e piani d'emergenza. Al fine di meglio coordinare l'esecuzione di questi strumenti, il regolamento prevede inoltre l'impiego di un «gruppo di coordinamento del gas».

Dal cosiddetto «Clean Energy Package» (CEP) che entrerà in vigore ancora nel 2019 e mira in particolare a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima e l'ulteriore potenziamento del mercato comune dell'energia elettrica, non risultano modifiche rilevanti per l'accesso alle reti del gas trattato nel presente avamprogetto.

## **2.2                   Compatibilità dell'avamprogetto con il diritto europeo**

Il mercato del gas non è oggetto dell'accordo sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'UE i cui negoziati sono in corso dal 2017. Sebbene sinora non sia stato auspicato un

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29.

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013, GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1.

<sup>25</sup> Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto, GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15.

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati, GU L 113 del 1.5.2015, pag. 13.

<sup>27</sup> Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.

---

accordo bilaterale sul mercato del gas, l'avamprogetto si orienta fortemente alle norme del diritto UE (cfr. non da ultimo l'art. 39 cpv. 3) e in determinati settori sussistono volutamente delle differenze.

L'apertura parziale del mercato prevista nella LApGas non è compatibile con il diritto europeo: secondo le norme UE infatti tutti i consumatori finali dovrebbero poter scegliere liberamente il proprio fornitore. Vi sono poi altre divergenze rispetto al diritto UE in alcuni ambiti specifici:

- le disposizioni sulla separazione delle attività, in particolare a livello della rete di trasporto, sono meno severe rispetto a quelle previste dal diritto UE. In questo modo la LApGas tiene conto della struttura fortemente frammentata del settore del gas svizzero, frutto della sua evoluzione nel tempo. La struttura dello Stato federale ha portato infatti alla creazione di numerose aziende di approvvigionamento di gas comunali, attualmente un centinaio, perlopiù verticalmente integrate;
- altre differenze si riscontrano nell'ambito dei poteri e dei compiti del regolatore. Ad esempio la Commissione federale dell'energia (EnCom) non dispone delle competenze sanzionatorie previste invece dal diritto UE; in caso di violazione di questa legge esse sono riservate esclusivamente all'UFE;
- inoltre non è sancita in modo vincolante la redazione di piani pluriennali di sviluppo della rete che tuttavia può essere richiesta dall'UFE;
- la partecipazione ai meccanismi dei regolamenti REMIT e SoS richiederebbe la stipula di una convenzione internazionale. Al contrario, analogamente agli articoli 26a segg. dell'ordinanza del 14 marzo 2008<sup>28</sup> sull'approvvigionamento elettrico (OAEI), la legge prevede per i soggetti interessati dal regolamento REMIT domiciliati in Svizzera l'obbligo di trasmissione parallela dei corrispondenti dati anche alla EnCom.

### **3 Linee generali dell'avamprogetto**

#### **3.1 Nuova normativa proposta**

Con la LApGas si passa da un accesso alla rete negoziato a un accesso alla rete regolato, vale a dire che i principi dell'accesso alla rete sono ora sanciti nel dettaglio dalla legge. Nel contempo vengono specificati i consumatori finali che possono scegliere liberamente il proprio fornitore. Visto e considerato il lungo periodo in cui l'approvvigionamento di gas in Svizzera non ha avuto un ordinamento giuridico del mercato, viene data particolare attenzione al principio di sussidiarietà e pertanto la legge deve disciplinare il minimo indispensabile. Per numerose questioni dettagliate sarà possibile adottare, sotto la vigilanza della Commissione federale dell'energia, adeguate soluzioni settoriali. Ciononostante, per garantire l'accesso alla rete sono indispensabili alcune disposizioni di legge, per evitare possibili discriminazioni da parte dei fornitori originari. Di seguito sono descritti i principali punti che devono essere disciplinati per legge.

<sup>28</sup> RS 734.71

---

**Apertura parziale del mercato:** i consumatori finali con un consumo annuo (media di tre anni) di almeno 100 MWh all'anno per centro di consumo possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas. Se non fanno valere questa possibilità di scelta, continuano a essere riforniti dall'attuale fornitore (che ha effettuato la separazione delle attività perlomeno a livello informativo e contabile). Il gestore di rete locale assicura l'approvvigionamento dei consumatori finali senza libertà di scelta a tariffe del gas adeguate, verificate dalla Commissione federale dell'energia. Questo cosiddetto approvvigionamento regolato non è a disposizione dei consumatori finali che possono scegliere liberamente il proprio fornitore. Non è prevista una successiva apertura completa del mercato, come nel caso della legge sull'approvvigionamento di energia elettrica.

Con la proposta apertura parziale del mercato l'accesso alla rete può essere fatto valere dal 10 per cento dei consumatori finali (ca. 40 000 centri di consumo) che consumano circa il 70 per cento del gas venduto. Rispetto alla soglia attualmente prevista dalla convenzione del 2012 di 150 Nm<sup>3</sup>/h riservati di gas di processo – pari a 2–5 GWh di consumo annuale – avrà accesso al mercato una quota nettamente superiore di consumatori finali.<sup>29</sup> La forbice relativamente ampia nella conversione da Nm<sup>3</sup>/h riservati in kWh/anno consumati è il risultato soprattutto dell'ipotesi scelta relativamente alla durata annuale di utilizzo.

La maggioranza dei consumatori finali verrà rifornita attraverso l'approvvigionamento regolato applicando tariffe del gas adeguate. L'adeguatezza sarà verificata dalla Commissione federale dell'energia sulla base dei costi d'acquisto e di distribuzione di mercato; si terrà conto della qualità del gas, ad esempio della quota di biogas.

Oltre all'approvvigionamento regolato è previsto inoltre un approvvigionamento sostitutivo che sarà attivato temporaneamente, al massimo per sei mesi, in caso di scadenza di un contratto di fornitura del gas senza sostituzione o di cessazione dell'attività del fornitore scelto sul libero mercato.

In caso di cambio, al nuovo fornitore devono essere forniti i necessari dati e informazioni. Il processo di cambio dovrà avvenire prevalentemente in modalità elettronica e nello sviluppo della soluzione informatica verranno sfruttate le sinergie con il settore dell'energia elettrica.

**Sicurezza dell'approvvigionamento:** la responsabilità per i diversi compiti della sicurezza dell'approvvigionamento viene regolamentata nel rispetto del principio di sussidiarietà. Pertanto a dover adottare disposizioni volte a garantire un approvvigionamento affidabile sono innanzitutto il settore del gas e il responsabile dell'area di mercato (RAM; per maggiori dettagli su questo operatore di mercato si veda più avanti). Sono da evidenziare i seguenti compiti e poteri:

- i gestori di rete garantiscono un esercizio stabile, performante ed efficiente delle proprie reti e sono tenuti a collaborare tra loro, con il RAM nonché con i gestori di rete dei Paesi confinanti, anche per quanto riguarda la pianificazione della rete;

<sup>29</sup> Potentiel des profils des charges standards et des compteurs intelligent pour le marché du gaz, dicembre 2018, e-cube, pag. 16.

- 
- nell'elaborazione di norme settoriali, in particolare per la rete di trasporto, devono trovare applicazione le norme dell'UE (concernenti ad es. l'attribuzione delle capacità, la gestione delle congestioni, il bilanciamento, le tariffe per l'utilizzazione della rete, la qualità del gas nonché la collaborazione tra i gestori di rete). L'allineamento di queste regole tecniche evita possibili incongruenze con i nostri Paesi confinanti nonché ostacoli all'accesso al mercato nell'importazione e nel transito di gas;
  - i gestori della rete di trasporto possono presentare all'UFE piani di sviluppo della rete per un esame. Questo favorisce la sicurezza della pianificazione, poiché in caso di valutazione positiva dei piani i gestori di rete ottengono in certo qual modo l'approvazione di massima circa la computabilità dei costi d'investimento;
  - in collaborazione con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e con la partecipazione del settore del gas, l'UFE monitora la situazione dell'approvvigionamento. In tal modo entrambi gli uffici assumono un mandato comune di osservazione. La delimitazione dei compiti è chiara: all'UFAE compete la sicurezza dell'approvvigionamento a breve termine, mentre all'UFE quella a medio-lungo termine. In caso di minaccia della sicurezza dell'approvvigionamento il Consiglio federale può adottare provvedimenti adeguati. I costi insorti per i compiti legati all'approvvigionamento economico del Paese possono essere compensati almeno in parte attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete;
  - nel quadro di un'assegnazione chiara dei compiti e delle competenze, il ruolo della EnCom si limita alla sorveglianza del rispetto delle disposizioni di legge;
  - attraverso il sistema di bilanciamento anche gli utenti della rete sottostanno a un obbligo, ossia sono responsabili della compensazione giornaliera del proprio bilancio;
  - il RAM dev'essere obbligato a livello di ordinanza a istituire un sistema di preallarme per le situazioni di approvvigionamento critiche. Tale sistema, in base ai dati della gestione del bilancio darà informazioni sulla situazione di approvvigionamento e sul suo sviluppo, informerà adeguatamente i principali attori in caso di segnali critici ed eventualmente stabilirà incentivi più efficaci volti a promuovere comportamenti utili al sistema.

**Disgiunzione:** sono vietate le sovvenzioni incrociate tra l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato, l'approvvigionamento sostitutivo e le attività sul libero mercato. Le aziende di approvvigionamento di gas verticalmente integrate devono pertanto effettuare una disgiunzione contabile tra il settore di monopolio (in particolare l'esercizio della rete) e le attività svolte in regime di concorrenza. Inoltre vige l'obbligo di separazione delle attività informative: ad esempio gli indirizzi acquisiti dal settore di monopolio non possono essere utilizzati per ottenere vantaggi concorrenziali sul libero mercato. La disgiunzione contabile e informativa si orienta alla legislazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica. Per garantire l'assenza di discriminazioni a livello della rete di trasporto, viene creata la figura del RAM che adempie i propri compiti in modo indipendente dai gestori delle reti di trasporto. Non vi è alcuna modifica nei rapporti di proprietà nella rete.

---

**Accesso alla rete e attribuzione delle capacità:** gli utenti della rete hanno diritto ad accedere alla rete senza discriminazioni. Essi possono essere commercianti e fornitori, compresi i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo. In questo contesto il termine di fornitore include anche i consumatori finali disposti a svolgere autonomamente i processi legati all'accesso alla rete (acquisto delle capacità ecc.) e in grado di farlo. Nella fornitura ai consumatori finali che non possono scegliere liberamente il proprio fornitore ha diritto di utilizzazione della rete esclusivamente l'attore che deve garantire l'approvvigionamento regolato (di regola il gestore di rete locale).

Le capacità di rete (libere) devono essere offerte dal RAM e dai gestori di rete pubblicamente e senza discriminazioni. Per la prenotazione delle capacità e il trasporto di gas viene creato un cosiddetto «entry-exit system», già esistente nei Paesi confinanti con la Svizzera e che rappresenta lo standard nell'UE. L'introduzione di questo «entry-exit system» – sotto forma di modello a due contratti – mira a facilitare il commercio del gas: infatti per trasportare il gas nell'intera area di mercato servono solo due contratti, uno al punto di immissione (entry) e uno al punto di prelievo (exit), senza dover definire una via di trasporto concreta. Per l'immissione e il prelievo va pagato un corrispettivo per l'utilizzazione della rete. I punti di prelievo in Svizzera sono situati presso i consumatori finali. La gestione dei punti di attraversamento della frontiera compete al RAM che attribuisce le corrispondenti capacità di rete mediante diversi prodotti di capacità da assegnare attraverso aste. L'obiettivo consiste nell'offrire il numero più elevato possibile di prodotti di capacità senza limitazioni. Queste limitazioni possono avere un carattere territoriale, ad esempio se da un determinato punto d'immissione non sono raggiungibili tutti i punti di prelievo. Oppure, nel caso dei cosiddetti contratti di utilizzazione della rete interrompibili, vi possono essere anche limitazioni temporali, ad esempio l'utilizzazione della rete può essere interrotta a determinate condizioni.

I fornitori che introducono gas in Svizzera e vogliono trasportarlo fino ai consumatori finali devono stipulare (soltanto) due contratti di utilizzazione della rete oppure versare un corrispettivo per l'utilizzazione della rete solo a due livelli: il primo al momento della prenotazione delle capacità di immissione mediante acquisto di un prodotto di capacità (contratto di immissione) e il secondo al momento della stipula di un contratto di utilizzazione della rete locale con il rispettivo gestore di rete (contratto di prelievo). Progressivamente l'«entry-exit system» dovrà comprendere, oltre al trasporto interno, anche i flussi di transito attraverso la Svizzera (si veda «Integrazione dei flussi di transito nell'entry-exit system»). I punti di immissione nazionali – attualmente si tratta di una trentina di impianti a biogas – stipulano con il rispettivo gestore di rete un contratto di immissione con cui il gas, previo versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, viene trasportato nell'intera area di mercato e può essere prelevato in un qualsiasi punto di prelievo.

**Passaggio dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione (modello a due contratti):** il passaggio dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione (nel corrispondente punto di interconnessione) avviene nel quadro dell'«entry-exit system», vale a dire senza che l'utente della rete se ne accorga poiché il passaggio tra il gestore della rete di distribuzione e il gestore della rete di trasporto è regolamentato in un contratto di interconnessione. In questo contratto il gestore della rete di distribuzione prenota le

---

capacità necessarie per rifornire tutti i consumatori finali allacciati alla sua rete. Come contropartita esso paga al gestore della rete di trasporto un corrispettivo per l'utilizzazione della rete che può traslare sulla comunità di consumatori finali della sua rete. Nel modello a due contratti quindi il punto di prelievo si trova direttamente presso il consumatore finale. Con il cosiddetto «city gate» il punto di prelievo dell'«entry-exit system» si troverebbe invece nel passaggio tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione – idealmente alle porte della città – e la rete di distribuzione locale non farebbe parte dell'«entry-exit system». In questo caso, oltre alla prenotazione presso il punto d'immissione e una presso il punto di prelievo (city gate), i fornitori dovrebbero stipulare anche un contratto con il gestore della rete di distribuzione locale (modello a tre contratti). Il principale vantaggio del rinunciare a un city gate sta nel fatto che a causa della prenotazione delle capacità al city gate da parte del gestore della rete di distribuzione tutti i fornitori vengono trattati allo stesso modo e sono così escluse possibili economie di scala per i fornitori già affermati. Con una soluzione basata sul city gate invece tutti i fornitori dovrebbero acquistare capacità di prelievo al city gate. Poiché la capacità di rete massima necessaria dei fornitori con numerosi clienti (soprattutto gli offerenti affermati con approvvigionamento regolato) è livellata su tutti i gruppi di clienti, essi dovrebbero prenotare una capacità minore per ogni cliente rispetto ai fornitori con pochi clienti (effetto portafoglio). Si creerebbe quindi un cosiddetto vantaggio da interdipendenza che andrebbe a beneficio soprattutto dei fornitori affermati nel rispettivo city gate.

Grazie all'onere ridotto per i fornitori sono previsti effetti positivi sul libero mercato, una maggiore varietà di offerenti e una più elevata liquidità nel mercato svizzero del gas. Nonostante i costi d'investimento una tantum e un determinato onere per il passaggio, per i gestori della rete di distribuzione l'onere è relativamente limitato grazie all'impiego di una soluzione elettronica. Tuttavia anche il city gate comporterebbe un onere aggiuntivo, in quanto per garantire un accesso alla rete non discriminatorio sarebbe necessario un cosiddetto sistema di prenotazione singola. Il proposto modello a due contratti evita un possibile ostacolo per l'accesso al mercato e risulta essere una variante praticabile anche in caso di apertura parziale del mercato.

**Integrazione dei flussi di transito nell'«entry-exit system» svizzero:** Transitgas è la spina dorsale dell'approvvigionamento di gas svizzero: circa il 70–80 per cento del gas consumato in Svizzera è qui importato attraverso questo gasdotto. Inoltre per gran parte esso serve al transito di gas attraverso la Svizzera, principalmente dalla Germania o dalla Francia verso l'Italia. Attualmente le capacità di transito vengono commercializzate in modo ampiamente indipendente dalle forniture di gas in Svizzera. L'attività di transito non è regolamentata in modo specifico, nemmeno attraverso disposizioni della Sorveglianza dei prezzi. Con la LApGas tutti i flussi di transito avverranno attraverso l'«entry-exit system» svizzero; anche il gasdotto Transitgas fa parte del quadro normativo e regolatorio elvetico. In tal modo si tiene conto delle particolarità dell'attività di transito: in casi eccezionali il RAM potrà, perlomeno nella fase iniziale dopo l'entrata in vigore della legge, offrire capacità di rete che consentano semplicemente un trasporto del gas «da frontiera a frontiera», ossia senza accesso al mercato svizzero. Con queste capacità di transito specifiche, attraverso l'integrazione graduale dei flussi di transito nell'«entry-exit system» il RAM potrebbe raccogliere le prime esperienze. Ciò potrebbe risultare necessario considerando il fatto che il volume dei flussi di transito è molto più elevato del consumo interno svizzero. Si

---

terrebbe inoltre conto delle particolarità dell'attività di transito per il fatto che i costi di rete legati al transito devono essere coperti attraverso i corrispondenti introiti delle tariffe solo in un'analisi pluriennale, con una maggiore flessibilità nella definizione delle tariffe.

L'integrazione dei flussi di transito nell'«entry-exit system» è necessaria per far affluire liquidità nell'area di mercato Svizzera. In tal modo le corrispondenti capacità di rete possono essere utilizzate per l'approvvigionamento nazionale oppure per il transito. Una regolazione limitata all'approvvigionamento nazionale risulterebbe complessa, di difficile attuazione, non compatibile con le norme UE e praticamente renderebbe impossibile la collaborazione con le autorità dei Paesi confinanti nelle questioni relative al transito.

**Bilanciamento:** il bilanciamento serve al trasporto e al conteggio del gas nella rete. Ad eccezione delle aree non collegate o collegate in modo insufficiente alla restante rete svizzera (Ticino e Kreuzlingen), ci sarà una sola zona di bilanciamento. Questa zona di bilanciamento corrisponde all'area di mercato, il che semplifica notevolmente l'utilizzazione della rete. La zona di bilanciamento viene gestita dal RAM. Ogni utente della rete dev'essere collegato a un gruppo di bilancio che a sua volta stipula un contratto con il RAM. Alla fine del giorno-gas il responsabile del gruppo di bilancio deve fare in modo che il bilancio energetico del proprio gruppo di bilancio sia il più possibile equilibrato (bilanciamento giornaliero); per eventuali differenze al termine del giorno-gas il RAM gli addebita la cosiddetta energia di compensazione. Tuttavia, per ragioni di stabilità della rete, in determinati processi di bilanciamento legati in particolare all'approvvigionamento regolato, il RAM può prevedere che, entro determinate tolleranze, le quantità siano essere bilanciate ogni ora oppure che gli siano versati i cosiddetti contributi di flessibilità (penali). Inoltre per la fornitura ai grandi consumatori finali, che strutturano autonomamente il proprio fabbisogno, il RAM può prevedere la possibilità di scegliere un sistema con limitazioni infragiornaliere.

Nel nuovo punto di scambio virtuale (una piattaforma elettronica) da creare, il gas può essere trasferito da un gruppo di bilancio ad un altro e scambiato con le aree di mercato dei Paesi confinanti. Queste cosiddette quantità commerciali devono coincidere esattamente e pertanto non possono esserci differenze rilevanti ai fini dell'energia di compensazione. Attraverso il punto di scambio virtuale, anch'esso gestito dal RAM, da un lato i responsabili dei gruppi di bilancio hanno la possibilità di compensare i propri bilanci su base infragiornaliera e dall'altro – idealmente – viene fatta confluire liquidità sul mercato svizzero del gas.

Infine nell'ambito della gestione del bilancio, al RAM spetta l'utilizzo della flessibilità, soprattutto le riserve di rete (linepack) e la flessibilità nello stoccaggio nonché l'acquisto di energia di regolazione. Nel quadro della libertà contrattuale i consumatori finali e i produttori sono liberi di commercializzare a terzi il proprio potenziale di flessibilità.

Per i consumatori finali nell'approvvigionamento regolato l'attività di bilanciamento è svolta dal responsabile dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato (di norma il gestore di rete locale). Per garantire l'assenza di discriminazioni questi devono essere gestiti in un gruppo di bilancio separato. A tal fine, se operano in un regime con limitazioni infragiornaliere, i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento

---

regolato possono partecipare all'utilizzo degli impianti di stoccaggio della propria rete.

In linea di principio i consumatori finali con un consumo annuo minimo previsto di 1 GWh per centro di consumo, devono essere dotati di un misuratore del profilo di carico comunicabile (si veda «Misurazioni»), utilizzabile anche per il bilanciamento. A tal fine è necessario che i valori di misurazione siano rilevati almeno giornalmente e la trasmissione dei dati sia automatica. Se sprovvisti di tale dispositivo, i consumatori finali che possono scegliere liberamente il proprio fornitore devono prevedere le quantità di gas attraverso i cosiddetti profili di carico standard (PCS). Il compito di elaborare il relativo metodo è trasferito al RAM e ai gestori di rete. Questi ultimi sono tenuti a sviluppare rapidamente i PCS, al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

La gestione del bilancio è finanziata da un lato attraverso gli introiti conseguiti dal RAM attraverso l'energia di compensazione e i contributi ai costi di flessibilità, dall'altro attraverso la quota di bilanciamento pagata dai gruppi di bilancio, il cui ammontare viene differenziato dal RAM in base al rispettivo fabbisogno di strutturazione infragiornaliero e alle previsioni dei gruppi di clienti. Per l'esercizio del punto di scambio viene riscosso un corrispettivo che tuttavia non deve coprire i costi; la differenza è compensata attraverso gli introiti dalla gestione delle capacità della rete di trasporto.

**Misurazioni:** per le misurazioni, il Consiglio federale mette in consultazione due varianti. Nella prima, la competenza per le misurazioni rimane al gestore della rete, nella seconda tutti i consumatori finali possono scegliere liberamente il proprio gestore della stazione di misurazione e il fornitore di servizi di misurazione.

Variante 1: il gestore di rete è competente per le misurazioni all'interno del proprio comprensorio. Il compenso per la misurazione viene stabilito sulla base dei costi di misurazione computabili. La EnCom sorveglia l'ammontare del compenso per la misurazione. A favore della variante 1 vi è il fatto che non si creano ulteriori interfacce con il gestore di rete. Si parte dal principio che nel settore del gas – a differenza di quello dell'energia elettrica in cui è in corso un roll-out degli smart meter – solo una piccola parte dei consumatori finali venga dotata necessariamente di un misuratore del profilo di carico (vedi sotto). Si pone così la questione se per gli apparecchi di misurazione convenzionali, non elettrici, possa esserci concorrenzialità. L'ammontare dei costi di misurazione fatturati sottostà all'esame della EnCom, così da impedire utili dovuti a posizioni di monopolio.

Variante 2: tutti i clienti finali possono scegliere liberamente il proprio gestore della stazione di misurazione e il fornitore di servizi di misurazione. Se non esercitano questo diritto di scelta, la misurazione compete al gestore della rete. I prezzi per la misurazione di conteggio sono fissati dal mercato e non sorvegliati dalla EnCom. A favore della variante 2 parla il fatto che, con la libera scelta del gestore della stazione di misurazione e del fornitore di servizi di misurazione prevista nel settore dell'energia elettrica, lo stesso fornitore potrebbe procedere alle misurazioni sia dell'elettricità che del gas, sfruttando così le sinergie. Ciò si verificherebbe ad esempio con le aziende presenti con più sedi in Svizzera oppure in caso di accoppiamento dei settori e tenendo in considerazione della diffusione di smart meter in corso anche nel settore del gas.

---

Inoltre, si prevede che la possibilità di accesso al mercato da parte di un gestore delle stazioni di misurazione o di un fornitore di servizi di misurazione possa far sì che l'ammontare dei costi di misurazione venga disciplinato.

In entrambe le varianti, i consumatori finali con un consumo annuale previsto di almeno 1 GWh per centro di consumo devono disporre di un misuratore del profilo di carico con trasmissione dei dati ed eventualmente di un convertitore di volumi. Il Consiglio federale stabilirà i requisiti tecnici minimi dei dispositivi di misurazione nonché un calendario per l'introduzione degli stessi, prevista fra circa cinque anni.

**Scambio di dati e di informazioni, ruolo di un datahub:** un accesso a dati e informazioni organizzato in modo efficiente costituisce un fattore determinante per un libero mercato funzionante e nuovi modelli commerciali innovativi. Per evitare che alcuni operatori di mercato siano discriminati o che sia impedito l'accesso al mercato a nuovi attori, lo scambio di dati e i necessari processi informativi tra i gestori di rete nonché con altri operatori di mercato devono essere regolamentati in modo chiaro e il più possibile standardizzato nonché organizzati in modo semplice. Una fornitura tempestiva, automatizzata e di qualità elevata di dati e informazioni per lo svolgimento dei processi tecnici di approvvigionamento e in particolare dei processi di cambio rappresenta un elemento irrinunciabile. Inoltre occorre garantire l'accesso ai dati per i terzi autorizzati (ad es. i titolari dei dati). In fase di attuazione è importante garantire costi di transazione bassi.

Attualmente nel panorama internazionale, data la crescente complessità dei processi e le nuove possibilità offerte dalla digitalizzazione, per uno scambio di dati efficace e di qualità risulta vantaggiosa una soluzione centrale, digitale e basata su una piattaforma. Questi sistemi centralizzati sono comunemente denominati «datahub». Un gran numero di Paesi europei si è già dotato di queste piattaforme digitali che assicurano lo scambio di dati nell'approvvigionamento di energia elettrica e di gas. Le piattaforme combinate energia elettrica/gas consentono di realizzare economie di scala e sfruttare sinergie, ridurre i costi, supportare i servizi digitali e consentono sempre più ai consumatori di partecipare al mercato elettrico e del gas. Infine semplificano il coordinamento tra un numero crescente di attori. Poiché quelle dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas costituiscono infrastrutture critiche, occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'informazione sulla base dei risultati della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNCP) 2018–2022. Inoltre, dato il ruolo centrale dello scambio di dati, in particolare per il libero mercato e l'innovazione, il gestore e la struttura della proprietà devono essere scelti con particolare cura, per evitare potenziali discriminazioni e garantire quindi la neutralità. Una soluzione specifica per il settore dell'approvvigionamento di gas non risulta sensata sotto il profilo economico. Qualora venisse elaborata una tale soluzione per il mercato dell'energia elettrica, sarebbe opportuno che fosse applicabile anche al mercato del gas.

**Costi di rete e tariffe per l'utilizzazione della rete:** per determinare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete i gestori di rete (per il livello della rete di distribuzione) e il RAM (per il livello della rete di trasporto) stabiliscono e pubblicano tariffe per l'utilizzazione della rete. L'ammontare delle tariffe si basa sui costi computabili e comprende un utile adeguato (regolazione «cost plus»). La Commissione federale

---

dell'energia verifica i costi computabili, l'adeguatezza delle tariffe e la corretta imputazione dei costi. La valutazione calcolatoria degli impianti si basa in linea di massima sui costi di acquisto e di produzione (art. 19 cpv. 4). Il RAM fissa le tariffe per l'utilizzazione della rete per tutti i punti di immissione e prelievo della rete di trasporto (in particolare i prezzi minimi per la messa all'asta dei prodotti di capacità per l'utilizzo dei punti di attraversamento della frontiera) e le tariffe per l'utilizzazione dei punti di collegamento alla rete nel passaggio alla rete di distribuzione. Le diverse tariffe per l'utilizzazione della rete, applicate alle reti di trasporto, devono essere armonizzate fra loro. Gli introiti derivanti dalle tariffe infatti devono coincidere con i costi computabili della rete di trasporto, il che impone un'analisi globale. Il Consiglio federale stabilisce i principi metodologici per la determinazione di queste tariffe. In base a questi principi il RAM elabora la metodologia e la trasmette per consultazione alla Commissione federale dell'energia e alle altre cerchie interessate. Attraverso questo metodo vengono stabilite, tra le altre cose, le quote di introiti da conseguire e nei punti di attraversamento della frontiera e nel passaggio alla rete di distribuzione, ossia attraverso l'assunzione dei costi da parte dei consumatori interni. Il RAM gestisce gli introiti a livello di rete di trasporto e li versa ai gestori della rete di trasporto, proporzionalmente ai rispettivi costi di rete computabili e dopo aver dedotto i propri costi, che non sono coperti da entrate di altro genere.

I gestori della rete di distribuzione fissano autonomamente le tariffe per i contratti locali di immissione e prelievo. Gli introiti derivanti dalle tariffe vanno a coprire i loro costi computabili che comprendono, oltre alle componenti di utile, in particolare i costi della rete a monte, i tributi e le tasse nonché i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

**Costi computabili:** attualmente è il Sorvegliante dei prezzi a verificare le tariffe del gas. Queste tariffe sono pubblicate, ma non distinguono tra i costi per l'utilizzazione della rete e i costi per la fornitura dell'energia, poiché attualmente tale suddivisione non è prescritta per legge (nella LITC). Su un sito web della Sorveglianza dei prezzi<sup>30</sup> sono pubblicati i confronti tra le tariffe globali in base al profilo di consumo. D'altra parte la convenzione del 2012 richiede l'indicazione separata dei costi di rete sulla base di un metodo previsto nei documenti settoriali che riprende le disposizioni della LAEI. Determinanti sono i costi di acquisto e di produzione (CAP) degli impianti di rete.

Poiché la maggior parte delle aziende di approvvigionamento di gas svizzere è di proprietà di Comuni e città che esercitano un determinato influsso sulla definizione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 14 LSPr le tariffe del gas rientrano nelle competenze di verifica dei prezzi amministrati del Sorvegliante dei prezzi. Oltre al Sorvegliante dei prezzi, nel mercato del gas anche la COMCO ha determinate competenze. Secondo la legge sui cartelli essa deve impedire gli effetti nocivi di ordine sociale ed economico dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza.

La vigilanza sulle tariffe per l'utilizzazione della rete sarà compito della EnCom e verrà applicata una regolazione cost-plus: l'adeguatezza delle tariffe per l'utilizzazione della rete è determinata in base ai costi di rete computabili, a cui si aggiunge un utile adeguato.

<sup>30</sup> <http://gaspreise.preisueberwacher.ch>

---

Essendo le disposizioni inerenti al calcolo dei costi di rete computabili analoghe a quelle contenute nella LAEI, in linea di massima i gestori di rete non dovrebbero avere grandi difficoltà nell'attuare. Tuttavia a causa della mancanza di una visione d'insieme sul metodo di valutazione applicato dai gestori di rete permane una certa incertezza. Inoltre dopo l'entrata in vigore della LAEI è emerso che la valutazione sintetica, ammessa solo in casi eccezionali, ha più volte prodotto valori relativi agli impianti più vantaggiosi per i gestori di rete rispetto al metodo CAP, in linea di principio richiesto. Ciò ha reso necessaria, poco dopo l'entrata in vigore della LAEI, un'integrazione dell'ordinanza esecutiva (OAEI) con disposizioni concernenti la valutazione sintetica nonché in generale la riduzione dei costi del capitale.<sup>31</sup> Per questa ragione la valutazione sintetica è ammessa solo in casi eccezionali anche nel settore del gas. Inoltre il Consiglio federale deve prescrivere un metodo di svolgimento della valutazione sintetica. Naturalmente la Commissione federale dell'energia può anche correggere i valori calcolati dal gestore di rete. L'applicazione del metodo CAP come base di calcolo dei costi del capitale riprende l'attuale regime tariffario, poiché al momento, secondo il relativo documento settoriale per la determinazione delle tariffe delle reti di distribuzione<sup>32</sup> e l'accordo amichevole tra gestori della rete di trasporto e Sorveglianza dei prezzi<sup>33</sup>, i CAP costituiscono la base per la determinazione dei costi del capitale. Gli impianti di rete che nel bilancio, ossia nella contabilità finanziaria, sono già stati interamente ammortizzati o che addirittura non sono stati iscritti all'attivo, non possono confluire nel calcolo dei costi del capitale, a meno che il gestore di rete dimostri che non sono ancora stati rifinanziati dai clienti attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della rete. Questa norma vuole evitare che gli impianti abbiano una seconda vita sotto il profilo contabile e quindi siano pagati due volte dai consumatori finali.

A medio-lungo termine si pone la questione di come gestire dal punto di vista normativo la dismissione dei gasdotti. Considerando le pianificazioni energetiche dei Comuni, le riflessioni sulla redditività delle imprese di approvvigionamento di gas o le sempre più frequenti sostituzioni da parte dei consumatori del riscaldamento a gas con altre fonti di calore, è ipotizzabile che le reti di condotte verranno totalmente o in parte dismesse. Se verranno applicate le (attuali) direttive di settore, che prevedono ammortamenti fino a 50 anni, è possibile che al momento della dismissione gli impianti non saranno stati interamente ammortizzati, perlomeno dal punto di vista calcolatorio. Inoltre la dismissione delle condotte potrebbe generare costi diretti. Al momento l'UFE sta vagliando alcune possibilità per affrontare questa nuova problematica<sup>34</sup>; potrebbero essere necessarie disposizioni a livello di legge. Occorrerà infine considerare i possibili conflitti tra obiettivi climatici e computabilità delle nuove condotte.

<sup>31</sup> Modifica dell'OAEI del 12 dicembre 2008, RU **2008** 6467; cfr. comunicato stampa dell'UFE del 5 dicembre 2008. Consultabile su [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa.

<sup>32</sup> Branchen-Standard für die Ermittlung von Netznutzungsentgelten in lokalen Erdgasnetzen. (Nemo). Consultabile su [www.ksdl-erdgas.ch](http://www.ksdl-erdgas.ch) > Downloads > Nemo Handbuch.

<sup>33</sup> Einvernehmliche Regelung mit HD-Gasnetzbetreibern betr. Netznutzungsentgelte des schweizerischen Hochdruck-Erdgasnetzes. Consultabile su [www.preisueberwacher.admin.ch](http://www.preisueberwacher.admin.ch) > Documentazione > Pubblicazioni > Accordi amichevoli.

<sup>34</sup> Studie zu den regulatorischen Aspekten der Stilllegung von Gasnetzen. Consultabile su [www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch) > Approvvigionamento > Energie fossili > Gas naturale > Legge sull'approvvigionamento di gas.

---

**Trasparenza:** le informazioni necessarie agli utenti della rete per avere una panoramica sulle capacità di rete offerte, sulle regole di bilanciamento e sulle tariffe per l'utilizzazione della rete sono pubblicate dai gestori di rete o dal RAM. Le tariffe per l'utilizzazione della rete e le tariffe del gas dell'approvvigionamento regolato devono essere pubblicate ogni anno. Sulla fattura del fornitore devono essere esposti separatamente i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, i compensi per la misurazione, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. I gestori di rete pubblicano un proprio conto annuale. Le informazioni necessarie per il cambio di fornitore, il bilanciamento, l'attribuzione delle capacità e la tariffazione devono essere trasmesse dai responsabili ai destinatari in modo tempestivo, gratuito e in buona qualità.

**Regolatore:** come usuale nei Paesi membri dell'UE, alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), sinora competente per l'esecuzione della legislazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica, deve competere anche l'esecuzione della legislazione in materia di approvvigionamento di gas e in futuro sarà denominata Commissione federale dell'energia (EnCom). I suoi compiti principali sono la vigilanza sulle tariffe per l'utilizzazione della rete, sulle tariffe del gas dell'approvvigionamento regolato e sulle tariffe di misurazione (competenza del gestore di rete per le misurazioni (variante 1)), il trattamento delle controversie nell'accesso alla rete nonché la vigilanza sui casi di abuso nell'approvvigionamento sostitutivo. Inoltre collabora con le corrispondenti autorità dei Paesi confinanti. La EnCom non si occupa della sorveglianza sulla sicurezza dell'approvvigionamento, di competenza dell'UFE.

**Responsabile dell'area di mercato (RAM):** il responsabile dell'area di mercato è una nuova figura che viene istituita dal settore del gas e dalle comunità d'interessi dei consumatori finali, ad es. sotto forma di una società di capitali di diritto privato o di una cooperativa. Se ciò non avviene, il Consiglio federale garantisce l'adempimento dei relativi compiti. Visto e considerato il potenziale di discriminazione connesso con i compiti svolti, il RAM deve essere indipendente dal settore del gas, in particolare sotto il profilo del personale. Il DATEC approva gli statuti del RAM. Al fine di garantire l'indipendenza di questa figura sarebbe auspicabile un organo promotore a composizione mista con operatori di diversi settori (gestori di rete, fornitori, commercianti, industria e consumatori oppure le corrispondenti organizzazioni d'interessi). A livello della rete di trasporto al RAM compete la gestione dei prodotti di capacità e delle congestioni, la determinazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete e il versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete incassato ai gestori della rete di trasporto. Inoltre il RAM si occupa della gestione del bilanciamento e dei compiti di coordinamento nel cambio del fornitore.

Per finanziare la propria attività il RAM partecipa agli introiti derivanti dalle tariffe a livello di rete di trasporto, ossia si finanzia per buon parte attraverso le tariffe per l'utilizzazione della rete. Inoltre consegue delle entrate dalla sua attività di responsabile della zona di bilancio (si veda «Bilanciamento»). Tuttavia i suoi introiti devono semplicemente coprire i costi e non può conseguire utili.

A differenza dei compiti di bilanciamento, i compiti del RAM nel settore della gestione delle capacità possono essere svolti in alternativa anche dai gestori delle reti di trasporto. Al fine di escludere incentivi che ostacolano la libera concorrenza (discriminazione di fornitori esterni alla rete), ciò presuppone tuttavia una separazione totale delle attività. A tal fine servirebbe per la precisione una disgiunzione dei gestori delle

---

reti di trasporto, come quella prescritta dal diritto UE. Nel caso normale si tratta di una cosiddetta separazione proprietaria. Inoltre servirebbero disposizioni (legali) per la definizione e la commercializzazione dei prodotti di capacità. Questo modello sarebbe vantaggioso in quanto la gestione delle capacità potrebbe essere in larga misura affidata ai gestori delle reti di trasporto, riducendo le relative problematiche a livello di interfacce e l'onere di coordinamento. Sulla base di una separazione proprietaria, l'istituzione del responsabile della zona di bilancio, una figura in ogni caso necessaria, potrebbe anche essere frutto dell'autoregolazione. A favore della normativa qui proposta vi è la proporzionalità, poiché una separazione proprietaria sarebbe molto più incisiva per i gestori delle reti regionali. Inoltre il modello basato sul RAM è stato preferito dal settore del gas nell'ulteriore sviluppo della convenzione del 2012.

**Allacciamento alla rete:** a livello di normativa federale non sussiste alcun diritto di allacciamento alla rete del gas; le condizioni di allacciamento sono soggette al diritto cantonale o comunale o ai regolamenti delle imprese di approvvigionamento di gas. Il diritto federale prescrive unicamente che i costi fatturati individualmente dai gestori di rete nell'allacciamento alla rete non siano parte dei costi di rete computabili e di conseguenza non confluiscono nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete. È l'utente stesso dell'allacciamento alla rete a finanziarlo, sia interamente che parzialmente.

**Impianti di stoccaggio:** si distingue tra i serbatoi cilindrici e sferici esistenti e gli eventuali nuovi impianti di stoccaggio. Gli attuali impianti di stoccaggio della rete di trasporto devono servire innanzitutto a fornire la flessibilità per il bilanciamento. A tal fine il RAM ha un diritto di accesso prioritario. Anche i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato possono accedere agli impianti di stoccaggio (solitamente della relativa rete di distribuzione) ai fini del bilanciamento. Il diritto di accesso del RAM è finalizzato a prevenire il rischio di un'insufficiente flessibilità nel bilanciamento giornaliero, mentre quello a favore dell'approvvigionamento regolato aiuta i fornitori competenti nella strutturazione infragiornaliera dell'approvvigionamento dei consumatori finali. Gli impianti di stoccaggio esistenti servono inoltre ai gestori di rete per bilanciare la pressione nonché gestire le congestioni, mentre non possono essere utilizzati per strutturare le forniture di gas nel libero mercato. Diversamente i fornitori che possiedono un impianto di stoccaggio avrebbero un vantaggio concorrenziale. Al fine di garantire che gli impianti di stoccaggio siano mantenuti anche nel quadro delle nuove disposizioni legali, i relativi costi d'esercizio, se non diversamente coperti, possono essere finanziati attraverso i costi di rete e il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, a condizione che gli impianti di stoccaggio siano gestiti in modo efficiente. I costi per il bilanciamento tuttavia devono essere indicati separatamente e sostenuti dal RAM e dal responsabile dell'approvvigionamento regolato. Nulla cambia nella proprietà degli impianti di stoccaggio. Eventuali nuovi impianti di stoccaggio di gas liquefatto o sotterranei non sono assoggettati a questa normativa; il loro utilizzo è regolamentato per contratto; per le immissioni e i prelievi in rete si applica un corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 3 lett. g e h nonché art. 27).

**Ticino e Kreuzlingen:** il Ticino non è direttamente collegato alla rete del gas svizzera; la regione di Kreuzlingen (basso lago, città di Kreuzlingen, alto lago) non è collegata o lo è solamente attraverso una piccola condotta. Entrambe queste zone (isolate)



---

La prevista trasformazione nel settore del gas comporta un onere una tantum per l'adeguamento delle strutture e dei processi. A queste spese supplementari si contrappongono un guadagno per l'economia nazionale, risparmi e possibilità di scelta per i consumatori finali, possibilità innovative per i fornitori nonché una maggiore certezza giuridica (si veda cap. 5).

### 3.3 Questioni attuative

Il principio di sussidiarietà è fondamentale nell'attuazione della LApGas: solamente in questo modo è possibile che un mercato dipendente da un'infrastruttura di rete monopolistica funzioni senza una regolazione eccessiva. Prima di emanare disposizioni esecutive la Confederazione esamina provvedimenti volontari delle organizzazioni coinvolte (art. 39 cpv. 1). Concretamente significa che il settore del gas, con la partecipazione delle cerchie direttamente interessate, elabora, se necessario, documenti settoriali, li pone in consultazione e successivamente li pubblica. La partecipazione delle cerchie direttamente interessate mira a garantire che i documenti non contengano regole discriminatorie. Tali documenti devono allinearsi alle norme dell'UE e alle raccomandazioni delle organizzazioni specialistiche (soprattutto della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque SSIGA).

Il settore del gas deve mantenere il necessario margine di manovra e nello stesso tempo elaborare nel quadro dato proposte e piani per l'attuazione della LApGas ampiamente accettati. Ciò è particolarmente rilevante sul piano pratico per l'istituzione del RAM, l'attuazione dell'apertura parziale del mercato, del regime di bilanciamento (ad es. nell'elaborazione di profili di carico standard) nonché dell'«entry-exit system». Il settore, insieme al RAM, deve elaborare soluzioni volte a garantire un accesso alla rete non discriminatorio. Nel fare ciò bisogna vigilare che l'accesso alla rete non sia eccessivamente complicato da ostacoli amministrativi, tecnici o legati ai costi e che i fornitori di nuovo ingresso sul mercato non siano svantaggiati. I consumatori finali devono avere la possibilità di cambiare fornitore con una spesa ridotta.

In merito agli oggetti della LApGas, alla EnCom sono assegnati gli stessi compiti e le stesse competenze previsti per il settore elettrico nella LAEl, tenendo conto della revisione della LAEl in corso.

I compiti nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento sono affidati in primo luogo ai gestori di rete e al RAM. L'osservazione della sicurezza dell'approvvigionamento spetta all'UFE (sicurezza dell'approvvigionamento a medio-lungo termine) e all'approvvigionamento economico del Paese (sicurezza dell'approvvigionamento a breve termine).



---

hanno un significato leggermente diverso; per questa ragione non tutti i termini vengono spiegati.

È definito utente della rete (*lett. b*) chi nell'ambito di un contratto di utilizzazione della rete (contratti di immissione e contratti di prelievo secondo l'art. 13) risulta o intende risultare partner contrattuale del gestore di rete. Pertanto questo termine indica in particolare i fornitori, i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo nonché gli intermediari e gli attori di transito. Possono figurare tra gli utenti della rete anche i produttori di gas nonché i gestori di impianti di rigassificazione e stoccaggio. Tuttavia per gli impianti di stoccaggio si applica una limitazione: i serbatoi cilindrici e sferici già allacciati alla rete del gas al momento dell'entrata in vigore della legge non dispongono di punti di immissione e prelievo ai sensi delle lettere g e h. Il loro utilizzo è disciplinato in modo specifico nell'articolo 27.

La rete di trasporto (*lett. d*) – definita nel diritto UE «sistema di trasporto» – è costituita dagli impianti di rete gestiti perlopiù con livelli di pressione superiori (> 5 bar) comprendenti in particolare il gasdotto Transitgas. Attualmente la rete di trasporto include gli impianti di rete delle seguenti società: Transitgas AG, Swissgas AG, Gaznat SA, Gasverbund Mittelland (GVM) AG, Erdgas Ostschweiz (EGO) AG, Erdgas Zentralschweiz (EGZ) AG, Unigaz SA ed eventualmente (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a) gli impianti di rete delle Aziende industriali di Lugano (AIL) SA.

La rete di distribuzione (*lett. e*) comprende gli impianti di rete più piccoli con livelli di pressione inferiori, non strutturati per il trasporto su lunghe distanze, ma utilizzati prevalentemente per rifornire i consumatori finali. In questa tipologia rientra anche la rete di trasporto locale, che si trova a monte della rete di distribuzione vera e propria, a cui i consumatori finali non sono allacciati. Le condotte di allacciamento – che collegano l'allacciamento domestico al punto di allacciamento alla rete – sono parte della rispettiva rete di trasporto o di distribuzione. In caso di controversia, in merito all'attribuzione di un impianto di rete alla rete di trasporto o alla rete di distribuzione decide la EnCom. Le stazioni di misurazione e di riduzione della pressione dovrebbero essere assegnate in modo unitario, perlomeno a livello regionale, alla rete di trasporto o alla rete di distribuzione.

All'area di mercato locale (*lett. f*) appartengono tutti gli impianti di rete nazionali ad eccezione delle reti di gas isolate. Essa è caratterizzata – attraverso l'attività del RAM – soprattutto da due elementi: innanzitutto costituisce una zona di bilanciamento con regole di bilanciamento unitarie (art. 23–26). Secondariamente nell'area di mercato gli utenti della rete, in forza di un contratto di immissione e/o di prelievo, possono far trasportare quantità di gas da un punto d'immissione a un qualsiasi punto di prelievo senza definire una via di trasporto concreta e in linea di principio senza limitazioni geografiche (il cosiddetto modello a due contratti, art. 13–16).

I punti di immissione e prelievo (*lett. g e h*) definiscono i limiti dell'area di mercato (o delle reti isolate). La loro utilizzazione è regolamentata dai contratti di immissione e prelievo (art. 13) e da essa scaturisce il versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 17 cpv. 2 e art. 18 cpv. 2).

Di particolare rilevanza sono i punti di attraversamento della frontiera (*lett. i*) della rete di trasporto, attraverso i quali l'area di mercato locale è collegata alle aree di

---

mercato dei Paesi confinanti. Per la loro utilizzazione il RAM offre in vendita prodotti di capacità (art. 14).

Il termine «gas» non è definito; oltre al gas naturale esso comprende anche il biogas e altri tipi di gas (ad es. metano prodotto sinteticamente oppure idrogeno).

## **Capitolo 2: Approvvigionamento di gas**

### **Sezione 1: Compiti del settore del gas**

#### *Art. 4*           Esercizio della rete

L'obbligo sancito nel *capoverso 1 lettera a* è da considerare come un obiettivo elementare nell'adempimento di tutti i compiti. Se la stabilità dell'esercizio della rete è minacciata, i gestori di rete sono autorizzati e tenuti ad adottare i necessari provvedimenti riguardanti la rete. Mentre negli scopi della presente legge è prioritaria la stabilità dell'esercizio della rete, la LITC è focalizzata sulla sicurezza dell'esercizio della rete necessaria a garantire la protezione di persone, beni o diritti importanti (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a e art. 31 LITC). Tra le prestazioni di servizio relative al sistema (art. 3 lett. m) vi sono in particolare la regolazione della quantità e della pressione, la gestione delle congestioni a livello della rete di distribuzione e la verifica della qualità del gas (composizione e potenza calorifica del gas). Per quest'ultimo aspetto i gestori di rete si orientano agli standard di settore (soprattutto ai regolamenti della SSIGA) e alle norme dell'UE. Se la qualità del gas immesso in rete è insufficiente, i gestori di rete negano l'accesso alla rete (art. 12). L'acquisto e l'utilizzo dell'energia di regolazione nonché la gestione delle congestioni a livello della rete di trasporto non rientrano invece nelle prestazioni di servizio relative al sistema, bensì sono di competenza del RAM (art. 15 cpv. 1 e art. 3 lett. k in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1).

Nell'elaborazione dei requisiti di cui alla *lettera b* i gestori di rete si orientano agli standard di settore e alle norme internazionali (art. 37 cpv. 3).

La *lettera c* prevede un obbligo di coordinamento articolato, volto a garantire l'interoperabilità delle reti, anche con la rete del gas europea. I gestori di rete sono tenuti a collaborare – tra loro e con il responsabile dell'area di mercato e dei gestori esteri della rete – in modo da consentire, nel quadro del modello a due contratti (art. 13–16), il trasporto del gas anche attraverso diverse reti, collegate attraverso punti di interconnessione (anche attraverso contratti di interconnessione). I gestori di rete si supportano reciprocamente anche in altri ambiti, ossia: la determinazione delle capacità tecniche, le prestazioni di servizio relative al sistema e la traslazione dei costi. Nella misura in cui sono necessari per la collaborazione o il coordinamento con i gestori di rete esteri devono essere redatti piani di sviluppo della rete. Eventualmente l'UFE, l'autorità competente per il monitoraggio della situazione di approvvigionamento, può ordinarne la redazione e la presentazione (cfr. art. 34 cpv. 1), in particolare se risultano necessari per la collaborazione internazionale.

Secondo il *capoverso 2* i gestori della rete di trasporto possono presentare all'UFE piani di sviluppo della rete per verificare la necessità di un progetto di ampliamento della rete. A seconda del fabbisogno l'UFE valuta a anche la prevista computabilità

---

dei corrispondenti costi d'investimento in base ai criteri di cui all'articolo 19. Di regola è necessaria un'intesa con la EnCom (art. 36 cpv. 1). L'UFE può stabilire condizioni e obblighi relativi a questa analisi preliminare.

Art. 5 Disgiunzione

**Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio**

Il *capoverso 1* vieta a un'azienda di approvvigionamento di gas integrata verticalmente di abusare della propria posizione monopolistica in qualità di gestore di rete per ottenere vantaggi competitivi ai livelli di concorrenza. Poiché oltre all'esercizio della rete anche l'approvvigionamento sostitutivo (art. 8), l'approvvigionamento regolato (art. 9), le misurazioni (art. 21 cpv. 1) e l'esecuzione della misurazione di conteggio non avvengono in regime di libero mercato, anche le relative entrate e uscite devono essere separate dai settori commerciali. Al contrario, in linea di principio è ammesso il conteggio degli utili e delle perdite tra le diverse attività di monopolio e quelle disciplinate dalla presente legge.

Il *capoverso 3* sancisce l'obbligo di separazione delle attività a livello informativo. Non sono invece prescritte una separazione delle attività a livello di personale o l'adozione di altri strumenti organizzativi per la separazione delle attività.

Per far sì che venga rispettato il divieto di sovvenzioni incrociate di cui al *capoverso 1*, i gestori di rete e i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo devono prevedere una disgiunzione contabile (cpv. 3). Ciò significa che per ogni rete del gas compresa nel loro ambito di responsabilità, sia per l'esercizio della rete sia per l'approvvigionamento regolato e per l'approvvigionamento sostitutivo, vanno tenuti un conto annuale e una contabilità analitica, in cui esercizio della rete, approvvigionamento regolato, approvvigionamento sostitutivo e misurazione di conteggio sono rappresentati singolarmente e separatamente dagli altri settori commerciali (il cosiddetto conto settoriale o per segmenti). Poiché i gestori di rete responsabili dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo possono anche affidarne l'esecuzione a terzi, questi ultimi responsabili sono menzionati separatamente.

Sulla base della disgiunzione contabile delle attività, la EnCom verifica l'assenza di sovvenzioni trasversali. Il *capoverso 4* prevede pertanto che la contabilità analitica da allestire secondo il *capoverso 3* le sia trasmessa annualmente.

**Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio**

Il *capoverso 1* vieta a un'azienda di approvvigionamento di gas integrata verticalmente di abusare della propria posizione monopolistica in qualità di gestore di rete per ottenere vantaggi competitivi. Poiché oltre all'esercizio della rete anche l'approvvigionamento sostitutivo (art. 8) e l'approvvigionamento regolato (art. 9) non avvengono in regime di concorrenza, anche le relative entrate e le uscite devono essere separate dai settori commerciali sottoposti al regime di concorrenza. È invece ammesso in linea di principio il conteggio degli utili e delle perdite tra le diverse attività di monopolio e quelle disciplinate dalla presente legge. Dal momento che il mercato

---

della misurazione di conteggio sarà completamente aperto, non è necessario separarlo dagli altri settori commerciali.

Il *capoverso 2* sancisce l'obbligo di separazione delle informazioni. Non sono prescritte separazioni a livello di personale o altre forme di separazione organizzative. Questa disposizione concretizza il divieto di utilizzare i dati raccolti in rete (che costituisce un monopolio) per scopi commerciali.

Per far sì che venga rispettato il divieto di sovvenzioni incrociate di cui al *capoverso 1*, i gestori di rete e i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo devono prevedere una disgiunzione contabile (cpv. 3). In altre parole, per ogni rete del gas compresa nel loro ambito di responsabilità, sia per l'esercizio della rete sia per l'approvvigionamento regolato e per l'approvvigionamento sostitutivo, vanno tenuti un conto annuale e una contabilità analitica, in cui esercizio della rete, approvvigionamento regolato e approvvigionamento sostitutivo sono rappresentati singolarmente e separatamente dagli altri settori commerciali (il cosiddetto conto settoriale o per segmenti). Poiché i gestori di rete responsabili dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo possono anche affidarne l'esecuzione a terzi, questi ultimi responsabili sono menzionati separatamente.

Sulla base della disgiunzione contabile delle attività, la EnCom verifica l'assenza di sovvenzioni trasversali. Il *capoverso 4* prevede pertanto che la contabilità analitica da allestire secondo il *capoverso 3* le sia trasmessa annualmente.

#### Art. 6 Approvvigionamento affidabile di gas

In base al *capoverso 1* garantire un approvvigionamento di gas il più possibile affidabile è compito in primo luogo del settore del gas, in particolare dei gestori di rete e dei RAM, oltre che dei commercianti di gas e dei fornitori. Tutti questi attori devono adottare provvedimenti necessari e adeguati a garantire un approvvigionamento di gas il più possibile affidabile. Per il RAM ciò è rilevante nella configurazione del sistema di bilanciamento (art. 23–26); presumibilmente a livello di ordinanza gli verrà attribuito l'obbligo di implementare un sistema d'allarme (si vedano i commenti sulla sicurezza dell'approvvigionamento nel par. 3.1). Qualora vi fosse una situazione di grave penuria o un relativo pericolo imminente e il settore del gas non fosse più in grado di garantire l'approvvigionamento, su richiesta dell'approvvigionamento economico del Paese e conformemente alla legge federale del 17 giugno 2016<sup>35</sup> sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP), il Consiglio federale decide i provvedimenti necessari a breve termine, ossia per una durata compresa tra alcuni giorni e alcuni mesi.

Ai sensi del *capoverso 2* il monitoraggio della situazione di approvvigionamento spetta all'UFE e all'UFAE. D'altra parte, ai fini di un'assegnazione il più possibile chiara delle competenze, i compiti della EnCom si limitano alla sorveglianza del rispetto delle prescrizioni legali (art. 30 cpv. 2). Mentre l'UFE è responsabile del monitoraggio a medio-lungo termine della situazione di approvvigionamento, quello a

---

breve termine spetta all'UFAE. Questa suddivisione delle competenze impone un coordinamento tra i due uffici.

Affinché l'UFE possa svolgere il proprio compito, le aziende del settore del gas e il RAM sono tenuti a fornire le informazioni necessarie e a mettere a disposizione la documentazione necessaria (art. 34 cpv. 1). Inoltre l'UFE può consultare i dati a disposizione della EnCom (art. 36 cpv. 1). La necessaria attività di reperimento delle informazioni da parte dell'UFAE poggia sulle basi legali contenute nella LAP.

## **Sezione 2: Fornitura di gas ai consumatori finali**

### *Art. 7* Libera scelta del fornitore

La libera scelta del fornitore è limitata ai centri di consumo in cui il consumo annuale del consumatore finale in questione è di almeno 100 MWh; in tutti gli altri centri di consumo i consumatori finali hanno diritto all'approvvigionamento regolato secondo l'articolo 9. Non si tratta di un diritto di scelta: una volta raggiunta la soglia di consumo – determinante è il consumo degli ultimi tre anni – non si ha diritto all'approvvigionamento regolato. Se dopo l'entrata in vigore della legge o al raggiungimento della soglia di consumo non sceglie attivamente il fornitore preferito, il consumatore finale in questione rimane con il fornitore originario, ma in regime di libero mercato.

In base all'articolo 10 il Consiglio federale regolamerà le procedure (soprattutto scadenze, termini e competenze) per il passaggio dall'approvvigionamento regolato al libero mercato e l'eventuale rientro nell'approvvigionamento regolato. Esso dovrà inoltre definire le modalità di gestione dei nuovi allacciamenti nonché delle modifiche o degli ampliamenti di un allacciamento esistente, ossia i casi in cui i principali dati sul consumo non sono disponibili per il periodo richiesto (minimo tre anni).

### *Art. 8* Approvvigionamento sostitutivo

L'approvvigionamento sostitutivo è una sorta di salvagente per i consumatori finali nel libero mercato. Esso non è assoggettato ad alcun ordinamento tariffario, ma alla vigilanza da possibili abusi da parte della EnCom (art. 30 cpv. 2 lett. e). Nella specificazione della soglia oltre la quale si ravvisa un abuso, la Commissione può riprendere le disposizioni della legge sulla sorveglianza dei prezzi (cfr. art. 12 seg. LSPPr).

Secondo il *capoverso 1* l'approvvigionamento sostitutivo può durare al massimo sei mesi. Esso è pensato come *ultima ratio* e primariamente per i casi in cui viene meno il fornitore. Se un rapporto di fornitura del gas giunge a scadenza, il consumatore finale deve individuare tempestivamente un nuovo fornitore. L'approvvigionamento sostitutivo interviene solamente quando la stipula di un nuovo contratto di fornitura di gas non è semplicemente la conseguenza di una dimenticanza personale. Come nell'approvvigionamento regolato, il gestore di rete locale non deve adempiere personalmente l'obbligo dell'approvvigionamento sostitutivo, ma può anche incaricare terzi della sua esecuzione (cpv. 2).

---

*Art. 9*                    Approvvigionamento regolato

L'approvvigionamento regolato si caratterizza per il diritto a un approvvigionamento a tariffe del gas regolamentate per legge (*cpv. 1 e 3*), la cui adeguatezza è verificata dalla EnCom (art. 30 *cpv. 2 lett. b*). Le tariffe del gas, da pubblicare ai sensi dell'articolo 32, devono essere uniformi conformemente al profilo dell'acquisto e orientarsi ai costi di distribuzione nonché ai costi d'acquisto di mercato – questi ultimi tenendo conto della qualità ecologica del gas fornito (gas naturale nonché biogas e altro gas rinnovabile). Il fatto che in questo contesto si parli di un approvvigionamento regolato e non di servizio universale, evidenzia che non si tratta di un compito statale.

Dell'approvvigionamento regolato sono responsabili i gestori di rete conformemente al *capoverso 2*. Essi possono demandarne l'esecuzione a terzi, sia ad un altro gestore di rete sia, il che sarebbe auspicabile nell'ottica della separazione delle attività (art. 5), ad altri attori che non si occupano di esercizio della rete. Si potrebbe inoltre ipotizzare, per una maggiore efficienza, che ai fini dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato diversi gestori di rete si raggruppino in una grande azienda. Naturalmente in questo caso andrebbero rispettate le disposizioni in materia di separazione delle attività (art. 5) e la legge sui cartelli, quest'ultima soprattutto in riferimento alle intese orizzontali e verticali sui prezzi.

*Art. 10*                    Cambio di fornitore e altri processi di cambio

Nelle disposizioni d'esecuzione viene creato il quadro normativo necessario per uno svolgimento senza problemi dei processi di cambio. Il Consiglio federale stabilirà il termine massimo entro il quale completare il cambio di fornitore che secondo le norme UE è di tre settimane.<sup>36</sup> Si prevede di affidare il necessario coordinamento di questi processi al RAM. Inoltre il Consiglio federale stabilirà i termini e le scadenze determinanti per il passaggio tra il libero mercato e l'approvvigionamento regolato nonché per un rientro nel libero mercato dall'approvvigionamento sostitutivo, la cui durata è di massimo sei mesi. Le condizioni dei contratti di fornitura del gas stipulati in regime di libero mercato (comprese le possibilità e i termini di disdetta) sono soggette alla libertà contrattuale.

*Art. 11*                    Fatturazione

La necessità di una maggiore trasparenza nella fatturazione impone che i fornitori, compresi i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo, esponano separatamente il corrispettivo per la fornitura di gas, il corrispettivo dovuto per l'utilizzazione della rete, il compenso per la misurazione nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (ad es. la tassa sul CO<sub>2</sub>). A tal fine i gestori di rete trasmettono loro i dati necessari (art. 33 *cpv. 1*).

<sup>36</sup> Art. 3 *cpv. 6 lett. a* della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

---

## Capitolo 3: Utilizzazione della rete

### Sezione 1: Accesso alla rete e modello di utilizzazione della rete

#### *Art. 12* Accesso alla rete

Per poter dare vita a un libero mercato funzionante nel settore dell'energia, in linea di principio tutti gli utenti della rete hanno diritto di accesso alla stessa, ossia il diritto all'immissione, al prelievo e al trasporto di gas (art. 3 lett. c). Nella pratica l'accesso alla rete viene attuato attraverso i contratti di immissione e prelievo (art. 13) che i gestori di rete devono stipulare con gli utenti della rete. L'obbligo di stipulare un contratto non rende l'esercizio della rete un compito statale: si tratta infatti di contratti di diritto privato.

In considerazione dell'apertura solo parziale del mercato (cfr. art. 7), il diritto di accesso alla rete è soggetto a determinate limitazioni: per la fornitura a consumatori finali che non possono scegliere liberamente il proprio fornitore, l'accesso alla rete può essere fatto valere unicamente dall'attore cui compete l'esecuzione dell'approvvigionamento regolato (cfr. art. 9 cpv. 2). Analogamente, per la fornitura ai consumatori finali nell'approvvigionamento sostitutivo (art. 8) l'accesso alla rete può essere fatto valere esclusivamente dal competente fornitore dell'approvvigionamento sostitutivo. In caso di qualità insufficiente del gas deve essere negato l'accesso alla rete (cfr. anche l'art. 3 lett. m in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 lett. a).

#### *Art. 13* Contratti di immissione e prelievo

L'*articolo 13* disciplina il cosiddetto «entry-exit system», qui configurato come un modello a due contratti. Concretamente significa che l'utente della rete (art. 3 lett. b) deve stipulare solamente due contratti di utilizzazione della rete per far trasportare quantità di gas da un qualsiasi punto d'immissione sino al consumatore finale (o al relativo punto di prelievo). Questi contratti di immissione e prelievo sono di diritto privato e vanno sottoscritti con il rispettivo gestore di rete. Il trasporto del gas è compito dei gestori di rete – l'utente della rete non deve definire la via di trasporto concreta tra il punto di immissione e il punto di prelievo.

I contratti di immissione e prelievo possono essere stipulati indipendentemente gli uni dagli altri. Chi vuole importare gas nell'area di mercato Svizzera, senza effettuare direttamente la successiva fornitura ai consumatori finali, deve semplicemente stipulare un contratto d'immissione. Viceversa per un fornitore che non intende occuparsi direttamente dell'acquisto di gas (di regola all'estero), è sufficiente la stipula di contratti di prelievo. Per il transito (diretto) di gas sono necessari sia un contratto di immissione sia uno di prelievo.

Il *capoverso 1* sancisce l'obbligo di stipula necessario per consentire l'accesso alla rete (art. 12). I gestori di rete sono tenuti a offrire la capacità di rete più elevata possibile per l'utilizzo da parte degli utenti della rete. Probabilmente il Consiglio federale potrà prevedere che i fornitori stipolino contratti di prelievo non riferiti a punti di prelievo specifici (contratti quadro dei fornitori).

---

In base al *capoverso 2* i gestori di rete devono elaborare uno standard comune per i contratti di utilizzazione della rete, in modo che siano uniformi nell'intera area di mercato. L'obbligo di precedente consultazione garantisce che le cerchie interessate (tra cui organizzazioni dei consumatori, Cantoni e Comuni) come pure la EnCom possano partecipare tempestivamente alla definizione di questi standard.

*Art. 14* Utilizzazione della capacità della rete di trasporto

Conformemente al *capoverso 1* la gestione della capacità della rete di trasporto è affidata al RAM (a livello di diritto privato). In questa attività di gestione rientrano in particolare la configurazione e la messa all'asta dei prodotti di capacità (*cpv. 2*) nonché la definizione delle tariffe per l'utilizzazione della rete e l'incasso dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete (cfr. art. 18). La competenza del RAM è una conseguenza delle blande disposizioni sulla separazione delle attività (art. 5): la gestione delle capacità a livello della rete di trasporto nasconde un potenziale di discriminazione troppo elevato per affidarla a un'azienda di approvvigionamento di gas verticalmente integrata con una separazione limitata delle attività. I gestori della rete di trasporto sono tenuti a dimostrare al RAM e alla collettività le capacità tecniche delle proprie reti (art. 32 lett. d e art. 33 *cpv. 1*).

I *capoversi 2-3* riguardano i punti di attraversamento della frontiera (art. 3 lett. i), attraverso i quali l'area di mercato Svizzera è collegata con le aree di mercato degli Stati confinanti a livello della rete di trasporto. Le capacità di questi punti di attraversamento della frontiera sono fondamentali per il transito del gas e l'approvvigionamento interno. Per rendere efficienti i processi, la stipula dei necessari contratti di utilizzazione della rete (art. 13) viene mediata attraverso l'acquisto dei cosiddetti prodotti di capacità offerti dal RAM. In altre parole il RAM funge da intermediario fra le parti; la procedura è simile a una transazione di borsa.

Con l'acquisto di un prodotto di capacità l'utente della rete è autorizzato, per la relativa durata e l'ammontare della capacità acquistata, all'immissione o al prelievo nel punto di attraversamento della frontiera in questione (*cpv. 3*) e può far trasportare in modo illimitato la corrispondente quantità di gas «nell'intera area di mercato» (art. 13 *cpv. 1* terzo periodo). Il *capoverso 4* prevede in merito due eccezioni: in primo luogo possono servire prodotti di capacità che consentano il trasporto di gas solo in alcune porzioni dell'area di mercato (prodotti di capacità ad assegnazione limitata). Ciò sia per il mantenimento della stabilità della rete regionale sia perché probabilmente all'inizio il gasdotto Transitgas dovrà rimanere riservato, almeno parzialmente, per il transito (v. commenti sull'integrazione dei flussi di transito nel par. 3.1). Quest'ultimo punto verrebbe raggiunto attraverso prodotti di capacità che consentono solo il trasporto di gas «da frontiera a frontiera», senza accesso al cosiddetto punto di scambio virtuale (art. 26 *cpv. 1*). In secondo luogo per motivi di flessibilità può essere utile che i gestori di rete in determinate condizioni possano limitare temporaneamente l'utilizzo di certi prodotti di capacità (prodotti di capacità interrompibili). Si tratta tuttavia di eccezioni; la EnCom svolge la corrispondente funzione di vigilanza (art. 30 *cpv. 2* lett. d).

---

La configurazione dei diversi prodotti di capacità sarà allineata al diritto UE<sup>37</sup>. I prodotti di capacità si differenziano in base alla durata (ad es. prodotti annuali, trimestrali, mensili, settimanali e giornalieri) e ad eventuali restrizioni secondo il *capoverso 4*. Fatte salve le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale (*cpv. 5*), nella configurazione dei prodotti di capacità il RAM dispone di margini di manovra. Tra le altre cose è ipotizzabile che il RAM raggruppi diversi punti di attraversamento della frontiera e li offra per l'utilizzo in prodotti di capacità comuni oppure che i prodotti entry /exit necessari all'«attraversamento della frontiera» vengano commercializzati in modo congiunto, previa intesa con i servizi competenti dell'area di mercato estera confinante. Il Consiglio federale disciplina altresì la procedura di messa all'asta e relativa al commercio successivo (commercio secondario) dei prodotti di capacità. A tal fine si prevede che il RAM garantisca la messa a disposizione di una piattaforma di prenotazione per gli utenti della rete.

*Art. 15* Gestione delle congestioni sulla rete di trasporto

L'*articolo 15* contiene disposizioni sulla gestione delle congestioni a livello di rete di trasporto la cui attuazione spetta al RAM (*cpv. 1*) attraverso gli strumenti previsti dal diritto UE<sup>38</sup>. Nei *capoversi 2 e 3* il RAM trova la necessaria base legale a tal fine. Il ritiro di capacità sistematicamente non utilizzate (accaparramento di capacità) rappresenta l'*ultima ratio* e dev'essere preceduto da altri provvedimenti di gestione delle congestioni (ad es. commercio secondario o utilizzo di prodotti capacità interrompibili).

*Art. 16* Utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione

Per consentire agli utenti della rete il trasporto di gas nell'intera area di mercato, i gestori di rete devono stipulare contratti di interconnessione reciproci. Di particolare rilevanza sono i contratti di interconnessione aventi per oggetto il passaggio dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione. In considerazione del modello a due contratti i gestori della rete di distribuzione (e non gli utenti della rete) devono effettuare la prenotazione delle necessarie capacità di questi punti di collegamento alla rete (*art. 16*) e indennizzarla (*art. 18 cpv. 2* terzo periodo). Le relative tariffe per l'utilizzazione della rete sono stabilite dal RAM (*art. 18 cpv. 1*).

<sup>37</sup> Cfr. regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013, GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1.

<sup>38</sup> Cfr. decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16.

---

## Sezione 2: Tariffe per l'utilizzazione della rete e costi di rete computabili

### Art. 17 Tariffe per l'utilizzazione delle reti di distribuzione

Secondo il *capoverso 1 primo periodo* i gestori delle reti di distribuzione stabiliscono le proprie tariffe per l'utilizzazione della rete e sulla base di queste determinano il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, pagato loro dagli utenti della rete per l'immissione e il prelievo (*cpv. 2*). Diversamente dal diritto in materia di approvvigionamento elettrico (cfr. art. 14 cpv. 2 LAEI) non si applica quindi un principio di prelievo puro. Le tariffe sono una componente dei contratti di utilizzazione della rete (art. 13). Le tariffe per l'utilizzazione della rete di distribuzione si applicano nei seguenti casi: prelievo tra i consumatori finali, immissione da parte di impianti di produzione e di rigassificazione del gas (conversione del gas naturale liquefatto nello stato gassoso) nonché utilizzo dei passaggi verso le reti di distribuzione dei Paesi confinanti (cfr. art. 3 lett. g e h). Inoltre le tariffe per l'utilizzazione della rete sono rilevanti anche per le immissioni e i prelievi presso impianti di stoccaggio collegati alla rete di distribuzione. Diversa la normativa per i serbatoi sferici e cilindrici secondo l'articolo 27: questi sono trattati come componenti di rete e pertanto sui corrispondenti flussi di gas non è applicato il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Il periodo tariffario è stabilito a livello di ordinanza (un anno come nel diritto in materia di approvvigionamento elettrico).

Nell'attuazione dei principi tariffari citati nel *capoverso 1 secondo periodo* i gestori delle reti di distribuzione dispongono di un certo margine di discrezionalità, che possono sfruttare ad esempio nella ponderazione delle diverse componenti tariffarie (componente di lavoro e componente legata alla potenza). A monte si applica il principio di causalità; di conseguenza la creazione di diversi gruppi tariffari e di clienti deve avvenire in base al profilo di immissione e di prelievo.

Se il totale dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete percepiti non corrisponde ai costi di rete computabili del periodo tariffario in questione, le relative differenze di copertura devono essere tempestivamente compensate negli anni tariffari successivi, in linea di principio entro tre anni (*cpv. 3*).

### Art. 18 Tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto

Secondo il *capoverso 1* spetta al RAM definire le tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto (cfr. anche art. 14 cpv. 1) secondo il principio di causalità. In merito ai prezzi d'acquisto dei prodotti di capacità, su modello del diritto UE<sup>39</sup> (art. 39 cpv. 3) il RAM fissa dapprima il prezzo per il prodotto di capacità standard. Questo ha durata di un anno e non è soggetto a limitazioni, come previsto dall'articolo 14 capoverso 4. Partendo dal prezzo standard il RAM ricava, applicando principi di economicità, i prezzi d'acquisto degli altri prodotti di capacità, tenendo conto delle diverse durate o di eventuali restrizioni secondo l'articolo 14 capoverso 4. Data la sua portata elevata,

<sup>39</sup> Cfr. regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29.

---

questo metodo alla base delle tariffe, elaborato dal RAM in base ai principi stabiliti dal Consiglio federale (*cpv. 5*), deve essere preventivamente trasmesso per consultazione alla EnCom e alle altre cerchie interessate. Se il metodo non è conforme alle disposizioni di legge, la EnCom può ordinarne la correzione (art. 30 cpv. 2 lett. b).

Le tariffe sono determinate attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, dovuto al RAM per l'utilizzo delle capacità. In proposito il *capoverso 2* presenta due particolarità (*secondo e terzo periodo*): mentre per i punti di immissione e prelievo non compresi tra i punti di attraversamento della frontiera (soprattutto nel caso di grandi consumatori finali e grandi produttori) il corrispettivo risulta direttamente dalle tariffe, nei punti di attraversamento della frontiera queste sono determinate unicamente attraverso il prezzo iniziale di messa all'asta dei prodotti di capacità. Se viene indetta un'asta, va computato anche il premio d'asta. La seconda particolarità consiste nel fatto che il corrispettivo per l'utilizzazione della rete per i punti di collegamento tra la rete di trasporto e quella di distribuzione va versato ai gestori della rete di distribuzione (cfr. anche art. 16). Questi possono riversare il corrispettivo ai consumatori finali allacciati alla propria rete come costo di rete computabile (art. 19 cpv. 2 lett. b).

Le diverse tariffe secondo il *capoverso 3 primo periodo* devono essere armonizzate tra loro in modo che il corrispettivo per l'utilizzazione della rete percepito durante il periodo tariffario corrisponda il più possibile ai costi computabili di tutti i gestori della rete di trasporto; analogamente alla norma riguardante le tariffe della rete di distribuzione, le differenze di copertura devono essere compensate negli anni successivi, di regola entro al massimo tre anni. Per attuare questa disposizione i gestori della rete di trasporto devono trasmettere tempestivamente al RAM i valori previsti e quelli effettivi dei propri costi di rete (cfr. art. 33 cpv. 1).

Il *capoverso 3 secondo periodo* è dedicato al gasdotto Transitgas: se è vero che i costi di transito e dell'approvvigionamento interno devono essere coperti nel rispettivo ammontare attraverso le corrispondenti tariffe rimosse, il RAM può tuttavia derogare temporaneamente da questo principio e favorire così un esercizio del gasdotto Transitgas competitivo a livello internazionale. Inoltre tariffe di transito competitive vanno a beneficio anche dei consumatori finali svizzeri, poiché in caso di scarsa domanda può essere comunque conseguito un contributo di copertura – mentre nei periodi di forte domanda il contributo sarà più elevato. L'attribuzione dei costi al transito e al consumo interno avviene attraverso una chiave di riparto causale (*asset-cost split*), che nel quadro della definizione dei principi concernenti il metodo di definizione delle tariffe di trasporto, è stabilita dal Consiglio federale per una durata da tre a cinque anni.

L'incasso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete è di competenza del RAM. Esso versa la somma incassata, dopo aver coperto i propri costi (cfr. in merito anche l'art. 29 cpv. 3), ai gestori della rete di trasporto (*cpv. 4*). Ciò avviene dopo aver dedotto i pagamenti che deve effettuare ad altri attori mediante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete incassato (cfr. art. 20 e art. 37).

#### *Art. 19* Costi di rete computabili

Secondo il *capoverso 1* la computabilità dei costi di rete si calcola in base a ciò che è necessario per un esercizio della rete sicuro, performante ed efficiente. Determinanti

---

sono in particolare i compiti legali dei gestori di rete (soprattutto l'art. 4 cpv. 1 e l'art. 6 cpv. 1), compresi quelli da adempiere ai sensi della LITC. Se i gestori di rete, in forza di una corrispondente base legale (ad es. contributi di allacciamento alla rete), fatturano individualmente a un utente costi direttamente attribuibili, nel conteggio dei costi questi devono essere indicati separatamente dai costi di rete computabili, ossia non devono confluire nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete attraverso le tariffe per l'utilizzazione della rete.

I costi d'esercizio computabili come prestazioni di servizio relative al sistema (art. 3 lett. m) secondo il *capoverso 2 lettera a* includono, tra gli altri, i costi sostenuti dai gestori di rete per garantire la qualità del gas. Analogamente sono computabili anche le indennità versate ai cosiddetti «clienti a due combustibili» per garantire la stabilità della rete. In questo caso, per ragioni di efficienza, l'indennità è computabile se risulta economicamente più vantaggiosa rispetto all'alternativa (potenziamento della rete o applicazione di altre misure di flessibilità). In merito al riversamento dei costi (*cpv. 2 lett. b*) – effettuata tra i due livelli della rete di distribuzione (trasporto locale e distribuzione locale) – e per l'attribuzione preventiva dei costi al rispettivo livello di rete, il Consiglio federale emanerà disposizioni d'esecuzione (*cpv. 5 lett. a*). Questa assegnazione deve avvenire secondo criteri funzionali, adeguati e trasparenti e contribuire a evitare che i corrispettivi di rete siano sommati (il cosiddetto «pancaking»). I costi riversati dai livelli di rete superiori comprendono anche il corrispettivo versato dal gestore della rete di distribuzione per l'utilizzo dei punti di collegamento alla rete nel passaggio dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione (art. 16). Sono altresì computabili i costi per lo svolgimento dei processi di cambio (*cpv. 2 lett. c*) nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (*cpv. 2 lett. d*) – a condizione che questi costi siano computati all'esercizio della rete (e non al settore dell'energia).

Per concretizzare i costi del capitale computabili ai sensi del *capoverso 3*, il Consiglio federale stabilisce un'adeguata componente di utile in virtù del *capoverso 5*. In merito è opportuno definire i tassi calcolatori sul modello del diritto in materia di approvvigionamento elettrico, ossia in base a un costo medio ponderato del capitale da calcolare ogni anno (Weighted Average Cost of Capital, WACC). A livello di ordinanza vengono stabiliti i principi per l'ammortamento degli impianti, in particolare non devono essere ammessi gli ammortamenti sotto lo zero.

Secondo il *capoverso 4* una valutazione sintetica degli impianti di rete è ammessa solo in casi eccezionali. Se il gestore di rete applica questo metodo, i cui principi sono stabiliti dal Consiglio federale (*cpv. 5 lett. c*), nel momento in cui rileva un'applicazione errata la EnCom può correggere in modo corrispondente la valutazione eseguita dal gestore di rete. Riprendendo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI (ultimo periodo), in alternativa il testo di legge consente alla EnCom di effettuare una valutazione sintetica – senza un'analisi approfondita del caso concreto – anche ridotta in modo forfettario mediante una deduzione percentuale. L'importo massimo o la fascia della possibile deduzione forfettaria sono stabiliti dal Consiglio federale secondo il *capoverso 5 lettera d*. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 138 II 465) in questo caso valgono i seguenti principi: poiché il metodo sintetico applicato dal gestore di rete rappresenta un'eccezione, è al gestore di rete stesso che spetta l'onere della prova. Qualora la EnCom opti per la deduzione forfettaria, questa è applicabile se il gestore di rete non può dimostrare che nel caso concreto tale deduzione porti a una

---

sottovalutazione. Inoltre la EnCom non può effettuare la deduzione forfettaria unitamente a una correzione concreta già apportata al risultato della valutazione. Bisogna sottolineare che le valutazioni sintetiche, se del caso, si applicano solamente a livello della rete di distribuzione; i gestori della rete di trasporto hanno già calcolato i costi d'acquisto e di produzione determinanti per le proprie reti sulla base di una regolazione comune stabilita nell'ottobre 2014 con il Sorvegliante dei prezzi. Infine per quanto riguarda gli impianti di rete, si ipotizza di introdurre a livello di ordinanza l'obbligo per i gestori di rete di tenere un registro ufficiale degli impianti.

Oltre ai già citati dettagli, il Consiglio federale emanerà inoltre disposizioni d'esecuzione (cpv. 5 lett. b) concernenti la gestione delle cosiddette differenze di copertura (si vedano in proposito i commenti agli art. 17 cpv. 3 e 18 cpv. 3). In merito si prevede in particolare che le coperture insufficienti – in questo caso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete incassato nei periodi tariffari precedenti è inferiore ai costi di rete computabili – non siano remunerate. Diversamente si avrebbe un incentivo per la creazione sistematica di differenze di copertura negative.

#### *Art. 20* Costi per le misure dell'approvvigionamento economico del Paese

Oltre che dall'articolo 6, che la garanzia di un approvvigionamento di gas affidabile – nel quadro dell'approvvigionamento economico del Paese (art. 3 cpv. 1 LAP) – sia in primo luogo compito del settore del gas emerge in generale anche dall'articolo 3 capoverso 1 LAP. In questo contesto la LAP prevede misure volte a prevenire ed eliminare situazioni di grave penuria, a cui il settore del gas non è in grado di far fronte autonomamente. Secondo l'*articolo 20* i costi di tali misure possono essere computati come costi d'esercizio della rete di trasporto e finanziati attraverso le relative tariffe per l'utilizzazione della rete, se non sono coperti attraverso gli strumenti di finanziamento previsti dalla LAP (cfr. art. 16, 35 e 38 LAP). Questa norma può essere rilevante in particolare per determinate misure preparatorie dell'approvvigionamento economico del Paese. Nei periodi di approvvigionamento regolare gli organi dell'approvvigionamento economico del Paese, in collaborazione con il settore del gas, predispongono l'esecuzione di prescrizioni in materia di gestione nel settore dell'approvvigionamento di gas e a tal fine adottano i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici. Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni del settore del gas anche compiti pubblici, ad esempio l'osservazione del mercato o attività di esecuzione nell'ambito delle misure preparatorie e d'intervento dell'approvvigionamento economico del Paese (art. 60 LAP).

### **Sezione 3: Misurazioni**

#### ***Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio***

#### *Art. 21* Competenza e requisiti dei dispositivi di misurazione

Oltre all'esercizio della rete nonché alla garanzia dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo (cfr. art. 4, 8 e 9) i compiti dei gestori di rete

---

comprendono anche le misurazioni (*cpv. 1*). Il settore delle misurazioni comprende la designazione e la gestione dei punti di misurazione (assegnazione, registrazione e documentazione), la misurazione operativa e la misurazione di conteggio. La misurazione operativa che riguarda i dispositivi di misurazione nella rete fa parte delle prestazioni di servizio relative al sistema (art. 3 lett. m) e comprende il rilevamento dei dati di misurazione per la gestione operativa della rete (per garantire un esercizio sicuro della rete). La misurazione di conteggio (art. 3 lett. j) comprende l'esercizio delle stazioni di misurazione (installazione, esercizio e manutenzione dei dispositivi di misurazione) e la fornitura dei servizi di misurazione (rilevamento, elaborazione e trasmissione dei dati di misurazione).

Secondo il *capoverso 2* il Consiglio federale disciplina i requisiti minimi delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione nel rispetto della legislazione federale in materia di metrologia, ossia la legge federale del 17 giugno 2011<sup>40</sup> sulla metrologia e le relative disposizioni d'esecuzione. Secondo lo stato attuale della tecnica appare ragionevole prevedere l'obbligo di impiegare un misuratore del profilo di carico con strumenti registratori e trasmissione dei dati automatica solo per i clienti che fruiscono di servizi di misurazione con un consumo annuale di almeno 1000 MWh. In presenza di rapidi sviluppi futuri della tecnica, si potrebbe assicurare un rapporto ragionevole tra costi e benefici anche fissando un valore soglia inferiore. Non è dunque previsto un utilizzo capillare di sistemi di misurazione intelligenti. Per una più dettagliata configurazione dei requisiti tecnici minimi (tra cui conversione delle quantità, sicurezza dei dati) è possibile tenere conto delle direttive di settore (ad es. il regolamento ASIG). Oltre alle caratteristiche tecniche, il Consiglio federale dovrà prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei dati di queste infrastrutture critiche sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione dei dati digitale e automatizzata.

## Art. 22 Tariffe di misurazione

I costi della misurazione operativa rientrano nei costi di rete (computabili) e sono fatturati attraverso le tariffe per l'utilizzazione della rete. I costi (computabili) della misurazione di conteggio invece vengono addebitati ai clienti che fruiscono dei servizi di misurazione – per ogni punto di misurazione e sulla base di tariffe di misurazione pubblicate (art. 32 lett. a) – mediante un compenso per la misurazione indicato separatamente in fattura (art. 11). I costi addebitati sono soggetti a verifica da parte della EnCom (art. 30 cpv. 2 lett. b). La separazione tra costi di rete e di misurazione si concretizza a livello di conteggio dei costi. Le tariffe di misurazione devono essere orientate al principio di causalità. Qualora si verificassero differenze di copertura (positive o negative), analogamente ai costi di rete dovranno essere compensate nei successivi periodi tariffari attraverso un corrispondente adeguamento tariffario. Il Consiglio federale stabilisce il metodo di determinazione della rendita da capitale (WACC) per gli investimenti nella misurazione di conteggio di ammontare adeguato. I costi di misurazione, fatturati individualmente, non possono confluire nelle tariffe di misurazione.

40 RS 941.20

---

## **Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio**

**Art. 21** Libera scelta del fornitore per la misurazione di conteggio

Il settore delle misurazioni comprende la designazione e la gestione dei punti di misurazione (assegnazione, registrazione e documentazione), la misurazione operativa e la misurazione di conteggio. La misurazione operativa che riguarda i dispositivi di misurazione nella rete fa parte delle prestazioni di servizio relative al sistema (art. 3 lett. m) e comprende il rilevamento dei dati di misurazione per la gestione operativa della rete (per garantire un esercizio sicuro della rete). La misurazione di conteggio (art. 3 lett. j) comprende l'esercizio delle stazioni di misurazione (installazione, esercizio e manutenzione dei dispositivi di misurazione) e la fornitura dei servizi di misurazione (rilevamento, elaborazione e trasmissione dei dati di misurazione). L'apertura del mercato concerne solo la misurazione di conteggio.

Il *capoverso 1* disciplina la possibilità offerta ai consumatori finali, ai produttori di gas e ai gestori di impianti di scegliere liberamente i propri gestori delle stazioni di misurazione e i propri fornitori di servizi di misurazione. Il mercato delle misurazioni di conteggio è dunque completamente aperto.

Il *capoverso 2* prevede che la competenza per la misurazione di conteggio spetti al gestore della rete, finché i consumatori finali, i produttori di gas e i gestori di impianti non esercitano il loro diritto di scelta. Con questi ultimi, il gestore della rete dovrà convenire, tramite contratto separato o tramite il contratto di fornitura, le condizioni operative dei dati e dei costi che il cliente dovrà assumersi. Il gestore della rete è dunque libero di stabilire il prezzo che intende applicare ai suoi clienti, fatte salve le regole applicabili alla concorrenza.

Il *capoverso 3* prevede una delega che legittima il Consiglio federale a disciplinare diversi aspetti: la procedura in caso di cambio del gestore della stazione di misurazione o del fornitore di servizi metrologici (lett. a); i costi connessi all'esercizio del diritto di scelta del consumatore finale (lett. b) nonché gli obblighi del gestore della stazione di misurazione e del fornitore di servizi metrologici (lett. c).

**Art. 22** Requisiti per i dispositivi di misurazione

Oltre alle caratteristiche tecniche, nell'ottica del diritto della protezione dei dati il Consiglio federale deve pure prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dati di queste infrastrutture critiche, in particolare per quel che concerne la trasmissione dei dati automatizzata e digitale.

Tenendo conto della legge federale del 17 giugno 2011<sup>41</sup> sulla metrologia e le relative disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale disciplina i requisiti minimi delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione. A mo' di esempio, non è previsto l'impiego generalizzato dei sistemi di misurazione intelligenti. Secondo lo stato attuale della tecnica appare ragionevole prevedere l'obbligo di impiegare un misuratore del profilo di carico con strumenti registratori e trasmissione dei dati automatica solo per i clienti che fruiscono di servizi di misurazione con un consumo

<sup>41</sup> RS 941.20

---

annuale di almeno 1000 MWh. In presenza di rapidi sviluppi della tecnica, si potrebbe assicurare un rapporto ragionevole tra costi e benefici anche fissando un valore soglia inferiore, ciò che necessiterebbe un adeguamento da parte del Consiglio federale delle disposizioni attualmente in vigore. Inoltre, i requisiti tecnici minimi (tra cui la conversione delle quantità, la sicurezza dei dati) potranno essere precisati se del caso tramite direttive specifiche del settore (ad es. le disposizioni tecniche ASIG).

## Sezione 4: Bilanciamento

### Art. 23 Gruppi di bilancio

Le disposizioni inerenti al bilanciamento stabiliscono che in un determinato periodo (periodo di bilanciamento) sia immesso e prelevato nel sistema lo stesso quantitativo di gas e riprendono in larga misura quelle del diritto in materia di approvvigionamento elettrico.

In base al *capoverso 1 primo periodo* ogni utente della rete deve appartenere a un gruppo di bilancio. In tal modo si garantisce che tutti i punti di immissione e prelievo da essi utilizzati siano adeguatamente attribuiti. Anziché affiliarsi a un gruppo di bilancio, l'utente della rete può anche creare un proprio gruppo di bilancio. In base al *secondo periodo* a un gruppo di bilancio, a cui sono attribuiti consumatori finali dell'approvvigionamento regolato, non sono attribuibili consumatori finali del libero mercato e viceversa. Al contrario, per quanto riguarda i processi di bilanciamento con limitazioni giornaliere (art. 25) non devono essere costituiti gruppi di bilancio separati.

Nel contratto di gruppo di bilancio (*cpv. 2*) sono stabilite le modalità del bilanciamento (ad es. imputazione dell'energia di compensazione) in modo standard e sotto la vigilanza della EnCom (art. 30 cpv. 2 lett. a). Per l'organizzazione interna del gruppo di bilancio vale la libertà contrattuale, in particolare per i contratti di allacciamento ai gruppi di bilancio, nell'ambito dei quali si possono creare anche sottogruppi di bilancio.

### Art. 24 Gestione del bilancio

Per garantire una zona di bilanciamento unitaria, comprendente l'intera area di mercato, ai sensi del *capoverso 1* la gestione del bilancio è affidata al RAM (art. 3 lett. k); a tal fine esso riscuote dai responsabili dei gruppi di bilancio un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti, il cosiddetto corrispettivo per il bilancio. Nella configurazione della gestione del bilancio il RAM deve e può offrire ai gruppi di bilancio incentivi affinché adottino comportamenti il più possibile al servizio del sistema, tenendo conto delle corrispondenti disposizioni<sup>42</sup> dell'UE.

<sup>42</sup> In particolare il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto, GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15.

---

I *capoversi 2 e 3* prescrivono il sistema del bilanciamento giornaliero. Al termine di ogni giorno-gas il RAM conteggia i saldi dei gruppi di bilancio (senza applicare tolleranze) e li riazzerà. Un giorno-gas dura 24 ore, dalle 6.00 alle 6.00 (MEZ). Dalla differenza tra le quantità di gas comunicate dal responsabile del gruppo di bilancio per l'immissione e il prelievo e le quantità da attribuire al suo gruppo di bilancio, risulta l'energia di compensazione da pagare. Non sono ammesse differenze nello scambio di gas con altri gruppi di bilancio e aree di mercato estere confinanti (quantità commerciali); le comunicazioni dei responsabili dei gruppi di bilancio partecipanti devono coincidere esattamente – diversamente la comunicazione viene respinta dal RAM.

Nella più precisa configurazione della gestione del bilancio è interessante soprattutto capire come avviene la comunicazione e l'assegnazione delle quantità di gas a un gruppo di bilancio per i punti senza misurazione oraria, ossia per i consumatori finali senza misuratore del profilo di carico (cfr. commenti all'art. 21 cpv. 2 [Variante 1] risp. art. 22 [Variante 2]). In base al *capoverso 4* tale previsione deve avvenire mediante i profili di carico standard (PCS), da elaborare e pubblicare a cura dei gestori di rete – soprattutto i gestori della rete di distribuzione – in collaborazione con il RAM (art. 32). Ai gestori della rete di distribuzione deve inoltre competere l'assegnazione dei diversi profili ai consumatori finali nonché per l'esecuzione della previsione a cadenza almeno giornaliera e la trasmissione dei relativi risultati agli utenti della rete e al RAM. Poiché questo obbligo riguarda la sua qualità di gestore di rete, le relative spese, indipendentemente dal riferimento al settore energetico, rientrano nei costi di rete computabili.

Il Consiglio federale emanerà disposizioni volte a precisare la gestione del bilancio (cpv. 5). Ad esempio è previsto che la necessaria energia di regolazione (*lett. a*) vada acquistata secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori ed economici. Tuttavia prima del suo impiego il RAM deve utilizzare l'offerta di flessibilità delle riserve di rete nonché dei serbatoi cilindrici e sferici della rete di trasporto. L'articolo 27 capoverso 2 gli assegna i diritti di accesso necessari a tal fine. Il Consiglio federale può prevedere le modalità, la frequenza o il momento in cui deve o può essere effettuata una comunicazione o un'ulteriore attribuzione (*lett. b*). Per la determinazione dei prezzi dell'energia di compensazione (*lett. c*) si ipotizza un sistema basato su due prezzi distinti, uno nel caso di superamento e l'altro di mancato raggiungimento delle quantità di gas comunicate, orientato ai prezzi dell'energia di regolazione. Nella determinazione del corrispettivo per il bilanciamento (*lett. d*) occorre tenere conto del fabbisogno di strutturazione e della qualità attesa della previsione. Come già emerge dal *capoverso 1*, in caso di limitazioni infragiornaliere (art. 25) è dovuto un corrispettivo per il bilanciamento ridotto.

#### Art. 25 Limitazioni infragiornaliere

Le cosiddette limitazioni infragiornaliere rappresentano un'eccezione al principio del bilanciamento giornaliero (art. 24 cpv. 2). Tali limitazioni risultano necessarie soprattutto considerando la fornitura ai consumatori dal consumo molto elevato e possono essere utili anche in quella ai consumatori finali nell'approvvigionamento regolato. La possibilità per i responsabili dei gruppi di bilancio, prevista dal *capoverso 1 secondo periodo*, di applicare volontariamente queste limitazioni infragiornaliere nella

---

fornitura a grandi consumatori finali, non solo è utile al sistema, ma può anche risultare interessante dal punto di vista finanziario se il consumo è facilmente prevedibile: le limitazioni infragiornaliere alleggeriscono il RAM nell'attività di configurazione (prelievo di energia di regolazione o flessibilità), e di conseguenza il corrispettivo per il bilanciamento ad esso dovuto si riduce (art. 24 secondo periodo). Il consumo annuo minimo per poter concedere questa possibilità di scelta o poterne fruire sarà stabilito dal Consiglio federale.

In caso di limitazioni infragiornaliere, al RAM sono dovuti contributi ai costi della flessibilità (*cpv. 2*) conformemente agli scostamenti (orari) emersi, cumulati nell'arco della giornata, indipendentemente dall'eventuale energia di compensazione supplementare dovuta. Nella definizione delle limitazioni infragiornaliere il RAM ha un determinato margine di manovra, in particolare nella determinazione delle eventuali tolleranze. A livello di disposizioni d'esecuzione, i contributi ai costi della flessibilità dovranno da un lato riflettere i costi sostenuti dal RAM nell'ambito delle limitazioni infragiornaliere e dall'altro incentivare un'utilizzazione della rete il più possibile al servizio del sistema.

#### *Art. 26* Scambio di quantità di gas tra i gruppi di bilancio

In base al *capoverso 1* il RAM può permettere ai responsabili dei gruppi di bilancio di svolgere lo scambio di quantità commerciali mediante una piattaforma (elettronica): si tratta del cosiddetto punto di scambio virtuale, il cui obiettivo è una liquidità il più possibile elevata sulla piazza di scambio Svizzera. Per questa ragione l'importo dovuto per l'utilizzo della piattaforma ai sensi del *capoverso 2* non deve servire a coprire i costi. Si ipotizza che il Consiglio federale stabilirà la copertura dei costi rimanenti attraverso gli introiti dalla gestione delle capacità della rete di trasporto (cfr. art. 18 *cpv. 2 e 4*).

### **Sezione 5: Impianti di stoccaggio e riserve di rete**

#### *Art. 27*

Ai sensi del *capoverso 1* i serbatoi cilindrici e sferici allacciati alla rete del gas già esistenti sono utilizzati innanzitutto al servizio della rete per garantirne la stabilità (*lett. a e b*). Non possono essere utilizzati per il commercio di gas; per la configurazione delle forniture di gas solamente se ciò serve ai fini dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e se questo nell'ambito del bilanciamento è soggetto a limitazioni infragiornaliere (*lett. c*). Sono compresi tutti gli impianti di stoccaggio attualmente presenti in Svizzera – ad eccezione dell'impianto di stoccaggio *GNL* di Bellinzona. Per questo impianto, in base all'articolo 2 *capoverso 3* lettera a, il Consiglio federale può prevedere, se necessario, una norma speciale. Non rientrano nell'*articolo 27* gli impianti di stoccaggio allacciati alla rete del gas dopo l'entrata in vigore della legge. Di conseguenza per il loro utilizzo non si applicano le restrizioni di cui al *capoverso 1*. Inoltre i gestori di questi impianti devono stipulare con il corrispondente

---

gestore di rete contratti di immissione e prelievo secondo l'articolo 13 capoverso 1 (si vedano anche i commenti agli art. 3 e 17).

Il *capoverso 2* assegna al RAM un diritto di accesso prioritario alla flessibilità degli impianti di stoccaggio e delle riserve della rete di trasporto. Tale diritto è necessario per attuare il bilanciamento giornaliero, tanto più che la stabilità della rete deve essere ottenuta principalmente attraverso fonti di flessibilità interne, mentre l'energia di regolazione deve essere impiegata come seconda istanza (cfr. commenti all'art. 24 cpv. 5 lett. a). Le modalità dell'accesso, compreso il corrispettivo dovuto dal RAM, sono regolamentate da contratto.

Per evitare che i costi della strutturazione siano coperti attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, l'utilizzo degli impianti di stoccaggio ai sensi del *capoverso 1 lettera c* deve essere adeguatamente remunerato (*cpv. 3*).

Il *capoverso 4* prevede che i costi del capitale e i costi d'esercizio di questi impianti di stoccaggio, attualmente quasi tutti in mano ai gestori di rete stessi, siano computabili come costi di rete se gestiti in modo efficiente; in questo ambito devono essere dedotte le indennità per l'impiego secondo il *capoverso 1 lettere b e c*. Un esercizio efficiente presuppone che questi impianti di stoccaggio possano creare un vantaggio per gli utilizzi elencati nel *capoverso 1*. Grazie a tale norma per questi impianti di stoccaggio – più piccoli e al momento utilizzati essenzialmente su base oraria – vi è una certa garanzia di sopravvivenza, indipendentemente dal bilanciamento giornaliero (art. 24 cpv. 2).

## Capitolo 4: Responsabile dell'area di mercato

### Art. 28 Costituzione

I *capoversi 1 e 2* prevedono che le aziende del settore del gas insieme alle comunità d'interessi dei consumatori possano fondare una società di capitali o una cooperativa e, mediante l'approvazione degli statuti da parte del DATEC, designarla come responsabile dell'area di mercato (RAM). Di questa possibilità possono fruire in particolare i gestori delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione interessati. La partecipazione dei rappresentanti dei consumatori garantisce l'indipendenza del RAM. La riserva di approvazione degli statuti da parte del DATEC è assoggettata anche a loro eventuali modifiche. Al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per fondare la società e istituire il RAM, l'*articolo 28* potrebbe essere posto in vigore dal Consiglio federale anticipatamente rispetto alle restanti disposizioni della presente legge.

Se il RAM non viene istituito per mancata approvazione dei suoi statuti, perché questi non soddisfano i criteri della sua organizzazione o perché la società non viene fondata entro il termine utile, secondo il *capoverso 3* il Consiglio federale deve garantire l'adempimento dei relativi compiti. A tal fine potrebbe affidare un mandato a un attore esistente e indipendente dal settore del gas oppure costituire il RAM sotto forma di unità amministrativa di diritto pubblico.

Secondo il *capoverso 1* il RAM deve essere totalmente indipendente dal settore del gas e la sua organizzazione deve rispettare gli eventuali altri requisiti posti dalle disposizioni esecutive. In particolare sono indispensabili una separazione totale sotto il profilo del personale (Consiglio d'amministrazione, direzione aziendale e altro personale) e una dotazione autonoma di risorse. Inoltre nessun detentore di quote deve poter esercitare un determinato influsso attraverso una partecipazione di maggioranza. La separazione delle attività delle aziende del settore del gas operanti sul libero mercato dev'essere perlomeno così netta come nel caso della società nazionale di rete ai sensi delle disposizioni della LAEI. Diversamente il DATEC non approva gli statuti. Anche le disposizioni del *capoverso 2* mirano ad assicurare l'indipendenza del RAM.

Per il finanziamento dei costi dei RAM non sono necessari contributi da parte dell'ente pubblico. In virtù del *capoverso 3* il Consiglio federale disciplina quali entrate il RAM può impiegare per coprire quali costi. Si tratta di definire la struttura delle diverse entrate in rapporto ai costi che esso sostiene nei diversi settori di attività. Il RAM consegue entrate dalla gestione delle capacità della rete di trasporto (art. 18 cpv. 2 e 4) e attraverso il corrispettivo per il bilanciamento (art. 24 cpv. 1), l'energia di compensazione (art. 24 cpv. 3), i contributi ai costi della flessibilità (art. 25 cpv. 2) e il contributo alle spese per l'utilizzo del punto di scambio virtuale (art. 26 cpv. 2). I costi che il RAM deve sostenere riguardano la gestione delle capacità della rete di trasporto (art. 14 e 18), compresa la gestione delle congestioni (art. 15), la gestione del bilancio (art. 23–26) e il coordinamento del cambio di fornitore (v. commenti all'art. 10).

## Capitolo 5: Commissione federale dell'energia

Per ragioni di efficienza la vigilanza sul rispetto sia della legislazione in materia di approvvigionamento di gas sia di quella in materia di approvvigionamento elettrico è affidata a un'unica autorità. Per questo motivo l'attuale Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) diventa Commissione federale dell'energia (EnCom), la quale assume il ruolo di regolatore anche per la presente legge e le relative disposizioni esecutive (*cpv. 1*). La sua organizzazione riprende ampiamente le disposizioni dell'articolo 21 LAEI. Inoltre le disposizioni contenute nell'articolo 22 capoversi 5 e 6 LAEI concernenti il coordinamento con le autorità di regolazione estere e gli organismi internazionali nonché l'informazione al pubblico sono applicabili anche alla sua attività nel mercato del gas. Lo stesso dicasi per le disposizioni riguardanti la tutela giurisdizionale dell'articolo 23 LAEI (*cpv. 3*), compreso eventualmente anche il diritto a presentare ricorso contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale, come proposto nel progetto posto in consultazione del 17 ottobre 2018 per la modifica della LAEI.

A parte il monitoraggio della situazione di approvvigionamento nel mercato del gas – che spetta esclusivamente all'UFE in collaborazione con l'UFAP (art. 6 cpv. 2) – i

---

compiti e i poteri della EnCom nel settore del gas sono molto simili a quelli assunti nel settore elettrico. In particolare essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative disposizioni esecutive. Determinati compiti e poteri della EnCom sono esplicitamente disciplinati nel *capoverso 2*: decide sia d'ufficio sia in caso di controversia in merito all'accesso alla rete e alle condizioni di utilizzazione della rete (*lett. a*). Il diritto a una decisione in caso di controversia è assicurato dalla garanzia della via giudiziaria (art. 29a della Costituzione federale [Cost.]<sup>43</sup>). Il termine dall'ampio significato «condizioni di utilizzazione della rete» comprende ad esempio la redazione dei contratti di immissione e prelievo (art. 13) nonché i dettagli in merito alla gestione della capacità, compresa la gestione delle congestioni (art. 14 seg.) e la gestione del bilancio (art. 23–26). La EnCom decide d'ufficio e in caso di controversia anche in merito all'adeguatezza delle tariffe e alla corretta imputazione dei costi (*lett. b*); ciò comprende la possibilità di intervenire sul metodo di definizione delle tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto (art. 18 cpv. 1 e 5). In base alla *lettera c* la EnCom garantisce che il RAM svolga i propri compiti in modo efficiente, non consegua utili e rispetti i requisiti circa l'impiego delle sue entrate (cfr. art. 29 cpv. 2). Inoltre essa assicura che i prodotti di capacità, il cui utilizzo è soggetto alle limitazioni di cui all'articolo 14 capoverso 4, siano offerti solo nella misura necessaria o non siano offerti affatto (*lett. d*). Considerate le sue specifiche competenze spettate alla EnCom e non alla COMCO (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. c LCart) la modifica di eventuali condizioni abusive nell'approvvigionamento sostitutivo (*lett. e*).

I profili di carico standard sono di fondamentale importanza anche per la libera scelta del fornitore e la possibilità di accesso alla rete (si vedano anche i commenti all'art. 41 cpv. 1). La *lettera f* assegna pertanto alla EnCom una competenza per compensare la mancata elaborazione di tali profili da parte del settore entro il termine stabilito (un anno dall'entrata in vigore della legge).

Il potere di cui alla *lettera g* è ripreso dalle disposizioni del diritto UE<sup>44</sup>. Una simile eccezione può riferirsi anche solo a una parte della capacità nuova o ampliata.

#### *Art. 31*            Pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza

Il *capoverso 1* introduce una «regolazione Sunshine» che mira a creare maggiore trasparenza e contribuisce ad assicurare una qualità adeguata e una maggiore efficienza nella fornitura delle prestazioni. Nel quadro delle proprie competenze la EnCom ha un determinato margine di manovra nella scelta dei settori di attività da sottoporre a un confronto sulla base di criteri adeguati (ad es. stabilità dell'esercizio della rete, tariffe per l'utilizzazione della rete, tariffe di misurazione e tariffe del gas dell'approvvigionamento regolato, costi di rete e di misurazione computabili, adempimento degli obblighi di pubblicazione, processi inerenti allo scambio di dati e di informazioni). Per una migliore comparabilità dei risultati può essere utile suddividere in gruppi i gestori della rete di distribuzione e i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato applicando criteri adeguati. Il Consiglio federale può impartire alla

<sup>43</sup> RS 101

<sup>44</sup> Cfr. art. 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

---

EnCom istruzioni più dettagliate, anche sulle modalità di pubblicazione dei risultati. In base all'articolo 34 capoverso 1 la EnCom può richiedere ai gestori o ai proprietari delle reti i dati necessari.

Il *capoverso 2* prevede che l'UFE valuti ogni cinque anni i risultati dei confronti; la EnCom è tenuta a fornire all'Ufficio i dati necessari conformemente all'articolo 36 capoverso 1. Qualora dalla valutazione non emergano sufficienti incrementi dell'efficienza con le rispettive conseguenze sui costi di rete, il Consiglio federale sottopone al Parlamento la bozza di un'ordinanza per l'introduzione di una regolazione per incentivi, in sostituzione o ad integrazione della regolazione Sunshine. Con l'introduzione di una regolazione per incentivi si verificherebbe il passaggio da una regolazione ex-post a una ex-ante. In questo modo ai gestori della rete di distribuzione verrebbero imposte direttive per i loro ricavi lungo un periodo di regolazione (solitamente da quattro a cinque anni). Queste direttive si ricavano dai valori relativi all'efficienza dei gestori di rete, da determinare attraverso confronti statistici (benchmarking).

## **Capitolo 6: Gestione di dati e informazioni, assistenza amministrativa e tassa di vigilanza**

### *Art. 32*            Obblighi di pubblicazione

L'elenco delle informazioni necessarie all'utilizzazione della rete e all'approvvigionamento di gas e quindi da pubblicare, non è esaustivo; ad esempio servono anche indicazioni sulla qualità del gas presupposta. Per quanto riguarda le capacità di rete che devono essere pubblicate (a livello centrale e in modalità elettronica) dai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione nonché – al livello della rete di trasporto – in parte anche dal RAM, si tratta di dati quantitativi concernenti l'utilizzo dei punti di immissione e prelievo (capacità tecniche, stipulate e disponibili).

### *Art. 33*            Scambio di dati e processi informativi

L'*articolo 33* riguarda lo scambio di dati e di informazioni, indispensabili soprattutto per il bilanciamento (art. 23–26) e lo svolgimento efficiente dei processi di cambio (art. 10). Poiché una trasmissione delle informazioni e dei dati necessari non tempestiva o senza la qualità richiesta ostacola l'ingresso sul mercato di offerenti terzi, questa norma è accompagnata da una disposizione penale (art. 38 cpv. 1 lett. c).

Il contenuto concreto delle informazioni e dei dati oggetto della norma di cui al *capoverso 1* si basa su ciò che è necessario per l'esecuzione dei rispettivi compiti e processi (tra cui esercizio della rete, gestione del bilancio, forniture di energia, processi di cambio, calcolo e imputazione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete e di altri costi). Tra gli altri attori eventualmente autorizzati e obbligati allo scambio di dati, vi sono anche i gestori di impianti di stoccaggio e i fornitori. Assoggettato all'obbligo è l'attore che dispone delle informazioni e dei dati rilevanti.

In questo ambito vanno rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati. Ad esempio il trattamento di dati di base e di misurazione non strettamente necessari per

---

un approvvigionamento di gas regolare, secondo la legge federale del 19 giugno 1992<sup>45</sup> sulla protezione dei dati (LPD) è consentito solamente previo esplicito consenso della persona interessata (art. 4 LPD). Per un tale trattamento dei dati la disponibilità all'allacciamento alla rete non può essere considerata come un consenso esplicito. Inoltre i consumatori finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio hanno diritto alla pubblicazione gratuita di tutti i loro dati di base e di misurazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati (art. 8 LPD). Alle aziende di approvvigionamento di gas costituite secondo il diritto cantonale o comunale si applicano le rispettive disposizioni in materia di protezione dei dati cantonali e comunali (art. 2 LPD).

Il *capoverso 2* contiene una norma di delega ampia in base alla quale il Consiglio federale può disciplinare più nel dettaglio la messa a disposizione delle informazioni e dei dati in questione, ossia oltre alla tempistica e alla forma di trasmissione (ad es. automatizzata) in particolare anche la definizione dei rispettivi formati di dati. Tutto ciò per garantire l'uniformità e la necessaria qualità. Inoltre il Consiglio federale può specificare il contenuto delle informazioni e dei dati richiesti.

#### *Art. 34*            Obbligo d'informare

Le imprese del settore del gas e il RAM devono mettere a disposizione dell'UFE e della EnCom le informazioni e i dati nonché la documentazione necessaria alle autorità per l'esecuzione della legge o per il suo ulteriore sviluppo (*cpv. 1*). Ad esempio si tratta di documenti necessari al Consiglio federale per definire il metodo di valutazione degli impianti di rete mediante valori comparativi (cfr. art. 19 *cpv.* 5 lett. c). Il segreto d'ufficio e commerciale è retto dagli articoli 162 e 320 numero 1 del Codice penale svizzero<sup>46</sup>.

Il *capoverso 2* contiene la stessa disposizione applicata nell'approvvigionamento di energia elettrica e presente nell'articolo 26a *capoverso 1* OAEL. Nella redazione delle disposizioni esecutive il Consiglio federale può riprendere l'articolo 26a *segg.* OAEL.

#### *Art. 35*            Protezione dei dati

Il *capoverso 1* funge da base legale ai sensi dell'articolo 17 *capoverso 2* LPD per il trattamento, inclusa la conservazione elettronica, da parte dell'UFE e della EnCom dei dati concernenti sanzioni e procedimenti penali. Il *capoverso 2* assegna al Consiglio federale la competenza ai sensi dell'articolo 19 *capoverso 1* LPD di prevedere la comunicazione di determinati dati personali da parte dell'UFE o della EnCom.

#### *Art. 36*            Assistenza amministrativa

L'UFE può necessitare di dati da parte della EnCom ad esempio per il monitoraggio della situazione di approvvigionamento di sua competenza in virtù dell'articolo 6 *capoverso 2*. Uno scambio di dati reciproco può inoltre avvenire (*cpv. 1*) nel settore della regolazione Sunshine (art. 31).

<sup>45</sup> RS 235.1

<sup>46</sup> RS 311.0

---

Ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 14 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>47</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, l'obbligo di fornitura dei dati si estende anche alle altre autorità federali e ai Cantoni (*cpv. 2*) – fatte salve prescrizioni speciali di diverso tenore (cfr. ad es. l'art. 25 LCart). L'*articolo 36* è completato dall'obbligo d'informare dei privati (art. 34 cpv. 1).

*Art. 37* Tassa di vigilanza

Analogamente all'articolo 28 LAEl anche la presente legge contiene una base legale per la riscossione di una tassa di vigilanza, grazie alla quale si possono coprire i costi di vigilanza non imputabili individualmente e quindi non finanziabili attraverso emolumenti.

## Capitolo 7: Disposizioni penali

*Art. 38*

Il *capoverso 1* elenca in forma esaustiva le azioni od omissioni punibili. In caso di infrazione colposa la pena è una multa fino a 20 000 franchi (*cpv. 2*). In linea di principio è punibile la persona fisica che ha commesso il reato; se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>48</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA) si può condannare al suo pagamento la persona giuridica in vece della persona fisica punibile (*cpv. 4*).

## Capitolo 8: Disposizioni finali

*Art. 39* Disposizioni esecutive

Il *capoverso 1* sancisce il principio di sussidiarietà. Il *capoverso 2* costituisce la base formale e legale necessaria secondo l'articolo 48 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>49</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) per la delega di poteri all'UFE. Il *capoverso 3* garantisce la conformità con le norme dell'UE (in particolare i codici di rete della Commissione europea) a cui mira la presente legge, anche a livello di direttive di settore. Il Consiglio federale dovrebbe prevedere l'elaborazione di direttive settoriali previa consultazione preliminare con le cerchie interessate.

<sup>47</sup> RS 172.010.1

<sup>48</sup> RS 313.0

<sup>49</sup> RS 172.010

I *capoversi 1–4* contengono disposizioni transitorie per l'apertura parziale del mercato. Per motivi tecnici legati al bilanciamento, la libera scelta del fornitore presuppone che il centro di consumo in questione disponga di un misuratore del profilo di carico oppure che la previsione del consumo e del profilo d'acquisto possa avvenire attraverso profili di carico standard (*cpv. 2*). Questi ultimi devono essere elaborati dai gestori di rete e dal RAM entro un anno dall'entrata in vigore della legge (art. 24 *cpv. 4* in combinato disposto con il *cpv. 1*). Al più tardi in tale data quindi tutti i consumatori finali che ne hanno diritto devono avere la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore. Il *capoverso 3* garantisce che il diritto alla libera scelta del fornitore possa essere esercitato anche senza rispettare questo termine di un anno se il consumatore finale è disposto, nel quadro del compenso per la misurazione (art. 22), ad assumersi i costi aggiuntivi di un misuratore del profilo di carico. Questo diritto all'installazione immediata di un misuratore del profilo di carico sussiste anche nel caso in cui, secondo le disposizioni di legge, tale dispositivo di misurazione non sarebbe obbligatorio nel centro di consumo in questione.

Rispetto alla convenzione del 2012, in cui le condizioni di accesso alla rete sono più restrittive, nel *capoverso 4* è prevista una sorta di «clausola di anteriorità».

*Capoverso 5*: con l'entrata in vigore della presente legge la competenza per la gestione delle capacità della rete di trasporto è trasferita al RAM (art. 14 *cpv. 1*). In tal modo decadono gli accordi precedentemente stipulati sull'utilizzo della capacità tra i gestori della rete di trasporto e terzi. Affinché il nuovo diritto sia introdotto tutelando il più possibile i diritti pregressi, per i contratti a lungo termine si applica una «clausola di anteriorità» fino al massimo al 31 dicembre 2024. La condizione per rientrare in tale clausola è che i contratti siano stati conclusi prima del 30 ottobre 2019 (avvio della procedura di consultazione), ossia in un momento in cui le modifiche legali introdotte con l'entrata in vigore della presente legge non erano ancora chiaramente prevedibili. La scelta della seconda data di riferimento (31 dicembre 2024) è motivata dal fatto che in linea di principio i contratti a lungo termine esistenti – che talvolta prevedono anche opzioni di proroga – scadono al più tardi in tale data. L'entrata in vigore della legge non influisce in alcun modo sui contratti di acquisto e di fornitura di energia (senza accordo di utilizzazione delle capacità).

*Capoverso 6*: ai sensi dell'articolo 19 *capoverso 4*, per il calcolo dei costi del capitale ammissibili gli impianti di rete devono sempre essere determinati sulla base dei costi iniziali di acquisto e di produzione. Una cosiddetta valutazione sintetica è possibile solo nel rispetto dei requisiti di legge restrittivi. Per gli impianti di rete esistenti il *capoverso 6* stabilisce un'importante eccezione: se in data 30 ottobre 2019 (avvio della procedura di consultazione) il gestore di rete ha completamente ammortizzato un determinato impianto di rete nel proprio conto annuale (bilancio) oppure non lo ha iscritto all'attivo, è soggetto alla propria contabilità finanziaria nella misura in cui l'impianto di rete in questione non è preso in considerazione nel calcolo dei costi del capitale computabili. Questa norma si fonda sull'ipotesi che i costi corrispondenti siano già interamente coperti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete. In caso contrario, ad esempio, per evitare questa conseguenza giuridica il gestore di rete può

---

segnalare che ha rinunciato alle corrispondenti entrate o che, in quanto azienda comunale o municipale, ha ricevuto sovvenzioni pubbliche a compensazione delle minori entrate. In questo caso l'onere della prova si riduce alla prova della plausibilità.

Il *capoverso 7* fa riferimento all'accordo amichevole siglato nell'ottobre 2014 tra il Sorvegliante dei prezzi e cinque gestori della rete di trasporto, che definisce determinate modalità di calcolo del corrispettivo per l'utilizzazione della rete a partire dal 2015 e prevede la creazione di una riserva vincolata (fondo d'investimento) per un ammontare annuo compreso tra 12,5 e 251 milioni di franchi. In base a tale accordo amichevole, la cui durata è stata limitata all'entrata in vigore di una legge sul mercato del gas, al più tardi tuttavia al 31 dicembre 2019, i costi del capitale degli investimenti finanziati attraverso questo fondo sono considerati costi di rete computabili. In questo contesto il *capoverso 7* chiarisce che con l'entrata in vigore della legge le risorse di questo fondo d'investimento non sono più considerate costi del capitale computabili e devono essere destinate a investimenti in impianti di rete. I mezzi del fondo quindi non possono essere né remunerati né ammortizzati, come nel caso degli impianti attraverso di essi finanziati. Poiché in fase di costituzione del fondo tali mezzi sono già stati addebitati ai consumatori finali, questi ultimi finirebbero per pagare due volte gli impianti in questione.

## **4.2 Modifica di altri atti normativi**

### **4.2.1 Legge federale del 30 settembre 2016<sup>50</sup> sull'energia**

#### *Art. 15 cpv. 1 lett. b*

Oltre al gas da biomassa (biogas), la nuova formulazione considera anche i gas sintetici rinnovabili, ad esempio da impianti power-to-gas (P2G). Le tecnologie P2G si stanno sviluppando e aprono nuove possibilità per la produzione di gas rinnovabili. Sono in corso di attuazione diversi progetti pilota. In futuro questi nuovi gas rinnovabili potrebbero far aumentare la quota di energie rinnovabili in Svizzera e contribuire alla decarbonizzazione di alcuni settori. La nuova formulazione si basa sulle modifiche della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>51</sup> sulla protezione dell'ambiente, proposte nel messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO<sub>2</sub> dopo il 2020<sup>52</sup> (cfr. art. 7 cpv. 9 e 10) e coincide inoltre con la terminologia della legge federale del 21 giugno 1996<sup>53</sup> sull'imposizione degli oli minerali (art. 2 cpv. 3 lett. d).

#### *Art. 30 cpv. 4 lett. f*

La modifica è puramente terminologica: la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) è rinominata Commissione federale dell'energia (EnCom).

<sup>50</sup> RS **730.0**

<sup>51</sup> RS **814.01**

<sup>52</sup> FF **2018** 197

<sup>53</sup> RS **641.61**

---

## 4.2.2 **Legge del 23 marzo 2007<sup>54</sup> sull'approvvigionamento elettrico**

*Art. 8 cpv. 3*

La modifica è puramente terminologica: la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) è rinominata Commissione federale dell'energia (EnCom).

*Art. 21 cpv. 1*

Considerato l'ampliamento del loro ambito d'attività, d'ora in poi i membri della EnCom devono essere indipendenti anche dal settore del gas.

*Art. 22 cpv. 7*

Il rimando ai compiti della EnCom nel settore dell'approvvigionamento di gas crea maggiore coerenza e chiarezza dell'ordinamento giuridico.

## 4.2.3 **Legge federale del 4 ottobre 1963<sup>55</sup> sugli impianti di trasporto in condotta**

*Art. 2 cpv. 5*

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 LITC gli impianti di trasporto in condotta possono essere costruiti o modificati unicamente con l'approvazione dei piani da parte dell'autorità di vigilanza, anche nel caso di modifiche di lieve entità. La prassi ha dimostrato che questa norma è troppo rigida e provoca fastidiosi ritardi sia nella progettazione sia nel processo di approvazione.

Con il *capoverso 5* si introduce la possibilità di prevedere deroghe all'obbligo di approvazione dei piani per i progetti di costruzione meno rilevanti nonché agevolazioni procedurali. Con la possibilità di realizzare progetti senza l'approvazione dei piani decade la necessità di svolgere la procedura di approvazione dei piani per motivi meramente formali, ad esempio quando non sono toccati interessi degni di protezione della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio o di terzi e non sono richieste approvazioni o autorizzazioni secondo altre disposizioni del diritto federale. Ad esempio gli interventi di manutenzione o le modifiche di lieve entità di impianti esistenti non hanno praticamente alcuna conseguenza sul territorio e sull'ambiente. Le disposizioni sulle agevolazioni procedurali servono a semplificare la procedura di approvazione dei piani per determinati progetti o a ve-

<sup>54</sup> RS 734.7

<sup>55</sup> RS 746.1

---

locizzarne lo svolgimento, se oggettivamente giustificato. Ad esempio, se non strettamente necessario, deve essere possibile evitare la consultazione degli uffici federali competenti o l'analisi di determinate fattispecie<sup>56</sup>.

Il testo del *capoverso 5* è identico alla nuova disposizione dell'articolo 16 capoverso 7 della legge del 24 giugno 1902<sup>57</sup> sugli impianti elettrici (LIE). Anche il diritto che disciplina il settore ferroviario e aeronautico contiene disposizioni che prevedono l'esonerazione dall'obbligo di approvazione dei piani per i progetti di poca importanza (cfr. art. 28 dell'ordinanza del 23 novembre 1994<sup>58</sup> sull'infrastruttura aeronautica; art. 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>59</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari).

### *Art. 13*

La LAPGas disciplina in maniera globale l'accesso alla rete per le condotte di gas. L'obbligo di trasporto previsto dall'*articolo 13* non è praticamente rilevante per le condotte per il trasporto del petrolio o di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale (cfr. art. 1 cpv. 1 LITC); eventualmente può basarsi anche sul diritto in materia di concorrenza. Per questo la disposizione viene abrogata.

### *Art. 17*

La modifica di carattere redazionale è motivata dall'abrogazione dell'articolo 13 LITC. In merito all'abrogazione dell'attuale *capoverso 2*: l'insediamento e la nomina dei membri delle commissioni extraparlamentari sono di competenza del Consiglio federale (art. 57c cpv. 2 LOGA). Pertanto spetta a questo decidere in merito alla soppressione della commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta. Dall'inizio degli anni Novanta tale commissione non si è più insediata; nell'ambito della verifica circa la necessità di commissioni, a fine 2003 il Consiglio federale ha deciso di abolire la commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta che quindi non viene più menzionata nella LITC.

### *Art. 35 cpv. 2*

Dall'entrata in vigore della LITC nel 1964 la copertura assicurativa di responsabilità civile negli impianti di trasporto in condotta per combustibili o carburanti liquidi ammonta a 10 milioni di franchi e per quelli gassosi a 5 milioni di franchi. In caso di grave incidente questi importi sono insufficienti e devono quindi essere adeguati. Per ragioni di flessibilità, a stabilire le possibili somme assicurate e i premi dev'essere il

<sup>56</sup> L'autorità direttiva può rinunciare alla consultazione degli uffici federali competenti anche nei casi di cui all'art. 62a cpv. 4 LOGA.

<sup>57</sup> RS 734.0

<sup>58</sup> RS 748.131.1

<sup>59</sup> RS 742.142.1

---

Consiglio federale, insieme al settore assicurativo e ai gestori degli impianti di trasporto in condotta. Nel fare ciò occorre vigilare che le somme assicurate non siano così elevate al punto da rendere proibitivi i premi per l'esercizio di una condotta (si veda in proposito il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1962<sup>60</sup> concernente la bozza della LITC).

*Art. 42 cpv. 3*

La possibilità di prevedere deroghe all'obbligo di approvazione dei piani e facilitazioni procedurali dev'essere concessa anche per gli impianti di trasporto in condotta soggetti alla sorveglianza cantonale. Tale possibilità è pensata per i casi meno rilevanti. Per ragioni di certezza giuridica le situazioni in cui sono ammesse tali deroghe verranno precisate dal Consiglio federale.

#### **4.2.4                    Legge del 19 giugno 2015<sup>61</sup> sull'infrastruttura finanziaria**

La modifica è puramente terminologica: la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) è rinominata Commissione federale dell'energia (EnCom).

### **5                            Ripercussioni**

#### **5.1                        Ripercussioni per la Confederazione**

Per poter sfruttare le risorse della segreteria della ElCom già esistenti (locali, infrastruttura IT, know-how, personale ecc.) anche per il mercato del gas, senza creare un potenziale conflitto tra due commissioni con potere decisionale, la ElCom viene trasformata in un'autorità che svolge le proprie funzioni sia per il mercato dell'energia elettrica sia per quello del gas. Si valuterà in che misura il fabbisogno aggiuntivo di personale alla EnCom possa essere compensato attraverso risparmi presso il Sorvegliante dei prezzi. In seno all'UFE sono necessari posti supplementari per vigilare sulla sicurezza dell'approvvigionamento e per le attività legislative di competenza dell'Ufficio.

Per lo svolgimento dei compiti della EnCom e dell'UFE stabiliti dalla presente legge saranno pertanto necessari presumibilmente altri undici posti in totale (soprattutto economisti, ingegneri e giuristi). Si punta a coprire totalmente i costi attraverso emolumenti e tasse di vigilanza. Le risorse di personale da richiedere in via definitiva saranno determinate in base ai risultati della consultazione.

Con l'entrata in vigore della LApGas viene istituita la figura del responsabile dell'area di mercato (RAM), indipendente dai restanti attori e non orientata al conseguimento di utili. Qualora il RAM non sia istituito come previsto dal settore del gas, il Consiglio

<sup>60</sup> FF 1962 II 821, disponibile solo in tedesco e francese.

<sup>61</sup> SR 958.1

---

federale dovrà garantire l'adempimento dei relativi compiti. In questo caso nulla cambierà in merito al finanziamento del RAM che avverrà sempre attraverso le entrate previste nella legge.

## 5.2 Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni

Poiché attualmente non svolgono compiti rilevanti sul mercato del gas, i Cantoni non subiscono ripercussioni dirette dovute alle modifiche di legge proposte. Viene solamente chiarito che agli allacciamenti alla rete è applicato il diritto cantonale e in merito non vi è necessità d'intervento diretta dal punto di vista della Confederazione. Nei casi in cui siano proprietari delle aziende di approvvigionamento di gas, i Comuni possono essere interessati dalle ripercussioni, soprattutto se dovesse cambiare il futuro valore dei ricavi dell'azienda interessata dall'apertura parziale del mercato. Ciò dipende soprattutto da come le aziende si affermeranno sul libero mercato. In linea di principio la legge non tocca il diritto dei Cantoni e dei Comuni di rilasciare concessioni ad esempio per l'utilizzo di un terreno. I costi che ne derivano possono ora essere trasferiti dal gestore di rete al cliente solo nella misura in cui sono attribuibili all'esercizio della rete e non al settore energetico. Poiché nella maggior parte dei casi si tratta della concessione rilasciata per l'utilizzo del terreno e del suolo, è probabile che nella pratica non cambi molto. Restano inoltre invariate le responsabilità per il rilascio delle approvazioni dei piani e delle licenze necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti di trasporto in condotta (art. 2 cpv. 1, art. 41 e art. 42 cpv. 1 LITC). Eventualmente le autorità pubbliche in qualità di clienti finali possono approfittare della libertà di scelta del fornitore e quindi dei risparmi sui costi energetici e di prodotti innovativi.

Poiché l'allacciamento alle condotte del gas riguarda prevalentemente le aree densamente abitate, le regioni di montagna non sono pressoché interessate dalla LAPGas.

## 5.3 Ripercussioni sull'economia nazionale

La principale ripercussione sull'economia nazionale è data dalla possibilità di scelta del fornitore di gas per una parte dei consumatori (apertura parziale del mercato). Lo studio sull'apertura del mercato del gas<sup>62</sup> commissionato dall'UFE e pubblicato nel gennaio 2016, prevede le seguenti ripercussioni a seguito dell'apertura parziale del mercato con la soglia di consumo di gas proposta di 100 MWh all'anno:

I risparmi per i *consumatori finali* interessati (commercio e media industria) dipendono dalla quota effettiva di cambi, progressiva negli anni; cinque anni dopo l'apertura del mercato ammontano, stando alle stime sommarie presentate nello studio, i risparmi ammonterebbero a 19 milioni di franchi all'anno e dieci anni dopo a 34 milioni di franchi all'anno (nell'ipotesi di un consumo costante). Tuttavia non si tratta solamente di aumenti dell'efficienza a livello di economia nazionale, ma anche della

<sup>62</sup> *Studie betreffend der möglichen Vorgehensweisen bei einer Öffnung des Schweizer Gasmarkts*, giugno 2016, Infrac e Frontier Economics, disponibile solo in tedesco.

---

ridistribuzione da parte dei fornitori a favore dei consumatori. Ciò comporta una riduzione dei costi per le aziende industriali e commerciali, un potenziamento della competitività delle aziende e la liberazione di risorse finanziarie, che a loro volta possono essere reinvestite.

Secondo lo studio in questione, dopo cinque anni dall'apertura completa del mercato, secondo le stime sommarie dello studio vi sarebbero risparmi di circa 40 milioni di franchi all'anno e dopo dieci anni ammonterebbero a circa 70 milioni di franchi all'anno (nell'ipotesi di un consumo costante).

Tra i circa 100 *fornitori di gas svizzeri* aumenta la pressione della concorrenza, in particolare anche per il possibile ingresso sul mercato di nuovi fornitori. Questa situazione costringe i fornitori di gas ad aumentare l'efficienza e ridurre i costi, ottimizzare i processi di distribuzione e fidelizzazione clienti e creare nuovi prodotti. Essi dovranno affrontare una spesa una tantum per la modifica delle strutture e dei processi (per le stime dei costi si veda più avanti); tuttavia in questo ambito si potrà fare tesoro dei risultati e delle esperienze raccolte negli ultimi anni sui mercati dell'energia elettrica parzialmente liberalizzati dei Paesi europei confinanti. Inoltre per contenere le spese vengono in aiuto anche lo sviluppo nelle tecnologie dell'informazione e le sinergie con l'approvvigionamento di energia elettrica, teleriscaldamento e acqua.

A breve-medio termine le misure di riduzione dei costi potrebbero causare un lieve calo dell'occupazione nel settore del gas, che tuttavia potrebbe riprendersi a medio-lungo termine grazie alle misure supplementari di fidelizzazione clienti e alle innovazioni nei prodotti. Considerata la quota ridotta di occupati nel settore del gas rispetto al totale degli occupati (1650 persone, pari allo 0,03 per cento di tutti gli occupati in Svizzera) dal punto di vista dell'economia globale le ripercussioni sono limitate. Le ripercussioni sul livello generale dei prezzi sono trascurabili. L'aumento della competitività dei consumatori finali interessati tendenzialmente dovrebbe avere effetti positivi sul PIL.

In merito ai *costi e ai benefici* dell'apertura (parziale) del mercato, ai costi per l'elaborazione dei profili di carico standard e alla dotazione di sistemi di misurazione intelligenti per i clienti delle misurazioni forniscono indicazioni esaurienti due studi:

lo studio sui profili di carico standard<sup>63</sup> quantifica i costi una tantum per l'installazione di un misuratore del profilo di carico per i centri di consumo con un consumo minimo di 1 GWh/anno a circa 4 milioni di franchi, i costi complessivi (costi del capitale e costi d'esercizio) dopo 20 anni ammontano a 6 milioni di franchi. Per l'elaborazione dei profili di carico standard per i centri di consumo con un consumo tra 100 MWh e 1 GWh all'anno si aggiungono 6 milioni di franchi; a tal fine i costi complessivi dopo 20 anni ammontano a 14 milioni di franchi. Lo studio sull'apertura del mercato del gas<sup>64</sup> quantifica i costi per la trasformazione dei sistemi informatici e l'adeguamento dei processi tra 7 e 16 milioni di franchi una tantum. Secondo lo studio citato questo importo è paragonabile ai costi del capitale (9–10 milioni di franchi).

<sup>63</sup> Potentiel des profils des charges standards et des compteurs intelligent pour le marché du gaz, dicembre 2018, e-cube, disponibile solo in francese.

<sup>64</sup> Studie betreffend der möglichen Vorgehensweisen bei einer Öffnung des Schweizer Gasmarkts, giugno 2016, Infrac e Frontier Economics, disponibile solo in tedesco.

---

Complessivamente l'apertura parziale del mercato, la misurazione del profilo di carico, i profili di carico standard e i sistemi IT generano costi di trasformazione unitari (costi del capitale) compresi tra 9 e 10 milioni di franchi e costi complessivi dopo 20 anni tra 17 e 20 milioni di franchi.

A queste spese supplementari si contrappongono i guadagni e i risparmi per l'economia nazionale sul versante dei consumatori finali stimati nello studio e sopra descritti di 19–34 milioni di franchi *all'anno*, effetti positivi prodotti nel tempo dal regime di libera concorrenza (innovazione) nonché l'aumento della certezza giuridica auspicato dalla legge.

Indipendentemente dall'apertura parziale del mercato, anche la nuova *regolazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete* può avere effetti sull'economia nazionale e aziendale. Attualmente secondo la convenzione del 2012 e le direttive di settore i gestori di rete sono tenuti a stabilire in modo separato le tariffe per l'utilizzazione della rete e per il metodo di calcolo a orientarsi a quello dell'energia elettrica. Per l'analisi degli impianti la LAPGas fondamentalmente segue il medesimo principio. Complessivamente dalle limitazioni previste per la valutazione sintetica e dalla disposizione secondo cui gli impianti di rete interamente ammortizzati o non iscritti all'attivo nella contabilità finanziaria non possono confluire nella valutazione degli impianti, non dovrebbero risultare modifiche rilevanti, mentre potrebbero esserci ripercussioni dovute all'ammontare del tasso d'interesse determinante per i costi del capitale (WACC), che tuttavia verrà stabilito solo in sede di ordinanza.

Sintetizzando la LAPGas dovrebbe produrre effetti positivi sull'economia nazionale quali maggiore certezza giuridica, trasparenza sui costi e sulle tariffe, aumenti dell'efficienza e innovazione. Inoltre l'«entry-exit system» accresce la compatibilità con il diritto degli Stati confinanti, agevolando l'armonizzazione della politica energetica svizzera con quella di altri Paesi europei e l'integrazione dei mercati del gas.

## **5.4 Ripercussioni sull'ambiente**

Nel complesso le ripercussioni sull'ambiente dovrebbero essere insignificanti. A causa della prevista succitata riduzione dei prezzi per i consumatori finali che possono scegliere il fornitore e del conseguente maggior potenziale di sostituzione dall'olio al gas (naturale) le emissioni di CO<sub>2</sub> potrebbero diminuire leggermente. Tuttavia a causa dei prezzi del gas in calo, il consumo di gas (naturale) potrebbe aumentare lievemente – il che se non accompagnato da una contemporanea sostituzione dell'olio dovrebbe provocare un aumento delle emissioni di CO<sub>2</sub>. A causa della diminuzione dei prezzi gli incentivi verso investimenti nell'aumento dell'efficienza energetica potrebbero diminuire leggermente. In proposito va tuttavia osservato che le emissioni di CO<sub>2</sub> del consumo di gas sono molto più influenzate dalla legislazione in materia di protezione del clima che dagli effetti dell'apertura parziale del mercato. Le misure della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni promuovono l'efficienza energetica e l'abbandono del vettore energetico fossile del gas naturale – quest'ultimo attraverso il passaggio a vettori energetici rinnovabili o anche a gas rinnovabili (biogas ecc.). Da menzionare in particolare la tassa sul CO<sub>2</sub>, le prescrizioni nel settore degli edifici e il Programma Edifici dei Cantoni, le convenzioni sugli obiettivi delle imprese con

---

l'UFE e l'Ufficio federale dell'ambiente oppure ancora i piani energetici comunali. Infine, conformemente agli obiettivi del settore del gas, il gas dovrà essere prodotto in misura sempre maggiore a partire da vettori rinnovabili (biomassa ed energia elettrica rinnovabile).

Poiché la produzione interna di gas è relativamente ridotta – il biogas nazionale immesso è pari all'1 per cento del consumo – e attualmente vi è una domanda sufficiente di biogas prodotto interamente, il versante produttivo non è praticamente toccato da un'apertura parziale del mercato. Attraverso l'aumento della tassa sul CO<sub>2</sub> e le attività del settore del gas volte a incrementare l'uso di gas rinnovabile per il riscaldamento viene incentivato maggiormente il prelievo di biogas. Inoltre nel quadro dell'attuale discussione della legge sul CO<sub>2</sub> in Parlamento vi sono proposte finalizzate a promuovere l'immissione di biogas nazionale.

## **6 Aspetti giuridici**

### **6.1 Costituzionalità**

#### *Basi legali*

L'avamprogetto si basa in particolare sull'articolo 91 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) che accorda alla Confederazione la competenza globale di legiferare in materia di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi. Tale competenza comprende anche le regolazioni del mercato e si estende agli impianti di trasporto in condotta sotto la sorveglianza sia federale sia cantonale (cfr. art. 41 segg. LITC). In virtù dell'articolo 91 capoverso 2 della Costituzione federale per il mercato del gas – nel rispetto dei requisiti in merito alle restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.) – la Confederazione può emanare in larga misura le medesime norme previste per il mercato dell'energia elettrica dal diritto in materia di approvvigionamento elettrico. In particolare la Confederazione può disciplinare l'accesso alla rete e il relativo corrispettivo dovuto. Inoltre può emanare prescrizioni concernenti l'organizzazione (compresa la separazione delle attività) e l'attività delle imprese di approvvigionamento.

#### *Compatibilità con i diritti fondamentali*

Il disegno limita i due diritti fondamentali della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e della libertà economica (art. 27 Cost.). Questa limitazione è ammessa per quanto sia fondata su una base legale formale, sia giustificata da un interesse pubblico e proporzionata e non pregiudichi l'essenza dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.).

La condizione della base legale è soddisfatta con la presente legge federale. Sussiste anche l'interesse pubblico: affidare la gestione delle capacità della rete di trasporto (art. 14) alla figura di nuova istituzione del RAM, totalmente indipendente dal settore del gas (art. 28 seg.), è necessario per garantire un accesso non discriminatorio alla rete (art. 12). A sua volta questo è un fattore indispensabile per un mercato libero funzionante nel settore dell'energia. Le disposizioni sulla separazione delle attività

---

(art. 5) sono necessarie per impedire sovvenzioni incrociate che distorcono la concorrenza e assicurare la necessaria trasparenza dei costi. Le norme relative all'esercizio dei serbatoi cilindrici e sferici già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge (art. 27) servono a mantenere la stabilità del sistema; come pure i diritti di accesso assegnati al RAM nel quadro della gestione del bilancio (art. 27 cpv. 2) per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio esistenti e le riserve della rete di trasporto.

Le previste limitazioni dei diritti fondamentali sono inoltre proporzionali; sono necessarie e adeguate a garantire un approvvigionamento di gas affidabile ed economico. Non vanno oltre il ragionevole per raggiungere gli obiettivi prefissati, sono commisurate a questi obiettivi e non pregiudicano l'essenza dei due diritti fondamentali. In merito va sottolineato che le previste norme concernenti la separazione delle attività si limitano al minimo indispensabile. Con la nuova figura del RAM, che in linea di principio può essere istituita dal settore del gas (cfr. art. 28), si è scelta una soluzione meno drastica per il settore rispetto alla creazione di una società della rete di trasporto totalmente scorporata che rappresenta lo standard nel diritto UE<sup>65</sup>. Per i serbatoi cilindrici e sferici collegati alla rete del gas già esistenti è previsto che possano essere utilizzati esclusivamente per mantenere la stabilità del sistema o per strutturare le forniture di gas nell'approvvigionamento regolato. Ciò comporta tuttavia che i relativi costi in linea di principio siano computabili come costi di rete (art. 27 cpv. 1 e 4). Questa norma potrebbe rivelarsi vantaggiosa per molti gestori di serbatoi, tanto più che il valore di molti di questi impianti di stoccaggio diminuirà con l'introduzione del bilanciamento giornaliero (art. 24 cpv. 2). Va sottolineato altresì che grazie ai costi del capitale loro computabili ai gestori di rete rimarrà un adeguato utile d'esercizio (art. 19 cpv. 3). Le previste limitazioni dei diritti fondamentali sono pertanto ammesse.

Anche l'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) è ampiamente garantita. L'apertura del mercato del gas solo parziale ha un fondamento oggettivo (si veda par. 3.1 sull'apertura parziale del mercato).

### *Rapporto con il diritto cantonale*

L'articolo 91 capoverso 2 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione una competenza derogatoria susseguente. Con la LAPGas la Confederazione sfrutta questa competenza soprattutto nella misura in cui disciplina l'accesso alla rete (art. 12) e il relativo corrispettivo dovuto (art. 17 segg.), emana disposizioni sulla separazione delle attività (art. 5) e affida la gestione delle capacità della rete di trasporto alla figura di nuova istituzione del RAM (art. 14 e 28 seg.). Fintanto che il legislatore federale non fa uso delle proprie competenze legislative restano in vigore eventuali disposizioni cantonali e comunali.

<sup>65</sup> Art. 9 segg. della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

---

## 6.2                    **Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Nonostante la necessità del trasporto in condotta, nel diritto commerciale internazionale il gas è considerato un comune bene commerciale. Sono pertanto applicabili l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC<sup>66</sup>) e l'accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT<sup>67</sup>). Inoltre i compiti dell'approvvigionamento di gas con carattere di servizio, tra cui ad esempio i servizi di misurazione, sono assoggettati all'accordo generale sugli scambi dei servizi (GATS<sup>68</sup>). La gestione degli aiuti statali si basa invece sull'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative SCM<sup>69</sup>. Oltre a queste disposizioni del diritto commerciale internazionale, nei confronti dell'UE e degli Stati EFTA trova inoltre applicazione l'accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972<sup>70</sup> e la convenzione AELS del 1960<sup>71</sup>. Il presente avamprogetto tiene conto di questi obblighi internazionali. In particolare è rilevante per il diritto commerciale internazionale la libertà di scelta creata nel quadro dell'apertura parziale del mercato.

## 6.3                    **Forma dell'atto**

L'avamprogetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale. Come previsto, la LApGas segue quindi la procedura legislativa semplice.

## 6.4                    **Subordinazione al freno alle spese**

L'avamprogetto non è assoggettato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né la base per la creazione di un credito d'impegno o di una dotazione finanziaria con nuove spese una tantum superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi. I costi supplementari per la EnCom e l'UFE connessi ai nuovi compiti nel mercato del gas sono coperti, se possibile interamente, attraverso emolumenti e tasse di vigilanza.

<sup>66</sup> RS 0.632.20.

<sup>67</sup> RS 0.632.21.

<sup>68</sup> RS 0.632.20, allegato 1B.

<sup>69</sup> RS 0.632.20, allegato 1A.13.

<sup>70</sup> Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; RS 0.632.401.

<sup>71</sup> Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio; RS 0.632.31.

---

## 6.5 Delega di competenze legislative

Le autorizzazioni a legiferare introdotte nella legge con la presente revisione si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente precise quanto a contenuto, scopo e portata. Una delega che lascia al Consiglio federale un margine di manovra relativamente ampio si trova nell'articolo 2 capoverso 3 lettera a per la gestione dei comprensori isolati (Ticino e regione di Kreuzlingen). Il margine di manovra è necessario affinché il Consiglio federale possa prevedere soluzioni adeguate alla superficie e al collegamento tecnico alla rete di questi territori isolati, in particolare nella configurazione della gestione del bilancio e nella gestione della capacità del punto di attraversamento della frontiera di Bizzarone in Ticino. Altre norme di delegazione si trovano nella normativa sulla procedura e i compiti nei processi di cambio (art. 10) e per la più dettagliata configurazione della gestione del bilancio (art. 24 cpv. 5). Queste norme di delegazione alleggeriscono il testo di legge da disposizioni eccessivamente concrete e garantiscono che le relative disposizioni possano essere rapidamente adattate alle mutate condizioni o agli sviluppi tecnologici.

## 6.6 Protezione dei dati

L'articolo 35 capoverso 1 costituisce la base legale necessaria per l'elaborazione di dati personali da parte dell'UFE e della EnCom (cfr. art. 17 cpv. 1 LPD). Ai sensi dell'articolo 19 LPD le autorità federali possono comunicare dati personali qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. Il termine di comunicazione comprende anche la trasmissione di dati a terzi, incluso lo scambio di dati tra autorità federali. In questo senso l'articolo 36 capoverso 1 stabilisce che l'UFE e la EnCom si trasmettono a vicenda i dati necessari per l'adempimento dei propri compiti, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali di cui all'articolo 3 lettera c LPD. Un tale scambio di dati può risultare necessario in particolare a livello di collaborazione nel settore della regolazione Sunshine (art. 31). Se rilevante ai fini dell'adempimento dei compiti, sono obbligati a trasmettere i dati all'UFE e alla EnCom anche le altre autorità federali e cantonali (art. 36 cpv. 1). In base all'articolo 35 capoverso 2 il Consiglio federale può prevedere la possibilità per l'UFE e la EnCom di pubblicare determinati dati personali.

Lo scambio di dati previsto dall'articolo 33 capoverso 1 tra i diversi attori del mercato del gas non concerne dati degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c LPD, bensì in particolare dati anagrafici e di misurazione. Contemporaneamente gli attori interessati sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Pertanto uno scambio di dati, non necessario per un approvvigionamento di gas regolare, può avvenire solo con l'esplicito consenso della persona in questione (cfr. commenti all'art. 33 cpv. 1). In base all'articolo 21 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 7 LPD il Consiglio federale può stabilire requisiti in materia di protezione dei dati dei sistemi di misurazione.



# Legge federale sull'approvvigionamento di gas (Legge sull'approvvigionamento di gas, LApGas)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 89, 91 capoverso 2, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo

La presente legge istituisce le condizioni quadro per un approvvigionamento di gas affidabile ed economico.

### Art. 2           Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'approvvigionamento di gas e l'utilizzazione della rete necessaria a tale scopo.

<sup>2</sup> Essa non disciplina né obblighi di allacciamento alla rete né l'assunzione dei costi di allacciamento alla rete.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può:

- a. esonerare dalle disposizioni del capitolo 3 reti di gas isolate non collegate o collegate in maniera inadeguata all'area di mercato, oppure stabilire deroghe a tali disposizioni; è fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso alla rete;
- b. prevedere che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) assegni a un altro attore i compiti del responsabile dell'area di mercato per le reti di gas isolate, imponendogli prescrizioni in materia di separazione delle attività.

RS .....

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

**Art. 3** Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *consumatore finale*: cliente che preleva gas dalla rete per il consumo;
- b. *utente della rete*: persona che stipula un contratto di immissione o un contratto di prelievo con un gestore di rete;
- c. *accesso alla rete*: il diritto di immissione, prelievo e trasporto di gas;
- d. *rete di trasporto*: sistemi di condotte di gas che consentono l'allacciamento a reti del gas estere, il transito di gas e il trasporto di gas su lunghe distanze;
- e. *rete di distribuzione*: sistemi di condotte di gas che consentono il trasporto di gas su corte distanze, la distribuzione di gas e l'approvvigionamento di gas;
- f. *area di mercato*: area di rete definita tramite punti di immissione e prelievo che comprende l'intera rete di gas nazionale ad eccezione delle reti isolate;
- g. *punto di immissione*: punto della rete in cui sono rilevati i flussi di gas provenienti dalle reti di gas dei Paesi confinanti, dagli impianti di produzione, dagli impianti di rigassificazione o dagli impianti di stoccaggio, ad eccezione dei serbatoi cilindrici e sferici esistenti di cui all'articolo 27;
- h. *punto di prelievo*: punto della rete in cui sono rilevati i flussi di gas nelle reti di gas dei Paesi confinanti, verso i consumatori finali e gli impianti di stoccaggio, ad eccezione dei serbatoi cilindrici e sferici esistenti di cui all'articolo 27;
- i. *punto di attraversamento della frontiera*: punto di immissione e prelievo che collega la rete di trasporto con le reti di gas dei Paesi confinanti;
- j. *misurazione di conteggio*: misurazione per scopi di fatturazione; comprende la gestione delle stazioni di misurazione e i servizi di misurazione;
- k. *gestione del bilancio*: insieme di misure volte al mantenimento di un bilancio equilibrato in relazione alle quantità di gas immesse e prelevate nell'area di mercato, compreso l'acquisizione di energia di regolazione;
- l. *gruppo di bilancio*: raggruppamento giuridico di utenti della rete in un'unità di misurazione e di conteggio nell'ambito della gestione del bilancio;
- m. *prestazioni di servizio relative al sistema*: i servizi necessari al funzionamento della rete, quali la misurazione operativa, la regolazione della pressione e della quantità, la gestione delle congestioni della rete di distribuzione, la garanzia della qualità del gas e l'odorizzazione;
- n. *energia di regolazione*: gas necessario al responsabile dell'area di mercato per il mantenimento di un bilancio equilibrato in relazione alle quantità immesse e prelevate nell'area di mercato;
- o. *energia di compensazione*: gas fatturato al responsabile del gruppo di bilancio ai fini della compensazione della differenza tra le quantità di gas comunicate dal suo gruppo di bilancio e le quantità di gas attribuite a quest'ultimo.

## Capitolo 2: Approvvigionamento di gas

### Sezione 1: Compiti del settore del gas

#### Art. 4 Esercizio della rete

<sup>1</sup> Ai gestori della rete spettano i seguenti compiti:

- a. garantire un esercizio stabile, performante, efficiente e non discriminatorio delle loro reti come pure le prestazioni di servizio relative al sistema;
- b. elaborare i requisiti tecnici e operativi per l'esercizio della rete;
- c. coordinare reciprocamente l'esercizio e la pianificazione della rete, in collaborazione con il responsabile dell'area di mercato e con i gestori esteri della rete.

<sup>2</sup> I gestori della rete di trasporto possono presentare all'Ufficio federale dell'energia (UFE) piani di sviluppo della rete al fine di accertare il fabbisogno.

#### Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

#### Art. 5 Disgiunzione

<sup>1</sup> Alle aziende di approvvigionamento di gas è vietato effettuare sovvenzioni trasversali tra l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato, l'approvvigionamento sostitutivo e il settore della misurazione da un lato e i restanti settori commerciali dall'altro.

<sup>2</sup> Le informazioni sensibili di natura economica ottenute dall'esercizio della rete, dall'approvvigionamento regolato, dall'approvvigionamento sostitutivo e dal settore della misurazione devono essere trattate in maniera confidenziale e non possono essere utilizzate per altri settori commerciali.

<sup>3</sup> I gestori e i proprietari delle reti nonché gli attori responsabili dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo redigono per ogni rete un conto annuale e una contabilità analitica, in cui rappresentano separatamente l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato, l'approvvigionamento sostitutivo, il settore della misurazione e i restanti settori commerciali (separazione contabile).

<sup>4</sup> La contabilità analitica deve essere sottoposto alla Commissione dell'energia (En-Com) a cadenza annuale.

#### Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

<sup>1</sup> Alle aziende di approvvigionamento di gas è vietato effettuare sovvenzioni trasversali tra l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato e l'approvvigionamento sostitutivo da un lato e i restanti settori commerciali dall'altro.

<sup>2</sup> Le informazioni sensibili di natura economica ottenute dall'esercizio della rete, dall'approvvigionamento regolato o dall'approvvigionamento sostitutivo devono essere trattate in maniera confidenziale e non possono essere utilizzate per altri settori commerciali.

<sup>3</sup> I gestori e i proprietari delle reti nonché gli attori responsabili dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo redigono per ogni rete un conto annuale e una contabilità analitica, in cui rappresentano separatamente l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato, l'approvvigionamento sostitutivo e i restanti settori commerciali (disgiunzione contabile).

<sup>4</sup> La contabilità analitica deve essere sottoposto alla Commissione dell'energia (En-Com) a cadenza annuale.

#### **Art. 6** Approvvigionamento affidabile di gas

<sup>1</sup> Le aziende del settore del gas e il responsabile dell'area di mercato adottano i provvedimenti necessari a garantire un approvvigionamento affidabile di gas.

<sup>2</sup> L'UFE osserva la situazione dell'approvvigionamento in collaborazione con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Se si prospetta che l'approvvigionamento non è sufficientemente assicurato, il Consiglio federale adotta provvedimenti.

### **Sezione 2: Fornitura di gas ai consumatori finali**

#### **Art. 7** Libera scelta del fornitore

I consumatori finali possono scegliere liberamente il proprio fornitore se negli ultimi tre anni la loro media del consumo annuale per centro di consumo interessato è pari ad almeno 100 MWh; essi non hanno diritto all'approvvigionamento regolato.

#### **Art. 8** Approvvigionamento sostitutivo

<sup>1</sup> Se il fornitore cessa l'approvvigionamento, il consumatore finale in questione ha diritto a ottenere la quantità di gas desiderata in regime di approvvigionamento sostitutivo per un periodo massimo di sei mesi. Questa disposizione vale anche se, in caso di risoluzione del rapporto di fornitura di gas il consumatore finale non riesce a stipulare tempestivamente un nuovo contratto di fornitura per motivi che non possono essergli imputati.

<sup>2</sup> I gestori di rete sono responsabili per l'approvvigionamento sostitutivo dei consumatori finali allacciati alla loro rete; i gestori di rete possono demandare a terzi l'approvvigionamento sostitutivo, sotto la propria responsabilità.

#### **Art. 9** Approvvigionamento regolato

<sup>1</sup> Se il consumo annuale non raggiunge la soglia prevista per la libera scelta del fornitore, i consumatori finali ai centri di consumo interessati hanno diritto ad ottenere in

ogni momento la quantità di gas desiderata a tariffe adeguate in regime di approvvigionamento regolato.

<sup>2</sup> I gestori di rete sono responsabili per l'approvvigionamento regolato dei consumatori finali allacciati alla loro rete; i gestori di rete possono demandare a terzi la prestazione del servizio sotto la propria responsabilità.

<sup>3</sup> Le tariffe del gas dell'approvvigionamento regolato devono essere unitarie a parità di profili d'acquisto e basarsi sui costi di acquisto usuali del mercato nonché sui costi di distribuzione; possono contenere un utile adeguato.

#### **Art. 10** Cambio di fornitore e altri processi di cambio

Il Consiglio federale disciplina il procedimento come pure i compiti dei gestori di rete e del responsabile dell'area di mercato in caso di cambio di fornitore e nei processi di cambio in relazione all'approvvigionamento regolato e all'approvvigionamento sostitutivo.

#### **Art. 11** Fatturazione

I fornitori nonché gli attori responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo espongono in fattura ai consumatori finali i costi dell'energia, dell'utilizzazione della rete e della misurazione di conteggio nonché le ulteriori voci di costo.

### **Capitolo 3: Utilizzazione della rete**

#### **Sezione 1: Accesso alla rete e modello di utilizzazione della rete**

#### **Art. 12** Accesso alla rete

I gestori di rete garantiscono agli utenti un accesso alla rete senza discriminazioni; sono fatte salve le limitazioni della libera scelta del fornitore nell'approvvigionamento regolato e nell'approvvigionamento sostitutivo. In caso di inadeguata qualità del gas destinato all'immissione, l'accesso alla rete è negato.

#### **Art. 13** Contratti di immissione e di prelievo

<sup>1</sup> I gestori di rete propongono agli utenti della rete contratti di immissione e di prelievo per l'accesso alla rete. Il contratto di immissione garantisce agli utenti della rete il diritto di immissione nel punto selezionato, mentre il contratto di prelievo garantisce il diritto di prelievo dal punto selezionato. Entrambi questi contratti consentono inoltre di trasferire le quantità di gas interessate in tutta l'area di mercato senza definire una via di trasporto.

<sup>2</sup> Previa consultazione della EnCom e delle altre cerchie interessate, i gestori di rete elaborano uno standard contrattuale unitario per l'area di mercato.

**Art. 14** Utilizzazione delle capacità della rete di trasporto

<sup>1</sup> Il responsabile dell'area di mercato gestisce le capacità della rete di trasporto.

<sup>2</sup> Per l'immissione e il prelievo in punti di attraversamento della frontiera, il responsabile dell'area di mercato stabilisce vari prodotti di capacità che proporrà agli utenti della rete tramite asta.

<sup>3</sup> Acquistando un prodotto di capacità l'utente della rete avrà diritto, in base a un contratto di immissione o prelievo, a immettere nel punto di attraversamento della frontiera o a prelevare dallo stesso determinate quantità di gas per un periodo definito.

<sup>4</sup> Se è utile ai fini di un esercizio stabile della rete o di un'utilizzazione efficiente della stessa, il responsabile dell'area di mercato può inoltre stabilire, in casi eccezionali, prodotti di capacità il cui acquisto consenta il trasferimento di gas solo in alcune parti dell'area di mercato, oppure la cui utilizzazione può essere temporaneamente limitata dai gestori della rete di trasporto in presenza di determinate condizioni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina in particolare i requisiti relativi alla configurazione dei prodotti di capacità nonché la procedura e le premesse per l'acquisto e la commercializzazione degli stessi.

**Art. 15** Gestione delle congestioni sulla rete di trasporto

<sup>1</sup> La gestione delle congestioni sulla rete di trasporto spetta al responsabile dell'area di mercato.

<sup>2</sup> Se in un punto di attraversamento della frontiera permane per un lungo periodo una congestione, la EnCom può invitare le persone autorizzate all'uso delle capacità di questo punto di attraversamento della frontiera a offrire al responsabile dell'area di mercato le capacità di cui non necessitano a breve termine in vista di una nuova commercializzazione.

<sup>3</sup> In caso di inutilizzo o di utilizzo parziale sistematico di un prodotto di capacità acquistato, su richiesta del responsabile dell'area di mercato e ai fini dell'ulteriore commercializzazione delle capacità la EnCom può revocare interamente o parzialmente il rispettivo diritto all'utilizzazione della rete.

<sup>4</sup> Se le capacità vengono ulteriormente commercializzate ai sensi dei capoversi 2 e 3 con esito positivo, il responsabile dell'area di mercato versa il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso all'utente della rete precedentemente autorizzato alla corrispondente utilizzazione della rete.

**Art. 16** Utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione

I gestori della rete di trasporto mettono a disposizione dei gestori della rete di distribuzione le capacità dei punti di interconnessione tra le loro reti. I gestori della rete di distribuzione ordinano la capacità necessaria per l'approvvigionamento dei consumatori finali allacciati alla propria rete.

## Sezione 2: Tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili

### Art. 17 Tariffe di utilizzazione delle reti di distribuzione

<sup>1</sup> I gestori della rete di distribuzione stabiliscono le tariffe per l'utilizzazione dei punti di immissione e di prelievo della propria rete. Le tariffe devono essere indipendenti dalla distanza, rispecchiare i costi di rete insorti, e possono anche prevedere un incentivo per un utilizzo efficiente del gas.

<sup>2</sup> Sulla base di queste tariffe di utilizzazione della rete, i gestori della rete di distribuzione riscuotono dagli utenti della rete il corrispettivo per l'immissione e il prelievo di gas.

<sup>3</sup> Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non può superare i costi di rete computabili del gestore della rete di distribuzione. Le differenze di copertura devono essere compensate quanto prima, entro al massimo tre anni; la EnCom può prevedere eccezioni.

### Art. 18 Tariffe di utilizzazione della rete di trasporto

<sup>1</sup> Il responsabile dell'area di mercato stabilisce le tariffe di utilizzazione della rete di trasporto, compresi i prezzi minimi per la vendita all'asta dei prodotti di capacità. Le tariffe devono rispecchiare i costi di rete insorti. Il responsabile dell'area di mercato consulta previamente la EnCom e le cerchie interessate in merito al suo metodo di tariffazione.

<sup>2</sup> In base alle tariffe di utilizzazione della rete, il responsabile dell'area di mercato riscuote dagli utenti della rete il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. In caso di utilizzazione dei punti di attraversamento della frontiera, il corrispettivo risulta dalla vendita all'asta dei prodotti di capacità. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete per l'utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione viene versato al responsabile dell'area di mercato dai gestori della rete di distribuzione.

<sup>3</sup> Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso non può superare i costi di rete computabili della rete di trasporto. Le differenze di copertura devono essere compensate quanto prima, entro al massimo tre anni; la EnCom può prevedere eccezioni. I costi di rete derivanti dal transito del gas devono essere coperti almeno in un orizzonte temporale pluriennale con le rispettive entrate della vendita all'asta.

<sup>4</sup> Il responsabile dell'area di mercato impiega le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete per coprire le proprie spese. Versa le entrate rimanenti ai gestori della rete di trasporto in funzione dei costi di rete a loro imputabili.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce i principi metodologici per la determinazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto.

### Art. 19 Costi di rete computabili

<sup>1</sup> Per costi di rete computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi di capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Non sono computabili i costi di rete fatturati individualmente, in particolare in fase di allacciamento alla rete.

<sup>2</sup> Per costi d'esercizio si intendono:

- a. i costi di prestazioni in relazione diretta con l'esercizio delle reti, in particolare i costi per la manutenzione delle reti e delle prestazioni di servizio relative al sistema;
- b. i costi riversati dai livelli di rete superiori,
- c. i costi correlati all'esercizio della rete per i processi di cambio;
- d. i tributi e le prestazioni a enti pubblici.

<sup>3</sup> Sono computabili come costi del capitale al massimo gli ammortamenti calcolatori nonché gli interessi calcolatori sui beni necessari all'esercizio delle reti. Gli interessi calcolatori o effettivi comprendono un utile adeguato.

<sup>4</sup> I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti di rete. Se la documentazione necessaria non può essere fornita, i valori degli impianti sono calcolati in via eccezionale mediante valori di confronto; la EnCom può pertanto ridurre i valori degli impianti così rilevati tramite deduzioni forfetarie percentuali.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo dei costi d'esercizio e dei costi del capitale. In particolare definisce:

- a. i principi per un riversamento dei costi unitario e basato sul principio di causalità;
- b. se e come alle differenze di copertura risultanti da periodi tariffari precedenti possono essere applicati interessi;
- c. i principi metodologici per il calcolo dei valori degli impianti mediante valori di confronto;
- d. l'ammontare delle deduzioni forfetarie di cui al capoverso 4 secondo periodo.

## **Art. 20** Costi per le misure dell'approvvigionamento economico del Paese

<sup>1</sup> I costi sostenuti dalle imprese e dalle organizzazioni del settore del gas per misure necessarie a garantire l'approvvigionamento di gas in situazioni di grave penuria conformemente alla legge federale del 17 giugno 2016<sup>3</sup> sull'approvvigionamento del Paese (LAP) sono considerati costi d'esercizio computabili della rete di trasporto se non sono coperti attraverso gli strumenti di finanziamento previsti dalla LAP.

<sup>2</sup> L'UF AE verifica la necessità di tali misure e decide se i relativi costi sono computabili come costi della rete di trasporto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui le imprese e le organizzazioni del settore del gas devono indicare i costi non coperti dagli strumenti di finanziamento della LAP e con cui ricevono a titolo di copertura il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso dal responsabile dell'area di mercato.

### Sezione 3: Misurazioni

#### Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

##### **Art. 21** Competenza e requisiti dei dispositivi di misurazione

<sup>1</sup> I gestori della rete sono competenti per le misurazioni all'interno dei propri comprensori.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di impiego di determinati dispositivi di misurazione da utilizzare, compresi i requisiti minimi a livello tecnico e di sicurezza dei dati.

##### **Art. 22** Tariffe di misurazione

<sup>1</sup> I gestori di rete stabiliscono tariffe per la misurazione di conteggio secondo il principio di causalità.

<sup>2</sup> Il compenso per la misurazione deve essere versato dai consumatori finali, dai produttori di gas e dai gestori di impianti di stoccaggio sulla base di tali tariffe e per ogni punto di misurazione.

<sup>3</sup> Il compenso non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura devono essere compensate quanto prima, entro al massimo tre anni; la En-Com può prevedere eccezioni.

<sup>4</sup> Per costi di misurazione computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi di capitale di una misurazione di conteggio affidabile ed efficiente. Non sono computabili i costi di misurazione fatturati individualmente.

#### Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

##### **Art. 21** Libera scelta del fornitore per la misurazione di conteggio

<sup>1</sup> I consumatori finali, i produttori di gas e i gestori di impianti di stoccaggio possono incaricare terzi di loro scelta per la misurazione di conteggio.

<sup>2</sup> Finché essi non esercitano questo diritto di scelta, il gestore della rete è competente per la misurazione di conteggio all'interno del proprio comprensorio.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive, in particolare:

- a. sulla procedura in caso di cambio del gestore della stazione di misurazione o del fornitore di servizi metrologici;
- b. sulle modalità e sulla portata dell'addebito, da parte dei i gestori di rete, dei costi connessi all'esercizio del diritto di scelta ai gestori della stazione di misurazione, ai fornitori di servizi metrologici, ai consumatori finali, ai produttori di gas e ai gestori di impianti di stoccaggio nonché ad eventuali altri interessati;

- c. sui compiti del gestore della stazione di misurazione e del fornitore di servizi metrologici.

**Art. 22** Requisiti per i dispositivi di misurazione

Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di impiego di determinati dispositivi di misurazione e i requisiti minimi per la tecnica e la sicurezza dei dati.

## **Sezione 4: Bilanciamento**

**Art. 23** Gruppi di bilancio

<sup>1</sup> Ogni utente della rete deve appartenere a un gruppo di bilancio gestito da un responsabile. Per l'approvvigionamento regolato occorre istituire gruppi di bilancio separati.

<sup>2</sup> Un gruppo di bilancio viene istituito mediante la stipula di un contratto di gruppo di bilancio tra il responsabile dell'area di mercato e il responsabile del gruppo di bilancio. Il responsabile dell'area di mercato propone ai responsabili dei gruppi di bilancio condizioni contrattuali unitarie e prive di discriminazioni. Prima di sottoporre tali condizioni, consulta la EnCom e le altre cerchie interessate.

**Art. 24** Gestione del bilancio

<sup>1</sup> Al responsabile dell'area di mercato spetta la gestione del bilancio. Per coprire i propri costi riscuote un corrispettivo dai responsabili dei gruppi di bilancio stabilito in base al principio di causalità. In caso di limitazioni infragiornaliere il corrispettivo dovuto è ridotto in proporzione.

<sup>2</sup> I responsabili dei gruppi di bilancio comunicano al responsabile dell'area di mercato le quantità di gas che i loro gruppi prevedono di immettere o prelevare nell'arco del periodo contabile di 24 ore. Gli comunicano inoltre le quantità di gas da scambiare con altri gruppi di bilancio e con aree di mercato estere.

<sup>3</sup> Essi si impegnano a garantire un equilibrio il più preciso possibile tra le quantità di gas comunicate e quelle da attribuire al gruppo di bilancio al termine del periodo contabile. In caso di eventuali scostamenti, il responsabile dell'area di mercato addebita loro l'energia di compensazione.

<sup>4</sup> Previa consultazione della EnCom e delle altre cerchie interessate, il responsabile dell'area di mercato e i gestori della rete di distribuzione elaborano una metodologia per la previsione del consumo di gas dei consumatori finali (profili di carico standard), i cui valori di misurazione non vengono sottoposti a lettura giornaliera.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. l'acquisto e l'impiego dell'energia di regolazione;
- b. la comunicazione e l'attribuzione delle quantità di gas a un gruppo di bilancio;
- c. i principi secondo cui il responsabile dell'area di mercato stabilisce i prezzi per l'energia di compensazione;

- d. i principi secondo cui il responsabile dell'area di mercato stabilisce l'ammontare del corrispettivo per coprire i costi della gestione del bilancio.

#### **Art. 25** Limitazioni infragiornaliere

<sup>1</sup> Se necessario ai fini dell'esercizio stabile della rete, il responsabile dell'area di mercato può stabilire limitazioni infragiornaliere per determinati processi di bilancio, in particolare per l'approvvigionamento regolato. Ai fini di un esercizio stabile della rete, per le forniture di gas a grandi consumatori finali può anche consentire ai responsabili dei gruppi di bilancio di scegliere se applicare tali limitazioni.

<sup>2</sup> In caso di limitazione infragiornaliera, il responsabile del gruppo di bilancio deve versare al responsabile dell'area di mercato un contributo ai costi della flessibilità se al termine di un determinato intervallo temporale all'interno del periodo contabile si manifestano scostamenti tra le quantità di gas comunicate e quelle attribuite, sempre previa applicazione di eventuali tolleranze.

#### **Art. 26** Scambio di quantità di gas tra i gruppi di bilancio

<sup>1</sup> Il responsabile dell'area di mercato gestisce una piattaforma che consente ai gruppi di bilancio di scambiare quantità di gas tra loro e con le aree di mercato estere.

<sup>2</sup> Per l'utilizzazione della piattaforma esso riscuote dai responsabili dei gruppi di bilancio un contributo alle spese.

### **Sezione 5: Impianti di stoccaggio e riserve di rete**

#### **Art. 27**

<sup>1</sup> I serbatoi cilindrici e sferici già allacciati alla rete di trasporto o di distribuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge (serbatoi cilindrici e sferici esistenti) e le riserve di rete possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

- a. garanzia dell'esercizio stabile della rete;
- b. sostegno al responsabile dell'area di mercato in fase di gestione del bilancio;
- c. approntamento di flessibilità per l'approvvigionamento regolato, a condizione che a quest'ultimo sia soggetto a limitazioni infragiornaliere ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1.

<sup>2</sup> Nell'ambito della gestione del bilancio, il responsabile dell'area di mercato ha diritto di accesso prioritario ai serbatoi cilindrici e sferici esistenti e allacciati alla rete di trasporto nonché e alle rispettive riserve di rete. La remunerazione è regolato mediante contratto.

<sup>3</sup> Qualora ai fini dell'approntamento di flessibilità per l'approvvigionamento regolato siano utilizzati serbatoi cilindrici e sferici esistenti, l'attore responsabile dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato deve remunerarne l'uso in maniera adeguata e includere tale remunerazione nelle proprie tariffe del gas.

<sup>4</sup> I costi dei serbatoi cilindrici e sferici esistenti sono computabili come costi di rete della rete a cui sono allacciati, a condizione che siano gestiti in maniera efficiente. I gestori di questi impianti di stoccaggio ricevono i costi a titolo di copertura, se non attraverso le remunerazioni di cui ai capoversi 2 e 3, mediante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso dal gestore di rete in questione.

## **Capitolo 4: Responsabile dell'area di mercato**

### **Art. 28** Costituzione

<sup>1</sup> Le aziende del settore del gas e le organizzazioni dei consumatori finali costituiscono il responsabile dell'area di mercato sotto forma di società di capitali privata o di cooperativa con sede in Svizzera. Le relative spese sono computabili come costi della rete di trasporto, coperti mediante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso dal responsabile dell'area di mercato.

<sup>2</sup> Gli statuti sono approvati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Il DATEC verifica in particolare se gli statuti o le relative modifiche rispettano i requisiti di cui al capoverso 1 e all'articolo 29.

<sup>3</sup> Se il responsabile dell'area di mercato non è costituito secondo i capoversi 1 e 2, il Consiglio federale trasferisce i compiti del responsabile dell'area di mercato a un servizio esistente o da esso costituito.

### **Art. 29** Organizzazione e finanziamento

<sup>1</sup> Il responsabile dell'area di mercato deve essere indipendente dal settore del gas, e in particolare totalmente separato da esso in termini di personale. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori requisiti inerenti alla sua organizzazione e alla sua indipendenza dal settore del gas.

<sup>2</sup> Il responsabile dell'area di mercato si limita esclusivamente a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni esecutive. Non persegue scopi di lucro.

<sup>3</sup> Esso finanzia i suoi costi tramite il corrispettivo conseguito per l'utilizzazione della rete di trasporto, le entrate dalla gestione del bilancio (art. 24 cpv. 1 e cpv. 3 nonché art. 25 cpv. 2) e il corrispettivo di cui all'articolo 26.

## **Capitolo 5: Commissione dell'energia**

### **Art. 30** Organizzazione, compiti e protezione giuridica

<sup>1</sup> In virtù dell'articolo 21 della legge del 23 marzo 2007<sup>4</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), la EnCom vigila sul rispetto anche della presente legge. Essa emana

<sup>4</sup> RS 734.7

le decisioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative disposizioni esecutive.

<sup>2</sup> In particolare, le spettano i seguenti compiti e poteri:

- a. decide sia d'ufficio sia in caso di controversia in merito all'accesso alla rete e alle condizioni per l'utilizzazione della rete;

*Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio*

- b. verifica sia d'ufficio sia in caso di controversia le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, l'approvvigionamento regolato e la misurazione di conteggio; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Può disporre la riduzione delle tariffe oppure vietarne l'aumento;

*Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio*

- b. verifica sia d'ufficio sia in caso di controversia le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e l'approvvigionamento regolato; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Può disporre la riduzione delle tariffe oppure vietarne l'aumento;
- c. esamina i costi sostenuti dal responsabile dell'area di mercato e l'impiego delle sue entrate;
- d. può stabilire in quale misura il responsabile dell'area di mercato può proporre prodotti di capacità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4;
- e. in caso di controversia, verifica eventuali abusi nelle condizioni dell'approvvigionamento sostitutivo, eventualmente modificandole;
- f. definisce i profili di carico standard qualora il responsabile dell'area di mercato e i gestori della rete non li elaborino tempestivamente (art. 24 cpv. 4);
- g. su richiesta può sospendere provvisoriamente l'applicazione di singole disposizioni della presente legge per permettere la costruzione ex novo o un ampliamento considerevole di impianti di rete e di stoccaggio di grandi dimensioni, nel caso in cui l'investimento programmato serva alla sicurezza dell'approvvigionamento e il rischio correlato all'investimento sia talmente elevato da bloccare altrimenti l'investimento.

<sup>3</sup> Sono applicabili l'articolo 22 capoversi 5 e 6 nonché l'articolo 23 LAEI.

**Art. 31** Pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza

<sup>1</sup> La EnCom confronta la qualità e l'efficienza con cui i gestori di rete e gli attori responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato adempiono ai propri compiti di legge, e pubblica i risultati di tale confronto.

<sup>2</sup> L'UFE valuta i confronti a cadenza quinquennale in un apposito rapporto. Se gli incrementi dell'efficienza e il loro impatto sui costi di rete sono insufficienti, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo per l'introduzione di una regolazione per incentivi.

## **Capitolo 6: Gestione di dati e informazioni, assistenza amministrativa e tassa di vigilanza**

### **Art. 32**            Obblighi di pubblicazione

I gestori di rete, il responsabile dell'area di mercato e gli attori responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo pubblicano i propri conti annuali e le informazioni necessarie all'utilizzazione della rete e all'approvvigionamento di gas. In particolare, l'attore interessato deve pubblicare:

- a. le tariffe di utilizzazione della rete, le tariffe per la misurazione e le tariffe del gas dell'approvvigionamento regolato;
- b. le condizioni dei contratti di immissione e di prelievo;
- c. i prodotti di capacità offerti;
- d. le capacità di rete;
- e. le condizioni dei contratti dei gruppi di bilancio.

#### *Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio*

### **Art. 33**            Scambio di dati e processi informativi

<sup>1</sup> I gestori di rete e gli altri soggetti interessati mettono a disposizione reciprocamente nonché agli utenti della rete, nella qualità necessaria come pure in maniera tempestiva, gratuita e priva di discriminazioni, tutti i dati e le informazioni utili ai fini di un approvvigionamento regolare di gas. Gli altri soggetti interessati comprendono in particolare i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori di servizi di misurazione incaricati, i responsabili dei gruppi di bilancio e il responsabile dell'area di mercato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la tempistica e la forma di trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni necessari.

#### *Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio*

### **Art. 33**            Scambio di dati e processi informativi

<sup>1</sup> I gestori di rete e gli altri soggetti interessati mettono a disposizione reciprocamente nonché agli utenti della rete, nella qualità necessaria come pure in maniera tempestiva, gratuita e priva di discriminazioni, tutti i dati e le informazioni utili ai fini di un approvvigionamento regolare di gas. Gli altri soggetti interessati comprendono in particolare i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori di servizi di misurazione incaricati, i responsabili dei gruppi di bilancio e il responsabile dell'area di mercato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la tempistica e la forma di trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni necessari.

**Art. 34** Obbligo d'informare

<sup>1</sup> Le aziende del settore del gas e il responsabile dell'area di mercato trasmettono a titolo gratuito all'UFE e alla EnCom le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, e mettono loro a disposizione la documentazione necessaria.

<sup>2</sup> Chi ha sede o domicilio in Svizzera, partecipa a un mercato all'ingrosso del gas al di fuori della Svizzera ed è obbligato a fornire informazioni ad autorità straniere, deve trasmettere le medesime informazioni, contemporaneamente e nella stessa forma, anche alla EnCom. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli; esso può prevedere eccezioni.

**Art. 35** Protezione dei dati

<sup>1</sup> L'UFE e la EnCom possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina quali dati possono venire pubblicati dall'UFE o dalla EnCom.

**Art. 36** Assistenza amministrativa

<sup>1</sup> L'UFE e la EnCom si forniscono supporto reciproco per l'adempimento dei propri compiti e si trasmettono a vicenda i dati necessari a tale scopo, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali.

<sup>2</sup> Le altre autorità federali e cantonali trasmettono loro le informazioni e mettono loro a disposizione i documenti necessari all'esecuzione della presente legge.

**Art. 37** Tassa di vigilanza

Al fine di coprire i costi sostenuti dall'UFE per l'osservazione della situazione di approvvigionamento nonché i costi sostenuti dall'UFE e dalla EnCom derivanti dalla collaborazione con le autorità straniere, il Consiglio federale può prevedere che l'UFE e la EnCom riscuotano una tassa di vigilanza dal responsabile dell'area di mercato. Quest'ultimo include i costi di tale tassa nelle tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto.

**Capitolo 7: Disposizioni penali****Art. 38**

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

Variante I: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

- a. utilizzi per altri settori commerciali informazioni sensibili di natura economica evinte dall'esercizio della rete, dall'approvvigionamento regolato o dal settore della misurazione (art. 5 cpv. 2);

*Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio*

- a. utilizzi per altri settori commerciali informazioni sensibili di natura economica evinte dall'esercizio della rete o dall'approvvigionamento regolato (art. 5 cpv. 2);
- b. non esegua o esegua in modo errato la separazione contabile (art. 5 cpv. 3);
- c. violi le prescrizioni in materia di messa a disposizione di dati e informazioni (art. 33 cpv. 1);
- d. neghi alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisca loro indicazioni contrarie alla verità (art. 34 cpv. 1);
- e. violi una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione;
- f. violi una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo.

<sup>2</sup> In caso di infrazione colposa, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

<sup>3</sup> L'UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA).

<sup>4</sup> Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in sua vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

## Capitolo 8: Disposizioni finali

### Art. 39 Disposizioni esecutive

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive. Prima dell'emanazione, esamina i provvedimenti volontari delle organizzazioni interessate.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegare all'UFE la competenza per l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

<sup>3</sup> In fase di attuazione delle disposizioni legali, i gestori di rete e il responsabile dell'area di mercato fanno riferimento alle norme dell'Unione europea e alle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.

### Art. 40 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

<sup>5</sup> RS 313.0

**Art. 41** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I profili di carico standard secondo l'articolo 24 capoverso 4 devono essere elaborati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> I consumatori finali che scelgono liberamente i loro fornitori possono esercitare il proprio diritto di scelta solo se i dispositivi di misurazione sono conformi ai requisiti tecnici minimi previsti a tal fine (art. 21 cpv. 2) oppure se sono disponibili i profili di carico standard necessari; fino ad allora, hanno diritto all'approvvigionamento regolato presso i centri di consumo interessati.

<sup>3</sup> I consumatori finali hanno diritto all'installazione immediata di un dispositivo di misurazione conforme ai requisiti minimi di cui al capoverso 2, se sono disposti ad assumersi i costi d'acquisto che ne derivano e i costi ricorrenti attraverso il compenso per la misurazione.

<sup>4</sup> La limitazione della libera scelta del fornitore di cui al capoverso 2 non trova applicazione se al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- a. i requisiti ai sensi dell'articolo 7; e
- b. i requisiti secondo la convenzione sull'accesso alla rete<sup>6</sup>, stipulata nel 2012 dall'Associazione svizzera dell'industria del gas con la Comunità d'interessi Erdgas e la Comunità d'interessi delle industrie ad alto consumo d'energia.

<sup>5</sup> Sino al 31 dicembre 2024 al massimo il responsabile dell'area di mercato non assegna prodotti di capacità secondo l'articolo 14 capoverso 2 in virtù della capacità prenotata ai punti di attraversamento della frontiera l'utilizzazione delle cui capacità è oggetto di contratti di trasporto internazionali stipulati prima del 30 ottobre 2019 e aventi durata di almeno un anno.

<sup>6</sup> I valori degli impianti che fino al 30 ottobre non sono mai stati messi a bilancio negli attivi del conto annuale del gestore di rete oppure che il 30 ottobre 2019 sono già stati completamente ammortizzati nel conto annuale, non sono considerati nella determinazione dei costi del capitale computabili, a meno che il gestore di rete dimostri che i costi di acquisto e di realizzazione del corrispondente impianto non siano già stati rifinanziati attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso.

<sup>7</sup> Gli strumenti del fondo di investimento costituito dai gestori della rete di trasporto secondo l'accordo amichevole siglato con il Sorvegliante dei prezzi nell'ottobre del 2014<sup>7</sup> sono da utilizzare per investimenti in impianti di rete e non si considerano costi di capitale computabili, nemmeno in caso di un successivo investimento in impianti di rete.

<sup>6</sup> La convenzione è consultabile gratuitamente alla pagina Internet dell'Ufficio di coordinamento per l'accesso alla rete [www.ksdl-erdgas.ch](http://www.ksdl-erdgas.ch) > Downloads > Verbändevereinbarung (stato 2015).

<sup>7</sup> L'accordo amichevole è consultabile gratuitamente alla pagina Internet del Sorvegliante dei prezzi all'indirizzo [www.preisueberwacher.admin.ch](http://www.preisueberwacher.admin.ch) > Documentazione > Accordi amichevoli > Einvernehmliche Regelung mit HD-Gasnetzbetreibern betr. Nutzungsentgelte des schweizerischen Hochdruck-Erdgasnetzes.

---

**Art. 42**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(Art. 40)

## **Modifica di altri atti normativi**

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

### **1. Legge del 30 settembre 2016<sup>8</sup> sull'energia**

*Sostituzione di un'espressione*

*Nell'intero atto normativo l'espressione «ElCom» viene sostituita dall'espressione «EnCom».*

*Art. 15 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e remunerare in modo adeguato:

- b. il gas da biomassa e da altre energie rinnovabili loro offerti.

*Art. 30 cpv. 4 lett. f*

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- f. la procedura, compresi i documenti da produrre, le modalità di pagamento e la cooperazione tra l'UFE e la Commissione federale dell'energia (EnCom);

### **2. Legge del 23 marzo 2007<sup>9</sup> sull'approvvigionamento elettrico**

*Sostituzione di un'espressione*

*Nell'intero atto normativo l'espressione «ElCom» viene sostituita dall'espressione «EnCom».*

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione dell'energia (EnCom) in merito all'esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari.

<sup>8</sup> RS 730.0

<sup>9</sup> RS 734.7

*Titolo prima dell'articolo 21*

## **Capitolo 4: Commissione dell'energia**

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina la EnCom, composta da cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell'industria dell'energia elettrica oppure nel settore del gas, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

*Art. 22 cpv. 7*

<sup>7</sup> I compiti nel settore dell'approvvigionamento di gas sono disciplinati dalla legge sull'approvvigionamento di gas del [...] <sup>10</sup>.

### **3. Legge del 4 ottobre 1963<sup>11</sup> sugli impianti di trasporto in condotta**

*Sostituzione di un'espressione*

*Nell'intero atto normativo l'espressione «Ufficio federale» viene sostituita da «UFE».*

*Art. 2 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali.

*Art. 13*

*Abrogato*

*Art. 17*

2. Competenza

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dell'energia (UFE).

*Art. 35 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti dei danneggiati. Il Consiglio federale fissa gli importi minimi.

<sup>10</sup> RS ...

<sup>11</sup> RS 746.1

---

*Art. 42 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione nonché facilitazioni procedurali.

#### **4. Legge del 19 giugno 2015<sup>12</sup> sull'infrastruttura finanziaria**

*Sostituzione di un'espressione*

*Nell'intero atto normativo l'espressione «Commissione dell'energia elettrica» viene sostituita dall'espressione «Commissione dell'energia».*

<sup>12</sup> RS 958.1



**Destinatari:**

partiti politici  
associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e  
delle regioni di montagna  
associazioni mantello nazionali dell'economia  
altre cerchie interessate

**Berna, 30 ottobre 2019**

**Legge sull'approvvigionamento di gas: avvio della procedura di consultazione**

Gentili signore, egregi signori,

in data 30 ottobre 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate concernente la legge sull'approvvigionamento di gas.

**Termine di consultazione**

Il termine di consultazione scadrà il 14 febbraio 2020.

**Linee generali dell'avamprogetto**

In ragione dell'attuale regolamentazione rudimentale della legge sugli impianti di trasporto in condotta, dei limiti all'ulteriore sviluppo delle condizioni di accesso alle reti in base al diritto privato tra l'industria e il settore del gas (convenzione sull'accesso alla rete del gas) e delle indagini in corso presso la Commissione della concorrenza nel mercato del gas vigè incertezza giuridica. È pertanto necessaria una normativa speciale sull'accesso alla rete: la nuova legge sull'approvvigionamento di gas (LAG).

Al termine di una discussione approfondita sui pro e i contro di un'apertura totale del mercato rispetto a un'apertura parziale, il Consiglio federale propone un'apertura del mercato del gas ai clienti con un consumo annuo pari a 100 o superiore a MWh – lo stesso limite attualmente applicato all'energia elettrica. Il monopolio naturale dei gestori di rete deve essere sorvegliato dalla Commissione dell'energia, l'attuale Commissione dell'energia elettrica, applicando le norme concernenti il corrispettivo per l'utilizzazione della rete contenute nella legge sull'approvvigionamento elettrico. L'accesso alla rete va regolato da un modello nazionale basato su punti di immissione e prelievo



(«modello entry/exit»). Per riservare capacità di rete dal confine nazionale al consumatore finale, i fornitori devono stipulare solo due contratti di utilizzo della rete senza l'obbligo di definire una via di trasporto specifica. Inoltre, nell'ambito del sistema entry/exit esiste una sola zona di bilancio Svizzera. Un responsabile dell'area di mercato indipendente di nuova costituzione assegna le capacità di trasporto e gestisce la zona di bilancio. La LAG definisce inoltre i requisiti per una fornitura di gas affidabile anche in futuro, contribuendo così a una maggiore sicurezza di approvvigionamento.

### Documentazione

La documentazione per la consultazione elencata di seguito è disponibile sul sito Internet:

<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

- testo di legge
- rapporto esplicativo
- questionario
- elenco dei destinatari

La documentazione comprende inoltre un **questionario strutturato** sui principali punti dell'avamprogetto che vi preghiamo di compilare e rispedire come **documento Word**.

Si rinuncia all'invio della documentazione in forma cartacea. Qualora non aveste accesso ai documenti in Internet, su richiesta vi invieremo la versione stampata. Ordinazione: Ufficio federale dell'energia (UFE), sig.ra Carla Trachsel, e-mail: [carla.trachsel@bfe.admin.ch](mailto:carla.trachsel@bfe.admin.ch), tel. 058 46 26659.

### Ulteriori informazioni e/o documenti

Ulteriori informazioni (tra cui rapporti e studi) sulla legge sull'approvvigionamento di gas sono disponibili alla seguente pagina Internet dell'UFE:

[https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/energie-fossili/gas-naturale/legge-sull\\_approvvigionamento-di-gas.html](https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/energie-fossili/gas-naturale/legge-sull_approvvigionamento-di-gas.html)

### Pareri

Vi invitiamo a trasmettere all'UFE il vostro parere per via elettronica entro il termine fissato e di allegare una versione Word oltre al PDF.

E-mail: [gasvg@bfe.admin.ch](mailto:gasvg@bfe.admin.ch)

Indirizzo postale: Ufficio federale dell'energia, sig.ra Carla Trachsel, Sezione Regolazione del mercato, 3003 Berna

Scaduto il termine della procedura di consultazione, i pareri inoltrati verranno pubblicati in Internet.

### Domande

In caso di domande potete rivolgervi al sig. Christian Rüttschi, sostituto responsabile Regolazione del mercato, [christian.ruetschi@bfe.admin.ch](mailto:christian.ruetschi@bfe.admin.ch), tel. 058 46 25 419.

Ringraziandovi sin d'ora per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale

**Liste der Vernehmlassungsadressaten**  
**Liste des destinataires consultés**  
**Elenco dei destinatari della consultazione**

**Gasversorgungsgesetz**  
**Loi sur l'approvisionnement en gaz Legge**  
**sull'approvvigionamento di gas**

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1.	Kantone / Cantons / Cantoni.....	2
2.	In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale	4
3.	Kommissionen und Konferenzen / commissions et conférences / Commissioni e Conferenze .....	5
4.	Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna.....	7
5.	Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia.....	7
6.	Weitere interessierte Kreise / Autres milieux intéressés / Altri ambienti interessati .	8

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich staatskanzlei@sk.zh.ch
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8 info@sta.be.ch
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern staatskanzlei@lu.ch
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf ds.la@ur.ch
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude, Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz stk@sz.ch
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen staatskanzlei@ow.ch
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans staatskanzlei@nw.ch
Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus staatskanzlei@gl.ch
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug info@zg.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg chancellerie@fr.ch

Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn kanzlei@sk.so.ch
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel staatskanzlei@bs.ch
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal landeskanzlei@bl.ch
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen staatskanzlei@ktsh.ch
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau Kantonskanzlei@ar.ch
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell info@rk.ai.ch
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen info.sk@sg.ch
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur info@gr.ch
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau staatskanzlei@ag.ch
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld staatskanzlei@tg.ch
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Palazzo delle Orsoline 6501 Bellinzona can-scads@ti.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne info.chancellerie@vd.ch

Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion Chancellerie@admin.vs.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel Secretariat.chancellerie@ne.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 service-adm.ce@etat.ge.ch
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont chancellerie@jura.ch

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés  
à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerliche-Demokratische Partei BDP Pari bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	Postfach 119 3000 Bern 6 mail@bdp.info
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	Generalsekretariat, Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern info@cvp.ch
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	Frau Linda Hofmann St. Antonistrasse 9 6060 Sarnen ch.schaeli@gmx.net
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO Geschäftsstelle Postfach 132 3930 Visp info@cspo.ch
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3001 Bern vernehmlassungen@evppev.ch

FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	Generalsekretariat, Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern info@fdp.ch
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern gruene@gruene.ch
Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl	Monbijoustrasse 30 3011 Bern schweiz@grunliberale.ch
Lega dei Ticinesi (Lega)	Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano lorenzo.quadri@mattino.ch
Mouvement Citoyens Genevois (MCG)	Rue Camille-Martin 1203 Genève info@mcge.ch
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Dentre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern gs@svp.ch
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat, Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern verena.loembe@spschweiz.ch
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST	Rotwandstrasse 65 8004 Zürich pdaz@pda.ch

### 3. Kommissionen und Konferenzen / commissions et conférences / Commissioni e Conferenze

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonale (CdC)	Sekretariat, Haus der Kantone, Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern mail@kdk.ch
--	---

Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA	Speichergasse 6 3000 Bern 7 info@bpuk.ch
Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV) Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP)	Speichergasse 6 3000 Bern 7 info@koev.ch
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) Conferenza direttori cantonali finanze (CDF)	Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7 andreas.huber@fdk-cdf.ch
Konferenz der Schweizer Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen (KSD) Conférence suisse des conservatrices et conservateurs des monuments (CSCM) Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM)	Vorderegg 16 8166 Niederweningen info@denkmalpflege.ch
Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK) Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK)	Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7 info@endk.ch
Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK) Conférence des services cantonaux de l'énergie (EnFK) Conferenza dei servizi cantonali dell'energia (EnFK)	Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 info@endk.ch
Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA)	Hinterm Bach 6 Postfach 658 7002 Chur kontakt@gebirgskantone.ch
Vereinigung der Strassenverkehrsämter (ASA) Association des services des automobiles (ASA) Associazione dei servizi della circolazione (ASA)	Thunstrasse 9 3000 Bern 6 info@asa.ch
Wettbewerbskommission (WEKO)	Hallwylstrasse 4 3003 Bern weko@weko.admin.ch
Eidgenössische Elektrizitätskommission (EiCom) Commission fédérale de l'électricité (EiCom) Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom)	Christoffelgasse 5 3003 Bern info@elcom.admin.ch
Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen (EKK) Commission fédérale de la consommation (CFC) Commissione federale del consumo (CFC)	Bundeshaus Ost 3003 Bern jean-marc.voegele@bfk.admin.ch

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna	Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern info@sab.ch
Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	Laupenstr. 35 3008 Bern verband@chgemeinden.ch
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern info@staedteverband.ch

5. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich info@economiesuisse.ch; bern@economiesuisse.ch; sandra.spieser@economiesuisse.ch
Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati die commercio	Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich politik@kfmv.ch
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich verband@arbeitgeber.ch
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern info@sgv-usam.ch
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera die banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel office@sba.ch

Schweizerischer Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera die contadini (USC)	Laurstrasse 10 5201 Brugg info@sbv-usp.ch
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 info@sgb.ch
Travail.Suisse	Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern info@travailsuisse.ch

## 6. Weitere interessierte Kreise / Autres milieux intéressés / Altri ambienti interessati

### 6.1 Gas- und Erdölwirtschaft / Industrie du gaz et du pétrole / Industria del gas e del petrolio

Erdöl-Vereinigung (EV)	Spitalgasse 5 8001 Zürich info@erdoel.ch
IG Erdgas	Technopark Luzern D4 Platz 4 6039 Root Längenbold info@igerdgas.ch
Provisiogas	Schwanengasse 5+7 Postfach 3001 Bern info@provisiogas.ch
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG)	Grütlistrasse 44 Postfach 8027 Zürich vsg@erdgas.ch
Verband unabhängiger Energieerzeuger (VESE)	c/o Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie Aarberggasse 21 3011 Bern info@vese.ch

6.2 Elektrizitätswirtschaft / Industrie électrique / Industria elettrica

Association Des Usiners Romands (ADUR)	ch. du Crépon 9 1815 Clarens raymond.chenal@bluewin.ch
Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV)	Bremgarterstr. 1 Postfach 172 5610 Wohlen 2 info@dsvnet.ch
Electrosuisse	Luppenstrasse 1 8320 Fehraltorf info@electrosuisse.ch
Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle Nagra	Hardstrasse 73 Postfach 280 5430 Wettingen info@nagra.ch
regioGrid - Verband kantonaler und regionaler Energieversorger	Jurastrasse 4 Postfach 5001 Aarau info@regiogrid.ch
Schweizerische Gesellschaft der Kernfachleute (SGK)	5232 Villigen PSI marco.streit@sns-online.ch
Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (SWV)	Rütistrasse 3a Postfach 5401 Baden info@swv.ch
Swiss Contracting	Bruneggerstr. 24 Postfach 304 5103 Möriken info@swisscontracting.ch
Swissgrid AG	Bleichemattstrasse 31 5001 Aarau info@swissgrid.ch
Swissmig - Verein Smart Grid Industrie Schweiz	Sonnenweg 22 5507 Mellingen peter.kieffer@swissmig.ch
Swisspower AG	Bändliweg 20 Postfach 8048 Zürich info@swisspower.ch

Verband der Personalvertretungen der Schweizerischen Elektrizitätswirtschaft VPE	3000 Bern frieg@vpe.ch
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)	Hintere Bahnhofstrasse 10 Postfach 5001 Aarau info@strom.ch
Verein Energy Certificate System ECS Schweiz	Technoparkstrasse 1 8005 Zürich info@ecs-schweiz.ch

### 6.3 Industrie- und Dienstleistungswirtschaft / Industrie et services / Industria e servizi

Aluminium-Verband Schweiz (alu.ch)	Hallenstrasse 15 Postfach 71 8024 Zürich info@alu.ch
cemsuisse	Marktgasse 53 3011 Bern info@cemsuisse.ch
Fachverband Elektroapparate für Haushalte und Gewerbe Schweiz (FEA)	Obstgartenstrasse 28 8006 Zürich info@fea.ch
Fédération des Entreprises Romandes Genève	98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 1211 Genève 11 fer-ge@fer-ge.ch
GastroSuisse	Blumenfeldstrasse 20 8046 Zürich info@gastrosuisse.ch
Gruppe Grosser Stromkunden (GGS)	Universitätsstr. 53 8006 Zürich w.mueller@stromkunden.ch
hotelleriesuisse	Monbijoustrasse 130 Postfach 3001 Bern welcome@hotelleriesuisse.ch
Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS)	Postfach 3001 Bern info@igdetailhandel.ch

Interessengemeinschaft Energieintensive Branchen (IGEB)	Bergstrasse 110 8032 Zürich info@energieintensive.ch
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)	Selnaustr. 16 Postfach 8027 Zürich luca.pirovino@sia.ch
Schweizer Tourismus-Verband (STV)	Finkenhübelweg 11 3001 Bern info@swisstourfed.ch
Schweizerischer Versicherungsverband (SVV)	C.F. Meyer-Str. 14 Postfach 8022 Zürich info@svv.ch
Scienceindustries	Nordstrasse 15 Postfach 8021 Zürich info@scienceindustries.ch
SWICO	Josefstrasse 218 8005 Zürich info@swico.ch
Swiss Engineering (STV)	Weinbergstr. 41 8006 Zürich info@swissengineering.ch
SwissHoldings - Verband der Industrie und Dienstleistungskonzerne der Schweiz	Nägeligasse 13 Postfach 3001 Bern sh@swissholdings.ch
Swiss Retail Federation	Bahnhofplatz 1 3000 Bern 7 info@swiss-retail.ch
Swissmem	Pfingstweidstr. 102 Postfach 620 8037 Zürich info@swissmem.ch
Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen (USIC)	Effingerstr. 1 Postfach 6916 3001 Bern usic@usic.ch

Vereinigung Schweizerischer Glasfabriken	Schützenmattstrasse 266 Postfach 8180 Bülach inge.jost@vetropack.com steve.mueller@vetropack.com
Verband Schweizerischer Elektro- Installationsfirmen (VSEI)	Limmatstrasse 63 8005 Zürich info@vsei.ch
Verband Schweizerischer Elektrokontrollen (VSEK)	3000 Bern sekretariat@vsek.ch
VSIG Handel Schweiz	Güterstrasse 78 Postfach 4010 Basel info@vsig.ch
Verband der Schweizerischen Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie (ZPK)	Bergstrasse 110 Postfach 8032 Zürich zpk@zpk.ch

#### 6.4 Verkehrswirtschaft / Industrie des transports / economia del traffico

Autogewerbeverband der Schweiz (AGVS)	Wölflistrasse 5 Postfach 64 3000 Bern 22 info@agvs-upsa.ch
Automobil Club der Schweiz ACS	Wasserwerksgasse 39 3000 Bern 13 info@acs.ch
Auto-Schweiz	Postfach 47 3000 Bern 22 info@auto-schweiz.ch
Pro Velo Schweiz	Birkenweg 61 3013 Bern info@pro-velo.ch
Schweizerischer Nutzfahrzeugverband (ASTAG)	Wölflistrasse 5 3006 Bern astag@astag.ch

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS)	Sihlquai 255 8005 Zürich info@vss.ch
Seilbahnen Schweiz	Dählhölzliweg 12 3000 Bern 6 info@seilbahnen.org
strasseschweiz, Verband des Strassenverkehrs (FRS)	Wölflistrasse 5 Postfach 690 3000 Bern 22 info@strasseschweiz.ch
Touring Club Schweiz (TCS)	Chemin de Blandonnet 4 1214 Vernier sro@tcs.ch
Verband des freien Autohandels der Schweiz (VFAS)	Bremgartenstrasse 75 5610 Wohlen katrin.portmann@vfas.ch
Electrosuisse, Fachgesellschaft E'mobile	Luppenstrasse 1 Postfach 269 8320 Fehraltdorf e-mobile@electrosuisse.ch
Verband öffentlicher Verkehr (VöV)	Dählhölzliweg 12 3000 Bern 6 info@voev.ch

#### 6.5 Gebäudewirtschaft / Industrie du bâtiment / industria delle costruzioni

energo	Bösch 23 6331 Hünenberg info.de@energo.ch
Gebäude Netzwerk Initiative (GNI)	Postfach 8045 Zürich sekretariat@g-n-i.ch
GebäudeKlima Schweiz	Rötzmattweg 51 4600 Olten info@gebaeudeklima-schweiz.ch
Hauseigentümerverband Schweiz (HEV)	Seefeldstrasse 60 Postfach 8032 Zürich info@hev-schweiz.ch

Hausverein Schweiz	Bollwerk 35 Postfach 6515 3001 Bern kontakt@hausverein.ch
Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände KGTV	alfred.Freitag@belimo.ch
Minergie Schweiz	Steinerstr. 37 3006 Bern info@minergie.ch
Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren (SWKI)	Solothurnstr. 13 3322 Schönbühl info@swki.ch
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)	Auf der Mauer 11 Postfach 1768 8021 Zürich info@suissetec.ch

6.6 Konsumentenorganisationen / Organisations de protection des consommateurs /  
Associazioni dei consumatori

Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ASCI)	via Polar 46 Casella postale 165 6932 Lugano-Breganzona acsi@acsi.ch
Fédération Romande des Consommateurs (FRC)	Rue de Genève 17 Case postale 6151 1002 Lausanne j-m.revaz@frc.ch
kf Konsumentenforum	Belpstrasse 11 3007 Bern forum@konsum.ch
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 info@konsumentenschutz.ch

6.7 Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen / Organisations pour la protection de l'environnement et du paysage / Organizzazioni ambientali e per la protezione del paesaggio

Alpen-Initiative	Hellgasse 23 6460 Altorf django.betschart@alpeninitiative.ch
Aqua Viva – Rheinaubund	Weinsteig 192 Postfach 1157 8200 Schaffhausen info@aquaviva.ch
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz	Martina Staenke, Zentralsekretariat Postfach 620 4019 Basel martina.staenke@aefu.ch
Eco Swiss	Spanweidstr. 3 8006 Zürich info@eco-swiss.ch
Fussverkehr Schweiz	Klosbachstrasse 48  8032 Zürich info@fussverkehr.ch
Greenpeace Schweiz	Heinrichstrasse 147 Postfach 8031 Zürich schweiz@greenpeace.org
Helvetia Nostra	Case postale 1820 Montreux 1 ffw@ffw.ch
JagdSchweiz	Bündtengasse 2 4800 Zofingen info@jagdschweiz.ch
Mountain Wilderness	Sandrainstr. 3 3007 Bern info@mountainwilderness.ch
Naturfreunde Schweiz (NFS)	Postfach 7364 3001 Bern info@naturfreunde.ch

Freie Landschaft Schweiz / Paysage Libre Suisse	Däderizstrasse 61 2540 Grenchen info@freie-landschaft.ch
Pro Natura	Postfach 4018 Basel mailbox@pronatura.ch
Schweizer Alpen-Club (SAC)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 info@sac-cas.ch
Schweizer Heimatschutz (SHS)	Zollikerstr. 128 8008 Zürich info@heimatschutz.ch
Schweizer Vogelschutz (SVS) - BirdLife Schweiz	Wiedingstr. 78 Postfach 8036 Zürich svs@birdlife.ch
Schweizer Wanderwege	Monbijoustrasse 61  Postfach 3000 Bern 23 info@wandern.ch
Schweizerische Energiestiftung (SES)	Sihlquai 67 8005 Zürich info@energiestiftung.ch
Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung	Case Postale 1332 2301 La Chaux-de-Fonds gabi.genoux@bluewin.ch
Schweizerische Greina-Stiftung (SGS)	Sonneggstrasse 29 8006 Zürich sgs@greina-stiftung.ch
Schweizerischer Fischerei-Verband (SFV)	Wankdorffeldstrasse 102 Postfach 261  3000 Bern 22 info@sfv-fsp.ch
Schweizerischer Verband der Umweltfachleute svu/asep	Brunngasse 60 Postfach 3000 Bern 8 admin@svu-asep.ch

Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL)	Schwarzenburgstrasse 11 3007 Bern info@sl-fp.ch
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch	Hottingerstrasse 4 Postfach 211 8024 Zürich mail@pusch.ch
Umweltallianz	Postgasse 15 Postfach 3000 Bern 8 info@umweltallianz.ch
Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)	Europastrasse 3 Postfach 8152 Glattbrugg sekretariat@vsa.ch
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)	Aarberggasse 61 Postfach 8676 3001 Bern vcs@verkehrsclub.ch
Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP)	Sulgenrain 20 3007 Bern info@vlp-aspan.ch
WWF Schweiz	Hohlstrasse 110 Postfach 8004 Zürich service@wwf.ch

#### 6.8 Organisationen der Wissenschaft / Organisations scientifiques / Organizzazioni scientifiche

Akademien der Wissenschaften Schweiz	Laupenstrasse 7 Postfach 3001 Bern info@akademien-schweiz.ch
swissuniversities	Effingerstr. 15 Postfach 3001 Bern communications@swissuniversities.ch

Schweiz. Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW)	Gerbergasse 5 8001 Zürich info@satw.ch
Verband Schweizer Markt- und Sozialforschung (VSMS)	Gruebengasse 10 6055 Alpnach info@vsms-asms.ch

6.9 Organisationen der Bereiche Cleantech, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz / Organisations dans le domaine des cleantech, des nouvelles énergies renouvelables et de l'efficience énergétique / Organizzazioni nell'ambito cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica

AEE Suisse Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz	Falkenplatz 11 Postfach 3001 Bern info@aeesuisse.ch
ADEV Energiegenossenschaft	Kasernenstrasse 63 Postfach 550 4410 Liestal info@adev.ch
Association pour le développement des énergies renouvelables (ADER)	Rue de Sévelin 36 cp 10 1000 Lausanne 20 info@ader.ch
Biofuels Schweiz - Verband der schweizerischen Biotreibstoffe	Hauptstrasse 10 4497 Rüfenberg office@biofuels-schweiz.org
Biomasse Suisse	Zollikerstrasse 65 8702 Zollikon contact@biomassesuisse.ch
energie agentur elektrogeräte (eae)	Obstgartenstrasse 28 8006 Zürich info@eae-geraete.ch
Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS)	Steinerstrasse 37 3006 Bern info@fws.ch

Geothermie-Schweiz	Waldeggstrasse 41 3097 Bern-Liebefeld juerg.abbuehl@geothermie-schweiz.ch
Holzenergie Schweiz	Neugasse 6 8005 Zürich info@holzenergie.ch
Holzindustrie Schweiz - Industrie du bois Suisse	Mottastrasse 9 3000 Bern 6 admin@holz-bois.ch
InfraWatt	Kirchhofplatz 12 8200 Schaffhausen mueller@infrawatt.ch
Lignum - Holzwirtschaft Schweiz	Mühlebachstrasse 8 8008 Zürich info@lignum.ch
S.A.F.E. Schweizerische Agentur für Energieeffizienz	Schaffhauserstrasse 34 8006 Zürich info@energieeffizienz.ch
Schweizerischer Fachverband für Wärmekraftkopplung (WKK-Fachverband)	Stadtturmstr. 13 5400 Baden info@waermekraftkopplung.ch
SFIH - Holzfeuerungen Schweiz	Solothurnerstrasse 236 4600 Olten info@sfi-holzfeuerungen.ch
Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES)	Aarberggasse 21 Postfach 592 3000 Bern 7 office@sses.ch
Suisse Eole Geschäftsstelle	Munzacherstrasse 4 4410 Liestal kontakt@suisse-eole.ch
Swisscleantech	Reitergasse 11 8004 Zürich sekretariat@swisscleantech.ch
Swiss Small Hydro	Vadianstrasse 42 9000 St. Gallen info@swissmallhydro.ch martin.boelli@swissmallhydro.ch

Swissolar	Galilée 6 1400 Yverdon-les-Bains suisse-romande@swissolar.ch
Swissolar	Neugasse 6 8005 Zürich info@swissolar.ch
Task Force Wald + Holz + Energie	c/o Holzindustrie Schweiz, Mottastr. 9 Postfach 325 3000 Bern 6 info@taskforceholz.ch
Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA)	Wankdorffeldstrasse 102 Postfach 261 3000 Bern 22 mail@vbsa.ch
Verband Fernwärme Schweiz (VFS)	Römerweg 2 5443 Niederrohrdorf larissa.kaempf@hispeed.ch
Schweizerischer Verband für Umwelt Technik (SVUT)	Zentrum für neue Technologien Hohle Gasse / Calendariaweg 2  6405 Immensee sekretariat@svut.ch
Verein für umweltgerechte Energie VUE	Molkenstrasse 21 8004 Zürich cornelia.brandes@naturemade.ch

6.10 Weitere energiepolitische und energietechnische Organisationen / autres organisations actives dans le domaine de la politique et des techniques énergétiques / Altre organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica e delle tecniche

Verein Kettenreaktion	Funkstrasse 107 3084 Wabern info@kettenreaktion.ch
Arbeitsgruppe Christen und Energie (ACE)	3000 Bern info@christenenergie.ch
Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz (AVES)	Postfach 4733 6304 Zug info@aves.ch

Energieforum Schweiz	Seilerstrasse 3 Postfach 6016 3001 Bern info@energieforum-schweiz.ch
FME Forum Medizin und Energie	Postfach 8040 Zürich kontakt@fme.ch
Frauen für Energie	8052 Zürich info@frauenfuerenergie.ch
Genossenschaft Ökostrom Schweiz	Oberwil 61 8500 Frauenfeld info@oekostromschweiz.ch
Nuklearforum Schweiz	Frohburgstrasse 20 4600 Olten info@nuklearforum.ch
Öbu - Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften	Uraniastrasse 20 8001 Zürich info@oebu.ch
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)	Grütlistr. 44 Postfach 2110 8027 Zürich info@svgw.ch
Schweizerische Vereinigung von Energie-Geowissenschaftlern (SASEG)	Holbeinstrasse 7 4051 Basel peterburri.geol@bluewin.ch
Schweizerischer Verein für Kältetechnik (SVK)	Eichstrasse 1 6055 Alpnach Dorf info@svk.ch

6.11 Weitere Vernehmlassungsteilnehmer / Autres participants à la procédure de consultation / Altri partecipanti alla procedura di consultazione

Aziende Industriali di Lugano (AIL)	Via Industria 2 6933 Munzzano
alliance F - Bund Schweizerischer Frauenorganisation	Tiergartenstr. 23B 8802 Kilchberg office@alliancef.ch
Archäologie Schweiz	Petersgraben 51 4051 Basel info@archaeologie-schweiz.ch
Avenir Suisse	Rotbuchstrasse 46 8037 Zürich info@avenir-suisse.ch
Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen (SGF)	Bleicherain 7 5600 Lenzburg info@sgf.ch
Erdgas Zentralschweiz AG	Industriestrasse 6 6005 Luzern
Evangelische Frauen Schweiz (EFS)	Scheibenstr. 29 Postfach 189 3000 Bern 22 geschaefsstelle@efs.ch
Forum Jugendsession	Gerbergasse 39 Postfach 292 3000 Bern 13 mathilde.hofer@sajv.ch
Gasverbund Mittelland	Untertalweg 32 4144 Arlesheim info@gvm-ag.ch
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK)	Pavillonweg 2 3012 Bern gsk@gsk.ch
Gewerkschaft Unia	Weltpoststrasse 20 3015 Bern industrie@unia.ch
Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF)	Kasernenplatz 1 Postfach 7854 6000 Luzern 7 info@frauenbund.ch

Kleinbauern-Vereinigung	Monbijourstr. 31 Postfach 3001 Bern info@kleinbauern.ch
Schweiz. Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD)	Birmensdorferstr. 67 Postfach 8279 8036 Zürich vpod@vpod-ssp.ch
Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz	Oberstadtstr. 7 5400 Baden michael.merker@zentral.ch
Angestellte Schweiz	Martin-Disteli-Str. 9 Postfach 234 4601 Olten info@angestellte.ch
Association suisse des locataires (ASLOCA)	Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6 asloca.geneve@asloca.ch
coopératives d'habitation Suisse, association romande	Rte des Plaines-du-Loup 32 Case postale 227 1000 Lausanne 22 info@armoup.ch
Associazione svizzera inquilini Federazione della Svizzera Italiana	Via Stazio 2 6900 Massagno federazione@asi-infoalloggio.ch
Business Social Compliance Initiative (BSCI)	Utengasse 25 4058 Basel pierre@nachhaltigwirkt.ch
Camera ticinese dell'economia fondiaria (CATEF)	Via Trevano 39 6904 Lugano info@catef.ch
Coopérative Romande de Cautionnement Immobilier	Av. de la Gare 29 1003 Lausanne info@crci-hbw.ch
ECOPOP	Postfach 14 5078 Effingen erika.haeusermann@gmx.ch

Erdgas Ostschweiz	Erdgas Ostschweiz AG Bernerstrasse Postfach 610 8010 Zürich ego@clutterego-ag.ch
Fédération Romande Immobilière (FRI)	rue du midi 15 Case postale 5607 1002 Lausanne mail@fri.ch
FluxSwiss	Via delle Scuole 8 6900 Paradiso info@fluxswiss.com
Gaznat	Av. Général-Guisan 28 1800 Vevey info@gaznat.ch
Inclusion Handicap	Mühlemattstr. 14a 3007 Bern info@inclusion-handicap.ch
Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz (JFK)	Haus der Kantone, Speichergasse 6 Postfach 690 3001 Bern Bern info@kwl-cfp.ch
Pronovo AG	Dammstrasse 3 5070 Frick info@pronovo.ch
Reifen-Verband der Schweiz (RVS)	Hotelgasse 1 Postfach 3001 Bern info@swisspneu.ch
Schweizerische Stiftung zur Förderung von Wohneigentum (SFWE)	Obere Steingrubenstrasse 55 4503 Solothurn sfwe@sobv.ch
Schweizerischer Fahrlehrerverband (SFV)	Effingerstr. 8 Postfach 3001 Bern sekretariat@fahrlehrerverband.ch
Schweizerischer Fahrzeugflottenbesitzer-Verband (SFFV)	Stropfelstr. 19 5417 Untersiggenthal info@sffv.ch
Schweizerische Konferenz der Finanzkontrollen (KFIKO)	Monbijoustrasse 45 3003 Bern philippe.richard@efk.admin.ch

Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband (SMV)	Monbijoustr. 61 Postfach 3000 Bern 23 info@mieterverband.ch
Sekretariat Mieterinnen- und Mieterverband Deutschweiz	Bäckerstr. 52 8004 Zürich info@mieterverband.ch
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT)	Giessereistrasse 18 8005 Zürich info@svit.ch
Swissgas	Grütlistrasse 44 Postfach 2127 8027 Zürich <a href="mailto:info@swissgas.ch">info@swissgas.ch</a>
swissnuclear	Postfach 1663 4601 Olten info@swissnuclear.ch
Transitgas	Franklinstrasse 27 8050 Zürich <a href="mailto:info@transitgas.ch">info@transitgas.ch</a>
Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI)	Rte du Lac 2 1094 Paudex info@uspi-suisse.ch
Universitäre Medizin Schweiz	Haus der Akademien, Laupenstr. 7 Postfach 3001 Bern agnes.nienhaus@unimedsuisse.ch
Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA)	Solothurnstr. 13 Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl info@vsa-aas.ch
Verband der Immobilien-Investoren (VIV)	Kapellenstrasse 14 Postfach 3001 Bern contact@vii-aii.ch
Fachverband Infra	Weinbergstrasse 49 Postfach 8042 Zürich info@infra-suisse.ch

Vereinigung Kantonalen Gebäudeversicherungen	Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern rechtsdienst@vkg.ch
WaldSchweiz	Rosenweg 14 4501 Solothurn info@wvs.ch
Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG)	Bucheggstrasse 109 Postfach 8042 Zürich info@wbg-schweiz.ch
Wohnen Schweiz, Verband der Baugenossenschaften	Obergrundstrasse 70 6002 Luzern info@wohnen-schweiz.ch
Integrale Politik - Politique Intégrale	4000 Basel info@integrale-politik.ch
Piratenpartei Schweiz	3000 Bern info@piratenpartei.ch
Schweizer Geologenverband	Dornacherstrasse 29 Postfach 4501 Solothurn info@chgeol.org



Giugno 2023

---

# **Legge federale sull'approvvigionamento di gas**

## **Rapporto sugli esiti della consultazione**

---



## Indice

<b>1. Introduzione</b> .....	<b>4</b>
1.1 Premessa.....	4
1.2 Svolgimento e destinatari della consultazione .....	4
1.3 Panoramica dei pareri pervenuti .....	4
<b>2. Risultati della consultazione</b> .....	<b>5</b>
2.1 Sintesi .....	6
2.2 Posizione generale nei confronti della LApGas.....	12
2.3 Temi generali.....	13
2.3.1 Conflitto tra obiettivi .....	13
2.3.2 Compatibilità con l'UE .....	13
2.3.3 2.3.3 Ripercussioni sull'effettivo della Confederazione .....	13
2.3.4 Vigilanza e procedura di autorizzazione nella legge sugli impianti di trasporto in condotta .....	13
2.4 Sicurezza dell'approvvigionamento .....	14
2.4.1 Responsabilità per un approvvigionamento del gas affidabile .....	14
2.4.2 Responsabilità per l'osservazione della situazione di approvvigionamento .....	14
2.4.3 Differenza tra sicurezza dell'approvvigionamento a breve termine e a lungo termine e intervento del Consiglio federale .....	15
2.4.4 Costi per le misure di approvvigionamento economico del Paese .....	15
2.4.5 Incentivi per gli impianti a doppio combustibile .....	16
2.4.6 Obblighi stabiliti nelle concessioni per il gasdotto di transito .....	16
2.4.7 Ulteriori osservazioni in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento .....	16
2.5 Apertura del mercato / Soglia di apertura del mercato .....	16
2.5.1 Libera scelta del fornitore .....	16
2.5.2 Approvvigionamento sostitutivo .....	18
2.5.3 Approvvigionamento regolato .....	19
2.5.4 Cambio di fornitore e altri processi di cambio .....	19
2.5.5 Fatturazione .....	19
2.5.6 Disposizioni transitorie .....	19
2.6 Bilanciamento / misurazioni / datahub / impianti di stoccaggio .....	20
2.6.1 Misurazioni .....	20
2.6.2 Bilanciamento .....	23
2.6.3 Datahub .....	24
2.6.4 Impianti di stoccaggio .....	26
2.7 Disgiunzione / RAM / allacciamento alla rete / compresori isolati / regolatore / regolazione Sunshine / altri aspetti giuridici.....	27
2.7.1 Separazione delle attività dei gestori di rete .....	27
2.7.2 Istituzione di un responsabile dell'area di mercato .....	28
2.7.3 Allacciamento alla rete .....	29
2.7.4 Compresori isolati .....	29
2.7.5 Commissione federale dell'energia (EnCom) .....	29
2.7.6 Regolazione Sunshine .....	29
2.7.7 Altri aspetti giuridici .....	30
2.8 Modello entry-exit (flussi di transito, attribuzione della capacità, modello a due contratti) .....	31



2.8.1	Regolazione dei flussi di transito	31
2.8.2	Condizioni contrattuali uniformi	33
2.8.3	Commercializzazione delle capacità	33
2.8.4	Restrizione dell'utilizzo di prodotti di capacità	33
2.8.5	Gestione delle congestioni	34
2.8.6	Modello a due contratti	34
2.8.7	Prenotazione della capacità di trasporto da parte dei clienti finali e dei gestori della rete di distribuzione all'uscita dalla rete di trasporto	34
2.8.8	Disposizioni transitorie sui flussi di transito	34
2.8.9	Collegamento ad aree di mercato adeguate all'estero	35
2.8.10	Calcolo delle capacità	35
2.8.11	Principio del trasferimento delle capacità	35
2.9	Costi di rete e tariffe di rete .....	35
2.9.1	Prescrizioni generali sulla determinazione delle tariffe	35
2.9.2	Tariffe per l'utilizzazione delle reti di distribuzione	36
2.9.3	Gestione delle differenze di copertura	36
2.9.4	Tariffe delle reti di trasporto	36
2.9.5	Riscossione del corrispettivo sulla rete di trasporto	36
2.9.6	Costi computabili	36
2.9.7	Costi fatturati individualmente	37
2.9.8	Tributi e prestazioni agli enti pubblici	37
2.9.9	Ammortamenti	37
2.9.10	Interessi	37
2.9.11	Valutazione di impianti	37
2.9.12	Disposizioni transitorie sulla valutazione di impianti	38
2.9.13	Disposizioni transitorie sul fondo d'investimento per la rete di trasporto	38
2.9.14	Costi di smantellamento e di dismissione	39
2.9.15	Rimunerazioni per diritti e servitù	40
2.9.16	Stazioni di riduzione della pressione e di misurazione	41
2.10	Gas rinnovabili .....	41
2.10.1	Osservazioni introduttive	41
2.10.2	Contesto delle richieste relative ai gas rinnovabili	41
2.10.3	Richieste generali in relazione alla LApGas	42
2.10.4	Produzione e potenziamento	42
2.10.5	Indirizzamento del consumo	42
2.10.6	Quota dei gas rinnovabili rispetto al consumo totale di gas	43
2.10.7	Quota di gas rinnovabili nell'approvvigionamento regolato	43
2.10.8	Incentivazione finanziaria	43
2.10.9	Garanzie di origine e compravendita di certificati	43
2.10.10	Tariffe del gas nel sistema di approvvigionamento regolato	44
2.10.11	Tariffe per l'utilizzazione delle reti di distribuzione	44
2.10.12	Ritiro e remunerazione del gas da parte dei gestori di rete	44
2.10.13	Ulteriori richieste	45
<b>3.</b>	<b>Elenco delle abbreviazioni .....</b>	<b>46</b>
	<b>Allegato 1: Elenco dei partecipanti .....</b>	<b>49</b>
	<b>Allegato 2: Domande del questionario per la consultazione .....</b>	<b>51</b>



## 1. Introduzione

### 1.1 Premessa

Fino ad oggi in Svizzera non vi era una normativa specifica per regolare il mercato del gas. L'unico disciplinamento esistente era contenuto nella legge del 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (art. 13 cpv. 1). Tale legge obbliga il gestore di rete ad assumere il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche dell'esercizio e purché il terzo offra una remunerazione adeguata. Per disporre di una regolamentazione più concreta dell'accesso alla rete, nel 2012 il settore del gas e due associazioni di grandi clienti industriali hanno stipulato un'apposita convenzione di diritto privato (convenzione sull'accesso alla rete del gas). Essa consente tuttavia l'accesso alla rete solo ai grandi clienti finali che ordinano capacità di trasporto di almeno 150 normal metri cubi all'ora (Nm<sup>3</sup>/h), che utilizzano il gas naturale in primis per i processi industriali e che dispongono di dispositivi per la misurazione del profilo di carico con telelettura dei dati.

Già nel 2014 la Commissione della concorrenza (COMCO) aveva espresso alcuni dubbi circa la compatibilità tra le condizioni per l'accesso al mercato fissate nella suddetta convenzione e la legge sui cartelli. Nel 2017 la COMCO ha avviato due inchieste preliminari sul comportamento abusivo dei gestori di rete e nel gennaio 2019 una di queste inchieste ha portato a un'indagine, conclusasi nel giugno 2020 con una soluzione amichevole. Il risultato è stata l'apertura totale del mercato nell'area di Lucerna. Vi sono tuttavia ancora altri casi pendenti presso la COMCO e non esiste una normativa nazionale. Con la legge sull'approvvigionamento di gas (LApGas) si intende creare certezza giuridica nel mercato del gas e per le aziende di approvvigionamento di gas.

### 1.2 Svolgimento e destinatari della consultazione

Il 30 ottobre 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la LApGas. Il progetto di legge posto in consultazione contiene disposizioni concernenti l'apertura parziale del mercato, la disgiunzione, l'accesso alla rete e l'attribuzione delle capacità, la metrologia e il regolatore. La consultazione si è conclusa il 14 febbraio 2020. Sono stati invitati a parteciparvi 265 attori.

### 1.3 Panoramica dei pareri pervenuti

Nel quadro della consultazione sono pervenuti 195 pareri. Tutti i pareri ricevuti sono stati pubblicati all'indirizzo [www.admin.ch](http://www.admin.ch) nella sezione Diritto federale/Procedure di consultazione/Procedure di consultazione e indagini conoscitive concluse per il 2019, nella sottosezione del DATEC e in relazione al tema della legge sull'approvvigionamento di gas. In allegato al presente rapporto troverete un elenco dei nomi delle organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione.

Partecipanti suddivisi per gruppi	Pareri pervenuti
Cantoni	24 Cantoni hanno presentato il proprio parere (tutti i Cantoni hanno risposto all'invito; due hanno scritto che non avrebbero inviato il proprio parere perché non dispongono di alcuna rete di distribuzione del gas).
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	1



Città e Comuni	12
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	6
Commissioni e conferenze	3
Associazioni mantello del settore energetico	4
Settore energetico	68
Settore del gas a livello internazionale	4
Associazioni mantello dell'economia	20
Industria e servizi	24
Organizzazioni dei consumatori	7
Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio	4
Organizzazioni dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica	5
Altre organizzazioni attive nella politica energetica e nelle tecniche di settore	10
Altri partecipanti alla consultazione	3
<b>Totale</b>	<b>195</b>

## 2. Risultati della consultazione

Il presente rapporto sintetizza i pareri pervenuti senza alcuna pretesa di esaustività.<sup>1</sup>

Vari pareri si rifanno esplicitamente a quelli di altri partecipanti alla consultazione, mentre diversi altri sono stati inviati da più partecipanti nella stessa identica forma. Per favorire la leggibilità, in tali casi nel rapporto non vengono citati ogni volta tutti i partecipanti. Nell'elenco che segue sono indicati i pareri che presentano la stessa identica forma di altri oppure che concordano espressamente con altri pareri. Nel rapporto vengono citati solo i partecipanti indicati nella colonna a sinistra, mentre quelli riportati nella colonna a destra vengono nominati unicamente per segnalare eventuali loro integrazioni o scostamenti rispetto al parere cui si rifanno.

<i>Partecipanti citati nel rapporto</i>	<i>Partecipanti che concordano con i partecipanti citati nel rapporto (pareri identici o che si rifanno ad altri pareri)</i>
EnDK	AG, AI, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG
Energie 360 Grad	Energie 360 Grad Schweiz, Erdgas Zürich Transport, Sântis Energie
EWL	Erdgas Zentralschweiz
Groupe E	Groupe E Celsius
IG Detailhandel (gruppo di interessi del commercio al dettaglio)	Coop, Migros
IGEB	Syngenta, Ziegelindustrie Schweiz (industria svizzera del laterizio)

<sup>1</sup> Il progetto di legge posto in consultazione è stato rielaborato dopo aver preso in considerazione, soppesato e valutato tutti i pareri pervenuti, conformemente all'articolo 8 della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061).



<i>Partecipanti citati nel rapporto</i>	<i>Partecipanti che concordano con i partecipanti citati nel rapporto (pareri identici o che si rifanno ad altri pareri)</i>
IG Erdgas (gruppo di interessi dei consumatori di gas naturale)	asfatop, Belag und Beton, Belagslieferwerk Rubigen, Comibit, Haco, Holcim, Vereinigung schweizerischer Erdgaskonsumenten (associazione dei consumatori svizzeri di gas naturale), Weidmann Electrical Technology, Züger Frischkäse
Società regionali e Swissgas	EGO, Gaznat, GVM, Swissgas, Unigaz
Scienceindustries, diverse aziende industriali	BASF Schweiz, Ems-Chemie, Lonza, Huntsman Switzerland
FSE	Greenpeace Svizzera, Stiftung Pusch, WWF, ATA
AES	ebs Schwyz, EKZ, Gemeindewerke Pfäffikon, NetZulg Steffisburg, Regio Energie Amriswil, SIE Crissier
ASIG, molte aziende di approvvigionamento	DSV, Aare Energie, AGE Chiasso, AIL Lugano, AIM Mendrisio, Comune di Chiasso, Energie Thun, Energie Zürichsee Linth, Erdgas Obersee, Linth Transport, Erdgas Thunersee, ESB Biel/Bienne, EWB Bern, IBB Brugg, Localnet Burgdorf, Metanord, Powerloop, società regionali e Swissgas, Seeland Gas, Stadt Schliern, Stadt Wädenswil, StWZ Zofingen, SWG Grenchen, Swisspower, Technische Betriebe Flawil, Viteos, WWZ.

## 2.1 Sintesi

La legge gode sostanzialmente di un ampio consenso. Tuttavia, poiché le motivazioni alla base di tale consenso sono tra loro distinte, divergono anche le opinioni in merito alle singole questioni. Da una parte vi è il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento e anche città), per il quale è di centrale importanza avere certezza giuridica in merito alla soglia di apertura del mercato - ma che per il resto vorrebbe il più possibile una regolamentazione sussidiaria; dall'altra vi è l'industria del gas (IGEB, IG Erdgas, Scienceindustries, diverse aziende industriali), che considera la LAPGas la base per creare un mercato completamente aperto e improntato alla concorrenza. I Cantoni, che a differenza delle città e dei Comuni non sono proprietari di aziende di approvvigionamento di gas, si collocano perlopiù nel mezzo delle due posizioni circa l'apertura del mercato e non si esprimono in merito ad alcune domande.

### Apertura del mercato

I pareri in merito al *limite di apertura del mercato* si collocano tra i due poli seguenti: a un estremo, vi sono i partecipanti che vogliono un'apertura totale del mercato (soprattutto IGEB, IG Erdgas, Scienceindustries, IG Detailhandel, Economiesuisse, PLR, UDC, PPD, PVL, Axpo, Alpiq, BKW, Energie 360 Grad, EWB, EWL, EWZ, diverse aziende industriali); all'altro, i partecipanti che chiedono una soglia di consumo di 1 GWh l'anno (soprattutto PES, ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento, la maggior parte delle città, DSV ed eventualmente anche Energie 360 Grad). EnDK e la maggior parte dei Cantoni propongono un consumo minimo di 300 MWh per la libera scelta del fornitore. Economiesuisse e PLR auspicano, in caso di un'apertura parziale del mercato, una soglia superiore a 100 MWh, perché quest'ultima non è a loro avviso ragionevole. Altre soglie di consumo proposte sono 500 MWh, tra 500 – 700 MWh e oltre 1 GWh. PS, USS, VPOD e alcune associazioni di consumatori (ad es. KF, FPC e FRC) rifiutano essenzialmente un'apertura del mercato, anche se solo parziale. Sono invece d'accordo con il limite di consumo anno di 100 MWh proposto nel progetto posto in consultazione Travail Suisse, USAM, i Cantoni ZH, AI, TI, la città di Lugano, ECO Swiss, VFAS e InfraWatt. I sostenitori di un'apertura totale del mercato vogliono una concorrenza senza discriminazioni che porti all'economia nazionale il maggior vantaggio possibile. Aumentando il volume di mercato verrebbe facilitato anche l'ingresso di altri operatori. I



sostenitori di una soglia di 1 GWh ritengono, in particolare, che un limite inferiore produrrebbe disparità tra i clienti del calore delle economie domestiche e ricordano che gli articoli delle leggi energetiche cantonali relativi ai grandi consumatori prevedono un fattore 1:10 tra i clienti dell'elettricità e quelli del calore. Pertanto la soglia del consumo di gas dovrebbe essere di molto superiore a quella del consumo di elettricità. Un'apertura del mercato del gas sarebbe inoltre in contrasto con l'obiettivo di incremento della produzione di energia rinnovabile. Con una soglia di 1 GWh, inoltre, non sarebbero necessari profilo di carico standard. I partecipanti che chiedono una soglia di 300 MWh affermano che a tale soglia le case plurifamiliari di circa 30 unità o più rimarrebbero nel mercato regolamentato. Questa soglia corrisponde all'incirca a quella in cui gli edifici hanno accesso al libero mercato per le loro forniture di elettricità. PS e PES preferirebbero non liberalizzare il mercato del gas. Per il PES, l'onere burocratico per questa energia, che diventerà sempre meno importante, non è giustificato. Se davvero si dovesse arrivare a un'apertura del mercato, una soglia di 1 GWh limiterebbe gli investimenti necessari. Secondo il PES, in caso di liberalizzazione, i fornitori di gas sarebbero maggiormente incentivati a trasferire i costi amministrativi sui piccoli clienti e vi sarebbero meno entrate per i Comuni.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione è contraria a un *approvvigionamento regolato*. I sostenitori dell'apertura totale del mercato non lo ritengono necessario, dal momento che in caso di liberalizzazione totale tutti i clienti potrebbero scegliere il proprio fornitore. Secondo il settore del gas (ASIG, Swisspower, DSV e molte aziende di approvvigionamento) le attuali disposizioni della legge sulla sorveglianza dei prezzi sono sufficienti per controllare le tariffe energetiche dei consumatori finali che non possono scegliere liberamente il proprio fornitore.

Il settore del gas vorrebbe inoltre che si rinunciasse all'*approvvigionamento sostitutivo*. Ritiene, infatti, di poterlo garantire, all'occorrenza, in forma sussidiaria e senza discriminazioni come già avviene per i grandi consumatori nel mercato elettrico. AES e altri partecipanti alla consultazione vorrebbero inoltre eliminare il periodo massimo di 6 mesi per la fornitura dell'approvvigionamento sostitutivo.

Per quanto riguarda i *processi di cambio* il settore del gas vorrebbe cancellare, senza sostituirlo, l'articolo 10 e rimanda al principio di sussidiarietà.

#### Gas rinnovabili

In circa due terzi dei pareri pervenuti viene affrontato o almeno citato il tema dei gas rinnovabili o quello più generale della politica climatica.

Le organizzazioni ambientaliste, la FSE e singoli partiti (tra cui PS, PES e PVL) mettono la politica climatica al centro dei propri pareri e chiedono di abbandonare lo sfruttamento del gas naturale e di rafforzare in cambio quello dei gas rinnovabili. Alcuni di questi attori richiamano l'attenzione sul potenziale limitato, in particolare, del biogas indigeno. Serve quindi una strategia per potenziare la produzione di gas rinnovabili. Inoltre, visto il potenziale limitato, serve anche una strategia per ottimizzare l'utilizzo del gas, cosicché tale risorsa venga impiegata solo per quegli usi per i quali manca un'alternativa efficiente.

Il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento) prevede che il gas rimarrà importante ancora a lungo per l'approvvigionamento energetico della Svizzera. In vista del passaggio alle energie rinnovabili in tutto il sistema energetico ricorda le sfide che ciò comporterà per la sicurezza dell'approvvigionamento, il futuro bisogno di stoccare energia nonché l'accoppiamento dei settori. Per poter raggiungere contemporaneamente gli obiettivi della politica climatica bisognerebbe favorire i gas rinnovabili o quantomeno questi ultimi non dovrebbero venire svantaggiati rispetto ad altre fonti energetiche rinnovabili.



L'industria (IGEB, IG Erdgas, Scienceindustries, diverse aziende) fa un riferimento meno diretto ai gas rinnovabili, trattando comunque il tema in relazione alla politica climatica. Condivide l'opinione secondo cui il gas preserverà ancora a lungo la sua importanza, adducendo gli stessi argomenti avanzati dal settore del gas riguardo al suo ruolo per il sistema globale. Sottolinea tuttavia la necessità di prezzi del gas concorrenziali.

Spesso i pareri si aprono con la richiesta di una panoramica complessiva della situazione per meglio comprendere l'interazione tra energie rinnovabili, politica climatica, Strategia energetica 2050, sicurezza dell'approvvigionamento, mercato, impianti di stoccaggio, accoppiamento dei settori, ecc. Le organizzazioni che nel proprio parere parlano di politica climatica o di gas rinnovabili riconoscono, in generale, che gli obiettivi climatici fissati dalla Svizzera richiederanno una trasformazione del sistema di approvvigionamento dell'energia e del gas e, in generale, più energie rinnovabili.

#### Transito e configurazione del modello entry-exit

Nel questionario si è chiesto se i *flussi di transito* devono essere regolati ed entrare quindi a far parte del sistema entry-exit Svizzera. Su 135 risposte ci sono stati 42 sì e 57 no. Sono contrari a una integrazione il settore del gas, la maggior parte delle città e tutti i soggetti attivi nel settore del gasdotto di transito (Fluxswiss, Transigas, Swisssgas, CSEIP). Sono, invece, a favore IG Erdgas e diverse aziende industriali, benché queste ultime sottolineino che tale integrazione non deve portare a un aumento dei prezzi. La maggior parte dei Cantoni e IGEB non si sono espressi in merito. Tra i partiti la regolamentazione viene rifiutata da UDC e PPD, mentre PLR e PVL sono critici e PS la condivide. EFET, Anigas ed ENI la appoggiano.

A sostegno della regolamentazione proposta è stato osservato che essa porterebbe maggiore liquidità al punto di scambio svizzero, garantirebbe parità di trattamento per gli operatori del transito e i consumatori nazionali, sarebbe compatibile con il diritto UE e che i flussi di gas tra il Nordeuropa e l'Italia garantiscono un finanziamento sufficiente per il gasdotto di transito. L'argomento principale addotto a favore della nuova regolamentazione è che il transito non è un monopolio; in Italia, infatti, vi è la concorrenza, ad esempio, del gasdotto austriaco e del gas naturale liquefatto (LNG). Per tale ragione i prezzi per il transito dovrebbero essere definiti liberamente, altrimenti i rischi ricadrebbero sui consumatori finali in Svizzera. Il trasferimento delle capacità di transito al RAM porterebbe anche all'espropriazione materiale di Fluxswiss. Il RAM, inoltre, non sarebbe incentivato a commercializzare le capacità nel modo migliore e più efficiente possibile.

Uno degli articoli contenuti nelle *disposizioni transitorie* prevede che i contratti a lungo termine già in essere per le capacità di trasporto vengano mantenuti fino alla fine del 2024. Il settore del gas, la maggior parte delle città, Fluxswiss e CSEIP sono contrari a questa limitazione temporale.

IGEB, IG Erdgas Scienceindustries e diverse aziende industriali chiedono che i gestori delle reti di distribuzione o i clienti della rete di trasporto non debbano prenotare le capacità della rete di trasporto ma che vengano invece conteggiati i picchi del profilo di carico effettivamente misurati in un determinato anno. Sarebbe sufficiente una previsione della potenza prelevata.

Il modello a due contratti proposto è visto con favore dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Alla domanda corrispondente del questionario hanno risposto di sì in 110 e di no in 3.

#### Valutazione regolatoria degli impianti, costi di rete e tariffe di rete

EICom, COMCO, FRC, il Cantone di Appenzello Esterno e USAM chiedono che non si effettui nessuna nuova *valutazione degli impianti* e che i costi di capitale vengano calcolati sulla base del valore contabile residuale della contabilità finanziaria. EICom, COMCO e USAM chiedono eventualmente che i valori degli



impianti che non sono stati messi a bilancio negli attivi o già ammortizzati non siano la base per il calcolo dei costi computabili, tranne se il gestore di rete può dimostrare che le spese in questione non sono già state fatturate agli utenti della rete. EICom e COMCO sono dell'avviso che i valori sintetici dovrebbero essere utilizzati solo in caso di eventi straordinari. Inoltre, il metodo per la valutazione sintetica dovrebbe essere indicato dalla nuova EnCom e non dal Consiglio federale. Il settore del gas (ASIG, Swisspower e aziende di approvvigionamento), le città di Bienne, Zurigo e Losanna nonché AES ritengono che per la valutazione sintetica non dovrebbero essere fatte deduzioni forfaitarie e che le deduzioni dovrebbero essere stabilite sulla base del singolo caso. UCS e PVL sono critici nei confronti delle detrazioni forfaitarie. Secondo il progetto posto in consultazione gli impianti di rete devono essere valutati essenzialmente sulla base dei relativi costi di acquisto e di costruzione. La *disposizione transitoria* proposta prevede però che i valori degli impianti che fino al 30 ottobre 2019 non sono mai stati messi a bilancio negli attivi del conto annuale del gestore di rete oppure che entro tale data sono già stati completamente ammortizzati nel conto annuale, non sono considerati nella determinazione dei costi del capitale computabili, a meno che il gestore di rete dimostri che i costi di acquisto e di costruzione del corrispondente impianto non siano già stati rifinanziati attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso. COMCO richiama l'attenzione sul fatto che gli utili di rivalutazione conseguiti prima del 30 ottobre 2019 possono comunque essere considerati costi computabili. Il settore del gas (ASIG, Swisspower e molte aziende di approvvigionamento), UCS, le città di Zurigo e Losanna, Axpo, AES, Powerloop e il Forum svizzero dell'energia chiedono che questo articolo venga cancellato. Secondo il Tribunale federale nel settore energetico la prassi seguita in passato per gli attivi e gli ammortamenti non è rilevante ai fini dei costi computabili e lo stesso dovrebbe valere per il settore del gas. Se si considerano i valori della contabilità finanziaria è possibile che ciò porti a disparità di trattamento tra i gestori di rete a seconda delle norme contabili e della politica di ammortamento scelte.

I Cantoni VS e GE, la città di Losanna, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries e diverse aziende industriali chiedono l'introduzione di una *tariffa unitaria per la rete di trasporto*, come quella già esistente nel settore energetico («indipendente dalla distanza», cosiddetto francobollo). Economiesuisse chiede di prendere in considerazione e valutare una simile possibilità, mentre Energie 360 Grad e Erdgas Zentralschweiz sono esplicitamente contrari.

EICom, COMCO e USAM chiedono che vengano computati al massimo gli interessi effettivi e conformi al mercato sul capitale di terzi e gli *interessi* calcolatori sul capitale proprio. Vorrebbero inoltre che si fissassero tassi d'interesse sugli impianti di rete che corrispondessero al rendimento delle obbligazioni federali sommato all'1,5 per cento. Il settore del gas, le città di Bienne, Zurigo e Losanna, AES, Axpo, Swissgrid e Regiogrid chiedono che vengano computati gli interessi calcolatori e non quelli effettivi, come nel caso dell'elettricità. Inoltre, il tasso di interesse calcolatorio dovrebbe considerare il rischio d'impresa dovuto alla concorrenza esistente sul mercato del calore e le condizioni quadro dettate dalla politica energetica.

Il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento), la città di Zurigo, HKBB, le società regionali e Swissgas chiedono di cancellare l'ultima parte della frase contenuta nella *disposizione transitoria relativa al fondo di investimento*. Conformemente all'accordo siglato con il Sovegliante dei prezzi, il passaggio dai valori di riacquisto a quelli di acquisto è stato compensato con il fondo di investimento. Non si tratta di un doppio conteggio degli investimenti. IG Erdgas e IG Detailhandel chiedono che le risorse del fondo di investimento vengano restituite ai consumatori finali qualora non vengano utilizzate entro cinque anni.

Il Cantone BS e SES chiedono che i *costi della dismissione anticipata* e di smantellamento siano computabili. Gli ammortamenti delle condotte del gas devono essere ridotti o degressivi. Si devono inoltre computare anche gli ammortamenti straordinari per gli impianti dismessi. Il settore del gas (ASIG, Swisspo-



wer, molte aziende di approvvigionamento), le città di Bienne e Losanna e AES sono dell'avviso che servano regole su come comportarsi con i costi di riconversione, in particolare anche con gli ammortamenti. Gli ammortamenti straordinari devono essere considerati costi computabili.

#### Misurazioni e profili di carico standard

Nel progetto posto in consultazione sono state presentate due varianti relativamente alla *responsabilità per le misurazioni* (domanda 5 ii): lasciare la responsabilità al gestore di rete (variante 1) oppure permettere la libera scelta del gestore della stazione di misurazione o del fornitore di servizi metrologici (variante 2). Il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento) e i rispettivi proprietari (città) sono a favore del mantenimento della responsabilità presso il gestore di rete. Gli argomenti a favore di questa variante sono le temute numerose interfacce nonché la questione delle competenze e responsabilità che la liberalizzazione comporterebbe. Ne deriverebbero notevoli costi di attuazione, in particolare di natura amministrativa. Questa opinione è condivisa dalla maggior parte dei Cantoni (ad eccezione di BL, TG, SH, TI) e da PS. Sono stati in totale 96 i partecipanti alla consultazione che si sono espressi a favore del mantenimento dello status quo (variante 1). Sono a favore della libera scelta soprattutto IGEB, IG Erdgas, Scienceindustries, diverse aziende industriali, COMCO, ECom come pure PLR e PVL nonché ad esempio Alpiq e BKW: sostengono che gli attuali costi di misurazione siano troppo elevati a fronte di una qualità dei dati insufficiente e osservano che una liberalizzazione delle misurazioni porterebbe innovazione. In totale sono 48 i partecipanti alla consultazione a favore della liberalizzazione (variante 2).

Una seconda domanda in relazione alle misurazioni (domanda 5 i) riguardava la proposta di rinunciare a un *roll out degli smart meter*. Dei partecipanti alla consultazione 85 erano a favore della proposta, 48 invece contrari. A questo riguardo va tuttavia anche precisato che una buona parte di chi ha risposto non vuole comunque un roll out generalizzato. Questi partecipanti, tra cui ASIG, vorrebbero che la soluzione del problema venisse lasciata al settore invece che a leggi oppure ordinanze. Molti partecipanti alla consultazione sostengono che un rollout degli smart meter nel settore del gas causerebbe costi ma nessun maggiore vantaggio in cambio.

Nell'ambito della consultazione (commento alla domanda 2 iii) il settore del gas (Swisspower, ASIG, molte aziende di approvvigionamento), le città e PES si sono espressi contro l'introduzione di *profili di carico standard* (PCS). Ritengono, infatti, che con un maggiore grado di apertura del mercato questi ultimi sarebbero inutili e anche complessi e ci sarebbe bisogno di un lungo periodo di transizione prima che vengano sviluppati. Per contro in particolare Scienceindustries, diverse aziende industriali, IG Erdgas e IGEB sostengono che i profili di carico standard siano già disponibili e che potrebbero essere utilizzati da subito; non servirebbe quindi alcun periodo di transizione.

#### Sicurezza dell'approvvigionamento

ASIG e le città di San Gallo e di Wil chiedono che la Confederazione possa sostenere gli impianti a doppio combustibile per garantire l'approvvigionamento del Paese. Provisiogas auspica lo sviluppo di un modello di mercato che impedisca l'ulteriore diminuzione della quota di questo tipo di impianti. I partecipanti alla consultazione lamentano il fatto che nel rapporto esplicativo gli impianti a doppio combustibile vengano citati unicamente in relazione alla stabilità della rete.

Swissgrid e AES auspicano che per garantire l'approvvigionamento di gas in situazioni di grave penuria i costi computabili comprendano non solo i costi d'esercizio ma anche i costi di capitale.

Per Swissgas, EGO, GVM, ESB e Swisspower è necessario riprendere nella legge la disposizione contenuta nel contratto di concessione per il gasdotto di transito che prevede che i gestori di questo gasdotto



mettano a disposizione le capacità di trasporto necessarie per l'approvvigionamento di gas odierno e futuro. Fluxswiss afferma che le concessioni sono valide fino al 2048 e non serve nessuna (nuova) base legale.

#### Bilanciamento

Dalle risposte relative al modello di bilanciamento proposto, in particolare il bilanciamento giornaliero, è emersa chiaramente la divergenza di opinioni già nota dalla convenzione sull'accesso alla rete del gas. Mentre il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento) e la maggior parte delle città rifiutano questo modello, i rappresentanti dell'industria (IGEB, IG Erdgas, Scienceindustries, diverse aziende industriali), COMCO e ECom sono nettamente favorevoli. Solo singoli Cantoni e partiti si sono espressi su questo argomento. In totale hanno risposto di sì 49 partecipanti mentre 68 sono i no. I fautori del bilanciamento giornaliero sottolineano la sua importanza per potenziare la concorrenza a pari condizioni tra tutti i fornitori. I suoi oppositori, invece, ritengono in particolare che l'intero bilanciamento debba avvenire in forma sussidiaria, ossia senza prescrizioni di legge.

#### Datahub

84 organizzazioni sono a favore della creazione di un datahub. Diverse tra loro ritengono che un datahub aumenterebbe la qualità della gestione del bilancio. Alcune di esse sostengono inoltre che gli attori del gas non sono riusciti a predisporre un sistema di misurazione moderno e che la qualità dei dati è insufficiente.

42 partecipanti rifiutano la creazione di un datahub nel settore del gas. Osservano che nel settore dell'elettricità non esiste ancora una soluzione simile, pertanto non è possibile valutarla. Ritengono inoltre che bisognerebbe cercare una soluzione di settore ed evitare invece una soluzione centralizzata, perché quest'ultima comporterebbe un'eccessiva regolamentazione e troppi rischi per la sicurezza e la protezione dei dati.

#### Impianti di stoccaggio

Il modello proposto prevede l'utilizzo dei serbatoi cilindrici e sferici esistenti esclusivamente per l'esercizio della rete e per supportare il RAM. Le risposte sono simili a quelle date in relazione al modello di bilanciamento proposto: negativa da parte del settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento) e della maggior parte delle città, positiva da parte dei rappresentanti dell'industria (IGEB, IG Erdgas, Scienceindustries, diverse aziende industriali). In totale sono 44 i partecipanti alla consultazione che hanno risposto sì, 68 quelli che hanno risposto no. Il settore del gas propone un sistema in cui i proprietari degli impianti di stoccaggio possano scegliere se e con quali quote mettere a disposizione dell'esercizio della rete i propri impianti oppure se offrire le proprie prestazioni ad altri clienti.

#### Disgiunzione, responsabile dell'area di mercato (RAM) e altri temi

Il progetto posto in consultazione prevedeva solo una *disgiunzione* contabile e informativa sia per i gestori della rete di trasporto che per quelli delle reti di distribuzione. Nel complesso la proposta è stata accolta con favore. I consumatori finali (IG Erdgas, IGEB, Scienceindustries e diverse aziende industriali) e singoli altri partecipanti alla consultazione auspicano norme più severe sulla disgiunzione: da una disgiunzione giuridica e funzionale fino a una di diritto della proprietà.

La proposta di istituire un *RAM* è condivisa dalla maggioranza. Il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento) rileva che con la disgiunzione di Swissgas ormai alle porte verranno create le prime basi per il futuro RAM. IG Erdgas e IG Detailhandel sono contrari alla «soluzione di settore» per il RAM e chiedono che il Consiglio federale affidi il ruolo del RAM a Swissgrid o a un nuovo servizio apposito (con una struttura di diritto pubblico). Solo pochi partecipanti alla consultazione rifiutano



il modello RAM e chiedono una soluzione simile a Swissgrid ossia una società di rete nazionale, eventualmente un'unica società di rete comune per elettricità e gas (ad es. Energie Club, aeroporto di Zurigo). Alcuni rappresentanti del settore del gas chiedono che il RAM venga istituito senza la partecipazione di organizzazioni dei consumatori finali o che queste ultime possano parteciparvi solo in un secondo momento, ossia dopo l'istituzione del RAM. UCS chiede che si permetta la partecipazione dei Cantoni e dei Comuni al RAM. Il settore dell'energia elettrica ed Economiesuisse chiedono che gli statuti del RAM vengano approvati dal Consiglio federale e non dal DATEC, come avviene per Swissgrid. Il settore dell'energia elettrica e del gas, Economiesuisse e PLR chiedono che il consiglio di amministrazione del RAM possa essere composto per metà da rappresentanti del settore, che apportino il necessario know-how.

Il Cantone BS e alcune piccole AAE chiedono di abolire la *regolazione Sunshine*. Ritengono infatti che i confronti previsti non siano significativi vista l'eterogenea situazione di partenza nel settore dell'approvvigionamento del gas (compresa anche la dismissione di condotte del gas). ASIG, DSV e numerose aziende di approvvigionamento di elettricità e gas chiedono che i risultati di questi confronti non vengano pubblicati. ECom, AES e ASIG chiedono lo stralcio della disposizione relativa alla possibile introduzione di una *regolazione per incentivi*. Osservano, infatti, che non è per nulla chiaro come sia possibile constatare aumenti insufficienti dell'efficienza; inoltre il Consiglio federale può comunque decidere di preparare un disegno di legge a questo riguardo. Numerosi rappresentanti dell'industria (IG Erdgas, Scienceindustries, diverse aziende industriali) chiedono invece di introdurre immediatamente una simile regolamentazione.

Molti partecipanti alla consultazione criticano per diverse ragioni l'eccessiva normazione (ad es. nel caso del bilanciamento). Inoltre ASIG e numerose aziende di approvvigionamento di elettricità e gas chiedono che la disposizione concernente il *principio di sussidiarietà* figuri molto prima nel testo della legge e con la stessa formulazione utilizzata nella LAEI (cfr. art. 3 LAEI): ad oggi questa disposizione rientra nell'articolo avente per titolo «Disposizioni esecutive» (art. 39 progetto LApGas). IG Erdgas, Lonza e Alpiq chiedono che i cosiddetti documenti settoriali vengano stesi con la partecipazione dei commercianti e dei fornitori di gas e che in caso di disaccordo decida il regolatore.

ASIG, numerose aziende di approvvigionamento e la città di Zurigo suggeriscono di introdurre un *periodo transitorio di due anni per l'attuazione della legge*, necessario per predisporre i diversi processi e ruoli indispensabili al buon funzionamento della LApGas. Si tratta in particolare dell'istituzione del RAM nonché della definizione dei profili di carico standard, della certificazione dei dispositivi di misurazione, dei sistemi informatici per lo scambio di dati e i processi di cambio e ancora della stesura dei documenti settoriali e dei contratti modello. Chiedono che durante questa fase transitoria non sussista (in generale) un diritto di accesso alla rete.

## 2.2 Posizione generale nei confronti della LApGas

La posizione generale nei confronti della LApGas si evince dal questionario allegato ai documenti per la consultazione (domanda 1, allegato 2). Tra le risposte pervenute 129 sono positive e solo 5 negative (Holdigaz, Fluxswiss, Cantone ZG, Travail Suisse e un privato). La legge gode quindi essenzialmente di un ampio consenso. È stata tuttavia respinta anche da FRC e FPC, mentre i Cantoni BS e ZG, il Forum svizzero dei consumatori, UDC e SIG si sono espressi molto criticamente. Nel suo parere ASIG critica la legge, osservando che qualora esistano delle alternative a una legge specifica per garantire la certezza giuridica, queste sarebbero da preferire. Anche altri partecipanti, tra cui Regioenergie o una parte di Swisspower, preferirebbero una modifica alla legge sugli impianti di trasporto in condotta rispetto a una nuova legge.



Dai pareri pervenuti emerge che l'industria e il settore del gas sostengono la LApGas per ragioni tra loro differenti: il secondo mette al centro la certezza giuridica, mentre la prima si aspetta dalla nuova legge prezzi del gas concorrenziali. Da questa differenza derivano posizioni divergenti anche rispetto ai singoli oggetti della legge.

Molti partecipanti alla consultazione, tra cui ASIG, molte AAE, Ökostrom Schweiz, FER, AES, PLR, IG Erdgas, IGEB, Swissmem, Swisspower, HEV, CSEIP, Economiesuisse, CP, CCIG, EGO, Swissgas, GVM, ritengono che il gas avrà un ruolo importante ancora per molto tempo, ad esempio per l'accoppiamento dei settori, lo stoccaggio e grazie allo sfruttamento di gas rinnovabili.

## **2.3 Temi generali**

### **2.3.1 Conflitto tra obiettivi**

Le città di Wil, San Gallo e Delémont, Swisspower e Holdigaz ritengono che l'obiettivo di un «approvvigionamento energetico il più rinnovabile possibile» sia in contrasto con quello di un «gas naturale il più economico possibile». Le aziende municipali possono mantenere i loro sforzi per aumentare la quota di gas rinnovabile solo disponendo degli strumenti necessari. Una concorrenza basata unicamente sul prezzo, che non consideri invece la qualità del gas, sarebbe per loro insostenibile. Osservano che la LApGas non deve in nessun modo ostacolare la trasformazione dell'approvvigionamento di calore.

### **2.3.2 Compatibilità con l'UE**

Scienceindustries, IG Erdgas e diverse aziende industriali auspicano la massima compatibilità possibile con le norme UE o addirittura un'integrazione del mercato svizzero in quello di uno Stato confinante. Tre partecipanti esteri alla consultazione (ANIGAS, EFET, ENI) sottolineano che la soluzione migliore sarebbe applicare i network code dell'UE. Economiesuisse scrive che occorre evitare che la legge ponga ostacoli inutili a un potenziale futuro accordo sul gas. PLR e USS ritengono che non sia necessaria una compatibilità con l'UE. EndK, diversi Cantoni e l'UDC sottolineano il fatto che il gas non fa parte dell'accordo sull'elettricità e che ciò non debba cambiare.

### **2.3.3 Ripercussioni sull'effettivo della Confederazione**

EndK e in modo esplicito i Cantoni BL e SG ritengono che non si debbano creare più di 11 nuovi posti. PLR non è convinto della necessità di 11 posti e osserva che serve un'autorità di regolamentazione più snella.

### **2.3.4 Vigilanza e procedura di autorizzazione nella legge sugli impianti di trasporto in condotta**

EndK come pure la maggioranza dei Cantoni auspicano un alleggerimento degli obblighi di vigilanza dei Cantoni. Vorrebbero che nella legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) venisse creata certezza giuridica riguardo alle procedure di autorizzazione per gli impianti di trasporto in condotta nuovi e già esistenti con una pressione fino a 1 bar. Secondo una perizia giuridica, infatti, da anni l'iter seguito dai Cantoni per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti con una pressione fino a 1 bar sarebbe contraria alle disposizioni della LITC. Auspicano inoltre che si chiarisca se la vigilanza sugli impianti di trasporto in condotta non spetti interamente alla Confederazione come nel caso nel settore elettrico.



## 2.4 Sicurezza dell'approvvigionamento

In circa 60 pareri sono state affrontate questioni attinenti alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tra di essi alcuni rimandano ad altri pareri oppure li citano. La maggior parte dei pareri corrisponde a quelli di ASIG (Seelandgas, Lyss; DSV; città di Wädenswil; Technische Betriebe Flawil; SWG, Grenchen; Localnet, Burgdorf; AIL, Lugano; Energie Thun; WWZ, Zug; VITEOS). Le posizioni espresse da AES, Energie 360 Grad come pure da IG Erdgas e IG Detailhandel sono condivise dalle imprese elencate al capitolo 2 (pagg. 4/5).

In relazione agli articoli 6 e 20 del progetto LApGas (vedi sotto) anche i pareri di GVM, EGO, Gaznat, Unigaz, Swissgas, Swisspower nonché di StWZ, ESB, AIM, Metanord e Comune di Chiasso corrispondono a quelli di ASIG.

### 2.4.1 Responsabilità per un approvvigionamento del gas affidabile

Solo pochi partecipanti si sono espressi in merito alla responsabilità per un approvvigionamento del gas affidabile. ASIG osserva che nel progetto di legge manca una definizione del concetto di "aziende degli attori del gas". Propone inoltre di completare il testo di legge con una lista, non esaustiva, degli attori del settore del gas interessati: proprietari e gestori di impianti di stoccaggio, reti di distribuzione, di trasporto e di transito nonché i responsabili dei gruppi di bilancio.

Secondo Alpiq la responsabilità per la sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe spettare solo ai gestori di rete e al RAM. I commercianti e i fornitori di gas dovrebbero invece essere integrati al livello del bilanciamento.

Senza voler essenzialmente mettere in discussione l'articolo proposto, IG Erdgas fa notare che l'affidabilità dell'approvvigionamento di gas non sempre dipende solo dagli attori del gas e dal RAM; infatti anche la politica internazionale gioca un ruolo importante al riguardo. L'associazione critica inoltre il fatto che l'articolo 6 si limiti all'affidabilità dell'approvvigionamento e che le differenze tra gli articoli 6 e 4 del progetto LApGas non siano chiare.

Il Cantone BS ritiene che con la suddivisione delle competenze e la separazione dei compiti proposte non sarà facile garantire un approvvigionamento del gas affidabile.

### 2.4.2 Responsabilità per l'osservazione della situazione di approvvigionamento

Il progetto di legge posto in consultazione prevede che l'UFE osservi la situazione dell'approvvigionamento in collaborazione con l'UFAE. Diversi partecipanti alla consultazione contestano questa attribuzione delle competenze. Inoltre, diverse organizzazioni ritengono, per differenti ragioni, che la EnCom dovrebbe essere coinvolta in tale attività di osservazione.

EICom, il Cantone AR e EWZ sottolineano che non sarebbero ragionevoli delle differenze rispetto alla LAEI e che pertanto l'osservazione della situazione di approvvigionamento deve essere affidata in entrambe le leggi a organi simili. EICom osserva che i mercati integrati (accoppiamento dei settori) richiedono anche una sorveglianza integrata. La Commissione rileva anche un rischio per la compliance: ai sensi della LITC, infatti, l'UFE è l'autorità di vigilanza e dovrebbe vigilare contemporaneamente, ai sensi del progetto LApGas, anche sulla situazione dell'approvvigionamento di gas. Secondo la EICom, infine, sarebbe sensato che la EnCom assumesse la vigilanza sull'approvvigionamento a breve e lungo termine sia di gas che di elettricità.



Secondo HKBB, AES e il Club Energia Svizzera la EnCom dovrebbe partecipare, insieme all'UFE e all'UFAE, all'osservazione della situazione relativa all'approvvigionamento di gas. AES ritiene che tale partecipazione sia necessaria alla EnCom per poter adempiere i compiti attribuiti dall'articolo 30 lettera g del progetto LApGas. Infine, il Club Energia Svizzera osserva che tale sorveglianza dovrebbe essere condotta secondo la prassi seguita attualmente dalla Elcom nel settore dell'energia elettrica.

Considerata la scarsa collaborazione constatata da Swissgrid tra l'UFE, l'UFAE e la ElCom nel settore dell'elettricità, la società che gestisce la rete di trasporto si chiede se non sia preferibile prevedere un unico attore a livello federale per vigilare (a breve e lungo termine) sulla sicurezza dell'approvvigionamento. In tal caso sarebbe necessario un coordinamento con altre autorità.

Per mettere il RAM in condizione di svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile, HKBB propone che esso venga informato sistematicamente sui risultati del monitoraggio.

#### **2.4.3 Differenza tra sicurezza dell'approvvigionamento a breve termine e a lungo termine e intervento del Consiglio federale**

Nei pareri inoltrati sono state fatte alcune osservazioni in merito al margine di intervento del Consiglio federale: secondo ElCom le competenze attribuite alla EnCom devono essere uguali a quelle della ElCom per il settore dell'elettricità. La Commissione propone che il Consiglio federale adotti misure su proposta della EnCom. Secondo AES e EKZ il principio di sussidiarietà deve valere anche quando la situazione dell'approvvigionamento è critica. Propongono di coinvolgere le organizzazioni economiche negli interventi del Consiglio federale. Alpiq sottolinea la necessità di evitare interventi inopportuni del Consiglio federale.

ASIG, inoltre, fa notare la scarsa, a suo avviso, precisione nel distinguere tra competenze a breve, medio e lungo termine.

#### **2.4.4 Costi per le misure di approvvigionamento economico del Paese**

Nell'ambito della consultazione si è discusso approfonditamente anche della computabilità dei costi per le misure di approvvigionamento economico. Se tali misure derivano dalla legge sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP), i costi devono poter essere computati come costi di esercizio della rete di trasporto, a condizione che questi ultimi non siano già coperti dalla LAP.

Swissgrid e AES fanno notare che le misure di approvvigionamento economico possono includere, oltre ai costi di esercizio, anche i costi di capitale (acquisto di applicazioni, infrastruttura IT). Chiedono pertanto conseguenti modifiche di legge sia per il settore del gas che per quello dell'elettricità (costi di rete computabili invece di costi di esercizio computabili). Swissgrid è fondamentalmente d'accordo con questa misura. ASIG e Energie 360 Grad propongono di considerare, in generale, i costi per la prevenzione delle crisi. Secondo Energie 360 Grad, inoltre, l'UFAE non dovrebbe avere la facoltà di decidere se questi costi siano o meno computabili. Il suo intervento in tal senso, previsto dall'articolo 20 capoverso 2 del progetto LApGas, non è a suo avviso necessario. Secondo IG Erdgas e IG Detailhandel non dovrebbe essere l'UFAE bensì la EnCom a decidere se i costi di queste misure sono computabili o meno, perché è quest'ultima a vigilare sul rispetto della legge e a prendere decisioni in merito. Ökostrom Schweiz condivide la misura proposta, ritenendola necessaria per la sicurezza dell'approvvigionamento.



## 2.4.5 Incentivi per gli impianti a doppio combustibile

Per favorire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'efficienza le città di San Gallo e di Wil nonché ASIG chiedono alla Confederazione di introdurre incentivi per mantenere gli impianti a doppio combustibile (assente nel progetto LApGas). Questa misura è richiesta perché attualmente la quota di clienti di impianti a doppio combustibile sta diminuendo e altre soluzioni sarebbero troppo costose, come ad esempio lo stoccaggio di gas allo stato liquido. Questa posizione è esplicitamente condivisa dalla città di Wädenswil, Technischen Betriebe Flawil, Energie Zürichsee Linth, SH Power e da Erdgasobersse-Linth Transport. Provisiogas chiede che la legge fissi un modello di mercato per i clienti di impianti a doppio combustibile.

## 2.4.6 Obblighi stabiliti nelle concessioni per il gasdotto di transito

Transitgas sottolinea l'importanza degli obblighi fissati nelle concessioni per il gasdotto di transito ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera. Questi obblighi prevedono che i concessionari predispongano capacità di trasporto sufficienti a soddisfare la domanda nazionale. La concessione ha una validità di 50 anni ma non verrà rinnovata (art. 51 LITC). Per EGO, GVM, Swissgas, Swisspower e ESB è necessario fissare questi obblighi nella legge. Secondo Fluxswiss gli obblighi validi e in vigore fino al 2028 sono sufficienti e non dovrebbero pertanto essere aggiunte nuove disposizioni nella legge.

## 2.4.7 Ulteriori osservazioni in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento

HKBB mette l'accento sul conflitto tra l'obiettivo di decarbonizzazione e quello di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Si oppone allo smantellamento dell'infrastruttura esistente, in quanto essa contribuisce ad assicurare l'approvvigionamento. Chiede inoltre di chiarire in che misura la Svizzera è inclusa nel meccanismo di solidarietà dell'UE e auspica una sua rapida integrazione nel caso in cui non lo fosse ancora.

## 2.5 Apertura del mercato / Soglia di apertura del mercato

### 2.5.1 Libera scelta del fornitore

I partecipanti alla procedura di consultazione aderiscono perlopiù all'una o all'altra di due posizioni opposte di forza pressoché uguale: piena apertura del mercato oppure libera scelta del fornitore a partire da un consumo annuo minimo di 1 GWh.

#### Apertura totale del mercato

Sono a favore dell'apertura totale del mercato le imprese e organizzazioni del settore energetico, le associazioni economiche, i grandi consumatori, l'industria e il commercio al dettaglio. Hanno inoltrato il loro parere Axpo, Alpiq, BKW, CCIG, CIMO, Constellium, CP, Economiesuisse, ECS, ECom, EFET, Energie Zürichsee Linth, Energie 360 Grad, Erdgas Obersee-Linth, EWB, EW Höfe, EWL, EWZ, FER, aeroporto di Zurigo, Gastrosuisse, GGS, HEV, Holcim, HKBB, IG Detailhandel, IGEB, IG Erdgas, Novelis, Ökostrom CH, Ompex, Primeo Energie, RegioGrid, Regionalwerke Baden, SBV, Scienceindustries, Stahl Gerlafingen, Swiss Cleantech, Swissmen, Swiss Steel, SWL Energie, SVUT, Verband Fernwärme CH und VSMR.

Anche i partiti PPD, PLR, PVL e UDC nonché i Cantoni AR, SH, BL e in linea di massima la città di Zurigo si sono espressi a favore di una completa apertura del mercato.

I sostenitori dell'apertura del mercato sostengono soprattutto che la piena liberalizzazione del mercato è finalizzata a una concorrenza senza discriminazioni e con maggiori vantaggi economici. Inoltre, il limite di 100 MWh non permetterebbe a loro avviso una ripartizione adeguata tra famiglie e consumatori commerciali. Molti si lamentano osservando che l'obiettivo dell'attuale progetto di legge non deve essere quello di



avvantaggiare le aziende di approvvigionamento di gas integrate allo scopo di raggiungere gli obiettivi di politica climatica fissati dalla Confederazione.

#### Apertura del mercato a partire da 1 GWh

La libera scelta del fornitore a partire da un consumo annuo minimo di 1 GWh è sostenuta soprattutto dai rappresentanti del settore del gas (associazioni e imprese) e dalla maggior parte delle città: ASIG, DSV, EBS, EDJ, Eniwa, Groupe E, Holdigaz, Regio Energie Solothurn, Regiogaz, SH Power, Sogaval, Swissgas, Unigaz, Powerloop, SSIGA, SWG, Technische Betriebe Weinfelden, Werke Versorgung Wallisellen, UCS, Comune di Chiasso e le città di Bienne, Losanna, Schlieren, San Gallo, Wädenswil, Wil e Yverdon-les-Bains.

Anche il Cantone BS, PES, USAM, Walliser Industrie- und Gewerkekammer e VFAS hanno espresso un parere analogo.

I sostenitori di una soglia di 1 GWh ritengono che un limite inferiore produrrebbe disparità di trattamento tra i clienti del calore delle economie domestiche e che gli articoli delle leggi energetiche cantonali relativi ai grandi consumatori fissano un fattore 1:10 tra i clienti dell'elettricità e quelli del calore. Inoltre, con un limite di 1 GWh i profili di carico standard non sarebbero più necessari poiché a partire da una tale soglia i dispositivi di misurazione sono comunque economicamente convenienti. Non insorgerebbero quindi costi inutili legati a tali apparecchiature.

#### Altri pareri

FSE, USS, PS, VPOD e le associazioni dei consumatori FRC, KF e FPC sono essenzialmente contrari a un'apertura del mercato perché temono un aumento delle tariffe per gran parte dei clienti. Altri motivi sono che le reti del gas dovranno comunque essere dismesse a lungo termine e che le modifiche della legge non comportano alcun vantaggio in termini di politica climatica.

EnDK e quindi la maggior parte dei Cantoni chiedono la libera scelta del fornitore a partire da un consumo minimo annuo di 300 MWh.

AES, il Forum svizzero dell'energia e RegioGrid ritengono poco chiari i motivi alla base della scelta di una soglia di un consumo minimo annuo di 100 MWh per la libera scelta del fornitore e chiedono, come pure IB Langenthal e StWZ, un valore limite più alto.

Il Cantone VD, EWL, Gemeindebetriebe Muri (AG), IBI, Metalyss AG e WWZ chiedono la libera scelta del fornitore a partire da un consumo annuo pari o superiore a 500 MWh; il Cantone GE e le città di Losanna e Délémont addirittura a partire da 3 o più GWh.

Solo i Cantoni AI, TI, ZH, la città di Lugano, ECO Swiss, InfraWatt e Travail Suisse sono d'accordo sull'apertura parziale del mercato e sulla soglia di 100 MWh.

UCS e Regio Energie Solothurn chiedono che i consumatori che superano il limite fissato per la libera scelta del fornitore non debbano necessariamente entrare nel libero mercato, ma possano scegliere anche l'approvvigionamento regolato.

#### Apertura parziale del mercato contro apertura totale del mercato

Nel questionario presentato per la consultazione è stata posta la seguente domanda in merito all'apertura del mercato: «*Siete d'accordo che i clienti più piccoli non possano scegliere liberamente il proprio fornitore, ma che siano approvvigionati a tariffe del gas regolate (apertura parziale del mercato), oppure preferite un'apertura totale del mercato? (allegato 2, domanda 2i)*»



Tabella 1: Valutazione del questionario in merito all'apertura del mercato

	Domanda 2i	
	Apertura parziale del mercato	
	Sì	No
GRD, gestori rete gas	19	12
Cantoni, EnDK	15	4
Città e Comuni, UCS	6	1
Partiti politici		1
Grande industria, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries	1	21
Associazioni, IGEB, GGS, Verband Fernwärme, Swissmem	3	13
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>52</b>

Questa leggera maggioranza a favore di un'apertura totale del mercato deve essere relativizzata: poiché la questione dell'apertura parziale del mercato è legata a quella (presentata non esplicitamente) sulle tariffe del gas regolamentate, i soggetti invitati alla consultazione hanno fatto presente di non aver potuto rispondere in modo coerente a questa domanda con un sì o un no. Numerosi partecipanti alla consultazione, favorevoli a una parziale apertura del mercato ma contrari alle tariffe del gas regolamentate, non hanno risposto a questa domanda. Senza contare queste astensioni, nel questionario la maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore della piena apertura del mercato. Complessivamente ci sono state 39 astensioni.

In relazione all'apertura del mercato è stata posta anche la seguente domanda: «Siete d'accordo che la soglia per la libera scelta del fornitore coincida con un consumo annuo di almeno 100 MWh? (art. 7 progetto LAPGas)»

Tabella 2: Valutazione del questionario in merito alla soglia di apertura del mercato

	Domanda 2ii		
	Soglia di apertura del mercato a partire da 100 MWh/anno		
	Sì	Soglia più alta	Soglia più bassa
GRD, gestori rete gas		43	9
Cantoni, EnDK	1	14	2
Città e Comuni, UCS	1	7	1
Partiti politici		1	
Grande industria, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries		2	20
Associazioni, IGEB, GGS, Verband Fernwärme, Swissmem	3	4	9
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>41</b>

In totale ci sono state 18 astensioni. I sostenitori di una soglia superiore sono principalmente rappresentanti del settore del gas. Solo una piccola minoranza è a favore di un limite di 100 MWh all'anno.

## 2.5.2 Approvvigionamento sostitutivo

ASIG e numerose aziende di approvvigionamento di gas chiedono di rinunciare a un approvvigionamento sostitutivo. Ritengono, infatti, che il settore possa garantirlo, all'occorrenza, in forma sussidiaria e senza discriminazioni come già avviene per i grandi consumatori nel mercato elettrico.



AES e pochi altri partecipanti alla consultazione (città di Losanna, HKBB, RegioGrid) vorrebbero abolire il periodo massimo di 6 mesi obbligatorio per la fornitura dell'approvvigionamento sostitutivo. Poiché nessuna disposizione disciplina ciò che accadrebbe dopo la scadenza di tale termine, le parti interessate devono provvedere da sé per trovare un nuovo contratto.

Axpo, BKW, GGS e IG Detailhandel non ritengono i gestori di rete responsabili per l'approvvigionamento sostitutivo dei consumatori finali collegati alla loro rete. Appoggiando la piena apertura del mercato, questi partecipanti alla consultazione chiedono che la fornitura di tale servizio spetti all'azienda di approvvigionamento con il maggior numero di consumatori finali nel comprensorio.

### **2.5.3 Approvvigionamento regolato**

Ad eccezione di coloro che hanno complessivamente approvato il progetto, tutti i restanti partecipanti alla consultazione hanno rifiutato l'approvvigionamento regolato.

I sostenitori dell'apertura totale del mercato lo ritengono superfluo, in quanto in tal caso tutte le aziende di approvvigionamento opererebbero in regime di concorrenza e le loro offerte sarebbero orientate il più possibile alla clientela. Inoltre, diversamente da quanto avviene nel mercato elettrico, in quello del gas non esiste un mandato per la fornitura del servizio universale.

I fautori della liberalizzazione parziale del mercato con una soglia di apertura elevata ritengono che gli elementi di giudizio di cui all'articolo 13 della legge sulla sorveglianza dei prezzi siano sufficienti per regolare le tariffe energetiche dei consumatori finali senza libera scelta del fornitore. Osservano inoltre che nel settore del gas non esiste un mandato di fornitura per il servizio universale (valido per l'intero territorio nazionale) e nemmeno un obbligo nazionale di allacciamento alla rete e che i clienti del calore hanno libero accesso al mercato.

Secondo la città di Losanna si dovrebbero specificare le tariffe «adeguate» dell'approvvigionamento regolato di cui si parla nella legge e si dovrebbe considerare la qualità ecologica del gas.

### **2.5.4 Cambio di fornitore e altri processi di cambio**

ASIG, Energie 360 Grad e molte aziende di approvvigionamento di gas vorrebbero che questo articolo venisse cancellato senza essere sostituito e ricordano il principio di sussidiarietà. Sono dell'avviso che i processi di cambio possano essere disciplinati dal settore stesso.

### **2.5.5 Fatturazione**

ASIG e alcune aziende di approvvigionamento di gas (Regio Energie Solothurn, SWG) osservano che solo i corrispettivi per il prelievo di gas dalla rete possono essere documentati senza un onere eccessivo. Non ritengono invece opportuno fatturare separatamente i costi di misurazione in quanto ciò complicherebbe inutilmente la fatturazione, in particolare per i piccoli consumatori finali.

Energie 360 Grad e RegioGrid chiedono che la fatturazione integrata per rete ed energia avvenga solo su richiesta del cliente e non in modo generalizzato, come previsto nella legislazione in materia di energia elettrica (art. 9 OAEI).

### **2.5.6 Disposizioni transitorie**

Alpiq, BKW, EW Höfe, GGS, HEV, IG Detailhandel, IGEB, IG Erdgas, Metalyss, Scienceindustries e COMCO non ritengono necessario un periodo transitorio di un anno dalla data di entrata in vigore della



legge per definire i profili di carico standard, in quanto questi ultimi possono essere elaborati già oggi. Altri partecipanti alla consultazione (AES ed Energie 360 Grad) ritengono invece che un anno non sia sufficiente.

Biomasse Suisse, Ökostrom CH e SVUT chiedono che i consumatori finali che si avvalgono del diritto di installare immediatamente un dispositivo di misurazione non debbano sostenere i relativi costi di acquisto e costi ricorrenti.

In relazione alle disposizioni transitorie è stata posta la seguente domanda: «*Siete d'accordo che fino all'installazione dei corrispondenti dispositivi di misurazione o fino all'operatività dei profili di carico standard (al massimo un anno dopo l'entrata in vigore della legge) abbiano accesso al mercato i consumatori finali che attualmente vi hanno accesso conformemente alla convenzione sull'accesso alla rete del gas? (art. 41 cpv. 2 avamprogetto LAG [sic: LApGas])*»

**Tabella 3: Valutazione del questionario in merito alle disposizioni transitorie relative all'apertura del mercato**

	<b>Sì</b>	<b>No</b>
<b>GRD, gestori rete gas, ASIG</b>	<b>50</b>	<b>3</b>
<b>Cantoni, EnDK</b>	<b>12</b>	
<b>Città e Comuni, UCS</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>Grande industria, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
<b>Associazioni, IGEB, GGS, Verband Fernwärme, Swissmem</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>33</b>

Senza considerare le 20 astensioni, nel complesso la maggior parte dei partecipanti ha risposto positivamente a questa domanda: da una parte, perché non si ritiene necessario ricorrere ai profili di carico standard se la soglia per l'accesso al mercato è pari a 1 GWh, e perché il periodo di un anno per l'installazione dei corrispondenti dispositivi di misurazione o per l'inizio dell'operatività dei profili di carico standard appare ragionevole; dall'altra, perché si ritiene sensato mantenere le attuali condizioni di accesso al mercato fintanto che non saranno realizzate quelle previste nella LApGas.

Una minoranza dei partecipanti ritiene che una tale disposizione transitoria non sia necessaria, dal momento che i profili di carico standard sono già sufficientemente noti e disponibili e possono essere impiegati entro l'entrata in vigore della LApGas.

## **2.6 Bilanciamento / misurazioni / datahub / impianti di stoccaggio**

### **2.6.1 Misurazioni**

Con un contesto simile a quello del mercato dell'elettricità, anche per il mercato del gas si riflette su un'eventuale liberalizzazione del settore delle misurazioni.

#### Liberalizzazione del settore delle misurazioni

Oggi le misurazioni rientrano nelle competenze dei gestori delle reti di distribuzione. Nel progetto di legge posto in consultazione vengono proposte due varianti per la responsabilità nell'ambito delle misurazioni: la prima variante prevede che tale responsabilità rimanga ai gestori delle reti di distribuzione, mentre la variante 2 prevede la libera scelta del gestore della stazione di misurazione o del fornitore di servizi metrologici. Quest'ultima variante definisce e introduce quindi due nuove figure: quella del gestore della stazione di misurazione, responsabile dell'installazione e della manutenzione degli smart meter, e quella del fornitore



di servizi metrologici. L'opinione a questo riguardo dei partecipanti alla consultazione è stata chiesta nella domanda 5ii del questionario (allegato 2).

Complessivamente 96 partecipanti alla consultazione (tabella 4) hanno risposto a questa domanda chiedendo di mantenere lo status quo (variante 1). Il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento), i suoi azionisti (Comuni, città), i Cantoni (con l'eccezione di BL, TG, SH, TI) e PS sono contrari a un'apertura del mercato per il settore delle misurazioni e auspicano che la responsabilità rimanga ai gestori delle reti di distribuzione. Metanord, Metalyss, Powerloop, USS, HEV, VPOD, Travail Suisse, Forum svizzero dell'energia e un privato condividono questa posizione. La variante 1 viene preferita principalmente perché, in caso di liberalizzazione, si teme il costituirsi di numerose interfacce nonché il problema delle competenze e responsabilità. La libera scelta del gestore della stazione di misurazione porterebbe prevedibilmente a una sovraregolamentazione e a inefficienza. Ne deriverebbero costi di attuazione, soprattutto amministrativi, elevati.

In totale sono 48 i partecipanti alla consultazione a favore della liberalizzazione (variante 2), in particolare IGEB, IG Erdgas, Biomasse Schweiz, Scienceindustries, aziende industriali e loro rappresentanti, COMCO, EICOM, HKBB, Walliser Industrie- und Handelskammer, PLR, PVL nonché ad esempio Alpiq e BKW. A sostegno di tale variante si osserva che oggi i costi di misurazione sono troppo elevati e manca una regolamentazione unitaria. Inoltre, la qualità dei dati come pure la loro fornitura e disponibilità sarebbero insufficienti. Una liberalizzazione in questo ambito incentiverebbe nuovi servizi innovativi.

Tabella 4: Valutazione degli esiti della consultazione in merito alle responsabilità per le misurazioni<sup>2</sup>

	Variante 1	Variante 2
GRD, gestori rete gas, ASIG, SSIGA, Swissgas	18	1
GRD, AES, Swissgrid, Swisspower	37	2
Cantoni, EnDK	18	4
Città e Comuni, UCS	13	0
Autorità e commissioni	0	4
Partiti politici	1	2
Grande industria, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries	2	21
Associazioni, IGEB, GGS, Verband Fernwärme, Swissmem, Economiesuisse	7	14
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>48</b>

#### Rollout degli smart meter

Nel questionario incluso nel dossier per la consultazione (domanda 5i, allegato 2) è stata posta la seguente domanda in merito al rollout degli smart meter, ossia in merito alla sua rinuncia: «*Siete d'accordo che non si proceda a un'introduzione generale in direzione smart metering e che una misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati sia richiesta solo ai centri di consumo con un consumo annuo di almeno 1 GWh)?» (art. 21 avamprogetto LAG [sic: LApGas], in particolare commenti relativi a questi articoli e alle misurazioni).*

<sup>2</sup> Oltre che delle risposte al questionario la valutazione tiene conto anche delle posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione nei loro pareri scritti.



Riguardo alla valutazione delle risposte alla domanda 5i) occorre fare due osservazioni preliminari. In primo luogo, considerate le risposte non sempre coerenti è difficile dire se tutti i partecipanti alla consultazione abbiano compreso che un sì a questa domanda avrebbe significato un no all'introduzione generalizzata e disposta dallo Stato dei dispositivi di misurazione intelligenti. In secondo luogo viene spesso osservato che per gli attori del gas non dovrebbero valere le stesse identiche regole e gli stessi identici valori soglia stabiliti per il settore dell'elettricità. A lungo termine le vendite di gas diminuiranno, contrariamente al consumo di energia elettrica, che beneficerà, tra l'altro, dell'aumento delle pompe di calore e della mobilità elettrica. Inoltre, in Svizzera il numero di contatori del gas è circa dieci volte inferiore a quello dei contatori elettrici.

Dei partecipanti alla consultazione 85 erano a favore della proposta di rinunciare a un roll out, 48 invece erano contrari (tabella 5). La maggior parte degli 85 partecipanti che hanno risposto con un sì, ma anche alcuni di quelli che hanno risposto con un no, rifiutano un'introduzione generale dei dispositivi di misurazione intelligenti. Sostengono che ciò porterebbe a una sovraregolamentazione, ma anche a costi irragionevolmente elevati, senza benefici per la stragrande maggioranza dei clienti. Il settore del gas chiede che i gestori delle reti di distribuzione possano scegliere in forma sussidiaria il limite per l'introduzione di contatori intelligenti, in funzione della topologia della propria rete e delle possibili sinergie tra le aziende. Ciò corrisponderebbe allo status quo attuale.

**Tabella 5: Valutazione degli esiti della consultazione in merito alla rinuncia al roll out e ai contatori intelligenti > 1GWh<sup>3</sup>**

	Si	No
<b>GRD, gestori rete gas, ASIG, SSIGA, Swissgas</b>	4	16
<b>GRD, AES, Swissgrid, Swisspower</b>	22	14
<b>Cantoni, EnDK</b>	17	1
<b>Città e Comuni, UCS</b>	7	5
<b>Autorità e commissioni</b>	2	1
<b>Partiti politici</b>	1	1
<b>Grande industria, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries</b>	19	2
<b>Associazioni, IGEB, GGS, Verband Fernwärme, Swissmem</b>	13	8
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>48</b>

A seconda dell'interesse degli intervistati, è stata avanzata anche la richiesta di includere i costi di installazione dei dispositivi di misurazione tra i costi di rete computabili o di fatturarli separatamente ai clienti che hanno accesso al mercato. La seconda opzione viene giustificata con il fatto che i clienti in questione godono di costi per l'approvvigionamento di gas inferiori.

#### Profili di carico standard (PCS)

La maggior parte dei clienti è dotata di contatori che non consentono la telelettura giornaliera dei consumi. Il progetto posto in consultazione prevede il ricorso a un metodo che permette di stimare il consumo giornaliero sulla base delle misurazioni del consumo annuali e mensili già disponibili: si tratta dei cosiddetti profili di carico standard. In Germania, Francia e Italia i profili di carico standard sono utilizzati per la maggior parte dei clienti. In alternativa è possibile dotare tutti i clienti di un contatore intelligente che misura

<sup>3</sup> Oltre che delle risposte al questionario la valutazione tiene conto anche delle posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione nei loro pareri scritti.



ogni giorno il loro consumo e trasmette queste informazioni al gestore della rete di distribuzione o al fornitore di servizi metrologici.

In relazione alla domanda 2iii (allegato 2), in cui vengono menzionati i profili di carico standard, 55 attori delle aziende municipali responsabili della rete di trasporto e di distribuzione nonché alcune aziende industriali (Metalyss, Syngenta, CIMO) e PES hanno chiesto di rinunciare completamente ai profili di carico standard. 35 di essi non li ritengono necessari con una soglia di accesso al mercato elevata (33 vogliono la soglia a 1 GWh di consumo annuo, 2 a 0,5 GWh). Li considerano inutili, inefficienti e complessi da implementare. Si sostiene che l'uso di simili profili di carico porterebbe ad una perdita di fiducia dei clienti nel sistema. Inoltre, per sette di loro il periodo transitorio di un anno previsto dall'entrata in vigore della LApGas è «utopico», perché troppo breve.

Nell'ambito della stessa risposta (domanda 2iii) 45 attori, essenzialmente consumatori, commercianti all'ingrosso, la grande industria, i pochi Cantoni espressi al riguardo, BKW, Alpiq, Energie360 Grad, EWZ, EICOM, COMCO e PS non si sono pronunciati direttamente a favore o contro i profili di carico standard, ma solo in merito al termine per l'implementazione di un metodo per i clienti autorizzati ad accedere al mercato: 32 hanno chiesto l'accesso immediato al libero mercato (contemporaneamente all'entrata in vigore della LApGas), mentre 13 concordano con il termine di un anno. Si osserva che i profili di carico standard esistono già e possono essere utilizzati immediatamente, pertanto non serve alcun periodo di transizione.

## 2.6.2 Bilanciamento

Il progetto posto in consultazione propone un bilanciamento giornaliero: al termine di ogni giorno-gas il RAM conteggia i saldi dei gruppi di bilancio (senza applicare tolleranze) e li riazzera. Un giorno-gas dura 24 ore, dalle 6.00 alle 6.00 (MEZ). L'energia di compensazione da pagare risulta dalla differenza tra le quantità di gas comunicate (previste) dal responsabile del gruppo di bilancio per l'immissione e il prelievo e le quantità effettivamente da attribuire al suo gruppo di bilancio. Il punto di vista dei partecipanti alla consultazione sul bilancio giornaliero è stato chiesto anche nella domanda 7 (allegato 2) del questionario.

Tabella 6: Valutazione degli esiti della consultazione in merito al bilanciamento giornaliero<sup>4</sup>

	Si	No
GRD, gestori rete gas, ASIG, SSIGA, Swissgas	2	18
GRD, AES, Swissgrid, Swisspower	4	34
Cantoni, EnDK	4	0
Città e Comuni, UCS	2	10
Autorità e commissioni	4	0
Partiti politici	1	1
Grande industria, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries	19	2
Associazioni, IGEB, GGS, Verband Fernwärme, Swissmem	13	3
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>68</b>

Il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento) vorrebbe che il bilanciamento continuasse sulla base del principio di sussidiarietà e senza disposizioni di legge. I gestori della rete di

<sup>4</sup> Oltre che delle risposte al questionario la valutazione tiene conto anche delle posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione nei loro pareri scritti.



trasporto e Swissgas sono preoccupati per la mancanza di disposizioni specifiche in materia. L'esatta funzione del RAM non sarebbe ancora chiara. Si teme che la struttura proposta aumenti l'onere amministrativo, sulla falsariga del RAM francese, che impiega 154 persone e complica inutilmente la gestione del mercato del gas. Se non è possibile una regolamentazione specifica da parte dello stesso settore in base al principio di sussidiarietà, la regolamentazione dovrebbe avvenire attraverso un'ordinanza. I gestori di rete sono contrari all'introduzione del bilanciamento giornaliero, perché sarebbe contrario al principio di causalità: infatti, i costi di strutturazione infragiornalieri verrebbero trasferiti alla collettività attraverso i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema. Sostengono invece un periodo di bilanciamento pari a un'ora.

L'industria chiede un conteggio semplificato per i gruppi di bilancio con bilanci giornalieri senza restrizioni infragiornalieri (come avviene nell'UE). Queste ultime impediscono il buon funzionamento del mercato e non sono giustificate. Anche reti del gas complesse, come quelle italiane o francesi, ne fanno a meno. Tuttavia, se tali restrizioni venissero effettivamente introdotte, esse dovrebbero essere applicate solo qualora la differenza portasse a oneri di strutturazione per il RAM.

### 2.6.3 Datahub

In totale 126 stakeholder hanno espresso il loro punto di vista sulla questione di un'infrastruttura di dati nazionale per il gas e sulla creazione di un datahub per questo settore. Un datahub è una piattaforma nazionale in cui determinati dati e informazioni, il cui scambio è essenziale all'interno di un mercato del gas, vengono conservati a livello centrale e in cui determinati processi vengono svolti centralmente e una sola volta. Inoltre, un datahub nazionale supporta formati unitari di dati e permette di avere un'unica interfaccia nazionale, semplificando notevolmente l'accesso ai dati per i clienti finali e terzi incaricati. La tabella 7 fornisce una panoramica delle risposte dei diversi gruppi di interesse.

Tabella 7: Valutazione degli esiti della consultazione in merito al datahub<sup>5</sup>

	Si	No
<b>GRD, gestori rete gas, ASIG, SSIGA, Swissgas</b>	9	34
<b>GRD, AES, Swissgrid, Swisspower</b>	11	0
<b>Cantoni, EnDK</b>	13	1
<b>Città e Comuni, UCS</b>	8	4
<b>Autorità e commissioni</b>	3	0
<b>Partiti politici</b>	2	0
<b>Grande industria, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries</b>	24	0
<b>Associazioni, IGEB, GGS, Verband Fernwärme, Swissmem, Economie Suisse</b>	14	3
<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>42</b>

La maggior parte degli stakeholder (84) è favorevole alla creazione di un'infrastruttura nazionale di dati per il settore del gas, vale a dire un datahub del gas. COMCO, FER, HKBB, IGEB, IG Erdgas, IG Detailhandel, Swissmem, nonché Ems-Chemie, Lonza, Novelis e Syngenta affermano che un datahub professionale migliorerebbe la qualità dei processi in generale, ma soprattutto il bilanciamento. Inoltre, alcuni stakeholder dell'industria lamentano il fatto che finora gli attori del gas non siano ancora riusciti a creare un sistema di

<sup>5</sup> Oltre che delle risposte al questionario la valutazione tiene conto anche delle posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione nei loro pareri scritti.



misurazione moderno né a facilitare lo scambio e l'accesso ai dati, e valutano del tutto insufficiente la qualità dei dati. Nel complesso, per il futuro viene attribuita un'importanza assoluta ai dati e al loro scambio, ancor più in vista dell'emergente digitalizzazione nel settore del gas. Altri scrivono che da tempo per i clienti multi-site è un problema doversi rapportare a troppi interlocutori diversi. Si osserva inoltre che i dati non vengono messi a disposizione in modo automatico e che oggi il cliente non può decidere chi altro debba riceverli. Qui la digitalizzazione offre soluzioni che oggi non vengono sufficientemente sfruttate e che chiaramente non lo saranno nemmeno nel prossimo futuro. Si chiede che venga creata una base giuridica formale per un datahub nazionale, che garantisca la neutralità del suo gestore. Si chiede inoltre che la qualità della trasmissione dei dati, la disponibilità e i costi vengano disciplinati in modo uniforme e vincolante. Tutti gli attori dovrebbero potere accedere ai dati dal datahub. Pertanto alcune grosse associazioni economiche chiedono una memoria centrale per tutti i dati delle misurazioni. I dati dovrebbero essere disponibili per gli utenti finali in tempo reale. Si dovrebbero inoltre sfruttare le sinergie con un datahub del settore dell'energia elettrica.

USS, HEV, SIA, Ökostrom Schweiz, Biomasse Svizzera, SVUT, aeroporto di Zurigo e Open Energy Platform sono del parere che si debbano sfruttare le sinergie con il settore dell'energia elettrica in ambito di digitalizzazione e di scambio di dati e che si debba tenere conto dell'accoppiamento dei settori. In un datahub deve essere garantita la sicurezza dei dati e il loro scambio come pure l'accesso ad essi devono sottostare a una severa regolamentazione. L'esercizio di un simile datahub non dovrebbe essere orientato al profitto. Si dovrebbe pubblicare un bando pubblico per la costituzione di una simile infrastruttura invece di affidarla al Consiglio federale. Alcuni suggeriscono che l'esercizio del datahub venga affidato al responsabile dell'area di mercato, il quale deve già gestire molte informazioni e processi e utilizza i dati in questione.

Tra i Cantoni, le città e i Comuni sono a favore di un datahub del gas i Cantoni VS, GL, SH, TI, BS, BL, FR, TG, NE e le città di Zurigo, Bienne e Zofingen nonché UCS. Nell'era della digitalizzazione lo scambio efficiente dei dati è sempre più importante. I formati dei dati dovrebbero essere uniformi; eventualmente potrebbero essere adottati gli standard già in uso nel settore elettrico. Occorre sfruttare le sinergie con il datahub del settore dell'energia elettrica. Intravedono i vantaggi di un datahub dell'energia elettrica e del gas soprattutto per l'accoppiamento dei settori, l'ottimizzazione delle energie trasportate in condotta a prescindere dal tipo e per modelli di business innovativi. Bisognerebbe tuttavia cercare, nei limiti del possibile, una soluzione di settore, quindi bisognerebbe quanto meno coinvolgere il settore e le città nella creazione di questa infrastruttura. Ricordano che nel settore dell'energia elettrica è attualmente in costruzione un datahub, il quale potrebbe essere esteso e utilizzato come infrastruttura nazionale di dati. Il datahub dovrebbe sostenere i Cantoni nell'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge.

Tra le AAE, quindi le aziende di approvvigionamento di gas, appoggiano il progetto di un datahub nazionale, ossia di un'infrastruttura di dati nazionale per elettricità e gas, Swisspower, AES, EWZ, EKZ, Groupe E, EWL, Eniwa, EW Höfe, IWI, Net Zulg Steffisburg, Regio Amriswil e Regio Solothurn. Questi partecipanti auspicano tuttavia una soluzione di settore sia per l'elettricità che per il gas. Vista la crescente digitalizzazione, riconoscono l'importanza dei dati e di un loro utilizzo efficace, tuttavia la sussidiarietà deve essere prioritaria. I processi nel settore dell'elettricità e del gas sono tra loro molto simili, motivo per cui dovrebbe essere possibile una soluzione unitaria in entrambi i settori. Un datahub può garantire in modo efficiente la sicurezza e la protezione dei dati. Esso deve essere creato garantendo necessariamente neutralità e assenza di discriminazioni al fine di permettere una gestione efficiente dei processi di cambio. La soluzione adottata dal settore dell'elettricità dovrebbe essere utilizzata anche per quello del gas. Singoli partecipanti chiedono che anche i dati delle misurazioni relativi agli utenti finali vengano memorizzati a livello centrale, rendendo così il datahub ancora più completo.



Tra i partiti sostengono l'idea di un datahub PLR e PVL, tenuto conto soprattutto della digitalizzazione. Anch'essi sottolineano l'importanza della digitalizzazione nel prossimo futuro, ma ritengono opportuno mantenere un approccio sussidiario in collaborazione con il settore. Deve essere creata una piattaforma comune e centrale per l'elettricità e il gas. Deve essere garantita l'interoperabilità tra i diversi sistemi in uso; l'accesso ai dati è importante e deve essere reso agevole per le persone autorizzate. Questi partiti chiedono tuttavia una regolamentazione contenuta e il conferimento di meno competenze al Consiglio federale; non si deve creare una regolamentazione troppo restrittiva per le soluzioni settoriali già esistenti, né devono essere ostacolate nuove soluzioni innovative.

Un numero assai più ridotto, ma comunque non poco significativo, di partecipanti alla consultazione (42) che hanno risposto al questionario o hanno presentato un proprio parere in merito alla questione non è d'accordo con la creazione di un datahub nazionale.

Rifiutano il datahub in primo luogo ASIG, SSIGA e DSV come pure i soggetti rappresentati da tali associazioni, come ad esempio SIG, Technische Betriebe Weinfelden, SW Energie Lenzburg, AGE SA Chiasso, StWZ Zofingen, ES Biel, SeelandGas, Gemeindebetrieb Murten, Metanord AG, Techn Betriebe Flawil, Energie de Jura, Regionalwerke Baden, Monte Corasso/Metanord, Régiogaz, EBS, Gemeindebetriebe Muri. Osservano che bisognerebbe prima attendere una eventuale soluzione nel settore dell'energia elettrica. Solo dopo che si sarà consolidata una soluzione in questo settore sarà possibile testarla e valutarla anche per il gas, il cui mercato è notevolmente più piccolo. Una soluzione per lo scambio di dati e di informazioni, come un datahub, dovrebbe venire in linea di massima dagli attori stessi del gas, ossia in forma sussidiaria. Una soluzione centralizzata potrebbe comportare molta regolamentazione. Inoltre, con una piattaforma centrale potrebbero essere a rischio la sicurezza e la protezione dei dati. Le piattaforme dovrebbero essere sviluppate solo per il libero mercato (DSV). Qualora venisse fissata una soglia di 1 GWh per l'accesso al mercato bisognerebbe valutare bene l'opportunità di un datahub, dal momento che in tal caso il numero di clienti sul mercato e quindi anche il bisogno di scambiarsi dati sarebbero assai contenuti. Inoltre SSIGA starebbe conducendo trattative con attori del settore dell'energia elettrica per trovare una soluzione di settore decentralizzata e sovrasettoriale.

Tra i Cantoni, le città e i Comuni non condividono l'idea di un datahub il Cantone GE, la città di Losanna e la città di Wädenswil. È indubbio che la digitalizzazione aumenterà e che i dati saranno estremamente importanti in futuro, tuttavia ritengono che un datahub del gas non sarebbe giustificato a fronte dei costi e dei pochi clienti interessati, vista l'intenzione di fissare una soglia di 1 GWh per l'accesso al mercato. Per questi pochi clienti si svilupperebbe da sé nel corso del tempo una soluzione sussidiaria.

## **2.6.4 Impianti di stoccaggio**

Il progetto posto in consultazione interessa prima di tutto i serbatoi cilindrici e sferici esistenti, che sono stati anche l'oggetto principale dei pareri pervenuti. Il progetto prevede che gli attuali impianti di stoccaggio della rete di trasporto servano innanzitutto a fornire la flessibilità per il bilanciamento. Pertanto il RAM ha un diritto di accesso prioritario. Anche i responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato devono poter accedere agli impianti di stoccaggio (solitamente della relativa rete di distribuzione) ai fini del bilanciamento. Gli impianti di stoccaggio esistenti devono inoltre servire ai gestori di rete per bilanciare la pressione nonché gestire le congestioni, mentre non possono essere utilizzati per strutturare le forniture di gas nel libero mercato. I costi degli impianti di stoccaggio, se non diversamente coperti, devono essere finanziati attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Nulla cambia invece nella proprietà degli impianti di stoccaggio. Tutti i nuovi impianti di stoccaggio di gas liquefatto o sotterranei non sarebbero assoggettati a questa normativa perché il loro utilizzo è regolamentato per contratto. Ai partecipanti è stato chiesto di esprimere la loro posizione su questa questione nella domanda 8 del questionario (allegato 2).



Tabella 8: Valutazione degli esiti della consultazione in merito all'impiego dei serbatoi cilindrici e sferici unicamente per l'esercizio della rete, il bilanciamento e l'approvvigionamento regolato<sup>6</sup>

	Sì	No
GRD, gestori rete gas, ASIG, SSIGA, Swissgas	0	16
GRD, AES, Swissgrid, Swisspower	3	29
Cantoni, EnDK	4	3
Città e Comuni, UCS	2	9
Autorità e commissioni	2	1
Partiti politici	2	2
Grande industria, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries	17	2
Associazioni, IGEB, GGS, Verband Fernwärme, Swissmem, Economi Suisse	14	6
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>68</b>

Il settore del gas osserva che gli impianti di stoccaggio esistenti non vengono considerati per l'esercizio della rete di trasporto, il che porta a una espropriazione inaccettabile dei gestori di tale rete. Ritengono inopportuno e potenziale causa di inefficienza il fatto di riservare al RAM un accesso prioritario a questi impianti. Il settore del gas auspica che prima dell'entrata in vigore della legge venga concesso ai proprietari degli impianti di stoccaggio un periodo di tempo adeguato per scegliere liberamente se gestire il proprio impianto nel libero mercato oppure se riservarlo all'esercizio della rete; chiede inoltre che lo stesso principio valga anche in caso di sostituzione degli impianti.

Per migliorare le condizioni quadro relative alle energie rinnovabili, il settore chiede che lo stoccaggio stagionale di gas possa beneficiare degli stessi incentivi disponibili per la produzione di gas rinnovabile (biogas, gas sintetico). Chiede che tutti gli impianti di produzione di gas rinnovabile e gli impianti per lo stoccaggio stagionale siano esonerati dal pagamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete).

## 2.7 Disgiunzione / RAM / allacciamento alla rete / compressori isolati / regolatore / regolazione Sunshine / altri aspetti giuridici

### 2.7.1 Separazione delle attività dei gestori di rete

La proposta contenuta nel progetto posto in consultazione di limitare le prescrizioni sulla separazione delle attività dei gestori di rete al principio della disgiunzione contabile e informativa ha riscontrato pareri positivi nella maggior parte dei partecipanti. Nel questionario (allegato 2, domanda 4i), 109 interpellati hanno espresso parere favorevole e 9 parere contrario. Soprattutto le organizzazioni dei consumatori finali si sono espresse a favore di un inasprimento delle disposizioni sulla separazione delle attività (IG Erdgas, IGEB e GGS), come pure alcuni attori industriali (VSMR, IG Detailhandel, Ems Chemie, Stahl Gerlafingen, aeroporto di Zurigo, CIMO, Novelis, Alpiq), Regionalwerke Baden, Open Energy Platform, WWF e Stiftung Pusch.

Per quanto riguarda il divieto di sovvenzioni incrociate, ElCom chiede regole più chiare sulle modalità di utilizzo degli utili derivanti dai diversi settori di monopolio regolato e in quali casi ciò non è possibile. Richieste analoghe sono state espresse dalla città di Losanna, IG Erdgas e IG Detailhandel.

<sup>6</sup> Oltre che delle risposte al questionario la valutazione tiene conto anche delle posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione nei loro pareri scritti.



ASIG, le società regionali, Swissgas e Swisspower auspicano che il principio della disgiunzione informativa venga attuato con moderazione. Anche in futuro dovrebbe essere possibile realizzare misure pubblicitarie personalizzate nel campo dei gas rinnovabili e dell'accoppiamento dei settori. Il Cantone BS chiede che si rinunci alla disgiunzione informativa, in modo da poter promuovere la decarbonizzazione utilizzando i dati della rete (ad es. per la pianificazione della dismissione delle reti del gas).

Per quanto riguarda la disgiunzione contabile, AES chiede che essa riguardi esclusivamente la contabilità analitica. Ritiene che la disposizione, secondo la quale per ogni rete di gas deve essere redatto e pubblicato un conto annuale, non abbia alcuna utilità.

### **2.7.2 Istituzione di un responsabile dell'area di mercato**

Ha riscontrato per la maggior parte pareri favorevoli il modello previsto nel progetto in consultazione, secondo il quale le aziende del settore del gas istituiscono un responsabile dell'area di mercato (RAM) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori finali, rinunciando in cambio a una rigorosa disgiunzione dei gestori delle reti di trasporto. Nel questionario (allegato 2, domanda 4 ii), 80 interpellati hanno espresso il loro accordo, 34 di loro vorrebbero invece un modello alternativo.

ASIG, EGO, GVM, EWL, Swissgas, Economiesuisse e Alpiq preferiscono il modello RAM a un modello con un gestore di rete di trasporto completamente disgiunto, come quello di Swissgrid. In questo contesto, Swissgas, EGO e GVM fanno presente in proposito che l'imminente disgiunzione di Swissgas creerebbe le prime basi per l'istituzione di un RAM. Quali alternative entrano in gioco in particolare un RAM sotto la responsabilità statale oppure, come suggerito tra l'altro da IG Erdgas e IG Detailhandel, la creazione di una società nazionale di rete sul modello di Swissgrid. Alcuni partecipanti suggeriscono la possibilità di incaricare Swissgrid di svolgere compiti del RAM (ad es. Stahl Gerlafingen). L'aeroporto di Zurigo ritiene possibile una società di rete nazionale congiunta per la rete elettrica e il gas. Inoltre IG Erdgas, IG Detailhandel e Ökostrom Schweiz propongono che i compiti del RAM siano oggetto di bando di gara pubblica e nuovamente aggiudicati ogni 5 anni. Singoli partecipanti sono dell'avviso che con il modello proposto si richieda al settore del gas molto più di quanto sia stato richiesto in passato alle aziende elettriche (Gaznat e Unigaz). Secondo la città di Bienne, nemmeno il diritto dell'UE impone prescrizioni così severe. Sogaval teme un elevato onere amministrativo. Club Energia Svizzera propone che sia EnCom, e non il Consiglio federale, ad adottare misure sostitutive in caso di fallimento di una soluzione settoriale.

Per quanto riguarda la responsabilità da assumere per il RAM, ASIG, GVM, Gaznat, Energie 360 Grad, Unigaz, Swisspower e alcune AAE chiedono che, per motivi di efficienza, il RAM sia istituito senza la partecipazione delle organizzazioni di consumatori finali o che tali organizzazioni possano partecipare solo dopo l'istituzione. UCS, la città di Zurigo e Energie 360 Grad chiedono che solo i gestori di rete legalmente disgiunti possano partecipare al RAM e che i Cantoni o i Comuni siano inclusi nella responsabilità del RAM. CIMO chiede che le quote a cui i rispettivi attori hanno diritto siano stabilite per legge.

AES, Axpo, Economiesuisse, Gemeindewerke Pfäffikon, Groupe E, Novelis e Regiogrid chiedono che gli statuti del RAM siano approvati dal Consiglio federale e non dal DATEC.

Alpiq suggerisce di prevedere determinati incentivi affinché il RAM svolga i suoi compiti nel modo più efficiente possibile (ad es. attraverso un sistema di bonus-malus). Dello stesso parere sono IG Erdgas, IG Detailhandel e GGS.

ASIG, AES, le società regionali, Swissgas, Energie 360 Grad, Groupe E, Swisspower, Axpo, Economiesuisse, Syngenta, PLR e numerose AAE chiedono che almeno la metà del consiglio di amministrazione del RAM sia composta anche da rappresentanti del settore.

ASIG, le società regionali, Swissgas e Swisspower ritengono che il RAM debba avere obbligatoriamente la forma giuridica di società di capitali, mentre è da escludere quella di cooperativa.



### **2.7.3 Allacciamento alla rete**

Axpo chiede la soppressione della disposizione secondo cui la legge non disciplina né obblighi di allacciamento alla rete né l'assunzione dei relativi costi (art. 2 cpv. 2 progetto LApGas). FRC chiede che la disposizione di legge non lasci questo compito ai Cantoni, ai Comuni o, se del caso, alle normative delle aziende di approvvigionamento di gas, ma che stabilisca essa stessa una regolamentazione. Le condizioni di allacciamento attualmente non sono soddisfacenti.

La città di Zurigo chiede che la regolamentazione sia formulata in modo tale che i Cantoni o i Comuni siano espressamente autorizzati a prevedere obblighi di allacciamento alla rete o ad escluderli, in modo tale che gli enti pubblici possano stabilire prescrizioni relative all'offerta di gas rinnovabili. WWF e Pusch vogliono che la LApGas vieti ai Cantoni di prevedere obblighi di allacciamento alla rete. La città di Losanna chiede che i gestori di rete siano sollecitati a creare standard uniformi per la delimitazione tra la condotta di allacciamento alla rete e le reti del gas.

IG Erdgas, IG Detailhandel e GGS sottolineano che molte aziende industriali, al momento del loro allacciamento alla rete, avrebbero finanziato molto più dei costi effettivi di allacciamento e, in contropartita, potrebbero ammortizzare queste spese attraverso sconti sui corrispettivi per l'utilizzazione della rete. Occorre pertanto introdurre una regolamentazione per evitare che questi investimenti debbano essere ammortizzati.

La città di Zurigo chiede, analogamente alla LAEI, una regolamentazione per l'attribuzione di comprensori da parte del Cantone o del Comune, che è importante per la pianificazione energetica.

### **2.7.4 Comprensori isolati**

UCS accoglie con favore il fatto che il Consiglio federale, conformemente al progetto in consultazione, disponga di un ampio margine di manovra per realizzare soluzioni su misura per comprensori isolati. Secondo AIL, questo margine di manovra deve essere utilizzato per quanto possibile anche per le prescrizioni sulla separazione delle attività, quando si tratta dell'adempimento dei compiti destinati al RAM. IG Erdgas chiede che il principio del bilanciamento giornaliero non venga disatteso. Per quanto riguarda la zona isolata di Kreuzlingen, IG Erdgas è a favore di un'integrazione nell'area di mercato tedesca. Ompex suggerisce di integrare virtualmente le zone isolate nell'area di mercato svizzera.

### **2.7.5 Commissione federale dell'energia (EnCom)**

EICom sostiene la proposta secondo cui sia l'attuazione della LAEI che della LApGas, comprese tutte le disposizioni di attuazione, siano poste in futuro sotto la responsabilità della stessa autorità di regolazione. USAM e VFAS sostengono invece la creazione di un'autorità di regolazione specifica per il mercato del gas.

ASIG, AES, le società regionali, Swissgas, Energie 360 Grad e la città di Zurigo chiedono che EnCom possa verificare il rispetto delle condizioni di utilizzazione della rete solo in caso di controversia. Secondo la città di Losanna, va chiarito che, per motivi di prescrizione, EnCom non può più rivedere le tariffe annuali dopo la scadenza di 5 anni. IG Erdgas e IG Detailhandel sono favorevoli al deferimento da parte di EICom di decisioni del Tribunale amministrativo federale al Tribunale federale. Club Energia Svizzera chiede che, analogamente alla LAEI, sia inserita una disposizione, in base alla quale EnCom può impartire istruzioni all'UFE.

### **2.7.6 Regolazione Sunshine**

Il Cantone BS, le città di Losanna e Wädenswil, Regio Energie Solothurn, Säntis Energie, SIE e Energie Zürichsee Linth chiedono la soppressione della regolazione Sunshine (art. 31 cpv. 1 progetto LApGas). I



confronti previsti non sono significativi, a causa dell'eterogenea situazione di partenza nell'ambito dell'approvvigionamento del gas (compresa la dismissione della rete del gas). ECom e Eniwa AG chiedono che la pubblicazione dei risultati dei confronti debba essere possibile, ma non obbligatoria. ASIG, le società regionali, Swissgrid, Energie 360 Grad e Swisspower chiedono invece che essa sia esclusa. Una pubblicazione di questi complessi confronti interferirebbe nella concorrenza con altri vettori energetici. In linea di massima, AES è a favore della regolazione Sunshine, ma ritiene che, vista la sua forte complessità, il settore debba essere largamente coinvolto nella sua attuazione.

ECom, la città di Zurigo, HKBB, AES, ASIG, le società regionali, Swissgrid, Energie 360 Grad e Groupe E chiedono la soppressione della disposizione, secondo la quale il Consiglio federale è tenuto a presentare al Parlamento un disegno di atto legislativo per l'introduzione di una regolazione per incentivi, se cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge la regolazione Sunshine non produce gli effetti auspicati (art. 31 cpv. 2 progetto LApGas). I risultati dei confronti non sono significativi, a causa della situazione iniziale eterogenea, e non possono costituire una base valida per un ulteriore sviluppo del quadro giuridico. Aggiungono che in ogni caso non è chiaro in che modo sia possibile constatare un sufficiente aumento dell'efficienza. Il Consiglio federale ha comunque la possibilità di proporre una modifica della LApGas. BKW e Swissmem ridurrebbero questa disposizione a una norma potestativa. Secondo Alpiq, le disposizioni di legge non dovrebbero precludere la possibilità di introdurre o proporre anche prima una regolazione per incentivi. IGEB, IG Erdgas, IG Detailhandel, CIMO, Novelis e Scienceindustries sono favorevoli all'introduzione immediata di una regolazione per incentivi. Economiesuisse chiede che questa opzione venga almeno esaminata.

### **2.7.7 Altri aspetti giuridici**

ASIG e numerose AAE auspicano che la legge menzioni esplicitamente la priorità delle convenzioni internazionali che la Svizzera ha concluso con altri Stati. In questo contesto, Gaznat e Unigaz fanno riferimento a un accordo che la Svizzera ha concluso con la Francia nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento.

ASIG, le società regionali, Swissgas, Energie 360 Grad, Regionalwerke Baden e Swisspower chiedono che nella legge venga espressamente indicato che la legge sui cartelli non sarà più applicabile al momento dell'entrata in vigore della LApGas, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all'accesso alla rete, o che ciò venga almeno menzionato nel rapporto esplicativo. Ompex ha espresso un parere simile.

IG Erdgas e IG Detailhandel auspicano che le stazioni di riduzione della pressione e di misurazione siano attribuite in modo uniforme alla rete di trasporto.

SSIGA fa presente che quando si utilizza l'espressione «qualità del gas» si deve distinguere chiaramente tra qualità ecologica (soprattutto gas naturale e biogas) e composizione del gas da cui derivano i parametri di combustione. Group E ha espresso un parere analogo.

ASIG, AES, Swisspower, le città di Losanna, Bienne e Wädenswil nonché Forum svizzero dell'energia chiedono che il principio di sussidiarietà sia sancito in modo preminente dalla legge alla stregua della LAEI. Alpiq, IG Erdgas e IG Detailhandel chiedono invece la soppressione del principio di sussidiarietà. Secondo loro, non c'è motivo di verificare le misure volontarie del settore. Sempre in relazione al principio di sussidiarietà, molti partecipanti alla consultazione hanno inoltre sottolineato che in alcuni ambiti della regolazione, come eventuali prescrizioni sugli apparecchi di misurazione, lo scambio di dati e i processi informativi, le soluzioni del settore sono più adeguate rispetto alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale (ad es. AES, ASIG, Energie 360 Grad, Groupe E, città di Losanna, Regiogrid). Alpiq, IG Erdgas e Lonza esigono che il settore non produca autonomamente tale documentazione, bensì solo in collaborazione con i fornitori o i consumatori.



Secondo Club Energia Svizzera, il Consiglio federale dovrebbe poter delegare l'emanazione di disposizioni tecniche d'esecuzione non solo all'UFE, ma anche a EnCom.

Per quanto riguarda la prescrizione relativa allo scambio di dati e ai processi informativi (art. 33 progetto LApGas), il Cantone BS auspica che sia chiarita la necessità di un consenso esplicito per la trasmissione dei dati (esclusione di una corrispondente regolamentazione nelle disposizioni contrattuali generali).

AES, ASIG, le società regionali, Swissgas, Swisspower, Axpo, Energie 360 Grad, Groupe E e le città di Zurigo e Losanna chiedono che le disposizioni relative all'obbligo d'informare delle imprese e allo scambio di dati tra le autorità (art. 34 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 progetto LApGas) siano maggiormente in linea con le corrispondenti formulazioni della LAEI. ECom e la città di Zurigo vorrebbero che anche i Comuni siano soggetti all'obbligo d'informare delle autorità. GE, NE e VS chiedono che UFE e EnCom possano mettere a disposizione anche dei Cantoni i dati ottenuti con l'attuazione della legge.

Unigaz e Gaznat chiedono l'abolizione dell'obbligo di fornire dati in caso di partecipazione ai mercati all'ingrosso del gas al di fuori della Svizzera di cui all'articolo 34 capoverso 2. ECom auspica invece una regolamentazione più completa che non riguardi solo i dati relativi al commercio transfrontaliero.

ASIG, EGO, GVM, Swissgas, IG Erdgas, Swisspower e la città di Zurigo chiedono l'abolizione della tassa di vigilanza (art. 37). I costi sostenuti per il controllo della situazione dell'approvvigionamento e per la collaborazione con le autorità estere devono essere finanziati mediante il bilancio federale e non attraverso tale tassa. Anche il Cantone BS chiede l'abolizione della tassa, in quanto la norma è troppo vaga e non soddisfa i principi della copertura dei costi.

IG Erdgas e IG esigono una pena massima più severa. Le sanzioni previste non avrebbero un effetto sufficientemente dissuasivo. Di parere simile sono GGS, Alpiq, Stahl Gerlafingen e VSMR.

AGE, Metanord, AIL e AIM ritengono che il rapporto tra le aziende di approvvigionamento di gas locali e gli enti locali che rilasciano le concessioni rimanga poco chiaro. A loro avviso, non è chiaro in particolare se e come si deve effettuare l'attribuzione dei compressori da parte dei Cantoni.

AES, ASIG, Swisspower e numerose AAE auspicano che nel testo di legge sia esplicitamente indicato che i contratti di immissione e di prelievo sono di natura privata. Ciò è determinante per le azioni in giudizio relative alle somme versate nell'ambito di questi contratti.

## **2.8 Modello entry-exit (flussi di transito, attribuzione della capacità, modello a due contratti)**

### **2.8.1 Regolazione dei flussi di transito**

Nel questionario, il parere dei partecipanti alla consultazione sulla prevista regolamentazione dei flussi in transito è stato valutato con la domanda «Siete d'accordo che i flussi in transito sono regolamentati e quindi fanno parte del sistema svizzero di entrata-uscita?» (domanda 3ii, allegato 2). Dei 135 interpellati che hanno compilato il questionario, 42 hanno risposto di sì e 57 no, mentre 36 non si sono espressi. ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas, la maggior parte delle città e tutti gli attori con partecipazione in Transitgas (Fluxswiss, Transitgas, Swissgas, CSEIP) hanno espresso parere contrario. IG Erdgas e l'industria sono favorevoli, tuttavia diverse aziende industriali sottolineano che i prezzi non dovrebbero aumentare di conseguenza. La maggior parte dei Cantoni non si pronuncia su questo argomento. Tra i partiti, UDC e PPD respingono la regolazione, PLR e PVL hanno una posizione critica, PS è favorevole. EFET, Anigas e ENI esprimono parere favorevole.

COMCO, il Cantone TG, PS, Alpiq e Ompex sono chiaramente d'accordo con il modello proposto. Secondo Alpiq, le differenze di prezzo usualmente elevate tra la Germania e l'Italia genererebbero entrate sufficienti



a mantenere bassi i corrispettivi per l'utilizzo della rete per i clienti svizzeri. Un'eccezione per il transito complicherebbe il bilanciamento giornaliero e il mercato svizzero del gas non sarebbe in grado di sviluppare liquidità. Per Ompex non è necessario un periodo di transizione. Eventualmente sarebbe utile separare i gruppi di bilancio per il transito e il consumo interno.

IG Erdgas, Swissmem, Lonza e CIMO accolgono con favore l'integrazione del transito. Precisano tuttavia che occorrerebbe garantire una commercializzazione efficiente delle capacità ed evitare costi supplementari a carico dei consumatori svizzeri. Swissmem suggerisce di esaminare le tariffe di uscita specifiche per i Paesi limitrofi.

PVL, Economiesuisse, IGEB, Scienceindustries, diverse aziende industriali, VSMR, Ziegelindustrie Schweiz e Walliser Industrie- und Handelskammer chiedono un'analisi approfondita dei vantaggi e degli svantaggi della regolazione dei flussi di transito. Nessun nuovo rischio deve essere trasferito ai consumatori finali svizzeri. PVL va oltre e chiede che si rinunci altrimenti alla regolazione.

Secondo UCS, la città di Zurigo e ECS Schweiz, la regolazione del transito è chiara. Tuttavia sorgerebbero nuovi rischi e quindi il modello dovrebbe essere configurato in modo tale che i rischi per i prezzi non si ripercuotano sui consumatori finali svizzeri.

EICom è del parere che il transito non costituisca un monopolio, bensì che si trovi in regime di concorrenza, ad esempio con l'Austria e il gas naturale liquefatto. Per tale ragione la formazione dei prezzi per i prodotti del transito dovrebbe essere libera. Il relativo ricavo dovrebbe servire a coprire i costi del RAM e della rete di trasporto. Se dovesse rimanere del denaro, esso dovrebbe essere investito a favore di progetti pilota e di dimostrazione relativi agli impianti di stoccaggio e all'accoppiamento dei settori. EICom, pur proponendo un allentamento dei controlli tariffari, intende lasciare la gestione al RAM.

Anche per CSEIP e Fluxswiss il transito non costituisce un monopolio, ma si trova in regime di concorrenza. Per tale ragione la formazione dei prezzi per i prodotti del transito dovrebbe essere libera. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete per il transito del gas deve essere concordato tra il gestore della rete e il cliente (operatore del transito). Non dovrebbe esserci una regolamentazione dei costi e quindi né un tetto massimo dei ricavi né una copertura garantita dei costi di transito del gas, altrimenti i rischi ricadrebbero sui consumatori finali in Svizzera. Ne sarebbero svantaggiati i consumatori svizzeri, l'industria, gli investitori istituzionali e le casse pensioni. I consorzi dell'energia dell'UE ne trarrebbero vantaggio. Inoltre il trasferimento delle capacità di transito al RAM comporterebbe un'espropriazione materiale di Fluxswiss. L'operazione non è né di interesse pubblico né proporzionata. Il RAM non ha incentivi e non ha le conoscenze per ottimizzare i flussi di transito. Le strutture consolidate nel tempo verrebbero smantellate, in particolare anche il 90 per cento della proprietà economica del gas di transito da parte di Fluxswiss. Oggi Fluxswiss è già disgiunta in termini di proprietà.

Transitgas chiede che la commercializzazione delle capacità continui a essere effettuata dai soggetti cui finora è stato affidato tale compito.

UDC chiede che venga esaminata una regolamentazione limitata all'approvvigionamento interno. Secondo il suo parere, non si è discusso dei rischi di una gestione non ottimale delle capacità internazionali e del motivo dell'ingerenza nei diritti privati acquisiti.

I Cantoni TI e VS, PPD, la città di Bienne, ASIG, molte AEE, le società regionali, Swissgas, Swisspower, USAM, GGS, KF, EnSCo e Fluxys sono dell'avviso che il regime attuale sia efficiente e dia buoni risultati. Il consumo interno copre solo il 12 per cento dei costi del gasdotto di transito ed è protetto dai rischi associati al transito. Sempre secondo questi partecipanti, i consumatori finali svizzeri si farebbero carico dei



costi di un'eventuale riduzione dei flussi di transito. Il transito deve continuare a essere considerato separato dal consumo interno e non richiede alcuna apposita regolamentazione (ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas).

IG Erdgas, Ökostrom Schweiz, Stahl Gerlafingen e EGO ritengono necessaria una clausola che dia la priorità al consumo interno rispetto al transito.

Syngenta è del parere che nuove norme sul transito debbano essere coordinate con i Paesi confinanti.

EFET e Anigas ritengono che le tariffe relative al gas di transito debbano essere determinate in base al NC TAR dell'UE e che i costi del gasdotto di transito debbano essere pubblicati. Gli operatori del transito dovrebbero pagare tanto quanto i consumatori interni. Prima dell'integrazione del gasdotto di transito, dovrebbero essere pubblicate tariffe «indicative» per i commercianti. ENI accoglie con favore l'integrazione del transito nel sistema entry-exit svizzero. Le capacità dovrebbero essere offerte conformemente ai NCs dell'UE. La ripartizione dei costi tra il transito e il consumo interno non dovrebbe consentire sovvenzioni incrociate. I prodotti da confine a confine dovrebbero essere più economici rispetto ai prodotti non soggetti a restrizioni. La massima capacità possibile dovrebbe essere messa a disposizione del mercato principalmente attraverso prodotti di capacità di breve termine.

### **2.8.2 Condizioni contrattuali uniformi**

Ökostrom Schweiz è chiaramente favorevole alla disposizione contro le distorsioni del mercato. COMCO chiede che EnCom, previa consultazione obbligatoria di COMCO, possa apportare modifiche agli standard contrattuali. Alpiq auspica che l'approvazione di queste condizioni contrattuali spetti a EnCom. ASIG e molte aziende di approvvigionamento di gas non auspicano la previa consultazione di COMCO in merito a queste condizioni. IG Erdgas vuole che sia l'UFE, previa consultazione di EnCom, e non il settore, a determinare le condizioni contrattuali.

### **2.8.3 Commercializzazione delle capacità**

IG Erdgas e EFET vogliono che sia utilizzata la stessa piattaforma (Prisma) per la commercializzazione come nei Paesi vicini. EFET auspica la disgiunzione dei gestori delle reti di trasporto e la commercializzazione delle capacità conformemente alle NC CAM e NC CM. Inoltre le capacità dovrebbero essere commercializzate insieme a quelle dei Paesi vicini (bundled). È preferibile affidare la commercializzazione a un unico attore, invece che a 16 come in Germania.

ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento di gas, le società regionali e Swissgas non vogliono un'asta obbligatoria delle capacità, bensì un'«offerta». In caso di congestioni, deve essere messa a disposizione un'«offerta orientata al mercato».

Alpiq ritiene che le capacità dovrebbero essere offerte principalmente tramite aste. L'offerta di prodotti di capacità liberamente allocabili dovrebbe essere massimizzata.

### **2.8.4 Restrizione dell'utilizzo di prodotti di capacità**

ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento di gas, le società regionali e Swissgas vorrebbero che anche il RAM possa limitare l'utilizzo dei prodotti di capacità e non solo i gestori di rete.



### **2.8.5 Gestione delle congestioni**

IG Detailhandel, ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas, Swisspower, le società regionali e Swissgas sono del parere che non debba essere EnCom a disporre la restituzione delle capacità, bensì il RAM.

IG Detailhandel, Swissmem e BKW vorrebbero che l'aggettivo «sistematico» venisse cancellato. Inoltre EnCom dovrebbe emanare regole che consentano al RAM di ritirare le capacità di propria iniziativa.

EICom, ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas, IG Detail Handel, Swissmem e VSMR sono del parere che, se le capacità vengono nuovamente commercializzate dal RAM, all'acquirente originario dovrebbe essere rimborsato al massimo il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso inizialmente, così si riduce l'incentivo alla tesaurizzazione.

### **2.8.6 Modello a due contratti**

Nel questionario, il parere dei partecipanti alla consultazione sul cosiddetto modello a due contratti è stato valutato con la domanda «Siete d'accordo che per la fornitura ai consumatori finali siano necessari solo due contratti, ossia che al passaggio dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione le capacità non debbano essere acquistate a titolo complementare dai fornitori (modello senza city gate)?» (allegato 2, domanda 3i). Dei 135 questionari ricevuti, 110 contenevano una risposta affermativa, 3 una risposta negativa e 22 non contenevano alcuna risposta. Il modello a due contratti è quindi sostenuto da un'ampia maggioranza dei partecipanti. Il Cantone TG, EICom, COMCO, PS, la città di Zurigo, AES, Economie-suisse, Swissmem, Ökostrom Schweiz, Club Energia Svizzera, Axpo, BKW e BASF sono chiaramente favorevoli al modello. La città di Delémont e SIG lamentano il fatto che i vincitori e i perdenti del modello a due contratti non siano noti. Holdigaz spiega che il modello a due contratti porta a una minore efficienza, poiché i vantaggi della costituzione del portafoglio si perdono al momento dell'ordine. Per i clienti di impianti a doppio combustibile, il modello a due contratti comporta prezzi più elevati, in quanto la loro flessibilità non può più essere indennizzata.

### **2.8.7 Prenotazione della capacità di trasporto da parte dei clienti finali e dei gestori della rete di distribuzione all'uscita dalla rete di trasporto**

ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas e alcune città chiedono la cancellazione del secondo periodo dell'articolo ("I gestori della rete di distribuzione ordinano..."), lasciando così che l'attribuzione delle capacità venga regolata secondo il principio di sussidiarietà.

IG Erdgas, IGEB e diverse aziende industriali vorrebbero che i gestori della rete di distribuzione o i clienti della rete di trasporto non debbano prenotare le capacità di quest'ultima, bensì che vengano invece conteggiati i picchi del profilo di carico effettivamente misurati in un determinato anno. Sarebbe sufficiente una previsione della potenza prelevata.

### **2.8.8 Disposizioni transitorie sui flussi di transito**

ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas, alcune città, Fluxswiss e CSEIP sono contrari alla limitazione temporale proposta («Sino al 31 dicembre 2024 al massimo»). Per i contratti sul transito, essi chiedono il mantenimento dei diritti anteriori (grandfathering), come disciplinato nell'articolo 17 capoverso 2 LAEI (gestione dei contratti a lungo termine per l'utilizzo della rete di trasporto transfrontaliera). In altre parole, chiedono la tutela totale e illimitata di tutti i contratti esistenti. Chiedono inoltre l'inserimento di una disposizione come quella contenuta nell'articolo 30 OAEI: «Se disposizioni dei contratti esistenti violano le prescrizioni sull'accesso alla rete o sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete, a partire dall'entrata in



vigore della legge esse non sono valide». Transitgas chiede che tutti i contratti di trasporto esistenti rimangano validi.

Fluxswiss e CSEIP sostengono che la disposizione transitoria, così come prevista nel progetto in consultazione, interferisce con la sicurezza dell'approvvigionamento garantita contrattualmente. Ciò comporterebbe una perdita finanziaria per Fluxswiss. Alla luce della legislazione svizzera sull'approvvigionamento elettrico e del diritto dell'UE, una tale disposizione transitoria è inusuale e in ogni caso sproporzionata.

EFET, ENI e Anigas sono chiaramente d'accordo con l'articolo e lo ritengono una misura appropriata per dare alle aziende che fanno il loro ingresso nella rete le stesse opportunità delle aziende già affermate.

### **2.8.9 Collegamento ad aree di mercato adeguate all'estero**

IGEB, IG Erdgas, Scienceindustries, diverse aziende industriali, Ziegelindustrie Schweiz e Alpiq sono del parere che l'area di mercato svizzera debba essere direttamente collegata all'area di mercato tedesca NCG. In caso contrario, deve essere disponibile una capacità sufficiente ai punti di attraversamento della frontiera.

### **2.8.10 Calcolo delle capacità**

COMCO è del parere che EnCom debba poter modificare le capacità (massime) calcolate dai gestori di rete.

### **2.8.11 Principio del trasferimento delle capacità**

Secondo BKW, in caso di cambio di fornitore, dovrebbe essere possibile, se necessario, trasferire al nuovo fornitore la capacità entry-exit precedentemente prenotata.

## **2.9 Costi di rete e tariffe di rete**

### **2.9.1 Prescrizioni generali sulla determinazione delle tariffe**

La città di Losanna chiede che i gestori della rete di distribuzione siano liberi di determinare la struttura tariffaria, in particolare nel ponderare la tariffa di lavoro e la tariffa di potenza.

COMCO, Scienceindustries e diverse aziende industriali auspicano che il rapporto esplicativo chiarisca che il corrispettivo per l'utilizzazione della rete venga riscosso in base ai picchi di potenza effettivamente raggiunti e non alle capacità prenotate. Dello stesso avviso sono Scienceindustries e le aziende industriali, per quanto riguarda la prenotazione di capacità da parte dei clienti finali, che respingono.

IG Erdgas ritiene che sia necessario un regolamento che scoraggi la costruzione di condotte del gas parallele. Sarebbe importante regolamentare questo aspetto in modo tale che la tariffa della rete di distribuzione non sia superiore a quella che si applicherebbe se l'azienda avesse una propria condotta verso la rete di trasporto.

IG Erdgas e IG Detailhandel chiedono un nuovo criterio per la determinazione delle tariffe che corrisponda al carico della rete (stagionalità). Ciò sgraverebbe le aziende aventi un prelievo di gas più omogeneo tutto l'anno.



## 2.9.2 Tariffe per l'utilizzazione delle reti di distribuzione

AES, IG Erdgas, BKW e Swissgrid chiedono che venga cancellata l'espressione «utilizzo efficiente del gas», in quanto non è chiara. L'unico criterio da applicare deve essere quello del principio di causalità. IG Erdgas chiede se ciò possa significare anche tariffe più basse per i consumatori atipici, come le imprese asfaltatrici.

ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas e Swisspower vorrebbero mantenere l'espressione «utilizzo efficiente del gas», in quanto ciò consentirebbe di confermare le attuali strutture tariffarie.

Energie 360 Grad è contraria alle tariffe d'immissione a livello locale e ritiene che non dovrebbero esserci tariffe di prelievo per gli impianti di stoccaggio.

Ökostrom Schweiz auspica l'abolizione di tariffe della rete di distribuzione indipendenti dalla distanza, in modo da promuovere soluzioni a livello locale e regionale.

## 2.9.3 Gestione delle differenze di copertura

Il Cantone BS, le città di Zurigo e Losanna, Swisspower, ASIG e molte aziende di approvvigionamento di gas sostengono che la disposizione secondo cui le differenze di copertura debbano essere compensate è sufficiente. Non è necessario che ciò avvenga «quanto prima» o «entro al massimo tre anni». Si potrebbe trovare una soluzione mediante le raccomandazioni di settore, motivo per il quale devono essere cancellate anche le previste disposizioni di ordinanza. In caso di coperture insufficienti, i gestori di rete devono anticipare il relativo finanziamento, il che genera costi. Come eventuale proposta, si chiedono cinque anni invece di tre. Anche in questo caso, non sarebbero necessarie disposizioni di ordinanza.

## 2.9.4 Tariffe delle reti di trasporto

I Cantoni VS e GE, la città di Losanna, IG Erdgas, IG Detailhandel, Scienceindustries e diverse aziende industriali chiedono l'introduzione di una tariffa unitaria sulla rete di trasporto, come quella già esistente nel settore energetico («indipendente dalla distanza», cosiddetto francobollo). Economiesuisse chiede di prendere in considerazione e valutare una simile possibilità, Energie 360 Grad e EWL, invece, si oppongono esplicitamente a una tariffa unitaria.

## 2.9.5 Riscossione del corrispettivo sulla rete di trasporto

ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas, le società regionali e Swissgas chiedono che i corrispettivi per l'utilizzazione della rete dovrebbero essere versati dai gestori della rete di distribuzione ai gestori della rete di trasporto e non al RAM. in quanto i flussi di pagamento sono chiari. Il resto dovrebbe essere disciplinato in contratti sussidiari.

## 2.9.6 Costi computabili

FSE chiede che ai costi computabili sia applicato il nuovo criterio «esercizio della rete rispettoso dell'ambiente».

ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas e Swisspower auspicano che i costi del RAM per la gestione delle capacità e gli interventi in caso di crisi vengano menzionati esplicitamente come costi computabili.



La città di Bienne è del parere che i costi derivanti dall'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e dagli spostamenti di gasdotti debbano essere computabili ai costi di rete.

### **2.9.7 Costi fatturati individualmente**

La città di Losanna, ASIG molte aziende di approvvigionamento di gas, AES, Swisspower e Regiogrid vorrebbero la sostituzione dell'articolo 19 capoverso 1 conformemente alla regolamentazione sull'elettricità (art. 13 cpv. 4 OAEI). Anche i costi fatturati individualmente sono costi computabili. Tuttavia essi non dovrebbero essere presi in considerazione nella determinazione delle tariffe.

### **2.9.8 Tributi e prestazioni agli enti pubblici**

COMCO accoglie con favore il fatto che i tributi e le prestazioni rientrino nei costi di esercizio.

I Cantoni VS e GE, la città di Bienne, AES, Regiogrid e Swissgrid sono del parere che i tributi e le prestazioni non debbano essere inclusi nei costi di esercizio, bensì che debbano essere indicati separatamente (conformemente all'art. 12 cpv. 2 LAEI). Gli enti locali sostengono anche in questo caso di avere un maggiore margine di manovra, ad esempio per quanto riguarda i contributi ai fondi per il sostegno delle energie rinnovabili. IG Erdgas fa presente che se i tributi e le prestazioni rientrassero nei costi di esercizio, la regolazione Sunshine ne potrebbe risultare falsata.

### **2.9.9 Ammortamenti**

La città di Zurigo è del parere che in relazione alla durata degli ammortamenti si debba tenere conto delle prescrizioni derivanti dai contratti di concessione.

Le città di Bienne e di Losanna, ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas, AES, Swisspower e Regiogrid ritengono che siano necessarie regole per la gestione di costi di riconversione, in particolare anche per gli ammortamenti. ASIG aggiunge che gli ammortamenti debbano essere determinati sulla base della durata di utilizzo aziendale. Gli ammortamenti straordinari devono essere computati.

### **2.9.10 Interessi**

EICom, COMCO e USAM chiedono che vengano computati al massimo gli interessi calcolatori sul capitale proprio e gli interessi effettivi e conformi al mercato sul capitale di terzi. Vorrebbero inoltre che si stabilisse a livello di legge che i tassi d'interesse sugli impianti di rete devono corrispondere al rendimento delle obbligazioni federali sommato all'1,5 per cento.

Le città di Bienne, Zurigo e Losanna, ASIG, molte aziende di approvvigionamento di gas, AES, Swisspower, Regiogrid Axpo e Swissgrid chiedono che vengano computati gli interessi calcolatori e non quelli effettivi, come nel caso dell'elettricità. Inoltre, secondo queste città e ASIG, il tasso di costo del capitale (WACC) deve tenere conto del rischio d'impresa dovuto alla concorrenza esistente sul mercato del calore e delle condizioni quadro imposte dalla politica energetica.

### **2.9.11 Valutazione di impianti**

Il Cantone AR, EICom, COMCO, FRC e USAM chiedono che non si effettui nessuna nuova valutazione degli impianti e che i costi del capitale vengano calcolati sulla base del valore contabile residuale della contabilità finanziaria. EICom, COMCO e USAM chiedono eventualmente che i valori degli impianti non messi a bilancio negli attivi della contabilità finanziaria o già ammortizzati non siano la base per il calcolo



dei costi computabili, tranne se il gestore di rete può dimostrare che le spese in questione non sono già state fatturate agli utenti della rete.

L'aeroporto di Zurigo non vuole che siano ammessi valori sintetici. EICom e COMCO sono dell'avviso che i valori sintetici dovrebbero essere utilizzati solo in caso di eventi straordinari. Inoltre, il metodo per la valutazione sintetica dovrebbe essere indicato dalla nuova EnCom e non dal Consiglio federale

Il settore del gas (ASIG, Swisspower e diverse aziende di approvvigionamento di gas), le città di Bienne, Zurigo e Losanna nonché AES ritengono che per la valutazione sintetica non dovrebbero essere fatte deduzioni forfettarie e che le deduzioni dovrebbero essere stabilite sulla base del singolo caso. UCS e PVL sono critici nei confronti delle detrazioni forfettarie.

### **2.9.12 Disposizioni transitorie sulla valutazione di impianti**

COMCO sottolinea che il problema dell'articolo è dato dal fatto che gli utili di rivalutazione conseguiti prima della consultazione possono essere fatti valere anche in futuro, anche quando i rispettivi impianti sono già stati pagati dai clienti.

Il settore del gas (ASIG, Swisspower e molte aziende di approvvigionamento di gas), UCS, le città di Zurigo e Losanna, AES, Powerloop, il Forum svizzero dell'energia e AXPO chiedono che questa disposizione venga cancellata. Secondo il Tribunale federale, nel settore elettrico la prassi relativa agli attivi e agli ammortamenti del passato non è rilevante per i costi computabili e lo stesso dovrebbe valere per il settore del gas. A seconda della norma contabile, ciò porta a disparità di trattamento tra i gestori di rete. In particolare le imprese la cui contabilità finanziaria è basata sul diritto delle obbligazioni o su disposizioni comunali avrebbero ammortizzato più rapidamente rispetto alla contabilità aziendale secondo il principio di precauzione e quindi nella contabilità finanziaria. La città di Losanna, ad esempio, fa notare che, secondo l'ordinamento finanziario della città, il periodo di ammortamento non può superare i 30 anni, il che non corrisponde a realtà economiche o tecniche. Gemeindebetriebe Muri dichiara che con questa regolamentazione i suoi costi del capitale computabili potrebbero essere pari a zero, tenuto conto che in precedenza non vi era alcuna separazione tra rete ed energia. Secondo Erdgas Einsiedeln, le tariffe sarebbero inferiori del 15 per cento e quindi non sarebbe più possibile ottenere un utile adeguato. L'applicazione retroattiva di tale disposizione è contraria alla garanzia della proprietà e alla protezione della buona fede. Almeno la metà dei membri di ASIG ha già modificato i propri calcoli tariffari secondo i principi dello standard settoriale NEMO, pertanto non ci sarebbero incrementi tariffari. EnCom potrebbe inoltre intervenire, in caso i valori sintetici fossero troppo elevati.

### **2.9.13 Disposizioni transitorie sul fondo d'investimento per la rete di trasporto**

La città di Zurigo, il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte aziende di approvvigionamento di gas, le società regionali e Swissgas) e HKBB chiedono la cancellazione dell'ultima parte della disposizione. Il fondo d'investimento è stato creato mediante un accordo con il Sorvegliante dei prezzi. Il passaggio dai valori di sostituzione ai valori di acquisto viene così compensato. Non si tratta quindi di una doppia fatturazione degli investimenti, se questi sono o rimangono computabili come costi di rete.

IG Erdgas e IG Detailhandel chiedono che le risorse del fondo d'investimento vengano restituite ai consumatori finali, qualora non vengano utilizzate entro cinque anni.



#### 2.9.14 Costi di smantellamento e di dismissione

A pagina 14 del rapporto esplicativo relativo al progetto in consultazione, il Consiglio federale fa presente che, in considerazione delle prescrizioni politiche della Strategia energetica, della legislazione federale sul CO<sub>2</sub>, delle leggi cantonali sull'energia e dei piani energetici comunali, la dismissione delle condotte del gas dovrebbe assumere un'importanza sempre maggiore. A pagina 26, in relazione ai costi computabili, il Consiglio federale solleva la questione su come gestire la dismissione dei gasdotti dal punto di vista normativo. L'UFE sta vagliando alcune possibilità per regolamentare la questione; potrebbero essere necessarie disposizioni a livello di legge. Durante la consultazione, diversi partecipanti si sono espressi a riguardo.

EICom ritiene che le conseguenze della dismissione delle reti debbano essere affrontate globalmente e non solo dal punto di vista della computabilità dei costi di rete. Nelle situazioni in cui il periodo di utilizzo dell'infrastruttura non si estende fino alla fine del periodo di ammortamento standard, questa circostanza deve essere presa in considerazione anche nella contabilità analitica (contabilità aziendale) attraverso un periodo di ammortamento più breve, mentre i consumatori finali devono essere coinvolti nel processo di dismissione con un preavviso sufficientemente lungo.

Il Cantone BS ritiene che i costi di dismissione dei gasdotti debbano essere riconosciuti come costi di rete computabili. La questione della disattivazione e, più in generale, del diritto alla dismissione da parte dei gestori di rete è di grande attualità e importanza per il Cantone. Il Cantone GE chiede che i costi della dismissione anticipata dei gasdotti siano equamente distribuiti tra tutti i clienti della rete del gas.

In relazione alla dismissione di gasdotti, UCS e la città di Zurigo chiedono di completare la legge, in particolare per quel che riguarda i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, in modo da tenere conto degli interessi delle aziende di approvvigionamento di gas, dei Comuni preposti al rilascio delle concessioni e dei consumatori finali. La città di Bienne afferma in generale che la situazione specifica legata alla riconversione delle reti del gas deve essere presa sufficientemente in considerazione nella valutazione della computabilità dei costi. Questi ultimi comprendono in particolare i costi relativi alla dismissione (con o senza smantellamento) e alla riconversione delle reti del gas (allacciamento, distribuzione, trasporto di biogas, gas sintetico e idrogeno).

PVL chiede regole di base per la dismissione e l'eventuale smantellamento delle reti del gas (a meno che ciò non sia già disciplinato dall'articolo 32b della legge sugli impianti di trasporto in condotta). In particolare, occorre garantire che le parti interessate siano informate in tempi adeguatamente ragionevoli. Eventualmente dovrebbe essere regolamentata la responsabilità dei costi. Precisa che è più importante fissare condizioni quadro per soluzioni ad hoc piuttosto che una regolamentazione rigida. PS è del parere che i gestori di rete debbano avere il diritto di interrompere l'approvvigionamento di gas e di dismettere i gasdotti. Anche secondo PES devono essere computabili i costi di dismissione anticipata dei gasdotti e gli eventuali costi di smantellamento. Inoltre i gestori di rete dovrebbero procedere a un ammortamento più breve o degressivo dei gasdotti di nuova costruzione, di quelli sostituiti e di quelli attuali. L'ammortamento deve essere distribuito tra tutti i clienti secondo il principio di causalità. Nel caso in cui, nonostante tali regole, vi sia un rischio di investimenti non ammortizzabili, dovrebbero essere creati accantonamenti per ammortamenti straordinari.

ASIG, Swisspower, le società regionali, Swissgas e molte aziende di approvvigionamento di gas considerano necessaria la seguente regolamentazione nella LApGas o almeno una precisazione nel messaggio sul disegno di legge: i costi di esercizio e del capitale di una rete sicura, efficiente ed efficace sono considerati costi computabili, compresi i costi relativi alla dismissione e alla riconversione delle reti del gas.



Energie 360 Grad formula la stessa richiesta, precisando che i costi per la dismissione e lo smantellamento sono costi di esercizio. Un'ulteriore e specifica richiesta relativa alla riconversione delle reti del gas viene avanzata dall'ASIG e da diversi attori del settore dell'approvvigionamento di gas: con la LApGas il Consiglio federale dovrebbe avere la possibilità di stabilire un meccanismo che consenta di distribuire i costi di riconversione su tutti i consumatori finali. Sarebbe quindi ipotizzabile una ripartizione di detti costi tra tutti i consumatori di gas, ad esempio analogamente a quella dei costi di potenziamento delle reti elettriche. Come punto di partenza ASIG intravede in particolare un'analisi basata su scenari, con l'obiettivo di elaborare una roadmap per le reti del gas. A questo proposito rimanda alla roadmap del gas dell'ufficio federale dell'ambiente tedesco.

Secondo AES, la LApGas dovrebbe conferire al Consiglio federale la competenza di disciplinare la computabilità dei costi per le dismissioni nonché per riconversioni e smantellamenti efficienti. Fernwärme Schweiz sostiene in generale che è necessario disciplinare nella LApGas la questione della computabilità della dismissione anticipata delle reti. Anche EW Höfe e FSE sono in linea generale del parere che i costi per la dismissione dei gasdotti debbano essere riconosciuti come costi di rete computabili. EWL fa un confronto con le reti elettriche e chiede che i costi sostenuti in relazione alla dismissione (con e senza smantellamento) e alla riconversione delle reti del gas (allacciamento, distribuzione, trasporto di biogas, idrogeno) a seguito della Strategia energetica possano essere computabili esplicitamente.

A differenza delle organizzazioni menzionate finora, IG Erdgas assume una posizione diversa e non vede la necessità di una regolamentazione supplementare. In caso di dismissione delle reti, i relativi costi dovrebbero essere assunti, in linea di massima, dai responsabili di una simile decisione. Ad esempio, se decide di smantellare una rete, il Comune dovrebbe condividere o sostenere i relativi costi. Di nuovo diverso è il parere di Novelis, secondo cui i problemi legati alla dismissione devono essere risolti dal mercato. HKBB sostiene che le infrastrutture che svolgono un ruolo importante per la sicurezza dell'approvvigionamento non dovrebbero essere dismesse. Aggiungono che il punto di vista dell'investitore in merito all'ammortamento delle infrastrutture e di altri impianti non debba essere ignorato. Secondo l'aeroporto di Zurigo e CCIG, la dismissione delle reti del gas dovrebbe essere evitata per principio, o addirittura le reti del gas dovrebbero essere ampliate, perché l'approvvigionamento di gas può essere utilizzato in modo complementare alle energie rinnovabili fluttuanti nel settore elettrico (power to gas) e, con una quota crescente di gas rinnovabili, può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra.

Il Cantone BS e FSE chiedono che i gasdotti siano soggetti a un ammortamento più breve o degressivo. Si devono inoltre computare anche gli ammortamenti straordinari per gli impianti dismessi.

Le città di Bienne e Losanna, il settore del gas (ASIG, Swisspower, molte AAE) così come AES sono del parere che servano regole su come gestire i costi di riconversione, in particolare anche per gli ammortamenti. ASIG aggiunge che gli ammortamenti debbano essere determinati sulla base della durata di utilizzo aziendale. Gli ammortamenti straordinari devono essere computati.

### **2.9.15 Rimunerazioni per diritti e servitù**

EICom, la città di Zurigo, USC, ASIG, Swisspower e molte aziende di approvvigionamento di gas chiedono di indicare esplicitamente le remunerazioni per diritti e servitù come costi di esercizio, analogamente all'articolo 15 capoverso 2 lettera c LAEI. Secondo USC, queste indennità ai proprietari fondiari sono necessarie per la garanzia della concessione del diritto di attraversamento e utilizzo del fondo.



### **2.9.16 Stazioni di riduzione della pressione e di misurazione**

IG Detailhandel e IG Erdgas sono del parere che queste stazioni debbano essere attribuite in modo uniforme alla rete di trasporto o designate come livello di rete separato, in quanto molte aziende industriali sono direttamente collegate ad esse.

## **2.10 Gas rinnovabili**

### **2.10.1 Osservazioni introduttive**

Il tema dei gas rinnovabili non viene praticamente menzionato nel progetto posto in consultazione. Alla pagina 14 del rapporto esplicativo il Consiglio federale scrive: «La LApGas non fa distinzione in base all'origine del gas trasportato in condotta; si può trattare quindi di gas naturale, biogas, idrogeno oppure gas sintetico (rinnovabile). Pertanto le questioni legate alla promozione di gas rinnovabile non rientrano nel campo d'applicazione della LApGas, bensì in quello di altre leggi (legge sull'energia o legge sul CO<sub>2</sub>)». Tuttavia in due terzi dei pareri pervenuti vengono per lo meno citati il tema dei gas rinnovabili o quello, sovraordinato, della politica climatica nonché la questione del conseguente adeguamento dell'approvvigionamento di gas.

I gas rinnovabili e la loro promozione vengono visti sempre positivamente nei pareri presentati. Tuttavia il tema viene affrontato in diversi modi: alcuni partecipanti alla consultazione accennano solo a singoli aspetti, altri invece ne parlano in maniera approfondita. Alcuni inoltre osservano che questo tema dovrebbe essere discusso in relazione all'approvvigionamento energetico in generale e non solo a quello di gas. Le richieste e il contesto della discussione si differenziano tra loro anche sul piano dei contenuti. Per diverse richieste non è chiaro se si vuole che vengano prese in considerazione nella LApGas o altrove.

In molti pareri manca una definizione di espressioni quali «biogas», «gas sintetico» e «gas rinnovabile». Spesso dal contesto si deduce quello che si intende. Per il presente rapporto è opportuna una precisazione: qui la categoria «gas rinnovabile» comprende sia il biogas (gas prodotto dalla fermentazione o gassificazione della biomassa) sia i gas sintetici rinnovabili.

### **2.10.2 Contesto delle richieste relative ai gas rinnovabili**

Il contesto della discussione sui gas rinnovabili può essere riassunto a grandi linee come segue: nei pareri inviati viene riconosciuto in modo generale che gli obiettivi climatici fissati dalla Svizzera renderanno necessaria una trasformazione del sistema di approvvigionamento di energia e gas e che, in generale, ci sarà bisogno di più energie rinnovabili. Attori quali le associazioni ambientaliste, PS, PES e PVL trattano la questione dei gas rinnovabili soprattutto in relazione alla politica climatica. In molti di questi pareri si afferma inoltre che il potenziale per un approvvigionamento di gas da fonti rinnovabili è limitato (in particolare di biogas) o che i costi di un simile approvvigionamento sono in confronto elevati, motivo per cui in futuro per molti utilizzi si dovrebbero preferire altre fonti energetiche. Anche le riflessioni di alcuni attori del gas in merito ai gas rinnovabili fanno riferimento alla politica climatica, tuttavia tali attori ritengono che il gas rimane una fonte energetica importante per assicurare l'approvvigionamento energetico generale, ancor più in rapporto o insieme ai cambiamenti che interesseranno il settore dell'energia elettrica. L'industria che consuma gas naturale fa riferimento piuttosto raramente ai gas rinnovabili nei suoi pareri; anch'essa affronta il tema nel contesto della politica climatica e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e richiama l'attenzione sulla trasparenza e sulla concorrenzialità dei prezzi del gas.



### 2.10.3 Richieste generali in relazione alla LApGas

Considerata la politica climatica della Confederazione, il Cantone GE si aspetta dal DATEC alcune proposte per meccanismi e modelli di finanziamento dell'uscita dal gas che siano conciliabili con i principi della tariffazione e della regolazione in questo settore.

La città di Délémont chiede in generale una «roadmap» per la sostituzione del gas naturale di origine fossile.

Considerato l'obiettivo di un saldo pari a zero entro il 2050 per le emissioni di gas serra, la città di Délémont chiede che si definisca un percorso di riduzione per tali emissioni nel settore del gas e misure accompagnatorie.

Una richiesta specifica sui gas rinnovabili viene da Centre Patronal, Gaznat, Unigaz e Ompex, che chiedono una maggiore considerazione di tali gas ai fini dell'approvvigionamento di gas o che si prepari quanto meno una strategia corrispondente.

UCS e il Cantone SG chiedono di valutare alcune misure da introdurre nella LApGas per fare avanzare l'«ecologizzazione» dell'approvvigionamento di gas.

ASIG e con esso numerose aziende di approvvigionamento di gas chiedono che nella LApGas e nelle altre leggi speciali già esistenti le energie rinnovabili vengano favorite o penalizzate nella stessa misura in cui lo sono le altre fonti energetiche. A loro avviso, la Confederazione non deve permettere che i gas rinnovabili vengano penalizzati rispetto ad altre energie rinnovabili di altri settori. ASIG e con esso numerose aziende di approvvigionamento di gas sono inoltre dell'opinione che in Svizzera l'immissione di gas rinnovabili dovrebbe avere la priorità.

Ökostrom Schweiz chiede che si riconosca l'interesse nazionale dell'immissione di gas biogeni e rinnovabili e rimanda all'articolo 13 della legge sull'energia.

### 2.10.4 Produzione e potenziamento

PS, WWF, Stiftung Pusch, FSE e VUE chiedono un incremento della produzione di biogas fino all'esaurimento del potenziale ecosostenibile disponibile. Qualora la Confederazione non garantisse ciò nella LApGas, si aspettano che disposizioni e/o incentivi corrispondenti vengano introdotti in altre leggi od ordinanze. Chiedono inoltre che insieme alla LApGas venga presentata una strategia corrispondente.

USC e SVUT chiedono che si fissino degli obiettivi per l'incremento della produzione nazionale di gas rinnovabili.

### 2.10.5 Indirizzamento del consumo

PS, PES, WWF, Stiftung Pusch e FSE chiedono prescrizioni e/o incentivi volti a evitare che i gas rinnovabili vengano sprecati per utilizzi per i quali sono disponibili alternative più efficienti rispetto alle fonti energetiche gassose (si citano il riscaldamento degli edifici, l'acqua sanitaria, il traffico individuale motorizzato, ecc.). Qualora la Confederazione non intervenisse in tal senso nella LApGas, dovrebbe presentare insieme alla legge anche una strategia corrispondente. Secondo le organizzazioni succitate simili norme o una tale strategia sono necessari, dal momento che il potenziale ecosostenibile disponibile per la produzione di gas naturali, in particolare di biogas indigeno, è molto basso rispetto al fabbisogno attuale di gas (le organizzazioni in questione parlano del 10%).



### **2.10.6 Quota dei gas rinnovabili rispetto al consumo totale di gas**

Basandosi probabilmente sui consumi, Ökostrom Schweiz e Biomasse Suisse chiedono che la produzione di gas rinnovabili raggiunga i 10 TWh nel 2030 e i 20 TWh nel 2040. Secondo Ökostrom Schweiz la quota indigena deve essere pari almeno al 50%, mentre Biomasse Suisse chiede che il Consiglio federale fissi dei valori di riferimento per tale quota. Anche Swisscleantech chiede che si fissi nella LApGas una quota minima crescente per la produzione di biogas o altri gas rinnovabili. Anche PS chiede una quota per i gas rinnovabili e propone che il fornitore di gas stipuli un accordo sugli obiettivi con la Confederazione: se gli obiettivi prefissati non vengono raggiunti, devono essere assicurate misure di compensazione.

Il Cantone AR vuole che la Confederazione esamini possibili strumenti per incentivare l'introduzione in un libero mercato del gas di una quota minima crescente di gas rinnovabile indigeno.

Eniwa chiede quote minime nazionali per il gas rinnovabile valide per tutti i fornitori e ricorda l'obiettivo di un bilancio netto pari a zero entro il 2050 per le emissioni di gas serra. Le città e i Comuni devono poter innalzare individualmente tali quote.

Alpiq propone che in un eventuale mercato del gas completamente liberalizzato tutte le aziende di approvvigionamento di gas siano tenute a immettere nella rete una quota minima di gas rinnovabile e chiede quindi l'introduzione di una regolamentazione corrispondente.

### **2.10.7 Quota di gas rinnovabili nell'approvvigionamento regolato**

Analogamente al progetto posto in consultazione per la revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico, anche per l'approvvigionamento di gas regolato deve essere introdotta una quota minima crescente di gas rinnovabile indigeno. Questa richiesta viene avanzata da EnDK e con essa dai Cantoni SO, VS, ZH, FR, BE, JU, LU, AI, GR, BL, SZ, NE, GL, UR, AG, SG e ZG.

### **2.10.8 Incentivazione finanziaria**

Nel settore del gas deve essere istituito un sistema di incentivazione che rimunerì l'immissione di gas rinnovabile nella rete (remunerazione per l'immissione in rete). La richiesta viene da Ökostrom Schweiz, USC e SVUT. UCS e la città di San Gallo chiedono che insieme all'introduzione di un simile sistema di incentivazione vengano esaminate anche altre misure di «ecologizzazione» dell'approvvigionamento di gas. Secondo Ökostrom Schweiz un simile sistema di incentivazione dovrebbe essere finanziato attraverso un supplemento rete come quello previsto dalla legge sull'energia per il sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità. Régio Gaz chiede in modo generale un meccanismo di sostegno per il gas rinnovabile prodotto localmente.

### **2.10.9 Garanzie di origine e compravendita di certificati**

Benché in molti pareri questa richiesta venga avanzata solo a margine, numerosi partecipanti alla consultazione ritengono sensato introdurre le garanzie di origine anche nel settore del gas. Si tratta di EnDK e con essa dei Cantoni VS, FR, BE, JU, LU, GE, GR, SZ, NE, UR, AG, ZG e VD. Dello stesso avviso sono anche UCS, la città di San Gallo, Swisspower, EWB, ECS, StWZ, VUE, IG Erdgas e IG Detailhandel. IG Erdgas e IG Detailhandel chiedono inoltre che le garanzie di origine possano essere commercializzate liberamente (ossia indipendentemente dal tipo di gas trasportato). Se la Confederazione decidesse di introdurre le garanzie di origine nel settore del gas, ECS e Pronovo propongono che la ditta Pronovo venga designata quale organo di esecuzione.



Swisscleantech chiede in generale migliori condizioni per la compravendita dei certificati per i gas rinnovabili (in particolare per il biogas): chiede che venga consentito anche il ricorso a certificati stranieri, a condizione che sia assicurata la loro provenienza da impianti alimentati con biomassa.

ASIG e Swisspower chiedono una disposizione nella LApGas secondo cui il gestore di rete possa stabilire requisiti per la provenienza del gas prelevato dalla rete, ossia requisiti che i consumatori finali dovranno rispettare per il prelievo di gas: requisiti che puntino in particolare al raggiungimento di una determinata quota di gas rinnovabili e che potrebbero essere attuati, ad esempio, attraverso le garanzie di origine.

### **2.10.10 Tariffe del gas nel sistema di approvvigionamento regolato**

La città di Losanna è favorevole al principio secondo cui nel sistema di approvvigionamento regolato le tariffe del gas tengano conto anche della qualità ecologica del gas fornito.

### **2.10.11 Tariffe per l'utilizzazione delle reti di distribuzione**

Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono che l'immissione in rete di biogas o, in generale, di gas rinnovabile sia esonerato dal pagamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (Cantoni VS, BS, SH e TG, UCS, Città di San Gallo, Comune di Chiasso, Swisscleantech, Swisspower, ASIG, DSV, Axpo, Alpiq, Groupe E, società regionali e Swissgas, Eniwa, EWB, EW Höfe, Regio Energie Solothurn, AGE, Metanord, Seelandgas, ESB, StWZ, Technische Betriebe Flawil, AIL, SWG, Localnet, AIM, Holdigaz, IBB, Sogaval, Energie Thun, Erdgas Thunersee, Viteos, Aare Energie, WWZ, Biomasse Suisse, IG Erdgas, IG Detailhandel). Molte delle organizzazioni succitate scrivono che l'esonero dovrebbe valere solo per il gas immesso da impianti di produzione indigeni.

I Cantoni GE, VS e VD chiedono che la Confederazione verifichi la possibilità di introdurre anche nel settore del gas un principio simile a quello già valido nel settore elettrico, dove si applicano tariffe solo per il prelievo di elettricità dalla rete.

Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono che l'esonero dal pagamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete valga per l'immissione di tutto il gas prodotto all'interno del Paese, e non solo per quello rinnovabile: si tratta di AES, SIE, EBS, NetZulg, Energie 360, Regio Energie Amriswil, Gemeindegewerke Pfäffikon ZH.

Secondo PPD si dovrebbe agevolare in maniera generale l'immissione in rete del gas prodotto dagli impianti a biogas e da tutti gli altri impianti del Paese.

### **2.10.12 Ritiro e remunerazione del gas da parte dei gestori di rete**

Non sono pervenuti pareri contrari alla proposta di integrare nella legge sull'energia con una disposizione secondo cui i gestori di rete debbano ritirare nel proprio comprensorio e remunerare in modo adeguato non solo il biogas, bensì anche altri gas rinnovabili. Axpo chiede esattamente una modifica di questo tipo e osserva che andrebbe incentivato soprattutto il power-to-gas. Anche il Cantone VD è favorevole a questa modifica e chiede in aggiunta di trasferire questi costi all'approvvigionamento regolato.

Anche Ökostrom Schweiz sembra condividere la modifica proposta e aggiunge la seguente richiesta, per il caso in cui in Svizzera non fossero previsti né una remunerazione per l'immissione in rete né una regolamentazione delle quote di gas rinnovabile: se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo sulla remunerazione, nel caso del biogas o di altri gas rinnovabili quest'ultima deve basarsi sui costi di produzione ed anche su un utile adeguato per l'impianto (e non sul prezzo di acquisto che il gestore di rete dovrebbe corrispondere a terzi).



### **2.10.13 Ulteriori richieste**

PS chiede che la LApGas incentivi il passaggio dal gas alle reti di teleriscaldamento. Qualora non vengano previste delle quote di gas rinnovabile nella fornitura di gas, dovrà essere riscosso un supplemento sulla fornitura di gas naturale, che i Cantoni, i Comuni o altre aziende private di approvvigionamento potranno destinare al finanziamento di reti del calore e del freddo con fonti rinnovabili. Anche i Cantoni e i Comuni dovranno poter riscuotere un supplemento. Inoltre, secondo SP l'obbligo di garantire il transito di gas non dovrebbe interferire con il diritto dei Comuni, dei Cantoni o di gestori di rete privati di sostituire le proprie reti del gas con sistemi di approvvigionamento alternativi quali le reti di teleriscaldamento.

Fernwärme Schweiz chiede che la LApGas attribuisca ai gestori di rete il compito di coordinare l'approvvigionamento di gas con il teleriscaldamento, nel rispetto degli obiettivi climatici della Svizzera.

CIMO chiede che la strategia presentata nell'ambito dell'attuazione del postulato 20.3000 («Strategia per i futuri impianti di cogenerazione forza-calore») contenga varianti per la regolamentazione dei costi di rete meno gravose per gli impianti di cogenerazione forza-calore già esistenti.

Powerloop chiede buone condizioni quadro per la cogenerazione forza-calore e per il power-to-gas.

PES e ASIR chiedono alla Confederazione di valutare la possibilità di utilizzare i gasdotti per il trasporto del CO<sub>2</sub> destinato allo stoccaggio, ad esempio nell'ambito dell'attuazione del postulato 18.4211 («Che rilevanza potrebbero avere le emissioni negative di CO<sub>2</sub> per le future politiche climatiche della Svizzera?»).



### 3. Elenco delle abbreviazioni

AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
AG	Cantone di Argovia
AGE	Azienda di servizi industriali di Chiasso
AIL	Aziende Industriali di Lugano SA
AIM	Aziende Industriali Mendrisio
ANIGAS	Associazione Nazionale Industriali Gas (Italia)
AR	Cantone di Appenzello Esterno
ASIG	Associazione Svizzera dell'Industria del Gas
ASIR	Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti
ATA	Associazione traffico e ambiente
VFAS	Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di veicoli
BE	Cantone di Berna
BKW	BKW Energie AG
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
CCIG	Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève
CIMO	Compagnie industrielle de Monthey
CP	Centre Patronal
COMCO	Commissione della concorrenza
CSEIP	Credit Suisse Energy Infrastructure Partners
DH	Datahub
DSV	Associazione mantello dei gestori svizzeri di rete
ECO Swiss	Organizzazione svizzera per la protezione dell'ambiente, del lavoro e della salute
ECS Schweiz	Associazione Energy Certificate System
EFET	European Federation of Energy Traders
EKZ	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
EICom	Commissione federale dell'energia elettrica
EnCom	Commissione federale dell'energia
EnDK	Conferenza dei direttori cantonali dell'energia
EnSco	Energy Services Company
PLR	Partito liberale-radical svizzero
ESB	Energie Service Biel / Bienne
AAE	Azienda di approvvigionamento energetico
EWB	Energie Wasser Bern
EWL	Energie Wasser Luzern
EWZ	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FPC	Fondazione per la protezione dei consumatori
PCS	Profilo di carico standard
FR	Cantone di Friburgo
FRC	Fédération romande des consommateurs
FSE	Fondazione svizzera per l'energia
GE	Cantone di Ginevra
GGG	Gruppo dei grandi clienti di energia



GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
GRD	Gestore della rete di distribuzione
GVM	Gasverbund Mittelland
HEV	Associazione svizzera dei proprietari immobiliari
HKBB	Handelskammer beider Basel
IBI	Industrielle Betriebe Interlaken
IGEB	Gruppo d'interessi delle industrie a consumo intensivo di energia
JU	Cantone del Giura
KF	Forum svizzero dei consumatori
LAEI	Legge sull'approvvigionamento elettrico
OAEI	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
LAP	Legge sull'approvvigionamento del Paese
LEne	Legge del 30 settembre 2016 sull'energia (RS 730.0)
LU	Cantone di Lucerna
NC CAM	(EU) Network code on capacity allocation mechanisms in gas Transmission systems
NC CM	(EU) Commission's rules on congestion management
NCG	Net Connect Germany
NC TAR	(EU) Network code on transmission tariff structures for gas
NE	Cantone di Ginevra
NEMO	Standard settoriale per la determinazione dei corrispettivi per l'utili della rete
NW	nelle reti locali di gas naturale Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
PES	Partito ecologista svizzero
PPD	Partito popolare democratico
PS	Partito socialista svizzero
PSRS	Prestazione di servizio relativa al sistema
PVL	Partito verde liberale svizzero
RAM	Responsabile dell'area di mercato
Regio Energie	Regio Energie Solothurn
SBV	Unione Svizzera dei contadini
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SIE	Service Intercommunal de l'électricité, Crissier
SIG	Services industriels de Genève
SO	Cantone di Soletta
Sogaval	Société du gaz du Valais
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
UDC	Unione Democratica di Centro
StWZ	StWZ Energie AG, Zofingen
SVUT	Associazione svizzera per le tecniche ambientali
SWL	SWL Energie AG, Lenzburg
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone del Ticino



UCS	Unione delle città svizzere
UFAE	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese
UFE	Ufficio federale dell'energia
UR	Cantone di Uri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera
VD	Cantone di Vaud
VPOD	Sindacato dei servizi pubblici
VS	Cantone del Vallese
VSMR	Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta
VUE	Associazione per un'energia rispettosa dell'ambiente
WACC	Weighted average cost of capital
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo



## Allegato 1: Elenco dei partecipanti

<b>Cantoni</b>
AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
<b>Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna</b>
UCS
<b>Città e Comuni</b>
Città di Lugano, Comune di Chiasso, città di Biel/Bienne, città di Schlieren, città di San Gallo, città di Wädenswil, città di Wil, città di Zofingen, città di Zurigo, città di Losanna, città di Delémont, città di Yverdon-les-Bains
<b>Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale</b>
PPD, PLR, PVL, PES, PS, UDC
<b>Commissioni e conferenze</b>
EICom, EnDK, COMCO
<b>Associazioni mantello del settore energetico</b>
DSV, Swisspower, AES, ASIG
<b>Attori dell'energia</b>
Aare Energie, AGE Chiasso, AIL Lugano, AIM Mendrisio, Alpiq, Axpo Holding, BKW, Die Werke Versorgung Wallisellen, EBS Schwyz, EGO, EKZ, Energie 360 Grad, Energie360 Grad Schweiz, Énergie du Jura, Energie Thun, Energie Zürichsee Linth, Eniwa, EnSCo, Erdgas Einsiedeln, Erdgas Obersee Linth, Erdgas Thunersee, Erdgas Zentralschweiz, Erdgas Zürich Transport, ESB Biel/Bienne, EWB Bern, EW Höfe, EWL Luzern, EWZ Zürich, Fluxswiss, Gaznat, Gemeindebetriebe Muri, Gemeindewerke Pfäffikon, Groupe E, Groupe E Celsius, GVM, Holdigaz, IBB Brugg, IBI Interlaken, IB Langenthal, Localnet Burgdorf, Metanord, NetZulg, Ompex, Open Energy Platform, Primeo Energie, Provisiogaz, Regio Energie Amriswil, Regio Energie Solothurn, Regiogaz, Regiogrid, Regionalwerke Baden, Säntisenergie, Seelandgas, SH Power, SIE Crissier, SIG Genève, Sogaval, StWZ Zofingen, Swissgas, Swissgrid, SWG Grenchen, SWL Lenzburg, Technische Betriebe Flawil, Technische Betriebe Weinfelden, Transitgas, Unigaz, Viteos, WWZ Zug
<b>Attori del gas a livello internazionale</b>
Anginas, EFET, ENI, Fluxys
<b>Associazioni mantello dell'economia</b>
CCIG, CP, Economiesuisse, FER, Gastrosuisse, HEV, HKBB, IG Detailhandel (gruppo di interessi del commercio al dettaglio), USC, Scienceindustries, USS, USAM, Swisscleantech, Swissmem, Travail Suisse, Unione svizzera produttori di verdura, VPOD, VSMR, Walliser Industrie- und Handelskammer, Ziegelindustrie Schweiz (industria svizzera dei laterizi)
<b>Industria e servizi</b>
Asfatop, Belagslieferwerk Rubigen, Belag und Beton, BASF Schweiz, CIMO, Comibit, Coop, Constellium Valais SA, CSEIP, Ems-Chemie, aeroporto di Zurigo, GWK, Haco, Holcim (Svizzera), Huntsman (Switzerland), Lonza, Metalyss, Migros, Novelis Switzerland, Stahl Gerlafingen, Swiss Steel, Syngenta Crop Protection, Weidmann Electrical Technology, Züger Frischkäse
<b>Organizzazioni dei consumatori</b>
FRC, GGS, IGEB, IG Erdgas (gruppo di interessi dei consumatori di gas naturale), KF, FPC, Vereinigung Schweizer Erdgaskonsumenten (associazione dei consumatori svizzeri di gas naturale)
<b>Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio</b>
Eco Swiss, Greenpeace, Stiftung Pusch, WWF
<b>Organizzazioni dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica</b>



Biomasse Schweiz, Ökostrom Schweiz, Pronovo, FSE, ATA
<b>Altre organizzazioni attive nella politica energetica e nelle tecniche di settore</b>
ECS Schweiz, Club Energia Svizzera, Forum svizzero dell'energia, Fernwärme Schweiz, Infrawatt, Powerloop, SSIGA, SVUT, ASIR, VUE naturemade
<b>Altri partecipanti alla consultazione</b>
SIA, VFAS

Privati:1



## Allegato 2: Domande del questionario per la consultazione

### 1. Legge sull'approvvigionamento di gas

Siete d'accordo che l'approvvigionamento del gas sia disciplinato dalla Confederazione mediante una legge speciale?

Sì  No

Commento:

### 2. Apertura del mercato

i. Siete d'accordo che i clienti più piccoli non possano scegliere liberamente il proprio fornitore, ma che siano approvvigionati a tariffe del gas regolate (apertura parziale del mercato), oppure preferite un'apertura totale del mercato?

Sì  No (viene preferita un'apertura totale del mercato)

Commento:

ii. Siete d'accordo che la soglia per la libera scelta del fornitore coincida con un consumo annuo di almeno 100 MWh all'anno (art. 7 avamprogetto LAG [sic: LApG])?

Sì  No, la soglia dovrebbe essere superiore.  No, dovrebbe essere inferiore.

Commento:

iii. Siete d'accordo che fino all'installazione dei corrispondenti dispositivi di misurazione o fino all'operatività dei profili di carico standard (al massimo un anno dopo l'entrata in vigore della legge) abbiano accesso al mercato i consumatori finali che attualmente vi hanno accesso conformemente alla convenzione sull'accesso alla rete del gas (art. 41 cpv. 2 avamprogetto LAG [sic: LApG])?

Sì  No

Commento:

### 3. Modello di accesso alla rete

i. Siete d'accordo che per la fornitura ai consumatori finali siano necessari solo due contratti, ossia che al passaggio dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione le capacità non debbano essere acquistate a titolo complementare dai fornitori (modello senza city gate) (art. 16 avamprogetto LAG [sic: LApG])?

Sì  No

Commento:

ii. Siete d'accordo che i flussi di transito siano regolati ed entrino quindi a far parte dell' entry-exit system Svizzera (art. 3 avamprogetto LAG [sic: LApG]; definizioni di trasparenza del mercato e area di mercato)?

Sì  No

Commento:



#### 4. Separazione delle attività

- i. Siete d'accordo che i gestori delle reti di trasporto non svolgano compiti di gestione delle capacità e, di conseguenza, debbano rispettare le stesse prescrizioni (agevolate) in materia di separazione delle attività dei gestori delle reti di distribuzione (art. 5 e art. 14 cpv. 1 avamprogetto LAG [sic: LApG] nonché commenti relativi ai compiti del responsabile dell'area di mercato)?

Sì  No

Commento:

- ii. Siete d'accordo che la figura del responsabile dell'area di mercato venga costituita dagli operatori del settore del gas e impiegata previa approvazione degli statuti da parte del DATEC (art. 28 avamprogetto LAG [sic: LApG])?

Sì  No, il responsabile dell'area di mercato dev'essere istituito direttamente dalla Confede-

Commento:

razione

#### 5. Misurazioni

- i. Siete d'accordo che non si proceda a un'introduzione generale in direzione smart metering e che una misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati sia richiesta solo ai centri di consumo con un consumo annuo di almeno 1 GWh (art. 21 avamprogetto LAG [sic: LApG], in particolare commenti relativi a questi articoli e alle misurazioni)?

Sì  No

Commento:

- ii. Quale variante preferite in merito alla responsabilità delle misurazioni?

Variante 1 (responsabilità al gestore di rete)  Variante 2 (libera scelta del gestore della stazione di misurazione o del fornitore dei servizi meteorologici)

Commento:

#### 6. Datahub

Sareste d'accordo se, per lo scambio di dati, si adottasse una soluzione centrale basata su una piattaforma digitale, utilizzando la soluzione sviluppata per l'approvvigionamento elettrico (descrizione di datahub nei commenti)?

Sì  No

Commento:

#### 7. Bilanciamento

Siete d'accordo che, in linea di principio, per la zona di bilancio Svizzera si applichi un periodo di bilanciamento di 24 ore, ossia un bilanciamento giornaliero (art. 24 cpv. 2 avamprogetto LAG [sic: LApG])?



Sì  No

Commento:

**8. Serbatoi cilindrici e sferici**

Siete d'accordo che gli attuali serbatoi cilindrici e sferici siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio della rete, il sostegno al responsabile dell'area di mercato e la strutturazione dell'approvvigionamento regolato (art. 27 cpv.1 avamprogetto LAG [*sic: LApG*])?

Sì  No

Commento: